

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Dottorato di ricerca in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale

Curriculum Diritto processuale civile

XXXVI CICLO

La correlazione tra il «chiesto» e il «pronunciato»

DOTTORANDA: Martina Mazzei

TUTOR:

Chiar.ma Prof.ssa Roberta Tiscini

Ad Alex

INDICE

	CAPITOLO PRIMO
EVOLU	JZIONE, PORTATA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI
	CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO
1. I	L PRINCIPIO DELLA NECESSARIA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO:
CONSI	DERAZIONI PRELIMINARI
2.	Analisi dell'evoluzione storica e normativa che ha portato
ALL'A	FFERMAZIONE DELL'ODIERNO PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E
PRONU	JNCIATO
2.1.	Segue. La rilevanza della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei
cod	lici preunitari: il Regno delle due Sicilie18
2.2.	Segue il Regno di Sardegna23
2.3.	Segue. L'emergere del principio di corrispondenza tra chiesto e
pro	nunciato nel codice del Regno d'Italia del 186529
2.4.	Segue. I progetti di riforma del codice di rito e la definitiva introduzione
del	principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel codice del 194038
	TRE ENUNCIATI DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E
PRONU	JNCIATO. DELIMITAZIONE DEL PIANO D'INDAGINE42
	L'AMBITO APPLICATIVO DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E
PRONU	JNCIATO48
4.1.	0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0
4.2.	
	ale e irrituale53
4.3.	8
	4.3.1. Segue. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
	nel processo amministrativo
	4.3.2. <i>Segue.</i> Nel processo tributario, nel processo contabile e nei
-	procedimenti disciplinari
	4.3.3. <i>Segue</i> . La lettura «elastica» del principio di corrispondenza tra chiesto
	e pronunciato nel giudizio di legittimità costituzionale
	4.3.4. Segue. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei
{	giudizi in via principale: la tecnica processuale del c.d. stralcio69
	CAPITOLO SECONDO
IL I	DOVERE DECISORIO E L'INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA
	GIUDIZIALE
1. I	L DOVERE DECISORIO DEL GIUDICE: CENNI E RINVIO

1.1.	Il dovere decisorio in senso stretto: la teoria del sillogismo giudizi	ale75
1.2.	Le conseguenze giuridiche della violazione del dovere decisorio:	la
respo	nsabilità civile dei magistrati	82
2. LA	DOMANDA COME FONDAMENTO E LIMITE DEL DOVERE DECISORIO	
DEL GIUE	DICE	86
3. LA	DETERMINAZIONE DEL «CHIESTO»: L'INDIVIDUAZIONE DELLA DOMANDA	ı
GIUDIZIA	ALE.	93
4. LA	PROGRESSIVA FORMAZIONE DEL «CHIESTO»	98
4.1.	L'ampiamento dell'oggetto del giudizio: il discusso discrimen tra n	nutatio
ed em	endatio libelli	100
4.2.	L'intervento delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015: le cc.dd. domar	nde
comp	lanari	107
4.3.	Le ulteriori precisazioni delle Sezioni Unite n. 22404 del 2018	112
4.4.	L'attualità degli approdi giurisprudenziali in tema di mutatio/eme	ndatio
libelli	alla luce della riforma Cartabia: il nuovo art. 171-ter c.p.c	116
4.5.	Gli incerti limiti dello ius variandi nel giudizio di opposizione a de	creto
ingiu	ntivo in attesa dell'intervento delle Sezioni Unite	120
5. Il i	POTERE-DOVERE DI INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE	124
5.1.	Il problema delle cc.dd. domande implicite	132
	.1. Segue. Le ipotesi di continenza del petitum della domanda impl	
que	ello della domanda espressa	135
5.1	.2. Segue. Le ipotesi di pregiudizialità-dipendenza tra domanda in	nplicita
e d	lomanda espressa	138
	.3. Segue. Le ipotesi di domanda implicita come necessaria conseg	
o a	ccessorietà della domanda espressa	139
5.2.	Il dibattito sul ricorso ai canoni di ermeneutica negoziale per la	
ricost	ruzione dell'effettiva volontà di parte	
5.2	2.1. Segue. Le posizioni della dottrina	141
5.2		
	criteri di interpretazione del contratto per l'interpretazione della don	
giu	ıdiziale	143
5.3.	L'impatto dell'obbligo di chiarezza e sinteticità degli atti sul poter	
	re di interpretazione della domanda	
6. LA	SINDACABILITÀ DELL'ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA	150
6.1.	Primo orientamento: la sindacabilità dell'erronea interpretazione	
	anda per error in procedendo	154
6.2.	Secondo orientamento: la sindacabilità, in via mediata, dell'errone	
_	pretazione della domanda	
6.3.	Gli ulteriori filoni giurisprudenziali sulla sindacabilità dell'errone	
interp	oretazione della domanda	158

6.4. Considerazioni conclusive sull'erronea interpretazione della	
domanda	160
7. LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA DOMANDA	163
CAPITOLO TERZO	
L'OMESSA PRONUNCIA E I VIZI DI <i>ULTRA</i> ED <i>EXTRA</i> PETIZIONE	
1. Considerazioni introduttive	173
2. IL FENOMENO DELL'OMESSA PRONUNCIA.	174
2.1. L'omessa pronuncia su alcune delle domande cumulate in simultan	eus
processus	178
2.1.1. Segue. Rigetto e accoglimento implicito	179
2.1.2. Segue. L'assorbimento	182
2.2. L'omessa pronuncia su una singola domanda	186
2.2.1. Segue. Omessa pronuncia di un provvedimento accessorio: le ipo	otesi
di omessa statuizione e omessa distrazione delle spese processuali. I nuo	vi
confini tra omessa pronuncia e omissione correggibile con il procedimen	to di
cui agli artt. 287 ss. c.p.c.	188
2.2.2. <i>Segue</i> . L'omessa statuizione sulle spese di lite (ipotesi <i>A</i>)	190
2.2.3. <i>Segue</i> . L'omessa distrazione delle spese (ipotesi <i>B</i>)	193
2.2.4. Segue. L'omessa statuizione sulle spese di lite in dispositivo	
(ipotesi C)	196
2.3. I casi in cui non è configurabile il vizio di omessa pronuncia	202
2.4. Il regime processuale dell'omessa pronuncia	206
2.4.1. Segue in appello	208
2.4.2. Segue in Cassazione	209
3. LA PRONUNCIA OLTRE I LIMITI DELLA DOMANDA.	213
3.1. L'ultrapetizione	215
3.2. L'extrapetizione	221
3.3. I vizi di <i>ultra</i> ed <i>extra</i> petizione con riferimento alle impugnative	
negoziali	224
3.3.1. Segue. L'intervento delle Sezioni Unite nel 2014	227
3.3.2. Segue. La residua area di configurabilità dei vizi di ultra ed extra	
petizione nell'ambito delle impugnative negoziali dopo gli approdi delle	
Sezioni Unite	231
3.4. Il regime processuale dei vizi di <i>ultra</i> ed <i>extra</i> petizione	237
CONCLUSIONI	241
BIBLIOGRAFIA	247

INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi si concentrerà sull'analisi della stretta correlazione tra il «chiesto» e il «pronunciato» nel processo ordinario di cognizione.

Lo studio di tale correlazione, esplicitata nei termini di principio generale dall'attuale art. 112 c.p.c., ci consentirà di approfondire, da un lato, l'essenza e l'ampiezza del dovere decisorio e, quindi, i vincoli e le modalità attraverso le quali il giudice deve individuare il «chiesto» e, dall'altro lato, i profili patologici della mancata rispondenza tra quanto effettivamente «chiesto» dalle parti e quanto, invece, «pronunciato».

Attraverso un approccio casistico e, quindi, attingendo alla copiosa giurisprudenza formatasi in materia, nonché tenendo conto delle importanti novità apportate dalla recente riforma Cartabia,¹ si cercherà di mettere in luce la c.d. fluidità del «chiesto».

Lo stretto collegamento che l'art. 112 c.p.c. pone fra il «chiesto» e il «pronunciato», infatti, non va riferito soltanto a ciò che le parti hanno prospettato con gli atti iniziali della loro attività giudiziale ma anche tenendo conto degli sviluppi, delle modificazioni e degli allargamenti del thema decidendum che il fisiologico esercizio delle attività processuali, nel rispetto del sistema di preclusioni e decadenze, determinano.

Verranno, quindi, sottoposti a vaglio critico gli orientamenti formatisi sull'attività di interpretazione della domanda giudiziale, ossia su quell'attività di esplicitazione di quel «chiesto» progressivamente formatosi, indispensabile per arrivare alla decisione, così come si cercherà di riflettere e prendere posizione sulle diverse opzioni interpretative prospettate dalla giurisprudenza di legittimità sulla sindacabilità dell'erronea interpretazione della domanda.

Terminata la riflessione sul «chiesto», sia ponendoci dal punto di vista delle parti, che da quella del giudice, la nostra analisi si concluderà con lo studio delle patologie processuali da cui può essere affetto il

¹ Non si terrà conto, invece, del correttivo alla riforma Cartabia in quanto, allo stato, ancora in fase di definitiva approvazione.

«pronunciato» nel momento in cui il giudice, violando il precetto dell'art. 112 c.p.c., non si pronunci su tutta la domanda ovvero si pronunci oltrepassandone i limiti.

Scendendo ora più nel dettaglio e volendo indicare in maniera schematica l'oggetto del nostro lavoro, l'indagine partirà, nel primo capitolo, dallo studio delle origini del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Attraverso tale norma, che apre il Titolo V del I libro del codice di rito dedicato ai poteri del giudice, si fissano, infatti, alcuni dei precetti più importanti del rapporto tra le parti e il giudice.

Per il tramite dell'analisi storica, che partirà dai codici preunitari del Regno delle due Sicilie e del Regno di Sardegna per poi passare al codice del '65 e ai diversi progetti di riforma che hanno portato all'odierno codice di rito, si potrà notare l'importanza che ha da sempre rivestito il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le ragioni storiche e giuridiche che hanno condotto alla sua odierna formulazione.

Il ruolo e la portata di tale fondamentale principio potranno essere apprezzati anche per il tramite di un'analisi di carattere sistematico che effettueremo prendendo in esame la vigenza e la vincolatività della correlazione tra chiesto e pronunciato, in funzione garantista, sia negli altri processi o procedimenti regolati dal codice di rito, di natura giurisdizionale e non, sia nell'ambito delle altre giurisdizioni speciali.

Chiarite le coordinate storiche e sistematiche del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, si passerà poi, nel secondo capitolo, all'analisi dei due precetti enucleabili dalla prima parte dall'art. 112 c.p.c. («il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda» e «non oltre i limiti di essa») su cui abbiamo inteso delimitare la nostra indagine.

Con riferimento al primo precetto, chiarita l'essenza del dovere decisorio del giudice e le conseguenze giuridiche della sua violazione, la nostra attenzione si sposterà sulla stretta interdipendenza tra domanda e dovere decisorio e, dunque, sui confini del giudizio.

La domanda giudiziale, infatti, condiziona non solo l'obbligatorietà e l'attualità dell'esercizio della funzione giurisdizionale ma soprattutto i limiti oggettivi del dovere di pronuncia decisoria.²

Sarà, quindi, oggetto di approfondita analisi la progressiva formazione del «chiesto» per il tramite della disamina dell'evoluzione giurisprudenziale sull'esercizio dello *ius variandi* e, quindi, del *discrimen* tra *emendatio* e *mutatio libelli* su cui la Corte di Cassazione è intervenuta, nella sua massima composizione, due volte, a distanza di pochi anni. Sarà poi verificata l'attualità di tali approdi alla luce della recente riforma Cartabia che, nel ristrutturare la fase introduttiva del giudizio, ha innovato il ruolo della prima udienza di trattazione nell'ottica di una maggiore efficienza e celerità nella definizione della lite.

Del pari sarà oggetto di analisi, attraverso la disamina dell'esperienza giurisprudenziale, la fondamentale attività di interpretazione della domanda giudiziale.

Ai fini dell'applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il riferimento, infatti, è alla domanda che risulta all'esito del procedimento interpretativo che il giudice necessariamente compie cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale della stessa con riguardo alle finalità perseguite dalle parti.

Saranno, quindi, sottoposti a vaglio critico sia gli orientamenti formatisi sull'esplicitazione dell'effettiva volontà delle parti, con un particolare *focus* sul fenomeno delle domande implicite e sull'utilizzo dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c., sia quelli formatisi sulla concreta sindacabilità dell'erronea interpretazione della domanda. Anche in questo caso si terrà conto dell'impatto della riforma Cartabia con particolare riferimento all'introdotto obbligo di sinteticità e chiarezza degli atti processuali.

² In questi termini COMOGLIO, *La domanda giudiziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 1302.

Nell'ultimo capitolo, infine, la nostra analisi si sposterà sul secondo precetto enucleabile dall'art. 112 c.p.c. e, quindi, sulla funzione sanzionatoria di tale norma.

L'analisi si concentrerà, con il consueto approccio casistico, sull'individuazione delle fattispecie di violazione del dovere del giudice di calibrare la propria decisione su quanto richiesto dalle parti e, quindi, sui fenomeni di omissione di pronuncia, ultrapetizione ed extrapetizione.

Per ciascuna patologia processuale, attraverso lo studio ragionato della giurisprudenza, senza trascurare la prospettiva storica e il fondamentale apporto della dottrina, ci soffermeremo non solo sulla portata, ma altresì sui limiti e i rimedi processuali apprestati dall'ordinamento.

CAPITOLO PRIMO

EVOLUZIONE, PORTATA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO

SOMMARIO: 1. Il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato: considerazioni preliminari. - 2. Analisi dell'evoluzione storica e normativa che ha portato all'affermazione dell'odierno principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. - 2.1. Segue. La rilevanza della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei codici preunitari: il Regno delle due Sicilie. – 2.2. Segue. ... il Regno di Sardegna. - 2.3. Segue. L'emergere del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel codice del Regno d'Italia del 1865. – 2.4. Segue. I progetti di riforma del codice di rito e la definitiva introduzione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel codice del 1940. – 3. I tre enunciati del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Delimitazione del piano d'indagine. – 4. L'ambito applicativo del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. – 4.1. Segue. Nell'esercizio della giurisdizione civile. - 4.2. Segue. Nei metodi alternativi di risoluzione delle controversie: arbitrato rituale e irrituale. – 4.3. Segue. Nell'ambito di altre giurisdizioni. – 4.3.1. Segue. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel processo amministrativo. – 4.3.2. Segue. Nel processo contabile e nei procedimenti disciplinari. – 4.3.3. Segue. La lettura «elastica» del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio di legittimità costituzionale – 4.3.2. Segue. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei giudizi in via principale: la tecnica processuale del c.d. stralcio.

1. Il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato: considerazioni preliminari.

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato trova la propria collocazione, oggi, nell'art. 112 c.p.c. ai sensi del quale «il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non

può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti».³

Si tratta di una «norma-manifesto»⁴ di straordinaria rilevanza che apre, nel primo libro del codice, il Titolo V, dedicato ai «Poteri del giudice». Invero, nonostante l'estrema sinteticità e l'apparente chiarezza del dato normativo, si tratta di una delle disposizioni più dense di significato di tutto il codice di procedura civile.

_

³ Sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in letteratura si vedano Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, 227 ss.; Barletta, Extra e ultra petizione. Studio sui limiti del dovere decisorio del giudice civile, Milano, 2012, in particolare 51 ss. per l'analisi del fondamento della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; CALVOSA, Omissione di pronuncia e cosa giudicata, in Riv. dir. proc., 1950, I, 225 ss.; CARRATTA sub art. 112 c.p.c., in CARRATTA – TARUFFO, Dei poteri del giudice: artt. 112-120, in Commentario del Codice di procedura civile a cura di CHIARLONI – Libro primo: Disposizioni generali, Bologna, 2011; CHIOVENDA, Identificazione delle azioni. Sulla regola «ne eat iudex ultra petita partium», in Saggi di diritto processuale civile, I, Milano, 1993, 157 ss.; ID., Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923; CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da ALLORIO, II, 1, Torino, 1980, 94 ss. il quale considera l'art. 112 c.p.c. una regola di relazione tra i due fondamentali momenti del processo, la domanda e la pronuncia che offre la struttura portante dell'intero processo; CONSOLO, voce Domanda giudiziale, in Dig. disc. priv. sez. civ., VII, Torino, 1991; ID., Spiegazioni di diritto processuale civile. Volume I. Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Milano, 2023, 139 ss.; GRASSO, La regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le nullità da ultra ed extra petizione, in Riv. dir. proc., 1965, 387 ss.; ID. Dei poteri del giudice, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, 1255 ss. in cui si afferma che la regola posta dall'art. 112 c.p.c. si presenta quale svolgimento necessario di due diversi principi, quello della domanda e quello del contraddittorio che hanno le loro basi positive in altri testi; ID., *La pronuncia d'ufficio*, Milano, 1967; LA CHINA, *Diritto* processuale civile. Le disposizioni generali, Milano, 2003, 249 ss.; MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2023, 190 ss.; ID., Dell'esercizio dell'azione, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, 1048 ss. in cui l'Autore afferma che l'art. 112 c.p.c. individua nella domanda e nell'eccezione il limite all'attività giurisdizionale; VERDE, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., Roma, 1989, 9; ID, Diritto processuale civile, Volume I, Parte generale, Bologna, 2023; SATTA, voce Domanda giudiziale, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964; COMOGLIO, in COMOGLIO - FERRI - TARUFFO, Lezioni sul processo civile I, Il processo ordinario di cognizione, Bologna, 2011, 232 ss. per il quale l'art. 112 c.p.c. perfeziona le conseguenze dispositive del principio della domanda e sviluppa altri essenziali corollari del monopolio della parte nel promovimento del processo (art. 99) riconoscendo a quest'ultima il potere (pure monopolistico) di determinare in modo vincolante l'oggetto del giudizio, i limiti della richiesta pronunzia di tutela, nonché l'area di operatività del conseguente giudicato; ID., La domanda giudiziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 1304 ss.; RICCI, Diritto processuale civile, I, Milano, 2017, 71 ss.; MONTANARI, sub art. 112, in Codice di procedura civile. Commentario diretto da CONSOLO, Milano, 2018, 1251 ss.; DITTRICH, Il principio della domanda e l'oggetto del processo, in Diritto processuale civile diretto da Dittrich, II, Milano, 2019, 1452 ss.; Mandrioli – Carratta, Diritto processuale civile, Volume I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, 2024, 65 ss.; SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2023, 120 ss.; BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Bari, 2023, 73 ss.; LUISO, Diritto processuale civile. Principi generali, I, Milano, 2023.

⁴ Così la definisce CARRATTA *sub* art. 112 c.p.c., cit., 5.

Attraverso questa norma, come avremo modo di approfondire nel corso della trattazione, si stabilisce in termini generali:

- a) la stretta correlazione fra la pronuncia giudiziale e quanto dedotto in giudizio dalle parti nel merito, sia con la domanda che con le relative eccezioni;
- b) ai fini del vincolo del giudice a quanto dedotto, è necessario che la volontà delle parti sia veicolata attraverso la formulazione di una vera e propria domanda giudiziale o un'eccezione, di qui la stretta correlazione con il principio della domanda di cui agli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c.;
- c) una volta che la *voluntas partium* si sia formalizzata nei termini di una domanda o di un'eccezione, a ciò va rapportato il dovere decisorio del giudice, anche al fine di verificare se la sua pronuncia sia o meno viziata per omissione di pronuncia, extrapetizione o ultrapetizione.

La disposizione in esame evidenzia con chiarezza che, nella determinazione dell'oggetto del giudizio e della successiva pronuncia del giudice, predomina l'iniziativa e la volontà delle parti.

In quest'ottica, l'art. 112 c.p.c. fissa la regola per cui il giudice è obbligato a pronunciarsi sull'intero oggetto del giudizio, così come delimitato dalle parti attraverso le domande o le eccezioni avanzate, aggiungendo che la deroga a questa regola va limitata alle sole eccezioni che non siano rilevabili esclusivamente dalle parti.

Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tradizionalmente considerato quale svolgimento necessario, specificazione garantistica, del principio della domanda⁵ e di quello del

_

⁵ Sulla stretta correlazione tra il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il principio della domanda si veda *infra* Cap. II.

contraddittorio⁶ e, quindi, «fusione consequenziale di essi»,⁷ è stato recepito ed esplicitato in termini pressoché identici in numerosi altri ordinamenti processuali vicini al nostro quali quello tedesco, francese e spagnolo.⁸

Si tratta di un principio che, tramandato dal processo formulare romano, codifica aforismi ben noti anche nel passato e, in particolare, l'antico brocardo *sententia debet esse conformis libello*.⁹

L'assioma¹⁰ è tratto dal Digesto giustianeo (L. 18 Dig. Communi dividundo 10,3) dove si legge: *ultra id quod in judicium deductum est excedere potestas judicis non potest*;¹¹ e dal *Codex Iustinianeus* dove viene trattato da stolto (*nullum quidem iudicem ita esse stultum putamus*) il giudice che emette una decisione differente dalla domanda.¹² Essendo,

⁶ Il principio del contraddittorio, rilevando come principio cardine del processo e condizionando la stessa effettività del diritto di agire e resistere in giudizio, impone che il dovere decisorio del giudice sia esercitato nei limiti di ciò che viene domandato, senza che le stesse debbano temere decisioni «a sorpresa» su quanto è rimasto fuori dalla dialettica processuale. Si ha, infatti, il sostanziale svuotamento di tale fondamentale garanzia non solo nel momento in cui il giudice, pur mantenendosi nei limiti del materiale di causa fissato dalle parti, dovesse rilevare una questione senza aver preventivamente consentito alle parti di «dire e contraddire» sulla stessa, ma anche laddove esercitasse i suoi poteri decisori al di fuori di ciò su cui le parti hanno fondato il proprio «chiedere». Così Carratta sub art. 112 c.p.c., cit., 41.

Sul tema del rapporto tra il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il principio del contraddittorio si vedano anche Grasso, *Dei poteri del giudice*, cit., 1255 ss.; Proto Pisani, *Dell'esercizio dell'azione*, cit., 1048 ss.; Ferri, *Contraddittorio e poteri decisori del giudice*, estratto da *Studii Urbinati*, 1984; Comoglio, voce *Contraddittorio* (principio del): 1) *Dir. proc. civ.*, in *Enc. dir.*, IX, Roma, 1997, 12 ss.; Nasi, voce *Contraddittorio* (principio del): a) *Dir. proc. civ.*, in *Enc. dir.*, IX, Milano 1961, 720 ss.; Picardi, "Audiatur et altera pars", Le matrici storico-culturali del contraddittorio, in *Riv. trim. dir. proc.* 2003, 7 ss.; Id., Il principio del contraddittorio, in *Riv. dir. proc.*, 1998, 673 ss.; Satta – Punzi, *Diritto processuale civile*, Padova, 2000, 173 ss.; Capponi – Tiscini, *Introduzione al diritto processuale civile*, Torino, 2022, 38 ss.

⁷ Così Andrioli, Il processo civile non contenzioso, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 1966, 226 ss.

⁸ In particolare il §308 della Z.P.O. tedesca; gli artt. 4 e 5 del cod. proc. civ francese e la nuova *Ley de enujciamiento civil* spagnola all'art. 216.

⁹ BALDO, Liber I, Cod. si plures, 7,55.

¹⁰ Cfr. Berriat-Saint-Prix, Corso di procedura civile, tomo secondo, Napoli, 1825, 264 nota 26.

¹¹ Digestorum, Liber X, Tit. III (D.10.3.18) *De servitute imponenda, et de potestate judicis* – 18. *Javolenus Lib.* 2 *Epistolarum.* "Ut fundus non hereditario serviat, arbiter disponere non potest: quia ultra id quod in judicium deductum est, excedere potestas iudicis non potest". Come ricorda Accursio, in Foro it.: società per la pubblicazione del giornale il foro italiano, 1908, volume 33, 35, è trasfuso nell'adagio "sententia debet esse conformis libello".

¹² CJ.7.4.17.2: "Unde si talis quaestio emerserit, nullum quidem iudicem ita esse stultum putamus, ut huiusmodi proferat condemnationem, sed si legatarius immineat, quatenus ei servus restituatur, et post litem contestatam duorum mensum spatium effluxerit, censemus ilico

infatti, il giudice istituito per pronunciare sulle controversie che gli vengono sottoposte dalle parti, egli non può farlo su una cosa diversa da quella compresa nelle domande.¹³

Come osserva CHIOVENDA,¹⁴ quando l'applicazione della legge ha per condizione la domanda dell'interessato, essa non può aver luogo se non nei limiti in cui si è verificata questa condizione cioè nei limiti della sua domanda.

Il principio *sententia debet esse conformis libello*, pertanto, non è che la conseguenza logica del principio generale *ne procedat iudex ex officio*.

Nel giudizio civile, infatti, per la costituzione del rapporto processuale, è necessaria la proposizione della domanda giudiziale, ossia dell'atto con cui la parte, affermando l'esistenza di una situazione di fatto e di una norma che la tutela, dichiara di volere che tale norma venga applicata, invocando l'intervento dell'organo giurisdizionale.

2. Analisi dell'evoluzione storica e normativa che ha portato all'affermazione dell'odierno principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nei paragrafi che seguono cercheremo di ripercorrere l'evoluzione storica e normativa che ha portato all'odierna affermazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Ci è parso opportuno partire dai codici preunitari e, in particolare, da quelli del Regno delle due Sicilie e del Regno di Sardegna, che hanno profondamente influenzato il primo codice di procedura civile del Regno d'Italia del 1865.

ad libertatem eripi servum, et illum quidem liberum esse, heredem autem pro sua indevotione omnes expensas, quas legatarius in litem fecit, in quadruplum ei condemnari, iure patronatus integro legatario servando".

¹³ Osserva PATRU che «le conclusioni dell'attore e del reo convenuto sono i due estremi che limitano il potere del giudice ed egli non può legittimamente oltrepassarli».

¹⁴ CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile (1900-1930), I, Roma, 1930, 157 ss.

Ci soffermeremo, quindi, sul codice del 1865 vagliando gli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza dell'epoca e, in particolare, focalizzeremo la nostra attenzione sull'art. 517, nn. 4, 5, e 6 il quale prevedeva, quali motivi di ricorso per cassazione, le ipotesi nelle quali la sentenza d'appello avesse «pronunziato su cosa non domandata e avesse giudicato più di quello che era domandato» o, ancora, «avesse omesso di pronunciarsi su un capo di domanda».

Analizzeremo, infine, i progetti di riforma del codice del Regno d'Italia e il dibattito sorto intorno alla necessità di introdurre una norma di delimitazione del potere decisorio del giudice quale quella oggi enunciata all'art. 112 del vigente codice di rito.

2.1. Segue. La rilevanza della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei codici preunitari: il Regno delle due Sicilie.

Se volessimo ripercorrere l'*iter* storico e giuridico che ha portato all'enunciazione dell'odierno principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., e del correlato potere-dovere di interpretazione della domanda giudiziale, dovremmo senz'altro partire dalla legislazione processualistica degli Stati preunitari.¹⁵

Nel panorama giuridico italiano, infatti, il primo degli Stati preunitari a giungere ad una codificazione fu il *Regno delle due Sicilie* dove i codici napoleonici, in precedenza in vigore, vennero sostituiti da una nuova compilazione, nel 1819.¹⁶

16 Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819) composto di cinque distinti Codici secondo il modello francese: 1. Leggi civili; 2. Leggi penali; 3. Leggi della procedura nei giudizi civili; 4. Leggi della procedura nei giudizi penali; 5. Leggi di eccezione per gli affari di commercio. Le cinque parti del codice si sostituivano formalmente ai cinque codici francesi. Si veda sul punto PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa - dal medioevo all'età contemporanea, Bologna, 2007, 482 ss.; Codice per lo regno delle due Sicilie – III. Leggi della procedura ne giudizi civili 1819, nella collana Testi e documenti per la storia del processo a cura di Picardi e Giuliani, Milano, 2004; MONTELEONE, Il «codice per lo regno delle due sicilie» e il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano, in Riv. dir. proc.,

18

-

n. 4/2005, 1270 ss.

¹⁵ Per una panoramica della legislazione processuale preunitaria si veda CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, 67 ss.

I giuristi napoletani trassero dalla legislazione francese i grandi principi introdotti dalla rivoluzione in materia di giurisdizione e di processo che ancora oggi caratterizzano l'ordinamento degli Stati di diritto. Anzitutto, l'incondizionata libertà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, abolendosi qualsiasi preventiva autorizzazione per citare innanzi alla giustizia il convenuto; il doppio grado di giurisdizione, inteso in modo pieno e non formalistico, come possibilità concreta di disporre di due gradi pieni di giudizio, in fatto ed in diritto, senza remore o preclusioni di sorta; la garanzia del diritto di difesa; la pubblicità e l'oralità dei dibattimenti; la motivazione e pubblicazione della sentenza ed, infine, il ruolo della Cassazione quale organo supremo deputato a vigilare sulla corretta applicazione della legge onde eliminare eventuali abusi dei giudici di merito.

La legislazione processuale del Regno delle due Sicilie ha molto influenzato, in origine, il processo civile italiano.

Nella palestra giudiziaria e forense del Regno si formarono, infatti, grandi giuristi, magistrati ed avvocati come Mancini, Pisanelli e Scialoja, autori del commento al codice di procedura civile degli Stati Sardi del 1854, il quale, non poteva che scaturire dall'esperienza processuale maturata nel Regno delle due Sicilie.

Ulteriore prova di tale influenza sta nel fatto che il Guardasigilli Vacca, succeduto al Pisanelli, raccomandò espressamente alla Commissione incaricata di rivedere il progetto di codice di procedura civile del 1865 di tener conto del codice napoletano di procedura civile e delle consuetudini di quel Foro.

Nell'ambito di questo ordinamento giuridico sono interessanti le considerazioni in merito al dovere decisorio del giudice dell'illustre giurista BERRIAT-SAINT-PRIX, il quale, affermava che:

«il dovere del giudice consiste nell'azione di pronunziare sulle controversie che gli sono sottoposte, e questo chiamasi rendere, ossia profferire una sentenza. Si rende una sentenza con l'applicare le disposizioni di una legge precisa, o con l'interpretare una legge oscura. Il giudice non deve emettere la sua opinione o proferire la sua sentenza fuorché sulla cosa stessa, cioè sulle questioni che gli sono sottoposte da litiganti, senza potervi aggiungere, o diminuire, né modificare». ¹⁷

Da queste parole deduciamo importanti principi di diritto che, tutt'oggi, caratterizzano il nostro ordinamento giuridico.

Il giudice è il titolare, da un lato, di un vero e proprio dovere decisorio, che esercita «rendendo» la sentenza, e dall'altro, del correlato dovere di conoscere le norme. Egli, infatti, dovrà applicare al caso sottopostogli le disposizioni di una legge precisa o interpretare una legge oscura e, nel far ciò, deve mostrarsi imparziale in quanto la sua opinione non deve assolutamente trasparire nella sentenza.

Il giudice, pertanto, una volta sottopostagli la domanda, deve decidere. La sua astensione porterebbe ad un indebito diniego di giustizia e, infatti, «il magistrato non può ricusarsi di giudicare sotto il pretesto di silenzio, oscurità, o insufficienza della legge: avvenendo ciò, si può contro di lui agire come colpevole di denegata giustizia avanti al giudice a lui immediatamente superiore». ¹⁸

Il giudice non solo doveva decidere ma doveva farlo su tutte le questioni che le parti gli sottoponevano, senza poter nulla togliere, aggiungere o modificare; infatti, la domanda e non la sentenza regolava la giurisdizione.

Si tratta dell'affermazione dell'odierno principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il quale prescrive che il giudice debba pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

Interessanti ed attuali sono, inoltre, le osservazioni del giurista CASTELLANO in merito alla sentenza quale risultato del c.d. sillogismo giudiziale:

«la sentenza è il risultato dell'applicazione della legge, che fa il giudice, alla controversia. È detta giudicato, da giudizio, essendo essa un vero sillogismo, di cui la premessa maggiore è la legge; la minore il fatto, e la conseguenza è la decisione, ovvero la sentenza.

¹⁸ Cfr. CASTELLANO, Istituzioni di procedura civile per lo Regno delle due Sicilie, Napoli, 1840.

¹⁷ Cfr. Berriat-Saint-Prix Corso di procedura civile, tomo primo, Napoli, 1825, 12 ss.

Ogni sentenza deve contenere i punti di fatto e di diritto: i primi consistono nella narrazione degli atti, che hanno dato luogo alla controversia detti perciò narrative, che devono precedere qualunque altra cosa. I secondi nei motivi che hanno indotto il magistrato alla decisione, detti considerazioni o considerando, che costituiscono la proposizione maggiore del giudizio.

Dai primi e dai secondi sorge la sentenza, chiamata parte dispositiva, o semplicemente dispositivo; perché è quella che dispone, ordina cioè ai litiganti di fare, o di non fare, di dare, o di non dare la data cosa. La parte dispositiva forma l'essenza della decisione nella sentenza». 19

Nel codice di procedura civile del Regno delle due Sicilie la violazione di tali regole e, in generale, la violazione dell'odierno principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, acquistava rilevanza nell'ambito del ricorso per ritrattazione di sentenza ai sensi dell'art. 544.

Il ricorso per ritrattazione, rimedio straordinario per impugnare la sentenza, poteva esperirsi quando una parte, in una causa inappellabile o non soggetta ad opposizioni (sia per disposizione di legge, sia perché era decorso il tempo assegnato per proporle) aveva ricevuto un pregiudizio per una circostanza a lei non imputabile.²⁰

Il mezzo straordinario in questione è stato definito dal giurista LANZELOTTI²¹ come:

«una domanda tendente a far rivocare in tutto o in parte tanto una sentenza inappellabile, quanto una decisione pronunziata, sia in contraddittorio, sia in contumacia, non suscettiva di opposizione. Questa domanda opera contro la cosa giudicata una specie di restituzione, il cui effetto, allorché il ricorso è ammesso, è quello di rimettere le parti, in quanto alla sentenza o al capo della sentenza impugnata, nello stato medesimo in cui erano prima di pronunziarsi».

²⁰ Secondo l'illustre spiegazione di PIGEAU riportata in *Istituzioni del codice di procedura civile*, Milano, 1811, 400: «Il ricorso per ritrattazione è "un mezzo con il quale si domanda e si ottiene, nei casi e nei motivi determinati dalla legge, che sia ritrattata una sentenza inappellabile e non suscettibile di opposizione, pronunziata da un tribunale di prima istanza, da una corte d'appello, od anche dagli arbitri».

¹⁹ Queste le parole di CASTELLANO, Istituzioni di procedura civile per lo Regno delle due Sicilie, cit., 86-87.

²¹ LANZELOTTI, Analisi delle leggi di procedura ne'giudizi civili per le due Sicilie, volume III, Napoli, 1835.

In particolare, all'art. 544 nn. 3, 4, 5 (rispettivamente «se sarà stato giudicato sopra cose non domandate», «se sarà stato concesso più di quello che si era dimandato» e «se si sarà omesso di pronunziare sopra qualcuno dei capi della domanda») venivano in rilievo le tre conseguenze della violazione dei principi relativi alle funzioni del giudice il quale deve pronunziare, rigorosamente e senza modificazione, sopra le domande delle parti.²²

Infatti, si poteva innanzitutto ricorrere per ritrattazione, *ex* art. 544 n. 3, se il giudice aveva pronunciato sopra cose non domandate.

Ancora il giurista LANZELOTTI, nell'analisi delle leggi di procedura del Regno, affermava che si tratta di:

«un principio dettato dalla ragione, e consacrato dalla giurisprudenza di tutti i tempi e dallo spirito stesso dell'art. 3 delle Leggi civili²³, che un giudicato non deve dar legge che ai soli articoli sottomessi alla dichiarazione della giustizia, sia per ammetterli, sia per rigettarli o modificarli. Una sentenza è, dunque, radicalmente viziosa, se è stata pronunciata sopra articoli non domandati: se essendo stato citato come tutore, venissi a subire una condanna personale in mio proprio nome, la sentenza avrebbe detto tutt'altra cosa di appello, che formava il soggetto di giudizio, quindi potrebbe essere ritrattata».²⁴

Per quanto riguarda, invece, i casi in cui il giudice ha aggiudicato più di ciò che era domandato, ossia i casi previsti dall'art. 544 n. 4, come sostiene l'illustre giureconsulto francese CARRÈ,²⁵ questo motivo è il cosiddetto *ultra petita* dei romani.

Le conclusioni delle parti, infatti, rappresentano, secondo l'espressione del celebre avvocato PATRU, le due estremità che limitano il potere del giudice ed egli non può legittimamente oltrepassare quei confini.

22

²² Cfr. Berriat-Saint-Prix, Corso di procedura civile, cit., 264.

²³ È proibito a giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento nelle cause di loro competenza, *Codice per lo Regno delle due Sicilie*, parte prima, Leggi civili, Napoli, 1819.

²⁴ LANZELOTTI, Analisi delle leggi di procedura ne'giudizi civili per le due Sicilie, cit., 208 ss.

²⁵ Cfr. CARRÈ, Le leggi della procedura civile, tomo VI, Napoli, 1829.

Si incorreva, quindi, nel vizio di ultrapetizione «se dopo avermi aggiudicato il fondo che domandavo, la sentenza avesse pronunziato in mio favore su i danni-interessi, di cui io non avevo fatto parola nelle mie conclusioni, sarebbe questa una disposizione *ultra petita*, e per questo il mio avversario potrebbe ricorrere per la ritrattazione della sentenza».²⁶

Per la stessa ragione si utilizzava il rimedio della ritrattazione, *ex* art. 544 n. 5, anche quando il giudice ometteva di pronunciare sopra uno dei capi della domanda: cosicché «se io nel rivendicare un mio podere, ho domandato i danni-interessi, ed anche la restituzione dei frutti, e se la sentenza ha omesso quest'ultima parte della istanza, io potrò intentare la ritrattazione».²⁷

In conclusione, nel Regno delle due Sicilie, il dovere decisorio del giudice si esplicava attraverso l'interpretazione della domanda giudiziale e la qualificazione della stessa mediante l'applicazione della legge al caso concreto e il risultato dell'operato del giudice doveva essere una sentenza in cui risultava rispettato l'odierno principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con la possibilità, in caso di sua violazione, di esperire il ricorso per ritrattazione ai sensi dell'art. 544.

2.2. Segue. ... il Regno di Sardegna.

Situazione parzialmente analoga la ritroviamo in un altro codice preunitario: il codice di procedura civile del *Regno di Sardegna* del 1859.²⁸

Sebbene dopo il Congresso di Vienna, che sanzionò il crollo dell'Impero napoleonico e, quindi, della legislazione civile e processuale francese, la monarchia assoluta sarda aveva mostrato una condotta

²⁶ Così Lanzelotti in *Analisi delle leggi di procedura ne' giudizj civili per le due Sicilie,* cit., 208.

²⁷ Sempre Lanzelotti, Analisi delle leggi di procedura ne' giudizi civili per le due Sicilie, cit., 208 ss.

²⁸ Codice di procedura civile per gli stati di S.M. il re di Sardegna, Torino, 1859. V. *Codici di procedura civile del Regno di Sardegna 1854/1859*, nella collana *Testi e documenti per la storia del processo* a cura di Picardi e Giuliani, Milano, 2004.

nettamente conservatrice,²⁹ con l'ascesa al trono di Carlo Alberto, nel 1831, fu promossa una codificazione autonoma per l'intero Regno sulla base del modello francese ma fu solo nel 1854 che entrò in vigore la prima versione del codice di procedura civile.

Detto codice, approvato in seguito ad approfonditi lavori parlamentari, fu sostituito qualche anno dopo da un altro di eguale ispirazione, promulgato nel 1859 dal Re (peraltro scavalcando il Parlamento e le apposite commissioni in virtù dei poteri straordinari che gli erano stati attribuiti in occasione dell'imminente guerra d'indipendenza italiana).

Interessanti sono le osservazioni in merito all'oggetto della domanda, all'interpretazione di quest'ultima e alla corrispondenza tra quanto chiesto dalle parti e quanto pronunciato dal giudice, all'interno del noto commentario del codice di procedura civile a cura di Pisanelli, Mancini e Scialoja.³⁰

Il ricordato commento assume un grande rilievo non solo, e non tanto, perché serviva ad illustrare il neonato codice sardo del 1854, quanto perché poneva le basi della scienza italiana del processo civile.

In merito all'oggetto della domanda leggiamo nel Commentario che, ai fini della pronuncia del giudice, la domanda doveva essere «abbastanza determinata» ma sussisteva una differenza³¹ tra la domanda innanzi i tribunali e quella dinanzi ai giudici di mandamento.

Dinanzi ai tribunali si richiedeva, infatti, un'esposizione succinta del fatto e, ad esempio, quando la domanda era diretta a conseguire una cosa

²⁹ Nel Regno di Piemonte, infatti, furono reintrodotte le regie Costituzioni del 1723-1770 che, con qualche modifica regolarono il processo civile fino al 1854. Tali costituzioni (su cui si veda *Le costituzioni sabaude*, Milano, 2002, nella collana *Testi e documenti per la storia del processo* a cura di Picardi e Giuliani) rispecchiavano un assetto normativo storicamente e tecnicamente molto arretrato rispetto ai principi cardine che in materia di giurisdizione si erano affermati con la rivoluzione francese, poiché improntato agli schemi del processo romano comune.

³⁰ MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi, volume primo, parte II, Torino, 1857, 29 ss.

³¹ La differenza tra le due previsioni, come sostengono i giuristi, muoveva dal fatto che presso i tribunali provinciali si prospettavano questioni più gravi e prendevano parte alla procedura persone che per ragione del loro ufficio non solo potevano, ma dovevano saper adempiere alle prescrizioni della legge e a tutte le formalità del procedimento, anche se complicate e difficili.

immobile doveva essere indicata la natura dell'immobile, il Comune, la Regione e, inoltre, il numero del catasto o almeno due dei confini.

Dinanzi al giudice di mandamento, invece, era prescritta solo l'enunciazione sommaria dell'oggetto cioè «di ciò che vi è di più sostanziale nella domanda medesima» senza dare molta importanza al modo di formularla ed alle ragioni su cui si fondava.

Nella procedura mandamentale l'enunciazione sommaria dell'oggetto della domanda non era neppure prescritta a pena di nullità se non sotto una condizione: «la sua omissione o la sua erroneità non doveva condurre ad incertezza (libellus formandus est clare, et actio clare proponi..., ineptum libellum etiam ex officio jiudex lacerare potest)». Se, invece, nonostante la sua inesattezza, lo scopo della domanda poteva essere inteso, la citazione presso i giudici di mandamento era valida.

I giudici, infatti, dovevano interpretare lo scopo della domanda e specificarne l'oggetto sia al fine di adempiere al loro dovere decisorio che, al tempo stesso, per dare la possibilità al convenuto di esercitare il proprio diritto di difesa.³²

I giuristi, allora, si chiedevano quali fossero i criteri per determinare quando una domanda era chiara e quando, invece, era oscura o assolutamente incerta. Partendo dalla premessa che la legge richiedeva non solo l'enunciazione sommaria della domanda, ma anche dei mezzi e titoli su cui la stessa si fondava e che questi mezzi e titoli erano necessari, o per chiarire sempre più l'oggetto della domanda o per giustificarla, allora la citazione doveva essere dichiarata nulla nel solo primo caso cioè quando la mancata indicazione dei titoli e mezzi lasciasse incerto l'oggetto della domanda.

La legge a tal riguardo era chiara: essa non prevedeva la nullità se non nel caso d'incertezza assoluta sull'oggetto della domanda. Quindi, ai fini dell'esercizio del diritto d'azione, non era necessaria un'enunciazione dettagliata dell'oggetto della domanda e dei titoli e mezzi su cui si

_

³² La giurisprudenza dell'epoca applicò in vari casi questi principi infatti cfr. MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, *Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi*, cit., 31 nota (1).

fondava purché, a seguito dell'opera interpretativa del giudice, la mancata indicazione dei titoli e dei mezzi non lasciasse assolutamente incerto l'oggetto della stessa.

Quanto poi al contenuto della sentenza resa dal giudice, sono chiare le parole dei commentatori:

«anzitutto non esiste sentenza senza decisione, la potenza del giudicato è propriamente nella parte che dispone, e non in quella che ragiona e le serve d'apparecchio.

La parte dispositiva di una sentenza è la definizione del diritto conteso e il comando del giudice che ne consegue. Chi applica la mente a conoscere se il giudice abbia fatto il debito suo, sente la necessità che l'espressione di questa parte della sentenza abbia i caratteri di rispondenza verso tutte le questioni trattate, di fatto e di diritto, e di quella severa precisione che si richiede perché non vi sia equivoco nell'intelligenza della volontà ordinatrice e nell'eseguimento di essa.

Havvi di più. Lo spirito già convinto di questa necessità s'incontra appunto nelle previsioni della legge che si occupa in particolar modo di regolare il dispositivo, analizzandolo nei vari elementi della cognizione, adoperando di prevenire quelle confusioni, quegli assurdi, quelle insufficienze che guastano intimamente e profondamente lo scopo dell'istituto, e provocano gli annullamenti e le distruzioni».³³

Il giudice, come sostengono i commentatori, doveva pronunciarsi esattamente su ciò che era stato domandato dalle parti: né aggiudicando di più, né omettendo di pronunciare su qualcuno dei capi della domanda o dell'eccezione.

I giuristi parlano di «necessità che la parte dispositiva abbia i caratteri di rispondenza verso tutte le questioni trattate, di fatto e di diritto»: ritroviamo, pertanto, l'enunciazione del nostro principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Ed infatti, nell'articolo 207 del codice, il quale prendeva in esame i casi in cui la sentenza era nulla, emergevano le conseguenze della violazione di tale principio. Erano considerate nulle le sentenze che presentavano i vizi elencati ai nn. 2, 3, 4 in quanto rispettivamente «pronunziate sopra

_

³³ MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi, volume secondo, cit., 432 ss.

cose non domandate», in cui «si aggiudicava più di quello che era domandato», e nelle quali «fu omesso di pronunciare sopra qualcheduno dei capi della domanda o della eccezione, che siano stati dedotti a forma di specifica conclusione».

Per quanto riguarda i motivi di cui ai numeri 2 e 3 essi riprovano l'eccesso della pronuncia giudiziale: che la sentenza debba esser conforme al *libello*, come sostengono gli autori, è antichissimo canone della legge romana ed innumerevoli dottrine e decisioni sono perfettamente concordi su questo punto. Aggiudicare più di quello che è domandato, ex art. 207 n. 3, o pronunciare sopra cose non domandate, ex art. 207 n. 2, «sta come l'eccesso al difetto: far troppo o far meno di quello che si deve».

Nello stesso codice di procedura civile l'importanza dell'esatta corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, quale risultato dell'interpretazione del giudice sulla domanda di parte, veniva in rilievo anche all'articolo 557³⁴ (ai numeri 5, 6 e 7) nel quale era prevista la possibilità di revoca di sentenza, mezzo straordinario di impugnazione del giudicato su domanda delle parti o dei loro aventi causa, per gli stessi motivi di cui ai nn. 2, 3, 4 del citato articolo 207.

La sentenza, nell'ordinamento in esame, era il risultato del giudizio di fatto, compiuto attraverso l'interpretazione dei fatti di causa, e del giudizio di diritto, compiuto attraverso l'interpretazione e l'applicazione della legge al caso concreto; e, nel codice di procedura civile sardo, l'errore vertente sul giudizio di diritto dava luogo al ricorso per Cassazione.³⁵

Mancini, Pisanelli e Scialoja sostenevano, a tal riguardo che, se il giudice interpretava come compravendita una donazione e vi applicava i principi della compravendita, il suo errore cadeva sull'*objectum juris*. Le forme principali di violazioni di diritto, infatti, erano: *a*) erroneo apprezzamento del fatto per trascuranza, oblio, imperfezione di esame materiale; *b*) erroneo apprezzamento del fatto considerato nei suoi

³⁵ MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi, volume quarto, cit., 622 ss.

³⁴ MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi, volume quarto, cit., 514 ss.

elementi giuridici e caratteristici, errore d'interpretazione; come se una donazione fosse interpretata come vendita cioè il c.d. *travisamento*; *c*) giusto apprezzamento dell'atto-contratto in se stesso, ma erroneo apprezzamento delle condizioni giuridiche che occorrono alla sua validità ed efficacia; per es. se si ritenesse che per un contratto di compravendita commerciale sia richiesto l'atto pubblico; *d*) dichiarazioni di fatto, poste dalla sentenza denunciata, per se stesse incensurabili dalla Cassazione, ma discordanti dal diritto applicato.

Alla luce delle considerazioni fin qui riportate possiamo affermare che, anche in questo codice preunitario, ritroviamo la presenza di principi fondamentali che, seppur non formalizzati in un articolo del codice, erano sottesi ed ampiamente affermati nell'ordinamento, sia in dottrina che in giurisprudenza. Si tratta di principi quali il dovere decisorio del giudice, da cui egli non poteva sottrarsi, l'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale, quale operazione di competenza del giudice di merito al fine di specificare l'oggetto della stessa, per consentire, da un lato, al convenuto, di esercitare al meglio la sua difesa, e dall'altro per sentenziare esattamente su ciò che le parti hanno chiesto.

In definitiva, nelle codificazioni preunitarie del Regno delle due Sicilie e del Regno di Sardegna, per riprendere le parole di TARUFFO,³⁶ caratteristica fondamentale «individuabile al di là delle numerose e diverse varianti in cui si concretizza nei vari ordinamenti positivi, è il modello del procedimento di cognizione, imperniato sul principio per cui il processo è *cosa delle parti*, e di conseguenza il suo inizio, il suo oggetto e il suo svolgimento sono rimessi all'autonoma ed esclusiva iniziativa delle parti private».

_

³⁶ Così TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi, Bologna, 1980, 101.

2.3. Segue. L'emergere del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel codice del Regno d'Italia del 1865.

Proseguendo nell'evoluzione storica e giuridica che porta all'odierno codice del 1942, dopo l'unificazione della penisola italiana, avvenuta nel 1860, si poneva, al di sopra di ogni altra, l'esigenza di dare allo Stato appena nato – sebbene non ancora completo – un ordinamento giuridico unitario sia per eliminare la frammentazione legislativa esistente nei singoli Stati preunitari, sia per cementare giuridicamente la nazione sorta grazie a tanti sforzi politici e militari.

In questa fase cruciale e delicata emerge la figura di Giuseppe Pisanelli, uno dei tre giuristi autori del commento al codice di procedura civile degli Stati sardi. Fu proprio il Pisanelli, giurista, avvocato e uomo politico, a prendere in mano la direzione dei lavori volti all'elaborazione del codice civile e del codice di procedura civile nazionali. Sono, infatti, sue le relazioni di accompagnamento ad entrambi i codici.

Relativamente al processo civile, la relazione³⁷ che aveva ad oggetto il libro I, riguardante l'ordine e la forma dei giudizi, si impose subito all'attenzione degli studiosi e dei pratici per il suo elevato livello, tale da costituire non solo una preziosa guida all'interpretazione ed applicazione delle nuove norme, ma anche un'organica trattazione dei principi regolatori del processo di cognizione.

Il codice di procedura civile,³⁸ frutto della fusione del codice napoletano del 1819 e del codice sardo del 1859, fu definitivamente

³⁷ Sulla relazione del Pisanelli al libro I del codice di procedura civile si veda MONTELEONE, Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del codice di procedura civile del 1865. Due codici a confronto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2/2020, 529 ss.

³⁸ Codice di procedura civile del Regno d'Italia, Milano stamperia reale, 1865. In generale, sui profili storici del codice di rito del 1865, si vedano: ROCCO, *Lezioni di diritto processuale civile*, Palermo, 1911, 321 ss. (in particolare p. 333-335); AQUARONE, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Milano, 1960; TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980, 107–192; GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia 1865/1942*, Bari, 1985, 14 ss.; CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, vol. IV, rist. 1986, a cura di TRABUCCHI; CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al* 1942, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 67 ss. (in part. p. 71-78).

Tra i primi commentari del codice di rito del 1865, si vedano in particolare: RICCI, Commento al codice di procedura civile italiano, Firenze, 1886; MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, Commentario al codice di procedura civile, a cura di GALDI, I-VII, Napoli, 1887;

approvato con il r.d. 25 giugno 1865 n. 2366 ad impulso del Guardasigilli del tempo Vacca, succeduto al Pisanelli, ed entrò in vigore il 1° gennaio 1866. Esso constava di 950 articoli e si apriva con le norme sull'arbitrato e sulla conciliazione, quasi ad avvertire che il processo davanti al giudice era l'*extrema ratio* e che l'ordinamento preferiva, in linea di principio, che le controversie civili fossero risolte dalle parti, da sole o attraverso persone di loro fiducia.

Il codice aveva un *Titolo preliminare* (artt. 1-34) ed era diviso in tre libri: *Dell'ordine e della forma dei giudicii* (artt. 35-552);³⁹ *Dell'esecuzione forzata delle sentenze, delle ordinanze e degli atti ricevuti da un pubblico ufficiale* (artt. 553-777) e *Dei procedimenti speciali* (artt. 778-950).

Relativamente ai poteri-doveri del giudice di merito, veniva in rilievo il fondamentale dovere decisorio, ossia il dovere di prestare la tutela richiesta dalla parte mediante la proposizione della domanda. Ma, il

т

PICARDI, Codice di procedura civile (presupposti storici e logici), in Digesto, Discipline privatistiche, Sez. civ., II, Torino, 1988, 457; VITI, Commento sistematico del codice di procedura civile del Regno d'Italia, I, Napoli, 1876; LENNER, Studi e proposte sulla procedura civile contenziosa, Padova, 1867; e, più di recente, MONTELEONE, Il codice di procedura civile italiano del 1865, nella collana Testi e documenti per la storia del processo a cura di Picardi e Giuliani, Milano, 2004; CIPRIANI, Riflessioni sui codici di procedura civile italiani, in AA.VV. Studi in onore di Vittorio Colesanti, I, Napoli, 2009, 303.

³⁹ Ricorda CIPRIANI, *Riflessioni sui codici di procedura civile italiani*, in AA.VV. *Studi in onore di Vittorio Colesanti*, cit., 305 «Per la cognizione ordinaria davanti ai tribunali erano previsti due procedimenti, il formale, che era la regola, e il sommario, che era ammesso per i provvedimenti cautelari, per l'appello avverso le sen- tenze dei pretori e quando lo consentiva il presidente del tribunale (artt. 155 e 389). Il primo si apriva con una citazione a rispondere e si snodava attraverso comparse da scambiare entro 15 giorni (artt. 164 e 165): non vi erano limiti allo scambio di comparse, ma ogni parte, quando riteneva di non avere altro da dire, poteva far iscrivere la causa sul ruolo di udienza (art. 173). Di fronte a tale richiesta, l'altra parte (che era quella che aveva parlato per ultima) poteva an- cora dedurre: se la prima rispondeva, l'iscrizione sul ruolo veniva meno; se invece non rispondeva (confermando così di non avere altro da dire), si andava all'udienza (art. 174), alla quale, dunque, si arrivava a «istruttoria chiusa», ossia senza alcuna possibilità di avanzare nuove richieste.

Il procedimento sommario, invece, si apriva con citazione a udienza fissa, ossia invitando il convenuto a comparire direttamente davanti al giudice per un'udienza scelta dall'attore tra quelle del calendario giudiziario, e poi si snodava per udienze fissate di volta in volta dal giudice. Il convenuto, quindi, nel sommario, rispondeva all'udienza, che ovviamente si svolgeva a «istruttoria aperta», ossia con la possibilità per le parti di difendersi come meglio ritenevano, anche con deduzioni del tutto nuove. Quindi, mentre nel formale il giudice scendeva in campo quando tutto era pronto per la decisione, il sommario, che era stato pensato per le cause più semplici, tant'è vero che era l'unico ammesso davanti ai pretori e ai conciliatori, comportava (forse non un maggior impegno, ma certamente) una maggiore presenza del giudice».

giudice, non aveva né l'obbligo, né la facoltà di pronunciare senza la domanda di parte (*ne procedat iudex ex officio* e *nemo iudex sine actore*).

Lo stesso art. 35 del codice in questione stabiliva infatti che «chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre la domanda davanti l'autorità giudiziaria competente».

In questo articolo erano contenuti tre concetti fondamentali:⁴⁰ 1) chi ha un diritto da far valere non può farsi giustizia da sé medesimo, infatti, «chi si crede leso nei suoi diritti deve portare le sue querele innanzi alla competente autorità giudiziaria, a quella autorità cioè, che dal Potere Supremo fu delegata per amministrare la giustizia relativamente all'affare posto in questione, poiché non est singulis concedendum, quod per magistratum publice fieri potest, ne occasio sit majoris tumultus faciendi»;⁴¹ 2) l'attore deve proporre la sua domanda dinanzi all'autorità giudiziaria; 3) deve adire quel magistrato che ha giurisdizione e competenza per pronunciarci sulla stessa.

Il giudice, a seguito della proposizione della domanda giudiziale, doveva decidere. Spettava, poi, al giudice di merito, quale sua competenza esclusiva per poter adempiere a tale dovere decisorio, interpretare la domanda giudiziale. Egli doveva indagare sulla volontà delle parti, al di là del senso letterale delle parole, valutando il contenuto sostanziale della stessa, con riguardo alle finalità perseguite ed alle circostanze concrete. Infatti, come affermava la giurisprudenza dell'epoca «la volontà delle parti, da anteporsi al senso letterale delle parole, si desume dall'insieme del discorso, delle cause native e finali, e dalle circostanze». 42

Il giudice, quindi, nell'interpretare la domanda giudiziale non doveva assumere come valore vincolante la formula adottata dalla parte medesima. Infatti «quando la sostanza e lo scopo della domanda è chiaro, se il richiedente nel proporla, si servì di una formula anziché di un'altra

⁴⁰ Cfr. SAREDO, Istituzioni di procedura civile, Firenze, 1876, 9.

⁴¹ MATTEI, Annotazioni al codice di procedura civile italiano, Venezia, 1869, 34.

⁴² In Repertorio generale annuale di giurisprudenza e bibliografia in materia di diritto civile, commerciale penale ed amministrativo del giornale Il Foro italiano, Vol. IV, Roma, 1879, 643.

non si deve, ponendo a leva le parole, sacrificare la sua chiara intenzione all'espressione dubbia o non propria che deve prendersi nel senso *ut res salva actori sit*».⁴³

Il giudice di merito, pertanto, doveva esaminare le ragioni dedotte dalle parti e, «penetrando nell'animo di coloro che quelle istanze promossero», doveva dare «a quelle il senso che meglio credeva rispondere alle intenzioni degli autori», e nel fare ciò «egli non fa altro che interpretare».⁴⁴

Egli doveva anche qualificare giuridicamente la domanda cioè scegliere l'enunciato normativo o l'interpretazione idonea a qualificare tali fatti al fine di determinarne le conseguenze giuridiche, a maggior ragione quando nel contesto in esame alcuni fatti potevano, potenzialmente, produrre delle conseguenze diverse.

Come affermato ripetutamente dalle Corti «sebbene il magistrato di merito sia sovrano nell'apprezzamento dei fatti deve tuttavia rilevare la ragione ed il diritto, che forma la propria convinzione, molto più di quando nel medesimo contesto si accennano diversi fatti per i quali emanano differenti conseguenze di diritto».⁴⁵

Per quanto riguarda, invece, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sotto la vigenza del codice di rito del 1865, che non conteneva una disposizione simile all'attuale articolo 112, non vi era dubbio alcuno sulla vigenza sua ossia sul fatto che il giudice non potesse pronunciarsi oltre i limiti della domanda.

Osserva CHIOVENDA:46

«se consideriamo la relazione, in cui la sentenza sta con la lite che definisce, ci incontriamo in un principio ovvio in sé e facile a formulare. Gli antichi dicevano *sententia debet esse conformis libello*, infatti, quando l'applicazione della legge ha per condizione la domanda dell'interessato,

⁴³ In Repertorio generale annuale di giurisprudenza e bibliografia in materia di diritto civile, commerciale penale ed amministrativo del giornale Il Foro italiano, Vol. III, Roma, 1878, 355.

⁴⁴ In Repertorio generale annuale di giurisprudenza e bibliografia in materia di diritto civile, commerciale penale ed amministrativo del giornale Il Foro italiano, Vol. III, Roma, 1878, 987.

⁴⁵ In *Repertorio generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale ed amministrativa,* a cura di Samuele Coen, Vol. II, riassunto degli anni 1866-1898, Firenze, 1908, 59.

⁴⁶ CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile (1900-1930), I, Roma, 1930, 157 ss.

essa non può aver luogo se non nei limiti in cui si è verificata questa condizione, cioè nei limiti della domanda».

Specifiche disposizioni riguardavano, invece, il ricorso per Cassazione:⁴⁷ l'art 517,⁴⁸ ai numeri 4, 5 e 6, prevedeva, come motivi di ricorso, le ipotesi nelle quali la sentenza d'appello avesse «pronunziato su cosa non domandata» o avesse «aggiudicato più di quello che era domandato» o avesse «omesso di pronunciarsi su un capo della domanda».

Il PISANELLI affermava a tal proposito che:

«nei primi due casi l'autorità giudiziaria, eccedendo i limiti della controversia, commette un vero eccesso di potere e viola quelle primitive leggi, da cui trae origine e forza giuridica la sua giurisdizione, mentre nel terzo caso, non essendosi pronunziato sopra tutti gli oggetti che costituiscono la materia del giudizio trovasi pure violata una delle più essenziali, delle intime forme del processo civile».⁴⁹

_

⁴⁷ Per quanto concerne, in generale, il ricorso per cassazione si legge in CIPRIANI, *Riflessioni sui codici di procedura civile italiani*, in AA.Vv. *Studi in onore di Vittorio Colesanti*, cit., 303 ss. come «inizialmente, per rispettare gli ordinamenti preunitari, furono lasciate in vita le Corti di cassazione di Milano (poi portata a Torino), Firenze, Napoli e Palermo, cui si aggiunse nel 1875 quella di Roma, con la conseguenza che per lungo tempo si ebbero ben cinque Corti di cassazione, le quali, al pari della Cassazione francese, non vincolavano il giudice di rinvio, che era vincolato solo dalle sezioni unite in sede di secondo rinvio (art. 547). Dal 1889, però, essendo state soppresse le sezioni penali delle cassazioni regionali (l. 6 dicembre 1888, n. 5825), solo la Cassazione di Roma aveva le sezioni unite. Il processo, quindi, normalmente constava del doppio grado di giurisdizione (con ampia possibilità di ius novorum in appello) e del ricorso alla Cassazione regionale: in caso di accoglimento con rinvio, il giudice di rinvio poteva ribadire la decisione cassata, ma la sua sentenza era impugnabile davanti alla Cassazione di Roma, che si pronunciava a sezioni unite e vincolantemente».

Per una ricostruzione storica delle origini e delle vicende storiche della Corte di Cassazione si veda RICCI, *Il giudizio civile di Cassazione*, Milano, 2019, 3 – 43, e dottrina ivi citata.

⁴⁸ Per un commento a tale norma si rinvia a CALAMANDREI, voce *Cassazione civile*, in *Nuovo dig.*, II, Torino, 1937, 981 ss.; ID. *Cassazione civile*, vol. 2, Milano, 1920, 243 ss.; CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 1036; CARNELUTTI, *Effetti della cassazione per omessa pronuncia*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938, II, 68 ss.; CRISTOFOLINI, *Omissione di pronuncia*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938, I, 96 ss.

Per un'interessante ricostruzione della tendenza, durante la vigenza del codice del 1865, ad estendere la cassazione senza rinvio anche ai casi di sentenza su oggetto estraneo alla domanda (e, quindi, nei casi di ultra ed extrapetizione) si veda FRUS, La cassazione senza rinvio dal 1865 al 1942, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 873 ss.

⁴⁹ Le parole in corsivo sono tratte dalla relazione ministeriale sul primo libro del *Progetto* del Codice di procedura civile del Regno d'Italia presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli Pisanelli (nella tornata del 26 novembre 1863), in Codice di

Viene, quindi, in rilievo, dall'analisi di questi motivi, il fondamentale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che, sebbene, come detto, non sia stato espressamente enunciato in un articolo del codice, era presente nell'ordinamento giuridico quale norma fondamentale limitatrice del potere-dovere decisorio del giudice; infatti, come sostiene il giurista BORSARI⁵⁰ «la rispondenza tra la sentenza e la domanda è di sommo rigore ed esclude l'arbitrio del giudice e il dispotizzare nei giudizi».

Per quanto riguarda la *pronunciazione su cosa non domandata* possiamo partire dalla premessa che, con la contestazione della lite, «si verifica tra le parti un *quasi contratto* che non solamente è un vincolo per loro, ma determina anche per il magistrato i limiti della controversia: egli non può, senza violare la legge, uscire da questi limiti».⁵¹

Il numero 4 dell'art. 517, quindi, non fa altro che sancire la regola elementare di diritto giudiziario, formulata da GIAVOLENO: *ultra id*, *quod in judicio deductum est*, *excedere potestas judicis non potest*.

Il pronunciare su cosa non domandata, infatti, dà luogo al vizio di extrapetizione che si aveva, non solo, quando la sentenza pronunciava su cosa che le parti non avevano chiesto, ma, altresì, quando pronunciava su cosa diversa da quella che fu oggetto della lite «come se, chiesta la cosa, con azione vendicatoria, la sentenza avesse assegnato il prezzo; se, chiesto il capitale fossero aggiudicati gli interessi, e viceversa; se pronuncia condanna nel proprio nome contro chi avesse agito come tutore»⁵². Infatti, «è nulla per *extra petita* la sentenza che trae la ragion di decidere di una causa da un fatto giuridico diverso da quello che per via di azione o di eccezione fu dedotto da una delle parti a fondamento del suo preteso diritto».⁵³

procedura civile del regno d'Italia 1865, nella collana Testi e documenti per la storia del processo a cura di Picardi e Giuliani, Milano, 2004, 209 ss.

⁵⁰ BORSARI, Il codice italiano di procedura civile, Torino, 1865, 520 ss.

⁵¹ SAREDO, Istituzioni di procedura civile, vol. II, Firenze, 1876, 66.

⁵² SAREDO, Istituzioni di procedura civile, cit., 66.

⁵³ In Repertorio generale annuale di giurisprudenza e bibliografia in materia di diritto civile, commerciale penale ed amministrativo del giornale ll Foro italiano, Vol. IV, Roma, 1879, 994.

Non era, però, viziata di extrapetizione, come affermato dalla giurisprudenza, la sentenza che avesse accolto un'istanza contenuta, non in modo esplicito, ma solo implicitamente nelle conclusioni; o avesse aggiudicato in relazione a ciò che fu domandato dall'attore o dal convenuto in base di un fondamento giuridico non accennato dalle parti nelle loro conclusioni.

L'art. 517 n. 5, invece, prevedeva l'aggiudicazione di più di quello che era domandato. Analogo al vizio di extrapetizione era, infatti, quello di ultrapetizione: «a chi chiede dieci concedere cento è come dare una cosa non domandata: perciò la legge colloca fra i motivi di cassazione l'aggiudicazione di più di quello che sia domandato».⁵⁴

Come sostiene SAREDO:55

«non diremmo quindi viziata di ultrapetizione la sentenza che accorda la somma portata dalla conclusione definitiva, se anche tal somma sia maggiore di quella stata esposta nell'atto di citazione; ma sarà censurabile la sentenza che, a chi chiede soltanto il capitale, concede anche gli interessi, a chi chiede capitali e interessi, concede anche il risarcimento dei danni».

In merito all'ultrapetizione il giurista MATTEI,⁵⁶ nella sua opera, affermava che:

«la sentenza che aggiudica di più di quanto fu domandato deve essere annullata, ne può il contro ricorrente evitare tale annullamento, dichiarando di riconoscere che tale pronuncia fu originata da mera inavvertenza e di consentire a correggere l'errore. Il vizio dell'altra petizione deriva soltanto dalla difformità fra il domandato e il concesso, fra il libello e la pronunzia».

⁵⁴ SAREDO, *Istituzioni di procedura civile*, cit., 66.

⁵⁵ SAREDO, Istituzioni di procedura civile, cit., 66.

⁵⁶ MATTEI, Annotazioni al codice di procedura civile italiano, Venezia, 1869, 1259.

La nullità per vizio di extrapetizione ed ultrapetizione⁵⁷ non si ravvisava soltanto nella domanda principale ed oggettiva, ma in tutte le domande secondarie (non solo riguardanti la risoluzione del processo, come quelle d'incompetenza, ma ogni altra che spetti a materie incidentali, provvisionali, ed specialmente delle prove): infatti, «il brocardo latino lo dice espressamente, pur nella sua luminosa brevità, *ultra id quod deductum est*; il che si riferisce non solamente al *libello*, ma alle singole domande che per conclusioni, o comparse, si fanno nel corso del processo; infatti ogni difetto è sostanziale e genera la nullità della sentenza».

Pronunciare su cosa non domandata, concedere più di quello che si è domandato si qualifica come eccesso di potere, e non è altro che una forma dell'incompetenza.⁵⁸

L'illustre giurista CALAMANDREI includeva i motivi di ricorso per cassazione di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 517 tra gli *errores in procedendo* derivanti da «inesecuzioni di precetti processuali che stabiliscono i limiti entro i quali l'attività di decisione deve svolgersi».⁵⁹ Si tratta, nello specifico, di ipotesi di eccesso di potere *parziale*.

L'eccesso di potere, come ricorda l'Autore, può investire tutto il rapporto processuale, in quanto il giudice sia del tutto sfornito del potere di pronunciare sull'oggetto della controversia (e, in questo caso, si parla di eccesso di potere totale) o può, invece, manifestarsi al momento della pronuncia, in quanto il giudice sia sfornito del potere di pronunciare fuori dei limiti entro i quali è contenuto il tema della controversia (e, in questo caso, si parla di eccesso di potere parziale).

Casi di eccesso di potere totale erano individuati dall'Autore nell'art. 517 n. 8 ossia nelle ipotesi di annullabilità della sentenza quando «sia

⁵⁸ CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile* (1900-1930), I, Roma, 1930, 157 osserva che «poiché il giudice non può eccedere le domande delle parti (ex art 517 n. 4 e 5) il problema dell'identità delle azioni sorge quando si confronta il pronunciato del giudice con la domanda. Non solo il giudice deve tenersi nei limiti della domanda ma egli deve anche astenersi dal rilevare d'ufficio determinati dati che pure non porterebbero mutamento di domanda: secundum allegata et probata partium iudicare debet».

 $^{^{57}}$ Borsari, Il codice italiano di procedura civile, cit., $520~\mathrm{ss}$.

⁵⁹ CALAMANDREI, *Cassazione civile*, vol. 2, Milano, 1920, 243 ss. Parla di eccesso di potere anche CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 1033.

contraria ad altra sentenza precedentemente pronunciata tra le stesse parti, sul medesimo oggetto e passata in giudicato, sempre che abbia pronunciato sull'eccezione di cosa giudicata»; mentre erano considerati casi di eccesso di potere parziale proprio i nn. 4 (pronuncia *extra petita*) e 5 (pronuncia *ultra petita*) dell'art. 517.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 517 n. 6 si tratta del vizio di omissione di pronuncia sopra alcuno dei capi della domanda.⁶⁰

La giurisprudenza dell'epoca stabiliva che «è nulla per omessa pronuncia la sentenza: - che abbia omesso di pronunciare sopra una domanda dedotta per conclusione specifica, e la quale si riverbera su tutto l'oggetto della disputa; - che tralascia di giudicare sopra un capo specifico di domanda ed enuncia in via d'ipotesi, ma non risolve la questione dibattuta tra le parti intorno all'applicabilità d'una piuttosto che d'altra legislazione».⁶¹

Se la sentenza deve porre termine alla controversia, ben si comprende che non raggiungerà questo scopo ove si lascino insoluti alcuni capi della controversia medesima; infatti, se avvenisse ciò, si incorrerebbe in uno di questi due inconvenienti: o si priverebbe la parte, che ha ragione, del diritto che le compete, o si obbligherebbe quest'ultima ad intraprendere un nuovo giudizio. La prima delle due conseguenze sarebbe iniqua; la seconda si porrebbe, invece, in opposizione col sistema processuale dell'impugnazione delle sentenze. E ciò in quanto si affermava che quando una sentenza d'appello ha omesso di giudicare sopra un capo distinto non si può rinnovare la domanda con giudizio principale, ma non v'è che il rimedio della Cassazione perché sia annullata la sentenza e rinviata ai giudici di merito. Perciò il giudice deve *plena inquisitione* discutere e pronunciare su tutte le domande che gli sono sottoposte: *tot capita, tot sententiae*.

⁶⁰ In dottrina si veda la ricostruzione di CRISTOFOLINI, *Omissione di pronunzia*, in *Riv. dir.*

⁶¹ In Repertorio generale annuale di giurisprudenza e bibliografia in materia di diritto civile, commerciale penale ed amministrativo del giornale Il Foro italiano, Vol. IV, Roma, 1879, 997.

Il CALAMANDREI,⁶² nella sua celebre opera sulla Cassazione civile, sottolinea la differenza che intercorre tra i vizi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 517 e quello, invece, del n. 6 della stessa disposizione. Egli, infatti, afferma che il vizio di omessa pronuncia, contemplato dall'art. 517, n. 6 c.p.c., è in un certo senso opposto rispetto a quello dell'eccesso di potere parziale (ossia quello che si manifesta nei casi dei nn. 4 e 5 dell'art. 517). Mentre, infatti, nel caso dell'eccesso di potere il giudice commette un *error in procedendo*, in quanto giudica fuori dei limiti in cui il suo giudizio dovrebbe essere contenuto; nel caso del n. 6 dell'art. 517, invece, il giudice erra in quanto omette di giudicare un punto compreso nel tema della controversia. Si tratta, come afferma l'Autore, di un *vizio di volizione* che si risolve, quindi, in una incompletezza del dispositivo e non di un vizio di ragionamento ossia di un difetto di motivazione.

In conclusione, nel codice di procedura civile del 1865, come abbiamo potuto constatare, l'interpretazione e la qualificazione della domanda giudiziale erano operazioni fondamentali per il giudice di merito, necessarie per poter correttamente adempiere al dovere decisorio. Tali operazioni ermeneutiche, se correttamente esperite, consentivano al giudice di pronunciare la sentenza non incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e pertanto, non incorrendo nei vizi, censurabili in Cassazione ai sensi dell'art. 517 nn. 4, 5 e 6, di *ultra*, *extra* petizione ed omissione di pronuncia.

2.4. Segue. I progetti di riforma del codice di rito e la definitiva introduzione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel codice del 1940.

Nonostante già sotto la vigenza del codice di rito del 1865, vi fosse unanime condivisione della necessaria correlazione fra quanto chiesto

-

⁶² CALAMANDREI, Cassazione civile, vol. 2, cit., 244.

dalle parti e quanto pronunciato dal giudice, si delinearono non pochi contrasti quando emerse l'esigenza, in sede di lavori preparatori per il codice del 1940, di inserire una norma che espressamente delimitasse il potere decisorio del giudice. Infatti, nell'ambito dei progetti di riforma del codice elaborati alla fine del primo conflitto mondiale, si fecero strada, come vedremo, diverse proposte.⁶³

Anzitutto, facendo un passo indietro, occorre ricordare che il Parlamento, con la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, delegò al Governo il compito di varare la riforma dei codici, ivi compreso quello di procedura civile. A tal fine, nel 1924, venne istituita una Commissione reale, a sua volta suddivisa in quattro Sottocommissioni, la terza delle quali, la Sottocommissione C, aveva il compito di riformare il codice di procedura civile ed era presieduta da Mortara⁶⁴ con vicepresidente Chiovenda e composta da quattordici commissari.

Dopo l'accantonamento della proposta chiovendiana,⁶⁵ il presidente assegnò il compito di redigere il progetto di riforma a Francesco CARNELUTTI.⁶⁶ Detto progetto, benché avesse veste ufficiale, non divenne mai codice.⁶⁷

Per quanto di interesse ai nostri fini, l'art. 289 del progetto di riforma elaborato da CARNELUTTI imponeva al giudice di decidere la «lite risolvendo le questioni che gli sono proposte o che egli deve proporsi d'ufficio, dalle quali dipende il riconoscimento dell'effetto giuridico

⁶³ Per una ricostruzione dei vari progetti di riforma si vedano, in particolare, Tarzia – Cavallone, *I progetti di riforma del processo civile (1866-1935)*, I e II, Milano, 1989; CIPRIANI, *Storie di processualisti e di oligarchi*. *La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)*, Milano, 1991.

⁶⁴ MORTARA aveva pubblicato, in quegli anni, il suo progetto di c.p.c. *Per il nuovo codice di procedura civile. Riflessioni e proposte*, in *Giur. it.*, 1923, IV, 136 ss., e 1924, IV, 1 ss., su cui si veda TARUFFO, *Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile*, in *Giornata lincea in ricordo di Lodovico Mortara*, Roma 1998, 65 ss.

⁶⁵ CHIOVENDA, La riforma del procedimento civile proposta dalla commissione per il dopo guerra, Napoli, 1920 (ora in Saggi di diritto processuale civile a cura di PROTO PISANI, II, Milano, 1993) su cui si veda CIPRIANI, Riflessioni sui codici di procedura civile italiani, in AA.VV. Studi in onore di Vittorio Colesanti, I, Napoli, 2009.

⁶⁶ CARNELUTTI, Progetto di codice di procedura civile, presentato alla sottocommissione reale per la riforma del codice di procedura civile. Il processo di cognizione, parte prima, Padova, 1926.

⁶⁷ Come riferisce MORTARA, *Recensione al Progetto Redenti*, in *Giur. it.*, IV, 1936, 110, il progetto fu messo da parte dal guardasigilli Rocco.

preteso o contestato da ciascuna parte» senza ulteriormente puntualizzare né il generico riferimento alle *questioni* da risolvere, né il collegamento tra queste e *l'effetto giuridico* sul quale decidere.

Molto più vicina all'attuale formulazione dell'art. 112 si presentava, invece, la proposta contenuta nell'art. 4 del progetto di riforma del codice elaborato, nel 1934, da Enrico REDENTI, su incarico del guardasigilli Pietro De Francisci (succeduto a Rocco).

In questo articolo si affermava il dovere dell'«autorità giudiziaria, che ne sia legittimamente richiesta, di statuire su tutti gli oggetti della domanda» e di conseguenza il divieto di «pronunciare al di fuori o al di là di quanto sia stato domandato». Con riferimento alla posizione del convenuto, invece, si stabiliva esplicitamente il divieto per l'autorità giudiziaria di «accogliere eccezioni per le quali la legge richieda la istanza di parte, se questa non sia stata legittimamente proposta».

L'anno successivo, nel gennaio del 1935, quando il testo del progetto non era stato ancora pubblicato, ⁶⁸ De Francisci fu sostituito da Mussolini con Arrigo Solmi. Il nuovo guardasigilli, a giugno del 1935, decise di approntare un nuovo progetto e, a tal fine, formò una Commissione ristretta, presieduta da lui e formata da tre magistrati, un avvocato e Redenti.

Due anni dopo, SOLMI pubblicò il progetto preliminare del nuovo codice⁶⁹ e, nel febbraio 1939, il progetto definitivo.⁷⁰

⁶⁹ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile. Progetto preliminare e relazione, Roma, 1937. Su cui si veda anche SOLMI, La riforma del codice di procedura civile, Roma, 1937, 21.

⁶⁸ Il progetto Redenti fu pubblicato a fini eminentemente scientifici solo nel 1936, per iniziativa del guardasigilli Solmi: v. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Lavori preparatori per la riforma del codice di procedura civile. Schema di progetto del libro primo, Roma, 1936.

Questo progetto preliminare, come ricorda CIPRIANI (*Riflessioni sui codici di procedura civile italiani*, in AA.VV. *Studi in onore di Vittorio Colesanti*, I, cit., 303 ss.), fu duramente criticato da tutti studiosi dell'epoca. In particolare, ZANZUCCHI, *Osservazioni intorno al "progetto preliminare del codice di procedura civile"*, Milano 1937, 5; ANDRIOLI – MICHELI, *Riforma del codice di procedura civile*, 1946 (ora in ANDRIOLI, *Scritti giuridici*, a cura di PROTO PISANI, III, Milano 2007, 1568); PROTO PISANI, *Il codice di procedura civile del 1940*, in *Quaderni fiorentini*, 28 (1999), I, Milano, 2000, 724, in nota.

Viceversa, per un ampio elogio del progetto preliminare, v., in posizione isolata, TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, cit., 231 ss.

⁷⁰ MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli Solmi, Roma, 1939.

La norma di cui al precedente progetto di Carnelutti e Redenti venne inserita sia nel progetto preliminare SOLMI, all'art. 4 (il giudice non può pronunciare su cosa non domandata, né accogliere eccezioni non proposte per le quali la legge richieda istanza di parte) sia, con delle parziali modifiche, nel progetto definitivo SOLMI all'art. 5 (il giudice deve pronunciare su tutti gli oggetti della domanda e dentro i limiti di essa. Non può pronunciare su questioni per le quali la legge richieda istanza di parte, se questa non sia stata proposta).

Il progetto definitivo, che fu approntato esclusivamente dai magistrati del Ministero, senza alcuna forma di collaborazione da parte della dottrina, pareva destinato a diventar codice, ma a luglio del 1939 Mussolini sostituì Solmi con Dino Grandi, con la conseguenza che la riforma fu nuovamente rinviata.

Dino Grandi affidò il compito di dare un nuovo ordine all'articolato di Solmi ad un sostituto procuratore generale della Cassazione, Leopoldo Conforti⁷¹ che ottenne, nel gennaio 1940, il *placet* della Commissione delle assemblee, sicché il 2 aprile 1940 il nuovo codice fu approvato dal governo⁷² e poi emanato con r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443.

Nel codice del 1940 il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato ufficialmente inserito all'interno dell'art 112 c.p.c. e il suo testo, ad oggi, è rimasto immutato.

Così si esprimeva il ministro GRANDI:

«Il nuovo codice vuole elevare l'autorità del giudice ed aumentarne i poteri: questa è infatti la direttiva fondamentale della riforma.

Ma la questione è diversa quando si tratta non più dei poteri concernenti la direzione e la disciplina del processo ma quelli che attengono all'esercizio dell'azione e alla determinazione del tema del dibattito; qui il problema si fa delicato, perché non è più limitato alla tecnica

⁷² Con il successivo R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, furono emanate le disposizioni per l'attuazione, con le disposizioni transitorie. Il testo entrò ufficialmente in vigore il 21 aprile 1942. Per una ricostruzione accurata dei vari passaggi che condussero all'emanazione del codice del 1940 e del ruolo che hanno avuto gli autorevoli processualcivilisti Francesco Carnelutti, Enrico Redenti e Piero Calamandrei si veda CIPRIANI, Riflessioni sui codici di procedura civile italiani, in AA.Vv. Studi in onore di Vittorio Colesanti, I, cit., 303 ss.

⁷¹ Sull'opera di Conforti si veda CIPRIANI, *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*, Napoli, 1992, 26 ss.; ID, *Piero Calamandrei e la procedura civile*, Napoli, 2007, 98 ss.

strumentale del processo, ma incide profondamente nella sostanza del rapporto controverso.

Il principio dispositivo è la proiezione nel campo processuale di quella autonomia privata nei confini segnati dalla legge, che trova la sua più energica affermazione nella tradizionale figura del diritto soggettivo: fino a che la legislazione riconoscerà tale autonomia, il principio dispositivo dovrà essere coerentemente mantenuto nel processo civile come insopprimibile espressione del potere riconosciuto ai privati di disporre della propria sfera giuridica.

Si sono perciò conservati nel Codice (art. 112 e seguenti) come affermazioni di principio, gli aforismi dell'antica sapienza: ne procedat iudex ex officio, ne eat iudex ultra petita partium, iudex secundum alligata e probata decidere debet.

Sopprimere questi principi avrebbe voluto dire, più che riformare il processo, riformare il diritto privato: dare al giudice il potere di iniziare d'ufficio una causa che gli interessati vorrebbero evitare, o di giudicare su fatti che le parti non hanno allegati, vorrebbe dire ritogliere in sede processuale quell'autonomia individuale che in sede sostanziale è riconosciuta dal diritto vigente».⁷³

3. I tre enunciati del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Delimitazione del piano d'indagine.

Sotto la generalissima formula della corrispondenza tra chiesto e pronunciato enunciata dall'art. 112 c.p.c. il legislatore ha racchiuso, come distinti aspetti di un principio unitario, tre proposizioni normative autonome, ancorché strettamente correlate.⁷⁴

_

⁷³ Le parole in corsivo sono tratte dalla Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli Grandi (n. 13), presentata nell'udienza del 28 ottobre 1940-XVIII per l'approvazione del Codice di procedura civile.

per l'approvazione del Codice di procedura civile.

⁷⁴ COMOGLIO, in COMOGLIO – FERRI – TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, I, Bologna, 2011, 232 ritiene che l'art. 112 faccia sorgere in capo al giudice il dovere di pronunciarsi e decidere comunque sulla domanda; il dovere di pronunziarsi e di decidere su tutta la domanda e sulle relative eccezioni; il divieto di pronunziare oltre i limiti della domanda o di pronunziare d'ufficio su eccezioni in senso proprio rimesse all'esclusiva disponibilità delle parti.

A) La prima espressione che si trae dall'art. 112 c.p.c. è quella per cui il giudice deve decidere e nel farlo egli deve pronunciarsi su tutta la domanda.

Il dovere decisorio del giudice trae, quindi, la propria origine, il proprio fondamento, nonché il suo limite nella domanda così come proposta dall'attore. Da qui la stretta correlazione, che approfondiremo nel prossimo capitolo, con gli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c.

Ai fini dell'esercizio del dovere decisorio occorre, tuttavia, fare riferimento alla versione "definitiva" delle domande formulate dalle parti in considerazione dei mutamenti, delle precisazioni e degli allargamenti del *thema decidendum* operati nel rispetto delle preclusioni previste dalle norme processuali (c.d. progressiva formazione o fluidità del «chiesto»).

L'esercizio del dovere decisorio implica, infatti, la puntuale determinazione del «chiesto» attraverso un'attività di interpretazione della domanda giudiziale che giunga ad individuare, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, gli elementi costitutivi della domanda, tradizionalmente individuati nelle *personae*, il *petitum* e la *causa petendi*. Infatti, quando si parla di domanda giudiziale (e lo stesso discorso vale, come diremo a breve, anche per l'eccezione), ai fini dell'applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il riferimento è alla domanda che risulta all'esito del procedimento interpretativo che il giudice necessariamente compie cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale della stessa, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte nel giudizio.

La valutazione da parte del giudice circa l'effettivo contenuto della domanda è discrezionale e libera, restando inteso, tuttavia, che la sua interpretazione non può spingersi a tal punto da configurare una domanda radicalmente difforme, nel *petitum* o nella *causa petendi*, da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti.

Individueremo, catalogheremo e sottoporremo a vaglio critico i diversi criteri ermeneutici utilizzati dalla giurisprudenza per la concreta determinazione del «chiesto» e, in particolare, per l'identificazione dell'effettiva volontà delle parti. A tal riguardo, i maggiori problemi in tema di interpretazione della domanda si sono posti sia in riferimento alla possibilità per il giudice di prendere in considerazione e decidere su domande non espressamente proposte dalle parti ma implicite nelle domande effettivamente avanzate (c.d. domande implicite) sia in riferimento all'utilizzabilità dei criteri di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.

L'attività ermeneutica, come avremo modo di vedere nel secondo capitolo, se è pacifico che si concretizzi in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non è altrettanto chiaro se e in che modo sia sindacabile in sede di impugnazione e, in particolare, dinanzi alla Corte di Cassazione.

Saranno, quindi, oggetto di riflessioni critiche i due orientamenti formatesi in seno alla giurisprudenza ciascuno dei quali con importanti ricadute in tema di effettività di tutela e di garanzia del diritto di difesa.

In particolare, volendo in questa sede fare un breve cenno ai due principali filoni interpretativi e rinviando per una più approfondita disamina al Cap. II, per un primo orientamento la regola secondo cui l'interpretazione della domanda dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, non trova applicazione allorché si assuma che il giudice, nell'accertamento compiuto abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato oppure la regola dell'effetto devolutivo dell'appello, implicanti *errores in procedendo* in relazione ai quali la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto; per altro e contrapposto orientamento, invece, il controllo di legittimità sull'erronea interpretazione sarebbe possibile solo in via mediata attraverso il filtro motivazionale e ciò solo quando il giudice di merito abbia totalmente omesso l'indagine interpretativa.

Attività diversa, sebbene strettamente correlata a quella interpretativa, è quella di c.d. qualificazione della domanda giudiziale. In ossequio al principio *iura novit curia*, infatti, il giudice può assegnare

una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti.

La violazione di questa prima espressione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronuncia ossia il venir meno del giudice a quel dovere decisorio che gli richiede di pronunciarsi su *tutta la domanda* integra il fenomeno della c.d. omissione *parziale* di pronuncia ossia il vizio in cui incorre il giudice che ometta di decidere su alcune delle domande, delle eccezioni o delle questioni dedotte in giudizio. Tale vizio, di cui ci occuperemo nel terzo capitolo assieme al fenomeno della pronuncia oltre la domanda, presuppone un *thema decidendum* complesso, composto da una pluralità di domande o di eccezioni di cui, tuttavia, solo alcune sono state oggetto di decisione oppure presuppone il caso in cui, pur essendovi una sola domanda, la pronuncia riguardi solo una sua parte o una sola parte del diritto azionato.

Come vedremo, definiamo questo fenomeno omissione *parziale* di pronuncia proprio perché esso non deve essere confuso con il c.d. *non liquet*, ossia l'omissione *totale* di pronuncia fonte, invece, di responsabilità civile del magistrato.

Ci occuperemo anche del trattamento processuale dell'omissione di pronuncia che determina la nullità della sentenza in base al principio di cui all'art. 161, co. 1, c.p.c. legittimando la parte interessata a far valere tale vizio come motivo di impugnazione, anche dinanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

B) La *seconda* previsione ricavabile dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, a cui dedicheremo l'ultimo capitolo, consiste nel divieto, per il giudice, di pronunciarsi *oltre i limiti della domanda proposta* pena il concretizzarsi dei vizi di ultrapetizione ed extrapetizione.⁷⁵

_

⁷⁵ SATTA, *Diritto processuale civile*, Milano, 1948, 99 parla di «eccesso di potere» in caso di violazione dei limiti posti dall'art. 112.

In particolare, l'ultrapetizione caratterizzerebbe l'ipotesi in cui il giudice, nel pronunciare la sentenza, abbia integrato gli effetti della fattispecie dedotta in giudizio ampliandone la portata rispetto a quanto postulato dall'attore; l'extrapetizione, invece, emergerebbe nell'ipotesi in cui vi sia un intervento del giudice di tipo sostitutivo, tale da determinare la produzione di effetti diversi da quelli indicati nella domanda della parte.

Entrambi i vizi determinano, al pari di quanto detto per l'omissione di pronuncia, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., convertendosi, ai sensi dell'art. 161, co. 1, c.p.c., in motivi di impugnazione e sono sindacabili anche dinanzi alla Corte di Cassazione.

C) La *terza* ed ultima espressione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – di cui, invece, non ci occuperemo – è quella per cui al giudice è negata la potestà di statuire d'ufficio su eccezioni riservate all'iniziativa di parte.⁷⁶

_

⁷⁶ Sulle eccezioni in dottrina si veda ORIANI, voce Eccezione, in Dig. IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, VII, 297 ss.; ID. L'eccezione di merito nei provvedimenti urgenti per il processo civile, in Foro it., 1991, 5 ss.; GRASSO, La pronuncia d'ufficio, I, Milano, 1967, 247 ss.; CHIOVENDA, Sulla eccezione, in Saggi di diritto processuale civile, I, Milano, 1993, 149 ss.; CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte prima, Disposizioni Generali (le persone del processo), Padova, 1943, 114 ss.; CAPPELLETTI, L'eccezione come controdiritto del convenuto, in Riv. dir. proc., 1961, 266 ss.; CAVALLINI, Eccezione rilevabile d'ufficio e struttura del processo, Napoli, 2003; CIFFO BONACCORSO, L'eccezione nel sistema della difesa del convenuto, in Giur. it., 1959, I, 1193 ss.; COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol. XV, 1965, 172 ss.; CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), in Enc. dir., vol. XV, 1965, 139 ss.; COSTA, Eccezione (diritto vigente), in Nov. Dig. It., 1957, vol. VI., 349 ss.; FABBRINI, Eccezione, in Enc. giur., vol. XII, 1989, 2 ss.; ID., L'eccezione di merito nello svolgimento del processo di cognizione, in Studi in memoria di C. Furno, Milano, 1973, 247; DENTI, L'eccezione del processo civile, in Riv. trim. dir. proc., 1961, 22 ss.; ESCOBEDO, L'eccezione in senso sostanziale, Milano, 1927, 3 ss.; LIEBMAN, Intorno ai rapporti tra azione ed eccezione, in Riv. dir. proc., 1960, 446 ss.; FERRI, Contraddittorio e poteri decisori del giudice, estratto da Studii Urbinati, 1984, 60 ss.; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Volume I. Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Milano, 2023, 151 ss.; Russo, Contributo allo studio dell'eccezione nel processo civile, Roma, 2013; LUISO, Diritto processuale civile. Principi generali, I, Milano, 2023, 261 ss.; Luzzatto, Eccezione (dir. romano), in Enc. dir., vol. XV, 1965, 135 ss.; Mandrioli – CARRATTA, Diritto processuale civile, Volume I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, 2024, 107 ss.; CARRATTA sub art. 112 c.p.c., in CARRATTA – TARUFFO – Dei poteri del giudice: artt. 112-120, in Commentario del Codice di procedura civile a cura di CHIARLONI - Libro primo: Disposizioni generali, cit., 212 ss.; PUGLIATTI, Eccezione (teoria generale), in Enc. dir., XV, 1965, 151 ss.; REDENTI, Diritto processuale civile, Volume I, Nozioni e regole generali, Milano, 1957, 55 ss.; VERDE, Diritto processuale civile, Volume I, Parte generale, Bologna, 2023, 83 ss.; SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2023, 240 ss.

L'art. 112 c.p.c., nel suo ultimo inciso, definisce i limiti di operatività del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche con riferimento alle eccezioni di parte stabilendo espressamente il divieto per il giudice di «pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti».

Nel richiamare il potere del giudice di pronunciarsi sull'eccezione, la norma sottolinea la circostanza per cui, nel proporre l'exceptio, la parte non fa altro che allegare in giudizio un fatto opposto a quello costitutivo collaborando con la controparte alla determinazione dell'oggetto del processo e, contemporaneamente, estendendo l'ambito di esercizio del dovere decisorio anche con riferimento ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi posti a fondamento della stessa eccezione.

Nella delimitazione dei poteri decisori del giudice anche con riferimento alle eccezioni, l'art. 112 c.p.c. fa propria la tradizionale distinzione tra *eccezioni in senso stretto* ed *eccezioni in senso lato*⁷⁷ ovvero tra eccezioni riservate all'iniziativa di parte ed eccezioni sulle quali il giudice può pronunciare d'ufficio; senza, tuttavia, fornire indicazioni specifiche circa i criteri per l'individuazione delle eccezioni che rientrano nella prima categoria e quelle che rientrano nella seconda.⁷⁸

Così come detto per le domande, poi, spetta al giudice di interpretare l'eccezione proposta valutando, eventualmente, la presenza di eccezioni implicite. È riservato alle parti, infatti, il solo potere monopolistico di allegazione dovendosi, comunque, riconoscere al giudice la libertà di qualificare giuridicamente tali allegazioni.

Nelle pagine che seguono la nostra analisi si focalizzerà sulla portata, l'ampiezza e i limiti del dovere decisorio del giudice nonché sui vizi

⁷⁷ Per un'accurata analisi della *summa divisio* tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato nella riflessione della dottrina e nell'applicazione giurisprudenziale si veda CARRATTA *sub* art. 112 c.p.c., in CARRATTA -TARUFFO – *Dei poteri del giudice: artt.* 112-120, in *Commentario del Codice di procedura civile* a cura di CHIARLONI – *Libro primo: Disposizioni generali*, cit., 216-228.

⁷⁸ Con riferimento a questo profilo ORIANI, *L'eccezione di merito nei provvedimenti urgenti per il processo civile*, in *Foro it.*, 1991, V, 14, parla dell'art. 112 c.p.c. come «norma in bianco».

derivanti dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

L'approfondimento dei primi due precetti desumibili dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato avverrà privilegiando un approccio di tipo casistico che, attraverso l'analisi critica delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, ci permetterà di fare il punto: sull'ampiezza del dovere decisorio e, quindi, su come si forma e cosa si intende per «chiesto»; sulle modalità attraverso le quali viene interpretata la domanda giudiziale e, quindi, sulle modalità con cui viene concretamente individuato il «chiesto»; sulle conseguenze dell'erronea interpretazione e qualificazione della stessa nonché sull'effettiva portata e sul regime processuale dei vizi in cui incorre il giudice per la violazione dell'art. 112 c.p.c.

4. L'ambito applicativo del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Prima di addentrarci nell'analisi del dovere decisorio e dei vizi derivanti dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei termini che abbiamo detto, ci sembra opportuno fare qualche brevissima considerazione di carattere sistematico volta ad evidenziare il ruolo e la portata di tale fondamentale principio sia negli altri settori della giurisdizione civile che nell'esercizio degli altri poteri giurisdizionali.

In virtù del suo inserimento nel novero delle disposizioni generali sul processo, infatti, dottrina e giurisprudenza tendenzialmente concordano, seppur tenendo conto delle peculiarità del singolo processo, sull'applicazione del principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche in altri processi o procedimenti regolati dal codice di rito di natura giurisdizionale e non (quali, a titolo esemplificativo, il processo esecutivo, il processo cautelare e l'arbitrato rituale e irrituale) nonché nell'ambito delle giurisdizioni speciali in

qualche modo assimilabili al processo civile (come il processo amministrativo, il processo tributario, il processo dinanzi alla Corte dei Conti ed i procedimenti disciplinari) e nel giudizio costituzionale.

4.1. Segue. Nell'esercizio della giurisdizione civile.

È affermazione diffusa in dottrina⁷⁹ che il principio della domanda e quello, collegato, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, influenzino non soltanto il processo ordinario di cognizione ma l'intero processo civile.

Come osserva MICHELI, sebbene enunciato con riferimento al solo processo di cognizione contenzioso, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va esteso «ad ogni altro tipo di processo e ricollegato alla disponibilità, da parte del soggetto che asserisce di essere titolare della situazione di diritto sostanziale, oggetto del processo, del potere di chiedere un dato tipo di tutela giuridica» in quanto essa «fissa un limite invalicabile al potere del giudice».⁸⁰

Quanto all'estensione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche al di fuori dell'attività giurisdizionale cognitiva, generalmente se ne ammette la sua applicazione al *processo esecutivo* ove l'intensità della vigenza di tale principio è stata studiata assieme al problema dell'identificazione della domanda esecutiva.⁸¹

⁷⁹ Cfr. Verde, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., Roma, 1989, 10.

⁸⁰ Così MICHELI, Corso di diritto processuale civile, I, Milano, 1960, 222.

⁸¹ La letteratura, in merito, è estremamente ricca: ALLORIO, Esecuzione forzata in genere, in Problemi di diritto, II, Milano, 1957, 289; ANDRIOLI, Appunti di diritto processuale civile, Napoli, 1964, 250; LA CHINA, L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile, Milano, 1926, 371 ss.; BONSIGNORI, L'esecuzione forzata, Torino, 1991, 39 ss.; DENTI, Intorno ai concetti generali del processo di esecuzione, in Riv. dir. proc., 1955, I, 125 ss.; CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, I, Padova, 1929, 93 ss., il quale nel vigore del vecchio codice in riferimento al principio della domanda sosteneva che «una norma generale a questo riguardo non si trova nel libro secondo del codice di procedura, ma è tuttavia universalmente riconosciuta, per modo da dover sembrare inutile ogni insistenza su questo tema»; CONSOLO, voce Domanda giudiziale, in Dig. disc. priv. sez. civ., VII, Torino, 1991; VACCARELLA, Titolo esecutivo. Precetto. Opposizioni,

Il principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato trova applicazione anche nel *giudizio cautelare*. La dottrina, sia prima che dopo la riforma del 1990, ne ha vagliato l'applicabilità partendo dalle peculiarità del contenuto della domanda cautelare. ⁸²

Torino, 1993; MANDRIOLI, Precetto e inizio dell'esecuzione forzata, in Giur. it., 1954, 825 ss.; ID., L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo, Milano, 1995, 440; PROTO PISANI, Appunti sull'esecuzione forzata, in Foro it., 1994, V, 314 ss.; VERDE, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., Roma, 1989, 10 in cui l'Autore sottolinea che, nel processo esecutivo, il principio della domanda deve essere assoggettato a inevitabili adattamenti; VERDE - CAPPONI, Profili del processo civile, 3, Processo di esecuzione, Napoli, 2006 in cui si afferma che il processo esecutivo è retto dal principio della domanda nel limitato senso che anche per tale processo esiste il generale divieto di procedere d'ufficio e che la parte non può ottenere ciò che non ha richiesto o in misura diversa e maggiore; LIEBMAN, I presupposti dell'esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 1953, 265; SALETTI, Processo esecutivo e prescrizione. Contributo alla teoria della domanda esecutiva, Milano, 1992, 14; LOMBARDI, Sul principio della domanda nel processo esecutivo, in Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Annecchino, Napoli, 2005, 443; CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Padova, 1943, 213, afferma che il principio della domanda, anche se studiato principalmente in relazione alla fase di cognizione, vale egualmente per quella di esecuzione; TARZIA, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961, p. 40; CAPPONI, Diritto dell'esecuzione civile, Torino, 2023, 45 ss.

⁸² In dottrina si vedano, in proposito, FRUS, Riflessioni sul petitum cautelare, tra rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e potere discrezionale del giudice, in Giur. it., 1998, 199 ss. che ricostruisce il dibattito dottrinale prima e dopo la riforma del 1990; VERDE, Appunti sul procedimento cautelare, in Foro it., 1992, V, 438 ss.; SALVANESCHI, La domanda e il procedimento, in Il nuovo processo cautelare a cura di TARZIA e SALETTI, Assago, 2011, 389 ss.; CALAMANDREI, La sentenza dichiarativa di fallimento come provvedimento cautelare, in Riv. dir. comm., I, 1936, 279 ss.; CIRULLI, Contenuto, nullità e sanatoria del ricorso cautelare ante causam, in Giur. di merito, 1994, 4, 1007 ss.; CONSOLO, voce Domanda giudiziale, in Dig. disc. Priv. sez. civ., VII, Torino, 1991, 61 ss.; DALMOTTO, Sul contenuto del ricorso cautelare uniforme, in Giur. it., 1993, I, 2, 775 ss.; CHIARLONI, Postilla: Contro il formalismo in ordine al contenuto del ricorso cautelare nel procedimento uniforme, in Giur. it., 1993, I, 2, 785 ss.; GHIRGA, Principi generali del processo e misure provvisorie, in Riv. dir. proc., 1977, 493 ss.; CONSOLO – LUISO – SASSANI, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996, 574; CARRATTA, I procedimenti cautelari, Bologna, 2013; RECCHIONI, Diritto processuale cautelare, Torino, 2015, 168 ss; ID. La domanda cautelare, la giurisdizione e la competenza, in I procedimenti sommari e speciali, II, Procedimenti cautelari, a cura di Chiarloni e Consolo, Torino, 2005, 267 ss.; Diana, Procedimenti cautelari e possessori, Milano, 2010, 47 ss.; BARLETTA, La riproposizione della domanda cautelare, Milano, 2008, 89-130 e, in particolare, p. 102 ss. ove l'Autore analizza i diversi orientamenti della dottrina in merito all'applicazione dell'art. 112 c.p.c. in materia cautelare e i limiti del dovere decisorio del giudice della cautela; DE MATTEIS, La riforma del processo cautelare: analisi sistematica e profili operativi del nuovo rito cautelare, Milano, 2006; TARZIA, Il processo cautelare, Padova, 2004; LIEBMAN, Unità del procedimento cautelare, in Riv. dir. proc., 1954, I, 253 ss.; TOMMASEO, I provvedimenti d'urgenza. Struttura e limiti della tutela anticipatoria, Padova, 1983, 281 ss. il quale osserva come nel settore della tutela cautelare occorra recuperare appieno quella funzione caratteristica e insostituibile che compete alla domanda di fissare il thema decidendum e quindi i limiti entro cui dovrà essere costretto il potere decisorio del giudice; MONTANARI, sub art 700, in Codice di procedura civile commentato, a cura di CONSOLO e LUISO, Milano, 2007, 669 ss.; OBERTO, Il nuovo processo cautelare, Milano, 1993, 50; COLESANTI, Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, in Riv. dir. proc, 1975, 577 ss. e, in particolare 601 e 610, in cui l'Autore mette in luce il nesso strettissimo che corre tra il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e il principio del contraddittorio; LOMBARDO, Natura e caratteri In letteratura, invece, non vi è uniformità di vedute in merito all'applicabilità del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche ai *procedimenti in camera di consiglio ex* art. 737 ss. c.p.c.⁸³

Interessante, da questo punto di vista, l'espressa deroga all'applicabilità dell'art. 112 c.p.c. prevista nel *nuovo processo in materia di persone, minorenni e famiglia* introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 2022) agli artt. 473 *bis* ss. c.p.c.⁸⁴

dell'istruzione probatoria nel processo cautelare, in Riv. dir. proc., 2001, 464 ss.; Vullo, sub. Art. 669-bis – 669 quaterdecies, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di Chiarloni, Bologna, 2017.

Nel senso che il giudice cautelare abbia una maggiore discrezionalità nell'emanazione del provvedimento più adatto a soddisfare il bisogno di tutela cautelare, si veda DENTI, Il ruolo del giudice nel processo civile tra vecchio e nuovo garantismo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, 726-740, in particolare p. 735; MERLIN, voce Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, in Digesto IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, XIV, 393 ss. e, in particolare, p. 402.

Îl terreno sul quale si è registrata una più netta contrapposizione di opinioni sull'applicabilità del principio codificato dall'art. 112 c.p.c., sia prima che dopo la riforma del 1990, è stato quello dei provvedimenti d'urgenza. Rispetto a tali provvedimenti essendo già individuato a priori il tipo di misura richiesta, il dibattito si è indirizzato sul vincolo per la parte nell'indicazione più o meno precisa del contenuto della misura, e sul potere dl giudice di derogare a tale contenuto. Si veda sul punto FRUS, Riflessioni sul petitum cautelare, tra rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e potere discrezionale del giudice, in Giur. it., 1998, 199 ss.; ARIETA, I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., Padova, 1985; Id., Funzione non necessariamente anticipatoria dei provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ., in Riv. dir. proc., 1984, 585 ss.; DENTI, Il ruolo del giudice nel processo civile tra vecchio e nuovo garantismo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, 726 ss.; DINI MAMMONE, I provvedimenti d'urgenza, Milano, 1993; PROTO PISANI, I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in Appunti sulla giustizia civile, 1982, 396; Id., Appunti sulla giurisdizione civile, Bari, 1982, 386 ss.; Tommaseo, Provvedimenti di urgenza, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, 856 ss.

⁸³ In senso favorevole si veda Andrioli, *Diritto processuale civile*, I, Napoli 1979, 237; Grasso, *Dei poteri del giudice*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, 1259; Finocchiaro – Poli, *sub* art. 112, in *Commentario del codice di procedura civile*, II, diretto da Comoglio, Consolo, Sassani e Vaccarella, Torino, 2014; Verde, *Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989, 12; Comoglio, in Comoglio, Ferri, Taruffo, *Lezioni sul processo civile*, II, Bologna, 2011, 181; Carratta, voce *Processo camerale* (*dir. proc. civ.*), in *Enc. dir.*, III, 928 ss

In senso contrario, invece, MONTELEONE, Camera di consiglio (dir. proc. civ), in Noviss. dig. it., I, 1980, 987 e 989; ARIETA, Procedimenti in camera di consiglio, in Digesto IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, XIV, 1966, 455 ss.; REDENTI – VELLANI, Diritto processuale civile, III, Milano, 2011, 450 per cui, nell'esercizio della giurisdizione volontaria, "le funzioni processuali del giudice ed i corrispondenti poteri strumentali assurgono a loro volta maggiore latitudine ed elasticità ... non varrà per lui (o almeno non varrà in tutto il suo rigore) la regola ne eat iudex ultra vel extra petitum iudicare debet". Nello stesso senso anche MICHELI, voce Camera di consiglio (dir. proc. civ.), in Enc. dir., V, 1959, 981.

⁸⁴ Per un primo commento al nuovo processo in materia di persone, minorenni e famiglia si veda FICCARELLI, Riforma del processo della famiglia, minorenni e persone e poteri officiosi del giudice, in www.judicium.it; AA.Vv., La riforma Cartabia del processo civile a cura

In particolare, il nuovo art. 473-bis.2 c.p.c. rubricato «Poteri del giudice», prevede un'attenuazione dei principi generali della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, consentendo al giudice di porre in essere una serie di iniziative officiose quali la nomina del curatore speciale nei casi previsti alla legge, l'adozione di ogni più opportuno provvedimento, anche in deroga all'art. 112 c.p.c., nonché la disposizione di mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile, con l'unico limite del rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

La disposizione codifica, in via generale, una disciplina da ritenersi già appartenente al diritto vivente.

La giurisprudenza, infatti, ormai da tempo – e con granitico orientamento – aveva riconosciuto la deroga al principio della domanda e il necessario potere d'impulso, anche officioso, del giudice in relazione ai provvedimenti che riguardano figli minori.⁸⁵

.

di Tiscini, Pisa, 2023, 750 ss.; Aa.Vv., La riforma del giudice e del processo per le presone, per i minorenni e le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di Cecchella, Torino, 2023; Carratta, Le riforme del processo civile, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, 2023, 138 ss.; Danovi, Il valore sistematico di un rito unitario e i suoi principi generali, in Le nuove leggi civ. comm., 4-5/2023, 797 ss.; Lupoi, Il "nuovo" procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2023, 447 ss.; Buffone, Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche, in www.giustizia insieme.it, 2/2023, 373 ss.; Valetti, I poteri officiosi del giudice, in Le nuove leggi civ. comm., 4-5, 2023, 845 ss. ove l'Autrice ripercorre l'origine e la ratio dei poteri officiosi del giudice con particolare riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori e poi analizza quelli previsti dal nuovo rito all'art. 473 bis.2 c.p.c.; De Filippis, Il nuovo rito di famiglia dopo la riforma Cartabia, Milano, 2023; Russo, I processi in materia di minori e famiglia, in Il processo civile dopo la riforma Cartabia a cura di Didone e De Santis, Milano, 2023, 489 ss.; D'Adamo, La fase istruttoria e la fase decisoria, in Le Nuove legg. civ. comm., 2023, 1159 ss.

Sulla legge delega, invece, si veda DANOVI, Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 4/2022, 323 ss. e CARRATTA, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 4/2022, 349 ss. Nello specifico sui poteri del giudice e deroga ai principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato DANOVI, Diritti indisponibili e variabilità del thema decidendum e del thema probandum, in Le nuove leggi civ. comm., 4-5/2023, 1144 ss. e, in particolare, 1146-1148; TROIANO, La Riforma "Cartabia": osservazioni di un civilista, in Fam. e dir., 2023, 932 ss.

⁸⁵ Sul punto cfr. *ex plurimis* Cass. civ., 31 dicembre 2021, n. 42140; Cass. civ., 13 settembre 2021, n. 24637; Cass. civ., 24 agosto 2018, n. 21178; Cass. civ. 31 marzo 2014, n. 7477; Cass. civ., 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. civ., 20 giugno 2012, n. 10174; Cass. civ., 30 dicembre 2011, n. 30196, con nota di SERRA, *Diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e poteri ufficiosi del giudice*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2013, 174 ss.; Cass. civ., 18 febbraio 2009, n. 3908; Cass. civ., 3 agosto 2007, n. 17043; Cass. civ., 28 agosto 2006, n. 18627; Cass. civ., 24 febbraio 2006, n. 4205; Cass. civ., 22 novembre 2000,

La deroga al principio cardine della corrispondenza tra chiesto e pronunciato attraverso l'utilizzo di un'espressione volutamente ampia ed elastica («provvedimenti opportuni in deroga all'art. 112 c.p.c.»), così come la deroga al regime dell'onere probatorio che grava sulla parte di cui all'art. 115 c.p.c., mostra la sottesa finalità del legislatore che è quella di massima tutela del minore.

4.2. Segue. Nei metodi alternativi di risoluzione delle controversie: arbitrato rituale e irrituale.

Anche per i metodi alternativi di risoluzione delle controversie e, in particolare, per il *procedimento arbitrale*, sia rituale⁸⁶ che irrituale, non si dubita della vigenza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.⁸⁷

n. 15605; Cass. civ., 23 agosto 1990, n. 8582; Cass. civ., 27 febbraio 1990, n. 1506; Cass. civ., 26 febbraio 1988, n. 2043; Cass. civ., 15 febbraio 1985, n. 65; Cass. civ., 18 ottobre 1984, n. 5267; Cass. civ., 25 febbraio 1983, n. 693. Si veda anche Corte cost. 14 luglio 1986, n. 185.

⁸⁶ In giurisprudenza, nel senso dell'applicabilità del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato all'arbitrato rituale, Cass. civ. sez. I, 19 settembre 2014, n. 19786 per cui «Il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. è applicabile anche al procedimento arbitrale, sicché è inibito agli arbitri esaminare aspetti nuovi della vicenda che non si traducano in mere argomentazioni difensive».

⁸⁷ In dottrina si vedano i contributi di CARNELUTTI, Pronuncia arbitrale fuori dai limiti del compromesso, Torino, 1952; TARUFFO, Sui vizi di motivazione del lodo arbitrale, in Riv. arb., 1991, 507 ss.; DE SANTIS, Pronuncia sulla nullità del lodo arbitrale e ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2016, 1343 ss.; CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Torino, 2012; ID., Problemi e soluzioni in tema di arbitrato, Torino, 2020; ID., Spiegazioni di diritto processuale civile. Volume I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Milano, 2023, 549 ss.; LAUDISA, Arbitrato libero e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in Riv. arb., 1997, 64 ss.; FAZZALARI, L'arbitrato, Torino, 1997; BOCCAGNI, Spunti in tema di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio arbitrale, in Riv. arb., 1/2017, 119 ss.; TOMMASEO, Arbitrato libero e forme processuali, in Riv. arb., 1991, 743 ss.; ID., Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), in Riv. arb., 2007, 215 ss.; CECCHELLA, L'arbitrato, Torino, 1991; VERDE, Lineamenti di diritto dell'arbitrato, Torino, 2021; PUNZI, Disegno sistematico dell'arbitrato, II, Padova, 2000; AA. Vv., Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell'arbitrato, Milano, 2006; CARPI (a cura di), Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile. Artt. 806-840, Bologna, 2001; MARINUCCI, L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma, Milano, 2009; ID., L'impugnazione per nullità, in L'arbitrato a cura di Salvaneschi e Graziosi, Milano, 2020, 591 ss.; TARZIA, Nullità e annullamento del lodo arbitrale irrituale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 459 ss.; MONTELEONE, Eccesso di potere degli arbitri per inosservanza dei criteri di giudizio fissati dalle parti, in Riv. dir. proc. civ., 1982, 122 ss.; AULETTA, La nullità del lodo o del procedimento arbitrale nel sindacato della Corte Costituzionale, in Giust. civ., 2005, II, 1598; BOCCAGNA, sub art. 829 c.p.c., in La nuova

La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato che «il criterio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, al di fuori del giudizio ordinario, trova applicazione anche in materia di arbitrato irrituale e i rimedi esperibili contro il lodo che violi tale criterio sono quelli previsti dalla legge in materia contrattuale contro l'eccesso dai limiti del mandato, ravvisabile ogniqualvolta gli arbitri non si siano attenuti all'incarico ricevuto pronunciando al di fuori di quanto espressamente o implicitamente loro devoluto. Peraltro, l'indagine sui limiti del mandato si risolve in accertamento riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se conforme ai criteri dell'ermeneutica negoziale e adeguatamente motivato».⁸⁸

Tale affermazione, peraltro, trova specifico riscontro normativo, a seguito della riforma dell'arbitrato, anche nel disposto dell'art. 829, co. 1, nn. 4 e 12 c.p.c.

L'art. 829, co. 1, c.p.c. al n. 4, infatti, prevede, tra i casi di nullità del lodo, il vizio di extrapetizione (se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817) mentre al n. 12 quello di omissione di pronuncia (se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato).

4.3. Segue. Nell'ambito di altre giurisdizioni.

Inteso come limite fondamentale al dovere decisorio del giudice, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come approfondiremo nelle pagine che seguono, è inevitabilmente destinato ad influenzare non soltanto il processo civile ma anche le altre forme di

disciplina dell'arbitrato. Commento agli artt. 806-840 c.p.c. Aggiornato alla Legge 18 giugno 2009, n. 69 a cura di MENCHINI, Padova, 2010; MANDRIOLI—CARRATTA, Diritto processuale civile, Volume III, Processi speciali e procedure alternative, Torino, 2024, 363 ss.; LUISO, Diritto processuale civile, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, V, Torino, 2023, 116 ss.

 $^{^{88}}$ Così Cass. civ. sez. I, 21 maggio 1996, n. 4688 con nota di Guerinoni, in *I Contratti*, 1/1997, p. 29.

esercizio della giurisdizione e ciò in funzione garantistica dei soggetti coinvolti.

4.3.1. *Segue*. Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel processo amministrativo.

Partendo dal *processo amministrativo*, come più volte affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato,⁸⁹ già prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, «il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell'ambito dell'esatta corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, a norma dell'art. 112 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, rappresentando tale regola, proprio con riferimento al concreto esercizio della *potestas iudicandi*, l'espressione precipua del potere dispositivo delle parti, nel senso che il giudice non

00

⁸⁹ Nella casistica giurisprudenziale sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulle conseguenze derivanti dalla sua violazione si vedano: Cons. St., sez. V, 20 ottobre 2023, n. 9117; Cons. St., sez. I, 19 marzo 2020, n. 7467; Cons. St., sez. I, 3 dicembre 2020, n. 27704; Cons. St., sez. V, 14 giugno 2019, n. 4024; Cons. St., sez, I, 21 maggio 2019, n. 13602; Cons. St., sez. IV, 5 marzo 2018, n. 1331; Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2018, n. 7293; Cons. St., sez. V, 31 luglio 2017, n. 3809; Cons. St., sez. V, 30 giugno 2017, n. 3180; Cons. St., sez. V, 11 aprile 2016, n. 1419; Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2015, n. 87; Cons. St., sez. IV, 16 gennaio 2006, n. 98. Sulla rilevanza del principio della domanda e di quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel diritto amministrativo si vedano anche le sentenze dell'Adunanza plenaria n. 4 del 2011, n. 7 del 2013, n. 9 del 2014; n. 4 e 5 del 2015.

În dottrina si veda NIGRO, voce *Domanda (principio della): II) Dir. proc. amm.*, in *Enc. giur.*, XII, 1989, 1 ss. il quale afferma che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rappresenta, insieme al principio della necessaria iniziativa di parte e al principio del contraddittorio, una delle tre articolazioni del principio della domanda; ROMANO TASSONE, Poteri del giudice e poteri delle parti nel nuovo processo amministrativo, in Aa.vv. Scritti in onore di Richter, Napoli, 2013, 461 ss.; Id., Principio della domanda e poteri d'ufficio del giudice amministrativo, Napoli, 2013, 247 ss.; RAMAJOLI, L'atto introduttivo del giudizio amministrativo tra forma e contenuto, in Dir. proc. amm., 4/2019, 1051 ss.; Verde, Norme processuali ordinarie e processo amministrativo, in Foro it., 1985, 157 ss.; VILLATA, L'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, Milano, 1971; CANNADA BARTOLI, Processo amministrativo (considerazioni introduttive), in Nov. Dig. It., XIII, Torino, 1966, 1087; MAZZAROLLI, Il processo amministrativo come processo di parti, in Dir. proc. amm., 1997, 463 ss.; TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2024, 249 ss.; VALAGUZZA, Il giudicato amministrativo nella teoria del processo, Milano, 2016, 200 ss.; DOMENICHELLI, Îl principio della domanda nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 1/2020, 26 ss. in cui l'Autore esamina l'evoluzione del ruolo della domanda nel processo amministrativo dal tradizionale processo di impugnazione al nuovo sistema delle azioni del codice.; ID., La parità delle parti nel processo amministrativo, Dir. proc. amm., 2001, 859 ss.; AA.Vv., Il codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo a cura di SASSANI e VILLANI, Torino, 2012.

può pronunciare oltre i limiti della concreta ed effettiva questione che le parti hanno sottoposto al suo esame e, dunque, oltre i limiti del *petitum* e della *causa petendi*, ulteriormente specificati nell'ambito del processo amministrativo dai motivi di ricorso». ⁹⁰

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, infatti, «comporta il divieto di attribuire un bene della vita non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ed è da ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi identificativi dell'azione, cioè il petitum e la causa petendi, attribuendo, quindi, un bene della vita diverso da quello richiesto ovvero ponga a fondamento della propria decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, ma non anche quando procede alla qualificazione giuridica dei fatti e della domanda giudiziale ovvero alla sua interpretazione».⁹¹

Con l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, il principio della domanda e il correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato hanno assunto un ruolo determinante.

Il codice, infatti, ha segnato il passaggio da una giurisdizione di tipo oggettivo ad una di tipo soggettivo diretta a garantire l'effettività della tutela al cittadino e non soltanto a ripristinare la legalità violata dall'amministrazione pubblica.

Nella stessa relazione governativa al c.p.a. si afferma che il processo amministrativo è processo di parti connotato dal principio della domanda e dal dovere di corrispondenza fra chiesto e pronunciato anche se poi il codice non esplicita espressamente tali principi che sono, invece, ricavabili dal rinvio esterno al c.p.c. previsto all'art. 39 c.p.a. o dall'art. 34, comma 1, laddove si indica che il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda. 92

⁹⁰ Così Cons. St., sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6710.

⁹¹ Così Cons. St., sez. VI, 21 marzo 2023, n. 2852.

⁹² Sul punto RAMAJOLI, *L'atto introduttivo del giudizio amministrativo tra forma e contenuto,* in *Dir. proc. amm.*, 4/2019, 1051 ss. sottolinea come, a differenza dell'art. 112 c.p.c. il quale stabilisce che il giudice deve pronunciarsi "su tutta la domanda" e non oltre i limiti di essa, l'art. 34, comma 1, c.p.a., invece, si limita ad affermare "nei limiti della domanda".

In questa sede possiamo solo accennare alle note pronunce nn. 4 e 5 del 2015 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto alcune questioni processuali affermando la cogenza e la portata del principio della domanda e di quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel diritto processuale amministrativo.

In particolare, con la prima pronuncia, la n. 4 del 2015, ⁹³ l'Adunanza plenaria è stata chiamata a stabilire se il giudice amministrativo, una volta riconosciuta la fondatezza della domanda, possa accordare alla parte vittoriosa una tutela diversa da quella richiesta (quella risarcitoria anziché quella costitutiva) in quanto ritenuta più congrua alla situazione concreta.

La Plenaria ha risolto tale questione negativamente affermando che la scelta di un diverso rimedio non può essere rimessa al giudice per la necessità di rispettare il principio della domanda e il rapporto tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.

Infatti, come si legge nella pronuncia, «non è consentito al giudice, in della acclarata, obiettiva esistenza dell'interesse presenza all'annullamento richiesto, derogare, sulla base di invocate ragioni di opportunità, giustizia, equità, proporzionalità, al principio della domanda (si tratterebbe di una omessa pronuncia, di una violazione della domanda previsto dall'art. 99 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c. secondo cui "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa", applicabili ai sensi del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.) e trasformare il petitum o la causa petendi, incorrendo altrimenti nel vizio di extrapetizione».

_

⁹³ Per un commento alla pronuncia si vedano MANGANARO – MAZZA LABOCCETTA, La giustizia amministrativa come giurisdizione di natura soggettiva nella sentenza dell'Adunanza plenaria n. 4 del 2015, in Urb. e app., 8-9/2015, 917 ss.; COMPORTI, Azione di annullamento e dintorni nell'ottica della soggettività delle forme di tutela, in Giur. it., 2015, 1692 ss.; TRAVI, Recenti sviluppi sul principio della domanda nel diritto amministrativo, in Foro It., 2015, III, 286 ss.; TRIMARCHI, Principio della domanda e natura del processo amministrativo secondo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in Dir. proc. amm., 4/2016, 1101.

Con la seconda decisione, la n. 5 del 2015,⁹⁴ invece, l'Adunanza plenaria è stata chiamata a pronunciarsi sull'ordine di esame dei motivi del ricorso sia nel caso in cui la parte li abbia espressamente graduati (A), sia nel caso in cui non lo abbia fatto (B).

A) Partendo dalla prima delle due ipotesi, ossia quella della graduazione dei motivi, i supremi giudici amministrativi hanno affermato che la parte è libera di imprimere il proprio ordine alle diverse censure formulate (o alle diverse domande) e tale ordine vincola il giudice a patto che il condizionamento risulti in modo espresso, non essendo possibile desumerlo implicitamente dalla semplice enumerazione delle censure o dal mero ordine delle stesse e salvo che non si tratti del vizio di incompetenza dell'autorità amministrativa.

Per giungere a tali affermazioni di principio il ragionamento della Plenaria prende le mosse da alcune considerazioni di carattere generale: in primo luogo, la piena applicabilità del principio della domanda e di quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel processo amministrativo per effetto del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a.; in secondo luogo, l'affermazione per cui il processo amministrativo è un processo di parte governato dal principio della domanda nella duplice accezione di principio dispositivo sostanziale, nel senso che la parte ha il potere di disporre del suo interesse materiale sotto ogni aspetto compresa la scelta di richiedere o meno la tutela giurisdizionale e di principio dispositivo istruttorio; in terzo luogo, l'affermazione della natura soggettiva del processo amministrativo che viene celebrato per la tutela dell'interesse legittimo, secondo quanto previsto dall'art. 24 Cost., il quale affianca

_

⁹⁴ Per un commento alla pronuncia si vedano Fanelli, «Tassonomia delle modalità di esercizio della potestas iudicandi» e tecnica decisoria dell'assorbimento, in Riv. dir. proc., 2015, 1256 ss.; Follieri, Due passi avanti e uno indietro nell'affermazione della giurisdizione soggettiva, in Giur. it., 2015, 2192 ss.; Vaiano, Ordine di esame dei motivi, principio della domanda e funzione del giudice amministrativo, in Urb. e app., 11/2015, 1177 ss.; Baccarini, Processo amministrativo e ordine di esame delle questioni, in Dir. proc. amm., 2016, 770 ss.; Perfetti – Tropea, "Heart of darkness": l'Adunanza Plenaria tra ordine di esame ed assorbimento dei motivi, in Dir. proc. amm., 2016, 540 ss.; Trimarchi, Principio della domanda e natura del processo amministrativo secondo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in Dir. proc. amm., 4/2016, 1101.

l'interesse legittimo al diritto soggettivo e di entrambe le situazioni garantisce la giustiziabilità.

Secondo l'Adunanza plenaria, la soluzione del problema del carattere vincolante o meno per il giudice della graduazione dei motivi di ricorso operata dalla parte discende meccanicamente da questi postulati: il principio della domanda comporta che in termini generali il giudice abbia l'obbligo di pronunciarsi su tutti i vizi-motivi dedotti dal ricorrente; se, però, il ricorrente opera una graduazione dei motivi, lo stesso principio della domanda richiede che il giudice si attenga a quella graduazione.

Sia il dovere di pronunciare su tutta la domanda sia quello di rispettare la graduazione sono, quindi, espressione di uno stesso principio, ossia il principio della domanda, e ciò non è contraddittorio perché il vincolo che questo principio esprime nei confronti del giudice muta a seconda di cosa il ricorrente concretamente chiede.

La graduazione impegna, inoltre, il giudice perché «se alla parte è dato di delimitare ineludibilmente il perimetro del thema decidendum (perché al giudice non è consentito di cercare vizi di legittimità sua sponte) così deve ammettersi che la parte possa imporre a quest'ultimo la tassonomia dell'esame dei vizi di legittimità e delle eventuali plurime correlate domande di annullamento».

B) Con riferimento, invece, al secondo profilo affrontato dalla pronuncia n. 5 del 2015, ossia l'ipotesi in cui il ricorrente non provveda alla graduazione dei motivi e delle domande, la Plenaria ha affermato che, in questi casi, si riespande nella sua pienezza l'obbligo del giudice di pronunciare su tutti i motivi. In tal modo il giudice assicura un completo controllo di legalità su tutti gli aspetti dell'azione amministrativa a lui sottoposti, garantisce il diritto di difesa della parte (consistente nel diritto ad una pronuncia esaustiva) e, infine, rende effettivo il doppio grado di giudizio imposto dall'art. 125 Cost. e declinato dagli artt. 4-6 c.p.a. come principio del processo amministrativo.

Corollario dell'obbligo di pronunciare su tutti i motivi, a sua volta espressione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è il divieto di c.d. assorbimento dei motivi, una prassi giurisprudenziale rispetto alla quale l'Adunanza plenaria mostra di condividere in termini generali le citriche mosse nel tempo dalla dottrina e da parte della giurisprudenza.

Tuttavia, in taluni ben limitati casi, individuati nella pronuncia in analisi, l'esame del giudice si può arrestare prima di aver esaurito l'intero compendio delle censure (o delle domande) proposte. Si tratta dei casi di: a) espressa previsione di legge; b) evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale; c) ragioni di economia processuale, se comunque non risulti lesa l'effettività della tutela dell'interesse legittimo e della funzione pubblica.

Tale conclusione, si legge la pronuncia, è «strettamente correlata al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, espresso dall'art. 112 c.p.c., con disposizione avente il valore di principio generale di ogni processo, diventa inevitabile in un contesto sistematico diretto ad assicurare il più intenso e integrale accertamento del rapporto amministrativo controverso, in relazione ai profili ritualmente prospettati dalle parti interessate, anche per evitare lunghi e defatiganti contenziosi diretti a riproporre le stesse domande in seguito al rinnovo del provvedimento, affetto dagli stessi vizi non esaminati dal giudice».

4.3.2. *Segue*. Nel processo tributario, nel processo contabile e nei procedimenti disciplinari.

Passando ora al *processo tributario*, anch'esso è retto dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in forza del rinvio generale alle norme del codice di rito compatibili contenuto nell'art. 1, co. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

La sua violazione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, comporta, anche nel il giudizio tributario, l'incorrere del giudice nei vizi di ultrapetizione o di extrapetizione dovendo egli pronunciarsi «secondo il contenuto della domanda e non potendo omettere l'esame di specifiche doglianze di parte se non palesandone nell'*iter* logico-giuridico l'apprezzamento o l'assorbimento in questioni manifestamente risolte».⁹⁵

Il processo tributario, infatti, è un processo a cognizione piena e tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso non limitandosi alla sola legittimità dell'atto impugnato. Di conseguenza il giudice ove non ritenga valido l'avviso di accertamento per motivi non formali ma di carattere sostanziale deve esaminare nel merito la pretesa nei limiti del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.⁹⁶

Si pone in linea con queste considerazioni e ne rafforza la loro validità il nuovo art. 36, co. 2, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992, così come modificato dal recente d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 di riforma del contenzioso tributario, il quale prevede che, nella decisione, accanto alla «succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto» vi sia anche l'indicazione dei motivi «di accoglimento o di rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito e alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e di nullità dell'atto».

Il legislatore della riforma richiede che la motivazione della sentenza tributaria sia quanto più ampia possibile e riguardi tutti i profili in cui si articola l'obbligazione tributaria e tutti i possibili esiti ossia tanto il loro accoglimento quanto il loro rigetto.

L'intentio legis, nello specificare che l'oggetto della motivazione è tanto l'accoglimento delle domande, quanto il rigetto, è quella di meglio

⁹⁵ Così Cass. civ. sez. V, 10 aprile 2009, n. 8766. In giurisprudenza si veda anche Cass. civ. sez. V, 11 dicembre 2012, n. 22564; Cass. civ. sez. trib., 28 settembre 2007, n. 20393; Cass. civ. sez. trib., 28 settembre 2006, n. 21221 e Cass. civ. sez. V, 30 giugno 2006, n. 15121.

In dottrina si veda, invece, GLENDI, L'oggetto del processo tributario, Padova, 1984, 480 ss.; COMOGLIO, Istruzione probatoria e poteri del giudice nel nuovo processo tributario, in Dir. e prat. trib., 1994, I, 77 ss.; GIOVANNINI, Riflessioni in margine all'oggetto della domanda nel processo tributario, in Riv. dir., trib., 1998, I, 44 ss.; TURCHI, I poteri delle parti nel processo tributario, Torino, 2003, 183 ss.; FICARI, I poteri del giudice tributario e l'oggetto del processo tributario, in Il processo tributario a cura di DELLA VALLE, FICARI, MARINI, Torino, 2008, 161 ss.

⁹⁶ Cfr. Cass. civ. sez. trib., 28 giugno 2016, n. 13294.

puntualizzare i confini entro cui i giudici tributari dovranno esprimersi e, quindi, di ridurre, nell'ottica di deflazione del contenzioso, il numero dei casi in cui le sentenze saranno impugnate per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato garantendone, allo stesso tempo, una maggiore cogenza.⁹⁷

Nel *processo contabile*, a seguito dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile (d.lgs. 28 giugno 2016, n. 174), il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è espressamente sancito, con formulazione analoga a quella dell'art. 112 c.p.c., all'art. 101, co. 3, ai sensi del quale «Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti».

La giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte affermato che tale principio si appalesa «quale declinazione imprescindibile e strumento di garanzia dei già richiamati principi della domanda e del contraddittorio.

Innanzitutto, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato postula la "domanda giudiziale", atteso che la suddetta corrispondenza attiene appunto al rapporto fra la domanda stessa e la pronuncia del giudice, sotto un duplice profilo: essa deve riguardare tutta la domanda e, tuttavia, non può eccederne i limiti.

In secondo luogo, esso è funzionale a consentire la piena ed effettiva attuazione del contraddittorio non solo nella limitata espressione dell'art. 101 c.p.c., bensì nella più ampia accezione di cui all'art. 24 Cost. Da qui la necessaria e stretta osservanza dell'art. 99 c.p.c., il quale stabilisce che "chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente" e la necessaria corretta interpretazione della nozione di "domanda giudiziale" (nemo iudex sine actore) e dei suoi diversi elementi: personae; petitum e causa petendi. Pertanto, il giudice non

62

⁹⁷ Sul tema si veda RASI, Forma, contenuto e pubblicità delle sentenze dopo la riforma del processo tributario, in Riv. dir. trib., 4 giugno 2024 e GLENDI, sub art. 36, in Commentario breve alle leggi del processo tributario a cura di CONSOLO e GLENDI, Padova, 2023, 551 ss.

può ignorare gli elementi della domanda e non può pronunciare in favore o contro personae che non sono parti, non può accordare o negare cosa diversa da quella domandata, e non può sostituire il fatto costitutivo, fatto valere dalla parte, con un fatto costitutivo diverso». ⁹⁸

Per quanto riguarda, infine, i *processi disciplinari* la dottrina ha parlato di «vincolatività» per il giudice, a salvaguardia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'incolpato, ad emettere decisioni nei limiti della fattispecie di illecito disciplinare oggetto di incolpazione.⁹⁹

⁹⁸ Così Corte dei Conti, sez. giur. reg. Veneto, 26 marzo 2021, n. 56. In senso conforme si vedano anche Corte dei Conti, sez. giur. reg. Veneto, 15 luglio 2021, n. 183; 21 luglio 2021, n. 193; 10 ottobre 2022, n. 283; Corte dei Conti, sez. III, App., 30 maggio 2023, n. 272 in cui ci si sofferma sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. In particolare si afferma che «Tale principio, che l'appellante riconduce all'art. 112 c.p.c., è espressamente previsto per il giudizio contabile dall'art. 101, comma 3, c.g.c. con formulazione sostanzialmente analoga a quella del codice di procedura civile ("il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti"). La violazione del richiamato principio si determina "ove i fatti oggetto del giudizio vengano stravolti e immutati dal giudice rispetto al petitum delle parti ovvero alla causa petendi, attribuendo o negando ad uno dei due contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti: cfr., ex plurimis Corte Cass. n. 11466/2020 e Corte conti Sez. III centr. n. 216/2020 nonché Cass. 28308/2017." (così, questa Sezione, in diversa composizione collegiale, sentenza n. 348/2021; negli stessi termini, Sezione seconda centrale d'appello, n.50/2021; id. n.254/2021). D'altro canto, "il giudice non incorre nel vizio di ultrapetizione o extrapetizione qualora renda la pronuncia richiesta in base ad un'autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati, ad argomentazioni giuridiche diverse e a diversa valutazione delle prove, essendo il giudice libero di individuare l'esatta natura dell'azione, di porre a base della pronuncia considerazioni di diritto diverse, di rilevare -indipendentemente dall'iniziativa della controparte - la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una pretesa della parte, attenendo ciò all'esatta applicazione della legge" (Cons. Stato, 12.9.2018, n. 5337). Non è, dunque, ravvisabile la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, quando il giudice, fermi restando i fatti dedotti dalle parti nelle rispettive domande ed eccezioni e ferme le prove dalle parti fornite, adotti, a sostegno della decisione, argomenti comunque tratti dal compendio documentale dalle medesime

parti prodotto».

⁹⁹ Sul punto cfr. Carratta *sub* art. 112 c.p.c., in Carratta -Taruffo – *Dei poteri del giudice: artt.* 112-120, in *Commentario del Codice di procedura civile* a cura di S. Chiarloni – *Libro primo: Disposizioni generali*, cit., 49 e, in particolare, la nota 7 in cui si fa riferimento sia al procedimento disciplinare a carico degli avvocati che al procedimento disciplinare a carico dei magistrati.

4.3.3. Segue. La lettura «elastica» del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio di legittimità costituzionale.

Considerazioni in parte simili a quelle fatte sinora, possono farsi, infine, per il *giudizio costituzionale* in cui si assiste, negli ultimi anni, alla tendenza ad una lettura che è stata definita «elastica» del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in funzione di garanzia della legalità costituzionale dell'ordinamento.

Partendo dal giudizio di legittimità costituzionale (per poi passare, nel prossimo paragrafo, al giudizio in via principale) pare utile rammentare che, secondo quanto precisa l'art. 23 della l. n. 87 del 1953, il giudice rimettente è tenuto ad indicare, nel provvedimento di rinvio, le disposizioni di legge che reputa viziate, nonché i parametri costituzionali che assume violati.

Di conseguenza, si ritiene comunemente che l'ordinanza di rimessione sia idonea a fissare il *thema decidendum* del processo costituzionale con essa instaurato e rappresenti così un limite alla cognizione della Corte costituzionale in applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.¹⁰⁰

Nella giurisprudenza costituzionale si vedano le decisioni nn. 32 del 1999; 243 del 1997; 1, 239, 283 del 1996; 219 del 1995; 329 del 1992; 266 del 1988; 77 del 1987; 56 del 1986; 185 del 1985; 141 del 1984; 150 del 1983; 34 del 1982; 2, 42, 55, 102, 103, 105 del 1981; 155 del 1980; 91 del 1977; 174, 214 del 1976; 162, 222 del 1975; 229, 265 del 1974; 112, 118, 131 del 1973; 46, 56, 110 del 1972; 48, 79, 101, 109, 139 del 1971; 1, 14, 19, 27, 39, 50, 51, 56, 77, 78,

_

¹⁰⁰ In dottrina, sulla rilevanza del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato nel processo costituzionale si vedano Andrioli, *Profili processuali del controllo giurisdizionale sulle leggi*, in *Riv. dir. pub.*, 1950, I, 36 ss.; Redenti, *Legittimità delle leggi e Corte Costituzionale*, Milano, 1957, 75 ss.; Mortati, *Sulla corrispondenza fra chiesto e pronunciato nei giudizi di costituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1959, I, 760 ss.; Id., *Sul potere del giudice di accertare d'ufficio l'incostituzionalità di norme non impugnate*, in *Giur. cost.*, 1957, 326 ss.; Cappelletti, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, Milano 1957, 174; Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Padova, 1984, 378 ss.; Romboli, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Milano, 1985, 71 ss.; Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale*. *II. Oggetti, procedimenti, decisioni*, Bologna, 2018; Angiolini, *Processo giurisdizionale e processo costituzionale*, in *Foro it.*, 1995, 1084 ss.; Esposito, *Sul principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 1127 ss.; Catelani, *L'ordinanza di rimessione del giudice a quo nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale*, in *Foro it.*, 1997, V, 202 ss.; Romboli, *Giustizia costituzionale*, Torino 2003, 137 ss.

Tale principio, secondo autorevole dottrina, rappresenta un limite per la stessa Corte che «non se ne può discostare salvo che ad effetti marginali e particolari».¹⁰¹

Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sarebbe direttamente ricavabile, peraltro, dall'art. 27, co. 1, della citata legge n. 87 del 1953¹⁰² in base al quale «la Corte costituzionale, quando accoglie un istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime».

Sulla base di queste considerazioni, oggetto del giudizio della Corte e, quindi, della decisione, sono, in linea di principio, soltanto le norme denunciate nel ricorso o nell'ordinanza.

I giudizi di legittimità costituzionale in via di azione, infatti, sono giudizi nei quali la definizione del *thema decidendum* è attribuita all'atto introduttivo che deve indicare l'atto che si impugna, il parametro e i vizi che, in relazione a questo, si ritiene siano configurabili, costruendo un percorso motivazionale che consenta la precisa individuazione dei vizi stessi. È in questi confini che deve svolgersi il sindacato di legittimità della Corte Costituzionale sulla legge oggetto di impugnazione poiché, diversamente, risulterebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di corretta instaurazione del contraddittorio e di garanzia del diritto di difesa.

Dall'esame della recente giurisprudenza costituzionale emergono, tuttavia, decisioni nelle quali l'applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato appare «elastica» in ragione

^{160, 205} del 1970; 55, 85, 133, 159 del 1969; 23, 33, 55, 75, 98, 113 del 1968; 108 del 1962; 47 del 1959.

¹⁰¹ Così PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1995, 730.

 $^{^{102}}$ L'art. 27 della l. n. 87 del 1953, tuttavia, al secondo comma, stabilisce che la Corte, quando accoglie una questione, «dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata».

dell'esigenza di perseguire la funzione di garanzia della legalità costituzionale dell'ordinamento.¹⁰³

Si tratta di pronunce in cui la Corte modifica il *thema decidendum* allontanandosi in maniera più o meno importante dalla questione di costituzionalità come definita dal giudice *a quo* nel proprio atto introduttivo. Si tratta di interventi che possono investire alternativamente oppure cumulativamente la norma oggetto, il parametro o i profili di illegittimità costituzionale e che si atteggiano diversamente a seconda che si traducano in un ampliamento oppure in una riduzione del *thema decidendum*. ¹⁰⁴

In tali casi, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale a giustificazione di tale prassi, la Corte non incorrerebbe né in un vizio di ultrapetizione in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, né in un'ipotesi di manipolazione discrezionale, rientrando pienamente nei suoi poteri l'esplicitazione di quanto desumibile dall'atto introduttivo. Si tratterebbe, in altre parole, di una rivisitazione del *thema decidendum* alla luce del non detto, ma sottointeso all'atto introduttivo.

Le due pronunce che, indubbiamente, in maniera più significativa e innovativa, hanno evidenziato la latitudine che può assumere l'intervento della Corte nel giudizio in via incidentale sono le decisioni rese sul cd. caso Cappato.¹⁰⁵

Ci si riferisce a due decisioni in cui la Consulta sembra essersi spinta ben oltre quella mera esplicitazione di contenuti già accolti, seppure implicitamente, dal remittente a cui abbiamo appena fatto cenno. Invero,

¹⁰³ Si veda in tema D'AMICO, Le zone d'ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in BALDUZZI e COSTANZO (a cura di), Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, 241 ss.; MARONE, La dinamica processuale e gli effetti delle decisioni nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, in BALDUZZI e COSTANZO (a cura di), Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, 339 ss.

¹⁰⁴ Sul tema BIONDI, *Il processo costituzionale*, in *Questione Giustizia*, n. 4/2020, 114 ss. e NARDOCCI, *Il diritto al giudice costituzionale*, Napoli, 2020.

¹⁰⁵ Per un'analisi dell'innovativa tecnica decisionale utilizzata dalla Corte Costituzionale nel caso Cappato e dei rilievi critici sul piano processuale si veda PINARDI, Le pronunce Cappato: analisi di una vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi, in Consulta online, 24 aprile 2020.

nell'ordinanza n. 207 del 2018¹⁰⁶ e, soprattutto, nella sentenza n. 242 del 2019,¹⁰⁷ la Corte costituzionale ha optato per una manipolazione del *thema decidendum* sia con riferimento alla norma oggetto della questione (la fattispecie di istigazione o aiuto al suicidio di cui all'art. 580 c.p.), delimitando la parte di norma su cui far concretamente ricadere la declaratoria di incostituzionalità; sia in relazione alle norme parametro, recuperando l'art. 32 Cost., non espressamente evocato dal remittente nell'atto introduttivo ma, pur tuttavia, sotteso alle sue argomentazioni

_

Con specifico riferimento al rilievo critico secondo cui, con l'ordinanza in questione, la Corte Costituzionale avrebbe realizzato un «allargamento del thema decidendum della controversia ben al di là del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato» si veda RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2019, 22 gennaio 2019.

¹⁰⁶ Sull'ordinanza Corte Cost., 16 novembre 2018, n. 207 si veda in *Giur. cost.*, 2018, 2445 ss. con note di Anzon Demmig, Un nuovo tipo di decisione di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata", 2459; PINARDI, Il caso Cappato e la scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia monitoria), 2465; TRIPODINA, Sostiene la Corte che morire all'istante con l'aiuto d'altri sia, per alcuni, un diritto costituzionale. Di alcune perplessità sull'ord. 207/2018, 2476; REPETTO, Interventi additivi della Corte costituzionale e ragionevolezza delle scelte legislative in un'ordinanza anticipatrice di incostituzionalità, 2487. Si veda anche ADAMO, La Corte è "attendista"...«facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale». Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in Forum quad. cost., 23 novembre 2018, 10; MASSA, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, in Forum quad. cost., 1 dicembre 2018; BARTOLI, L'ordinanza della Consulta sull'aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, in Dir. pen. cont., 8 aprile 2019; NATALINI, Ordinanza monito con rinvio a data fissa, un caso da manuale, in Guida al dir., n. 49-50/2018, 25 ss.; BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita, in Quest. giust., 19 novembre 2018; GROSSO, Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quad. cost., n.3/2019, 531 ss.; FURNO, Il "caso Cappato": le aporie del diritto a morire nell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in Rivistaaic, n. 2/2019, 13 maggio 2019; COREA, La pronuncia interlocutoria della Corte costituzionale sul caso Cappato, tra "forma" (di ordinanza) e "sostanza" (di sentenza), in Il caso Cappato: riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di MARINI e Cupelli, Napoli, 2019, 61 ss.; Marini, L'ordinanza "Cappato": la decisione di accoglimento parziale nelle forme di ordinanza di rinvio, in Il caso Cappato: riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di MARINI e CUPELLI, Napoli, 2019, 205 ss.; CARNEVALE, Incappare in ... Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte Costituzionale, in Consulta online, n. 2/2019, 370 ss.; SERGES, E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce interpretative della Corte costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 2/2019, 27 ss.; RUOTOLO, L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivistaaic, n. 2/2019, 645 ss.

¹⁰⁷ Sulla decisione della Corte Cost., 22 novembre 2019, n. 242 si vedano i commenti di D'AMICO, Il "caso Cappato" e le logiche del processo costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 24 giugno 2019, 1 ss.; Furno, Il "caso Cappato" ovvero dell'attivismo giudiziale, in Rivistaaic n. 1/2020, 28 gennaio 2020; PINARDI, Le pronunce Cappato: analisi di una vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi, cit.

nonché ampiamente richiamato dalle parti costituite nel giudizio di costituzionalità.

Così facendo, la Corte Costituzionale ha corretto, se non forse riscritto, la questione, scegliendo su cosa decidere. La Consulta, infatti, non si è limitata a valutare la conformità al dettato costituzionale del reato di aiuto al suicidio e delle pene per esso stabilite, come richiestole dal giudice rimettente, ma si è spinta sino al punto di dichiarare l'illegittimità costituzionale della mancata previsione di una disciplina legislativa che consenta, in presenza delle condizioni da lei stessa contestualmente individuate, di esercitare il diritto ad un suicidio medicalmente assistito.

È evidente la discrasia rispetto al *petitum* del giudice *a quo* che ha portato alcuni autori a sostenere che siffatto allargamento del *thema decidendum* è da ricollegare «ad un consapevole proposito di protagonismo» da parte dell'organo di giustizia costituzionale in quanto se la Corte si fosse limitata a pronunciare un accoglimento parziale mirato sul caso, il compito di valutare le ricadute di tale decisione sulla disciplina del fine vita (legge n. 219 del 2017) sarebbe rimasto per intero nelle mani del legislatore, mentre l'ampliamento dell'oggetto del giudizio impone a quest'ultimo non soltanto di occuparsi della questione, ma di farlo seguendo la via segnata dal Giudice delle leggi. ¹⁰⁸

Si tratta di un modo di procedere che non è infrequente nella giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni¹⁰⁹ e che ha riacceso, inevitabilmente, il dibattito su un tema assai discusso in passato concernente il grado di cogenza che deve riconoscersi alle norme processuali che disciplinano l'azione del giudice delle leggi.

Ancor prima delle decisioni sul caso Cappato, una sentenza che, in questo senso, ha suscitato numerose perplessità è stata la n. 10 del 2015, ¹¹⁰

¹⁰⁸ Si veda DAL CANTO, Il "caso Cappato" e l'ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale, in Forum di Quad. cost., 5 giugno 2019.

¹⁰⁹ Per un'analisi sistematica di questi casi si rinvia a PINARDI, La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di rinnovato interesse, in Giur. cost., 2019, 1898 ss.
¹¹⁰ Si legga BIGNAMI, Cenni sugli effetti temporali della dichiarazione di incostituzionalità in un'innovativa pronuncia della Corte costituzionale, in Quest. giust., 18 febbraio 2015; CATALANO, Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio a quo, in La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, a cura di D'AMICO e BIONDI, Napoli, 2018, 366 ss.

con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata limitando gli effetti della pronuncia al futuro, senza alcuna incidenza neppure sulle posizioni delle parti dei giudizi *a quibus*.

La Consulta ammette la deroga alla regola processuale della "retroattività" degli effetti della decisione di incostituzionalità e spiega che essa è determinata da esigenze di ragioni di finanza pubblica, ossia evitare che la restituzione della tassa illegittimamente pagata dalle imprese possa creare disavanzo. In questo modo – come messo in luce dalla dottrina – la regola processuale, che dovrebbe restare estranea al giudizio di merito, entra nel giudizio di costituzionalità e diviene essa stessa oggetto di bilanciamento.

Riconducibile al modello inaugurato dalla sentenza n. 10 del 2015 è anche la recente decisione n. 152 del 2020, con cui la Corte, ancora una volta per contenere le conseguenze di natura finanziaria della pronuncia di accoglimento, ne ha posposto gli effetti al giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza. Le parti del giudizio *a quo*, pur vedendo riconosciuto il loro diritto, ottengono il beneficio, ma solo per il futuro, senza poter chiedere all'Inps somme pregresse.

4.3.4. *Segue*. Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nei giudizi in via principale: la tecnica processuale del c.d. stralcio.

Ulteriore manifestazione di questa tendenza a svincolarsi dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la ritroviamo anche nell'ambito del giudizio in via principale attraverso la tecnica processuale del c.d. stralcio. Si tratta di una tecnica, animata dalla necessità di omogeneità e univocità, che consiste nel procedere alla decisione separata delle questioni promosse in riferimento a disposizioni che, pur appartenendo al medesimo atto di legge (o con forza di legge) impugnato, sono inerenti a materie diverse. La Corte, in altre parole, estrapola da una serie di ricorsi a contenuto plurimo le censure relative

a disposizioni riconducibili a una singola materia o gruppi di materie omogenee per poi risolvere, con separate decisioni, le questioni relative alle materie non omogenee.

L'utilizzo di tale tecnica è abituale nell'ambito della giurisprudenza costituzionale più recente.¹¹¹ Infatti, possiamo elencare numerosi casi in cui la Consulta, attraverso l'inciso *Riservata a separate pronunce*, impiega la tecnica dello stralcio.

Tale tecnica processuale, inaugurata con la pronuncia n. 201 del 2003¹¹², è stata ricondotta, come accennato, alla più ampia problematica relativa alla cogenza, nelle decisioni della Corte costituzionale, del vincolo del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 27, co. 1, l. n. 87 del 1953. Invero, come autorevolmente evidenziato, attraverso lo stralcio la Consulta sembra integrare una scelta di ritaglio e rimodulazione del *chiesto* funzionale all'univocità e omogeneità del *pronunciato*.¹¹³

La decisione di spezzare il ricorso in più pronunce, seppur motivata da questa esigenza di omogeneità, oltre a comportare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ha, inoltre, ulteriori conseguenze pregiudizievoli. Anzitutto, incide sulla formazione del

_

¹¹¹ Sullo stralcio delle censure si vedano le decisioni nn. 201, 300, 313, 331, 361, 362, 363, 370, 376, 377, 378 del 2003; 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 36, 37, 49, 238, 240, 260, 261, 287, 307, 308, 320, 345, 353, 354, 380, 381, 388, 390, 412, 414, 423, 424, 425 e 427 del 2004; 30 e 31 del 2005 e, da ultimo, n. 267 del 2022 e nn. 64, 76 e 80 del 2023. In dottrina sulle problematiche aperte dalla tecnica «dello stralcio», si vedano RUGGERI, La Corte e il drafting processuale (nota a sent. n. 201 del 2003), in Quaderni costituzionali, 2004; NARDELLA, I casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale: cosa (non) cambia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la riforma costituzionale del Titolo V? (nota a sent. n. 201 del 2003 e ord. n. 223 del 2003), in Quaderni costituzionali, 2006; COSULICH, La natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria nel quadro del nuovo Titolo V della Costituzione (note a margine delle sentenze n. 300 e 301 del 2003), in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/; CELOTTO – D'ALESSANDRO, Sentenze additive ad efficacia transitoria e nuove esigenze del giudizio in via principale, in Giur. cost., 2004, I, 228 ss.; D'AMICO, Le zone d'ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in R. Balduzzi e P. Costanzo (a cura di), Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, 241 ss.

¹¹² In questa decisione la Corte, affermando di decidere una sola questione, rinviando l'esame delle altre a successive, ha dichiarato che «il ricorso, uno nella sua forma, è plurimo nel contenuto» e che «esigenze di omogeneità e univocità della decisione inducono a distinguere le materie e a procedere alla decisione separata di ciascuna questione o gruppo di questioni».

¹¹³ Si veda sul punto la nota di Albino, in *Giur. cost.*, 2003, 3734 alla sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 2003.

contraddittorio dal momento che in alcuni casi le questioni separate vengono riunite ad altre sollevate da soggetti diversi; in secondo luogo, porta ad un indebolimento del valore della pubblicità degli atti introduttivi del processo costituzionale con un meccanismo nel quale, a fronte di una sola impugnazione, i soggetti estranei al processo dovranno fare riferimento a decisioni separate e diverse; e, da ultimo, permette ad un giudice – sia pure *sui generis*, come è stata definita la Corte Costituzionale – di esercitare poteri assoluti sull'oggetto del proprio giudizio.

CAPITOLO SECONDO

IL DOVERE DECISORIO E L'INTERPRETAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

SOMMARIO: 1. Il dovere decisorio del giudice: cenni e rinvio. – 1.1. Il dovere decisorio in senso stretto: la teoria del sillogismo giudiziale. – 1.2. Le conseguenze giuridiche della violazione del dovere decisorio: la responsabilità civile dei magistrati. – 2. La domanda come fondamento e limite del dovere decisorio del giudice. - 3. La determinazione del «chiesto»: l'individuazione della domanda giudiziale. – 4. La progressiva formazione del «chiesto». – 4.1. L'ampiamento dell'oggetto del giudizio: il discusso discrimen tra mutatio ed emendatio libelli. – 4.2. L'intervento delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015: le cc.dd. domande complanari. – 4.3. Le ulteriori precisazioni delle Sezioni Unite n. 22404 del 2018. – 4.4. L'attualità degli approdi giurisprudenziali in tema di mutatio/emendatio libelli alla luce della riforma Cartabia: il nuovo art. 171-ter c.p.c. – 4.5. Gli incerti limiti dello ius variandi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa dell'intervento delle Sezioni Unite. - 5. Il poteredovere di interpretazione della domanda giudiziale. – 5.1. Il problema delle cc.dd. domande implicite. – 5.1.1. Segue. Le ipotesi di continenza del petitum della domanda implicita in quello della domanda espressa. – 5.1.2 Segue. Le ipotesi di pregiudizialità-dipendenza tra domanda implicita e domanda espressa. - 5.1.3. Segue. Le ipotesi di domanda implicita come necessaria conseguenza o accessorietà della domanda espressa. – 5.2. Il dibattito sul ricorso ai canoni di ermeneutica negoziale per la ricostruzione dell'effettiva volontà di parte. – 5.2.1. Segue. Le posizioni della dottrina. – 5.2.2. Segue. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul ricorso ai criteri di interpretazione del contratto per l'interpretazione della domanda giudiziale. – 5.3. L'impatto dell'obbligo di chiarezza e sinteticità degli atti sul potere-dovere di interpretazione della domanda. - 6. La sindacabilità dell'erronea interpretazione della domanda. - 6.1. Primo orientamento: la sindacabilità dell'erronea interpretazione della domanda per error in procedendo. – 6.2. Secondo orientamento: la sindacabilità, in via mediata, dell'erronea interpretazione della domanda. - 6.3. Gli ulteriori filoni giurisprudenziali sulla sindacabilità dell'erronea interpretazione della domanda. - 6.4. Considerazioni conclusive sull'erronea interpretazione della domanda. – 7. La qualificazione giuridica della domanda.

1. Il dovere decisorio del giudice: cenni e rinvio.

La prima parte dell'art. 112 c.p.c. per cui «il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa», enuncia il c.d. *dovere decisorio* del giudice.

La norma nell'enunciare tale dovere esprime, al contempo, tre regole:

- 1) il giudice deve decidere; di qui l'enunciazione del *dovere decisorio in senso stretto* la cui violazione è fonte di responsabilità civile;
- 2) il dovere decisorio è condizionato e determinato dalla proposizione della domanda; di qui la stretta correlazione con il principio della domanda di cui agli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c.;
- 3) l'oggetto e l'ambito del dovere decisorio sono determinati, ancora una volta, dalla correlazione con la domanda. I limiti della decisione devono tendenzialmente coincidere con i limiti della domanda.

I precetti dei punti 2) e 3) sono espressione di quella duplice funzione della domanda, tradizionalmente evidenziata dalla dottrina processualcivilistica, quale atto di impulso e al contempo di delimitazione del perimetro decisorio del giudice. Di questi due aspetti della domanda, la cui trattazione non può che avvenire in maniera connessa, ci soffermeremo nei prossimi paragrafi (dal §2 in poi) in cui avremo modo di approfondire, nei limiti del tema di indagine che ci siamo prefissati, l'oggetto e i confini del dovere decisorio del giudice.

Nei prossimi due paragrafi (§1.1. e §1.2.), invece, analizzeremo, l'essenza e le conseguenze giuridiche della violazione della regola fissata al punto 1) che, come detto, enuncia il dovere decisorio in senso stretto.

1.1. Il dovere decisorio in senso stretto: la teoria del sillogismo giudiziale.

In termini generali, il precetto del dover decidere consiste nel dovere di compiere tutti quegli atti che, coordinandosi a vicenda, permettono di arrivare alla decisione. Tale dovere – che, chiaramente, è anche esempio di potere – non si risolve nell'obbligo, meramente formale, di emettere un provvedimento conclusivo del processo ma è un obbligo connotato qualitativamente. Il giudice, infatti, deve emettere una pronuncia sul merito, anche a fronte di una domanda invalida oppure in assenza di prove salvi, ovviamente, i casi di pronunce di mero rito.

Se, infatti, da un lato, solo la domanda qualificata dalle condizioni dell'azione¹¹⁴ può fondare il dovere del giudice di pronunciarsi *sul merito*, dall'altro lato, anche una domanda priva di una o più condizioni dell'azione, o addirittura una domanda invalida, fonda il più generico dovere del giudice di emettere comunque una pronuncia, ancorché non sul merito, ma *sul processo*.

In una risalente pronuncia della Corte di Cassazione, infatti, si legge che «quando il giudice, presa in considerazione la domanda, la dichiari per qualsiasi motivo, irricevibile, non manca la pronuncia sulla domanda ma solo la decisione sul merito della stessa».¹¹⁵

¹¹⁴ Le condizioni dell'azione (i.e. interesse ad agire, legittimazione ad agire ed esistenza del diritto) sono i requisiti di fondatezza della domanda ossia requisiti necessari affinché l'azione possa raggiungere la finalità concreta cui è diretta. Si tratta di requisiti ulteriori rispetto ai c.d. presupposti processuali in quanto la loro mancanza non impedisce il venire ad esistenza del processo ma impedisce che questo si concluda con una pronuncia favorevole a colui che ha proposto la domanda. Attesa la loro natura le condizioni dell'azione sono regolate dalla legge sostanziale e, a differenza dei presupposti processuali, è sufficiente che esistano al momento della pronuncia e non al momento della domanda.

La loro esistenza va accertata dal giudice preliminarmente all'esame del merito mentre la loro eventuale mancanza, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, impedisce al giudice il proseguimento dell'attività processuale, imponendogli l'adozione di una pronuncia di mero rito.

Per una completa disamina delle condizioni dell'azione e dei rapporti con i presupposti processuali si vedano, senza alcuna pretesa di esaustività, CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Volume I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Torino, 2023, 597 ss. e MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, Volume I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, 2024, 35 ss. e la letteratura ivi citata

¹¹⁵ Così Cass. civ., 23 dicembre 1963, n. 3242.

Così inteso il dovere decisorio e tenendo presente che, ferme le specificazioni che abbiamo fatto, decidere significa giudicare sul merito allora l'attività decisoria può essere definita come quel giudizio destinato ad accertare l'esistenza o meno del diritto sostanziale che si afferma nella domanda ossia di quel diritto la cui affermazione, insieme con l'affermazione della sua esigenza di tutela, qualifica la domanda come atto di esercizio dell'azione. Accertare l'esistenza del diritto è un'operazione logica che si sostanzia nel riscontro che i fatti previsti in astratto dalla norma, come fatti costitutivi del diritto, si siano verificati nel caso di specie, così rendendo concreta la volontà di legge.

Il giudizio, di conseguenza, presuppone l'accertamento dei fatti al fine di appurare se la fattispecie è stata o no integrata e, a sua volta, l'attestazione della verità dei fatti su cui si controverte costituisce un presupposto per poter adeguatamente decidere quale sia la norma applicabile al caso concreto.

È evidente, allora, che l'operazione del giudizio è la sintesi logica di due momenti ben distinti sebbene, come vedremo, al contempo correlati: 1) il giudizio di diritto ossia l'interpretazione della norma e 2) il giudizio di fatto ossia la verifica che in quel determinato caso concreto si siano effettivamente verificati i fatti previsti in astratto dalla norma stessa.

La sintesi logica di questi due momenti viene comunemente definita *sillogismo giudiziale*¹¹⁷ o, più in generale, giudizio ossia l'enunciazione che

1

¹¹⁶ L'enunciato per cui l'oggetto di merito del processo di cognizione deve essere identificato con il diritto soggettivo o, più in generale, con la situazione giuridica soggettiva di cui l'attore si afferma titolare e per la quale chiede tutela a seguito dell'asserita lesione imputabile al convenuto è condiviso e affermato in dottrina da BETTI, Diritto processuale civile, Roma, 1936, 69 ss.; FAZZALARI, Note in tema di diritto e processo, Milano, 1957, 124 ss.; MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 45 ss.; TURRONI, La sentenza civile sul processo. Profili sistematici, Torino, 2006, 159 ss.; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Volume I, Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, cit., 20 ss.; MOTTO, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, Torino, 2012, 358 ss.; PROTO PISANI, Note in tema di nullità dell'atto di citazione e di effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, in Riv. dir. civ., 1988, 655 ss.

¹¹⁷ Sull'essenza logica del giudizio e, in generale sulla teoria del sillogismo giudiziale si vedano in dottrina Calamandrei, La genesi logica della sentenza civile, in Studi di diritto processuale civile, I, Padova, 1930; Id., Il giudice e lo storico, in Riv. dir. proc., 1939, I, 105 ss.; Calogero, La logica del giudice e il suo controllo in cassazione, Padova, 1937; Carnelutti, Diritto e processo, Napoli, 1958, 212 ss.; Liebman, Sui poteri del giudice nella questione di diritto ed in quella di fatto, in La Corte di Cass., Roma, 1925, 172 ss.; Punzi,

in quel determinato caso la volontà astratta di legge che viene enunciata è (oppure non è) divenuta concreta e come tale è (oppure non è) bisognosa di tutela.¹¹⁸

La teoria del sillogismo giudiziale, apparsa nel panorama dottrinale italiano ed europeo dalla metà del XVIII secolo, si rifà alla dottrina aristotelica del sillogismo come forma logica ideale del giudizio in generale per farne derivare una rappresentazione sillogistica del procedimento decisorio.

In questa rappresentazione, la norma giuridica e i fatti accertati vengono posti rispettivamente come la premessa maggiore e la premessa minore di un sillogismo, nel quale la decisione rappresenta una conclusione deduttivamente valida e logicamente necessaria; ma, a loro volta, anche le premesse, maggiore e minore, si configurano come conclusioni di ulteriori sillogismi, sicché lo schema generale del giudizio viene ad essere una concatenazione complessa di operazioni deduttive in forma sillogistica che ripete la figura nota nella logica aristotelica come $\sigma\omega\varrho\acute{}\tau\eta\varsigma$ (lat. sorites, der. di $\sigma\omega\varrho\acute{}\varsigma$ mucchio, cumulo).

Le decisioni giudiziali sono, quindi, assimilabili non già ad un sillogismo giudiziale quando piuttosto ad una catena di sillogismi poiché sia la premessa giuridica sia la premessa fattuale sono esse stesse concepite come il risultato di una successione di inferenze logiche.

Il fatto che le decisioni giudiziali siano da caratterizzare non semplicisticamente come un sillogismo, quanto piuttosto come una catena di sillogismi (come la successione, cioè, di una pluralità di deduzioni) è una tesi già formulata da CALAMANDREI che, in uno dei suoi scritti, ¹¹⁹ afferma che:

Giudizio di fatto e giudizio di diritto, Milano, 1963, rist., 2022; Ferrajoli, Diritto e ragione, Torino, 1989, 10 e 26 ss.; Taruffo, voce Giudizio (teoria generale), in Enc. Giur., XV, Roma, 1989, 1 ss.; Grossi, Il giudice civile. Un interprete?, in Riv. trim. dir. proc., 2016, 1135 ss.; Canale – Tuzet, La giustificazione della decisione giudiziale, Torino, 2020; Ruffini, Il giudice e la legge, in Riv. dir. proc., 2022, 830 ss.

¹¹⁸ Cfr. MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, Volume I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, cit., 67.

¹¹⁹ Si fa riferimento a *Opere giuridiche*, I, Morano, 1965, 15.

«il giudice deve fare prima di giungere alla pronuncia della sentenza una serie complicata di deduzioni concatenate, è da notare che quando si raffigura la sentenza come un sillogismo, si ha di mira soltanto il momento finale dell'attività del giudice, in cui, avendo questi preparato ormai dinanzi a sé la norma di legge da applicare e il giudizio sui caratteri giuridici del fatto accertato, più non gli resta che trarre a rigor di logica la conseguenza di queste due premesse».

Ed ancora¹²⁰ che:

«in tutti questi momenti, attraverso i quali passa successivamente il giudice nel formare la sua sentenza, gli strumenti del suo ragionamento consistono esclusivamente in giudizi logici [...] tale lavoro non si esaurisce [...] in un unico sillogismo, ma consta di una catena di sillogismi, che cominciano dall'inizio del procedimento mentale ed accompagnano il giudice fino alla decisione definitiva, ogni qualvolta egli voglia valutare l'attendibilità di una prova, o attrarre un fatto sotto il concetto della legge, o integrare la norma non ben precisata, o interpretare una dichiarazione di volontà».

Ebbene posto che, per la teoria del sillogismo giudiziale, l'operazione del giudizio e, quindi, l'essenza del dovere decisorio del giudice si articola, come detto, in due momenti logici ben distinti, che abbiamo detto formare le due premesse del sillogismo stesso, occorre soffermarsi più compiutamente sul loro contenuto.

- 1) La premessa maggiore del sillogismo giudiziale è rappresentata dall'individuazione della norma generale ed astratta avendo riguardo agli schemi astratti dei fatti costitutivi in essa previsti (c.d. interpretazione della norma o giudizio di diritto). Il giudizio di diritto è quel momento logico nel quale il giudice
- 2) La premessa minore del sillogismo giudiziale, invece, si concretizza nel riscontro che, nel caso concreto, si sono verificati

ragiona, su un piano astratto e teorico, come puro giurista.

¹²⁰ Così in *Opere giuridiche*, I, cit., 51.

i fatti costitutivi previsti in astratto dalla norma e affermati in concreto nella domanda, oltre agli eventuali fatti lesivi (c.d. *giudizio di fatto*).¹²¹

Nel giudizio di fatto può dirsi che il giudice agisca come uno storico con la differenza che mentre lo storico si limita a far rivivere l'evento per finalità gnoseologiche, «il giudice si spinge fino ad incidere sugli effetti di quegli eventi, modificandoli, rimpiazzandoli e distruggendoli». 122

La sintesi di questi due momenti è, come detto, il sillogismo del giudice o il giudizio, ossia l'enunciazione che in quel determinato caso la volontà astratta di legge che viene enunciata è, oppure non è, divenuta concreta. Il giudice verifica l'enunciazione astratta della portata attuale della norma (giudizio di diritto o premessa maggiore) e ne riscontra i caratteri nel caso concreto (giudizio di fatto o premessa minore).

¹²¹ Sul giudizio di fatto CALAMANDREI, *Il giudice e lo storico*, in *Riv. dir. proc.*, 1939, I, 105 ss.; VERDE, voce Prova (teoria generale e diritto processuale civile), in Enc. dir., vol. XXXVII, Milano, 1988, 579 ss.; NASI, voce Giudizio di fatto (diritto processuale civile), in Enc. dir., vol. XVIII, Milano, 1967, 967 ss.; CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc., 1986, 821 ss.; CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza verità, in Riv. dir. proc., 1950, I, 1 ss.; TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009, 135 ss.; ID., Elementi per un'analisi del giudizio di fatto, in Riv. trim. dir. proc., 1995, 785 ss.; LOMBARDO, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, Milano, 1999, 1 ss.; FORNACIARI, La ricostruzione del fatto nel processo. Soliloqui sulla prova, Milano, 2005, 111 ss.; POLI, Il sillogismo giudiziale e la posizione della premessa di fatto, in Giudizio di fatto e giudizio di diritto a cura di PUNZI, Milano, 2022, 273 ss. il quale, con riferimento al giudizio di fatto, sottopone a vaglio critico la teoria del sillogismo giudiziale per quattro ragioni: a) la distinzione tra temi di fatto e temi di diritto non è così nettamente distinguibile all'interno della decisione giudiziale; b) l'attività decisoria del giudice è molto più complessa rispetto a quanto rappresentato dallo schema del sillogismo giudiziale; c) la vera, specifica e concreta attività decisoria, che si esprime nella decisione delle questioni di fatto controverse, è contenuta nella motivazione della sentenza, e non nel dispositivo, il quale si risolve nella risposta alla domanda giudiziale alla luce e quale conseguenza di tutte le decisioni di questioni contenute nella motivazione; d) la difficoltà del giudizio non risiede nel trarre le conclusioni dalle premesse, ma nel porre le premesse stesse.

¹²² In questi termini CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza verità, cit., 1 ss.

Il CALAMANDREI¹²³ affermava, infatti, che:

«la sentenza si distingue da tutti gli altri giudizi in quanto il giudizio in cui essa consiste ha contenuto giuridico, cioè afferma l'esistenza o la inesistenza di una volontà di legge (ossia di un diritto soggettivo) a favore del singolo; e se un simile giudizio si considera come la conseguenza di un sillogismo, bisogna per ragione di logica ammettere che uno dei termini di questo sillogismo deve consistere nella nozione di tutti i casi in generale contemplati dalla volontà di legge affermata o negata nella conclusione, e l'altro nella nozione del verificarsi o del non verificarsi nella sfera concreta di un caso che rientri tra quelli preveduti da tale norma di legge; ecco dunque lo speciale carattere che distingue il sillogismo da cui sentenza deriva, da tutti gli altri sillogismi, consiste tutto in un particolare requisito della premessa maggiore, la quale ha qui il carattere di una norma di legge.

Così nella mente del giudice, colla affermazione dell'esistenza di una norma di legge generale, propositio maior, coll'affermazione che il caso concreto rientra o non rientra tra quelli contemplati dalla norma, propositio minor, e colla deduzione del verificarsi in concreto dell'effetto giudico posto in astratto dalla norma - conclusione - è compiuto il cosiddetto "sillogismo giudiziale" al quale viene schematicamente ridotta dai trattatisti l'attività mentale del giudice, e che anzi da alcuno come espressione peculiare della funzione considerato giurisdizionale, vincolata sempre dal rigore logico di questo giudizio, in confronto alla funzione amministrativa, che può estrinsecarsi secondo la libera volontà».

Abbiamo già detto che ciascuna delle due premesse del sillogismo giudiziale costituisce, a sua volta, il risultato di un giudizio sicché possiamo affermare che il compito del giudice sta più nell'elaborazione di quelle premesse che non nello svolgimento del sillogismo.

I suddetti giudizi, poi, non possono mai compiersi del tutto indipendentemente l'uno dall'altro: il giudizio di diritto presuppone un primo orientamento che è dato dai fatti, mentre il giudizio di fatto presuppone, a sua volta, il riferimento alla portata della norma.

¹²³ Così in La genesi logica della sentenza civile, in Studi di diritto processuale civile, I, Padova, 1930, 3.

Infatti, da un lato, la stessa individuazione dei "fatti da provare" dipende dall'individuazione della fattispecie legale in ipotesi applicabile al caso concreto, dall'altro i fatti accertati condizionano la qualificazione giuridica che il giudice ne dà nel senso che egli deve scegliere l'enunciato normativo o l'interpretazione di esso più idonea a "qualificare" tali fatti al fine di determinare le conseguenze giuridiche.

Posto che il giudizio di fatto e giudizio di diritto non sono attività separate e indipendenti ma si pongono in costante interrelazione dialettica nel contesto globale del giudizio, tale interrelazione dialettica non significa identità bensì distinzione tra gli elementi dialetticamente correlati: il giudizio di fatto attiene alla conoscenza dei fatti controversi e presuppone un'autonoma metodologia conoscitiva fondata su prove ed elementi di prova, mirante ad accertare la verità o falsità dei fatti della causa, e, per tale ragione, dà luogo ad enunciati descrittivi dotati di un valore di verità intorno all'esistenza o inesistenza di tali fatti; mentre, il giudizio di diritto, attiene all'interpretazione e all'applicazione di norme presupponendo un'autonoma metodologia ermeneutica e valutativa, fondata su criteri interpretativi, mirante ad individuare il significato proprio di una norma e le conseguenze giuridiche che ne discendono nel caso concreto, e, da luogo ad enunciati prescrittivi dotati di validità intorno alla qualificazione giuridica della fattispecie controversa e agli effetti giuridici della decisione¹²⁴.

In conclusione i due tipi di giudizio, sebbene connessi e fondanti la premessa maggiore e minore di quell'operazione di giudizio che abbiamo ricondotto alla teoria del sillogismo giudiziale, implicano metodologie differenti, si fondano su dati e criteri diversi e producono

¹²⁴ Cfr. TARUFFO, voce *Giudizio* (*teoria generale*), cit., 1 ss. Secondo l'autore è fatto «tutto e soltanto ciò che riguarda l'accertamento della verità o falsità dei fatti empirici rilevanti, salvo ciò che concerne l'applicazione di norme relative all'ammissibilità e all'assunzione delle prove, o di norme di prova legale», è diritto «tutto ciò che concerne l'applicazione di norme, ossia in particolare: la scelta della norma applicabile al caso; l'interpretazione di tale norma; la qualificazione giuridica dei fatti e la sussunzione di essi nella fattispecie astratta; la determinazione delle conseguenze giuridiche previste dalla norma e riferite al caso di specie».

enunciati diversi per significato, struttura logica ed effetti, oltre che per il modo in cui la loro fondatezza può essere verificata e controllata¹²⁵.

1.2. Le conseguenze giuridiche della violazione del dovere decisorio: la responsabilità civile dei magistrati.

Ciò posto sull'essenza del dovere decisorio, è necessario soffermarsi sulle conseguenze giuridiche della sua violazione.

Contravvenire al quel precetto fissato dalla prima parte dell'art. 112 c.p.c. che impone al giudice il generico dovere di decidere implica un'omissione di pronuncia *totale* ossia la violazione del c.d. divieto di *non liquet*.

Nel processo formulare romano questa formula era utilizzata per indicare che non vi erano elementi certi per giudicare se l'imputato era colpevole oppure no e che, quindi, occorreva un ampliamento di istruttoria ed un rinvio del giudizio ad un altro giudice.

La teorizzazione esplicita del divieto di pronuncia di non liquet si rinviene tradizionalmente nell'art. 4 del code Napoléon del 1804 (Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice) il quale prevedeva espressamente la responsabilità dei giudici nel caso di denegata giustizia.

Anche nel nostro ordinamento il giudice ha il dovere inderogabile di astenersi da qualsiasi indebito diniego di giustizia non potendo, in nessun caso, esimersi dal decidere. La violazione di tale dovere è fonte di responsabilità civile dei giudici.

Prima dell'entrata in vigore della legge che attualmente disciplina la materia, ossia della legge n. 117 del 1988 (comunemente nota come

82

¹²⁵ La distinzione tra i due giudizi percorre l'intera struttura del processo: il fenomeno della prova attiene al giudizio di fatto, mentre non investe il giudizio di diritto (i fatti, e non le norme, vanno provati; sulle norme, non sui fatti opera il principio *iura novit curia*), anche l'istituto della Cassazione si fonda sulla distinzione tra giudizio di fatto, escluso dal controllo della Corte, e giudizio di diritto, tipicamente sottoposto a tale controllo.

«legge Vassalli»), la responsabilità civile dei magistrati era regolata dagli artt. 55 e 56 c.p.c.¹²⁶

L'art. 55 c.p.c., in particolare, limitava la responsabilità civile del giudice per danni arrecati alle parti al caso in cui egli, nell'esercizio delle funzioni, fosse imputabile di dolo, frode o concussione, ovvero avesse ingiustamente omesso, rifiutato o ritardato di provvedere sulle domande delle parti. L'art. 56 c.p.c., invece, subordinava l'esercizio dell'azione risarcitoria alla previa autorizzazione del Ministro della Giustizia.

Dalla situazione di irresponsabilità di fatto desumibile dalle citate norme aveva preso le mosse l'iniziativa referendaria mirante ad abrogare gli artt. 55 e 56 c.p.c., con l'obiettivo di estendere notevolmente le ipotesi di responsabilità e di eliminare filtri autorizzativi.

L'esito del *referendum* dell'8-9 novembre 1987 ha portato all'approvazione della legge n. 117 del 1988,¹²⁷ recante «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» la quale, in realtà, ha risposto alle attese dei promotori del *referendum* solo parzialmente in quanto, mentre sono stati ampliati i casi di responsabilità, è rimasto, invece, vigente il meccanismo del filtro di preventiva valutazione di ammissibilità della domanda.

¹²⁶ Con riferimento alla disciplina degli artt. 55 e 56 c.p.c., ora abrogati, si vedano in dottrina: COSTA, Responsabilità del giudice, dei suoi ausiliari e del pubblico ministero, in Nss. Dig. it., XV, Torino, 1968, 702 ss.; SEGRÈ, Responsabilità per denegata giustizia e rapporto processuale, in Riv. dir. proc., 1969, 123 ss.; COMOGLIO, Direzione del processo e responsabilità del giudice, in Studi in onore di E.T. Liebman, I, Milano, 1979, 447 ss.; PICARDI, Problemi attuali della responsabilità del giudice, in Riv. trim. dir. proc., 1979, 1485 ss.

¹²⁷ In dottrina si vedano Cappelletti, Giudici irresponsabili?, Milano, 1988; Berruti, La responsabilità dei magistrati, in Giur. it., 1988, IV, 235 ss.; Proto Pisani, Il giudizio nei confronti dello Stato, in Foro it., 1988, V, 409 ss.; Attardi, Note sulla nuova legge in tema di responsabilità dei magistrati, in Giur. it., 1988, IV, 305 ss.; Fazzalari, Nuovi profili della responsabilità civile del giudice, in Riv. trim. dir. proc., 1988, 1026 ss.; Vigoriti, voce Responsabilità del giudice: I) Responsabilità del giudice, dei suoi ausiliari, del P.M., in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991; Varano, Responsabilità del magistrato, in Dig. civ., XVII, Torino, 1998, 111 ss.; Picardi, La responsabilità del giudice: la storia continua, in Riv. dir. proc., 2007, 283 ss.; Luiso, La responsabilità civile del magistrato, in Studi in onore di V. Colesanti, II, Napoli, 2009, 715 ss.; Scarselli, Appunti sulla responsabilità civile del giudice, in Foro it., 2009, V, 141 ss.; Auletta, La nuova responsabilità civile del giudice e l'attuale sistema delle impugnazioni, in Corr. giur., 2015, 898 ss.; Bonaccorsi, La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato per l'illecito del magistrato, in Danno e resp., 2015, 445 ss.; Tedoldi, Profili processuali della responsabilità civile del giudice, in Giusto proc. civ., 2019, 645 ss.

Tale filtro è stato successivamente eliminato dalla legge n. 18 del 2015, approvata su sollecitazione della Corte di Giustizia, sicché il giudizio di responsabilità si svolge, ad oggi, in un'unica fase secondo le regole ordinarie del giudizio di cognizione.

La disciplina della responsabilità civile dei giudici è espressione della ricerca di un delicato punto di equilibrio tra due esigenze contrapposte: da un lato, quella che si fonda sul rilievo che il chiamare i giudici a rispondere del loro operato allo stesso modo di ogni altro dipendente e funzionario dello Stato, può implicare un condizionamento, diretto o indiretto, nell'esercizio di una funzione che esige imparzialità e distacco; dall'altro lato, sul rilievo che in ogni sistema democratico l'esercizio di un potere non può che implicare un certo grado di responsabilità.¹²⁹

Nel sistema attualmente vigente, a seguito dell'evoluzione normativa richiamata, i limiti alla responsabilità investono direttamente l'estensione allo Stato della responsabilità dei giudici per il loro operato nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi dell'art. 28 Cost.

La normativa prevede, quindi, un'azione diretta¹³⁰ da parte del privato-parte in un processo che si ritiene leso dall'esercizio delle

¹²

¹²⁸ Si fa riferimento a CGUE, 13 giugno 2006, C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo) ma anche a CGUE 24 novembre 2011, C-379/10 (Commissione c. Italia). Sul punto si veda, in dottrina, BOCCAGNA, *La parabola della responsabilità civile dei magistrati dal c.p.c. del 1940 alla l n. 18 del 2015*, in *Le Nuove legg. civ. comm.*, 5/2018, 1194 ss. in cui l'Autore ripercorre l'evoluzione della disciplina della responsabilità civile dei magistrati.

¹²⁹ In questi termini MANDRIOLI – CARRATTA, *Diritto processuale civile, Volume I, Nozioni introduttive e disposizioni generali,* cit., 255-256. Per una più approfondita analisi del problema si veda CAPPELLETTI, *Giudici irresponsabili?*, cit., in cui l'A. affronta il tema in chiave comparatistica ed evidenziando sia il profilo della responsabilità giuridica che quello della responsabilità politica e sociale.

quello della responsabilità politica e sociale.

130 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2 marzo 2022, ha dichiarato l'inammissibilità del *referendum* sulla responsabilità civile diretta dei magistrati, promosso da 9 Consigli regionali. Il quesito referendario mirava, mediante la tecnica del ritaglio abrogativo, a ricavare dalla normativa di risulta un'autonoma azione risarcitoria nei confronti del magistrato, per consentire al soggetto danneggiato di chiamarlo direttamente in giudizio. La Corte ha ritenuto inammissibile il quesito per il suo carattere manipolativo e creativo, non ammesso dalla costante giurisprudenza costituzionale: esso, infatti, attraverso l'abrogazione parziale della legislazione vigente, avrebbe introdotto una disciplina giuridica nuova, non voluta dal legislatore, e perciò frutto di una manipolazione non consentita. Il quesito è stato inoltre ritenuto inammissibile per mancanza di chiarezza: la normativa di risulta, infatti, non avrebbe consentito di configurare un'autonoma azione risarcitoria, esperibile direttamente verso il magistrato, poiché ne sarebbero rimasti oscuri i termini e le condizioni di procedibilità.

funzioni giudiziarie del magistrato verso lo Stato, a cui poi fa seguito un'eventuale azione di rivalsa da parte dello Stato, nei confronti dello stesso magistrato, se risulterà accertata la sua responsabilità.

Legittimato passivo nell'azione di risarcimento del danno contro lo Stato – azione che non può essere proposta se non quando siano stati esperiti tutti i possibili mezzi di impugnazione e rimedi contro il provvedimento sospetto e comunque non oltre tre anni da quanto è proponibile – è il Presidente del Consiglio dei Ministri mentre competente a decidere è il tribunale del luogo in cui vi è la sede del distretto della Corte d'appello più vicino a quello della Corte d'appello in cui è compreso l'ufficio di appartenenza del magistrato presunto responsabile al momento della commissione del fatto (ai sensi dell'art. 11 c.p.p.).

Per quanto concerne, invece, le cause idonee a consentire l'esercizio di tale azione diretta contro lo Stato l'art. 2 della l. n. 117 del 1988 dispone che l'azione è prevista per il risarcimento di un danno ingiusto conseguente ad un comportamento, ad un atto o ad un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con *dolo* o *colpa grave* nell'esercizio delle sue funzioni, esclusa l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove.¹³¹

In particolare, costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea,¹³² il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di

¹³¹ Sul tema si vedano TEDOLDI, *Responsabilità civile del giudice, clausola di salvaguardia e "patafisica" del diritto*, in *Giur. it.*, 11/2019, 2420 ss. in cui l'Autore esamina criticamente la giurisprudenza che, negli ultimi trent'anni, con l'avallo delle Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Un., 3 maggio 2019, n. 11747) ha comportato la completa disapplicazione della disciplina sulla responsabilità civile dello Stato-giudice; AMATO, *Quando l'errore condanna il giudice alla responsabilità per illecito civile*, in *La Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 1310 ss.

¹³² Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267, terzo paragrafo, del TFUE, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

Il danno risarcibile è non solo il danno patrimoniale ma anche di quello non patrimoniale, 133 quando siano lesi i diritti involabili della persona anche diversi dalla libertà personale. 134

La medesima responsabilità è prevista anche per i casi di diniego di giustizia che ai sensi dell'art. 3 sussiste in caso di «rifiuto, omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio» e sempre in quanto sia decorso inutilmente un termine di 30 giorni (prorogabile per non oltre tre mesi) dal deposito in cancelleria di un'istanza della parte per ottenere il provvedimento.

Il diniego o omissione totale di giustizia a cui fa riferimento questa norma che noi riconduciamo alla violazione del precetto fissato dalla prima parte dell'art. 112 c.p.c. non deve essere confuso con l'omissione parziale di pronuncia, di cui ci occuperemo approfonditamente nel terzo capitolo, che viene in rilievo, invece, a fronte della violazione del dovere del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda.

2. La domanda come fondamento e limite del dovere decisorio del giudice.

All'inizio di questo capitolo abbiamo affermato che l'art. 112 c.p.c., nella sua prima parte, enuncia sia il dovere decisorio (punto 1)) sia la stretta correlazione con il principio della domanda intesa come fondamento e limite di quello stesso dovere (punti 2) e 3)). Abbiamo già

da privazione della libertà personale.

¹³³ Sul tema della risarcibilità del danno non patrimoniale si vedano, in dottrina, STRACQUALURSI, I limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale nell'ambito della responsabilità civile dei magistrati, in Riv. dir. civ., 2023, 587 ss.; PALMERI, Danno non patrimoniale e responsabilità civile dei magistrati, in La Nuova giu. civ. comm., 2023, 336 ss. ¹³⁴ La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 205 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, co. 1, della legge 117/1988, nella sua originaria formulazione, nella parte in cui limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali a quelli derivanti

precisato l'essenza e le conseguenze giuridiche della violazione del dovere decisorio; in questo paragrafo, invece, ci soffermeremo, da un lato, sulla correlazione tra domanda e dovere decisorio e, dall'altro, sui suoi confini del giudizio.

Il dovere decisorio, infatti, sorge solo se c'è una domanda e con l'estensione della domanda stessa.

La correlazione tra domanda giudiziale¹³⁵ e dovere decisorio è espressa proprio dall'art. 112 c.p.c. che, nell'affermare che «il giudice deve decidere su tutta la domanda», evidenzia questa stretta interdipendenza; ma, al contempo, tale correlazione è espressa da altre due norme fondamentali: la prima, enunciata nel codice civile all'art. 2907 c.c., che prevede che la tutela giurisdizionale dei diritti è prestata su domanda di parte e, la seconda, enunciata, invece, nel codice di rito all'art. 99 c.p.c. che, in termini processuali, ribadisce che chi vuol far valere un diritto deve proporre domanda dinanzi al giudice competente.¹³⁶

la letteratura in tema di domanda è naturalmente vastissima. In via puramente orientativa e con riguardo soltanto alla dottrina italiana si segnala COSTA, Domanda giudiziale, in Nov. Dig. it., VI, Torino, 1960, 161 ss.; CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da ALLORIO, II, 1, Torino, 1980, 3 ss.; CONSOLO, voce Domanda giudiziale, in Dig. disc. priv. sez. civ., VII, Torino, 1991; PROTO PISANI, Dell'esercizio dell'azione, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, 1055 ss.; VERDE, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., Roma, 1989; SATTA, voce Domanda giudiziale, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 822 ss.; CHIZZINI, La domanda giudiziale e il suo contenuto, Milano, 2018; DENTI, voce Azione I) Dir. proc. civ., in Enc. giur., Roma, 1988, 1 ss.; COMOGLIO, La domanda giudiziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 1295 ss.; SERRA, «Valori funzionali» del processo e domanda giudiziale, Napoli, 2018, 133 ss.

Per un'analisi critica del rapporto tra queste due norme si veda Proto Pisani, Dell'esercizio dell'azione, cit., 1049-1051. Anche Verde, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, cit., 2, sottolinea che la formulazione dell'art. 2907, co. 1, c.c. è stata da più parti ed in vario modo criticata. In primo luogo, specialmente dopo l'entrata in vigore dell'art. 24, co. 1, Cost., tale norma finisce con l'apparire un inutile doppione dell'art. 99 c.p.c. in secondo luogo, il legislatore, accomunando e ponendo sullo stesso piano la legittimazione straordinaria del pubblico ministero e l'eventuale intervento ufficio del giudice, è incorso in due errori: «a) ha ritenuto equivalenti due situazioni che sono, invece, in antitesi, essendo l'iniziativa ufficiosa una deroga al principio della domanda e risolvendosi l'iniziativa del p.m. ... in una conferma del medesimo principio; b) perché ha limitato i casi di legittimazione straordinaria a un'ipotesi tipica, ma non unica». In terzo luogo, la disposizione finisce con il confondere il problema dell'iniziativa processuale (che può essere di qualsiasi terzo rispetto all'ufficio giudiziario investito dell'affare) con quello della legittimazione. Tale ultimo rilievo, tuttavia, pur essendo logicamente ineccepibile, appare, secondo l'Autore, di minor peso. Infatti, «il legislatore sostanziale del '40 nel momento in cui introduceva una norma quale è quella contenuta nell'art. 2907, co. 1, c.c. non poteva non sentire ...

L'art. 2907 c.c. – per cui «alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio» – esprime il fondamento di diritto sostanziale della prestazione della tutela giurisdizionale ad opera del giudice; mentre l'art. 99 c.p.c. – per cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente» – dal punto di vista del giudice, evidenziando che questa prestazione presuppone di regola uno stimolo esterno, ossia l'esercizio del diritto di azione, ¹³⁷ che tecnicamente si concreta nella domanda, specifica, nell'ottica tecnica del processo, l'essenzialità e l'ineliminabilità di questo stimolo come indispensabile premessa per l'imparzialità del giudice (*nemo iudex sine actore, ne procedat judex ex officio*).

La legge pone così al centro del processo civile il principio della domanda. Tramite di esso, infatti, l'esercizio della giurisdizione civile è rimesso al potere di disposizione della parte la quale ha la facoltà esclusiva di condizionarlo alle proprie determinazioni. ¹³⁸

Sotto questo profilo il principio della domanda coincide con il principio dispositivo che informa, salvo le ristrette eccezioni di legge, l'intero processo civile.

l'esigenza di fissare il principio che la domanda deve essere proposta dalla persona normalmente legittimata (ed implicitamente finiva con il sancire un principio garantistico che, con bene altra forza, è stato ripreso e affermato dall'art. 24, co. 1, Cost.». ¹³⁷ In questa sede possiamo fare solo un breve cenno al complesso dibattito dottrinale

ila natura giuridica dell'azione. Sul tema si sono formate due teorie: da un lato, le teorie monistiche, ormai superate, in cui vi rientrano sia quelle che risolvevano tutta la fenomenologia giuridica sul piano sostanziale e consideravano l'azione come una semplice proiezione del diritto soggettivo sostanziale (SATTA), sia quelle secondo cui il fenomeno giuridico sarebbe, invece, rilevante solo se ed in quanto venga dedotto nel processo; e, dall'altro, le teorie dualiste, oggi prevalenti, che postulano, invece, l'esistenza di due distinte realtà: il fenomeno giuridico sostanziale e quello processuale, quest'ultimo strumentale rispetto al primo. All'interno delle teorie dualiste, possono individuarsi, da un lato, i sostenitori della teoria dell'azione in senso concreto (CHIOVENDA e REDENTI) che configuravano l'azione come condizionata dall'esistenza del diritto sostanziale e, quindi, come un diritto ad un provvedimento favorevole e, dall'altra, i sostenitori dell'azione in senso astratto (ROCCO e LIEBMAN) secondo i quali per l'esistenza dell'azione si deve prescindere o astrarre dall'esistenza del diritto sostanziale poiché di tale esistenza non si può avere certezza che alla fine del processo sicché, per essi, l'azione è il diritto ad un provvedimento sul merito che, solo nell'aspirazione di chi agisce, vuol essere favorevole.

¹³⁸ Per un approfondita analisi dell'affidamento all'iniziativa della parte per l'avvio dell'*iter* di tutela giurisdizionale si veda lo scritto di CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di Redenti*, II, Milano, 1951, 695 ss.

Con la proposizione della domanda giudiziale sorge, per il giudice, l'obbligo concreto, ossia il potere-dovere¹³⁹ di provvedere sulle domande propostegli dalle parti e, correlativamente, per le parti il diritto di ottenere un provvedimento.¹⁴⁰

La proposizione della domanda giudiziale, per usare le parole di CALVOSA, «è esercizio del diritto al provvedimento che fa sorgere, in concreto, l'obbligo di provvedere». 141

Tuttavia se, da un lato, la domanda giudiziale è l'atto di parte con il quale si attiva l'esercizio della funzione giurisdizionale ossia, per usare le parole di COSTA, «l'atto mediante il quale una persona, affermando esistente una volontà concreta di legge a sé favorevole, invoca l'organo dello Stato (giudice) perché attui tale volontà» 142, dall'altro lato, la stessa è in grado di delimitarne – in prima battuta e salvo quello che accadrà nel proseguo del processo sia ad opera delle altre parti del giudizio sia ad opera dello stesso attore e convenuto – l'ambito oggettivo di esercizio.

La domanda giudiziale di parte, come evidenzia CONSOLO, 143 assolve, infatti, ad una duplice funzione:144 in primo luogo opera «come

¹³⁹ Dopo aver ricordato che è principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici moderni e civili che sia vietata l'autotutela, CALVOSA, Omissione di pronuncia e cosa giudicata, in Riv. proc. civ., 1950, I, 230 afferma che «lo Stato ha, in concreto, il potere-dovere di decidere le questioni sottopostegli dai privati e che l'esercizio di questo potere dovere è condizionato dall'esercizio, da parte del privato (e, eventualmente dallo Stato nella veste di amministratore), dell'azione. Nemo iudex sine actore. L'azione è, quindi, il naturale reagente della giurisdizione che rende attivo l'elemento potere giurisdizionale in precedenza inattivo; il potere si trasforma in un dovere. Questa caratteristica dell'azione che s'intuisce senza bisogno di dimostrazione è conseguenza dell'essenza stessa dell'azione».

¹⁴⁰ Proto Pisani, *Dell'esercizio dell'azione*, cit., 1057 afferma come da una serie di norme del codice di rito possa dedursi che l'azione vada configurata come l'aspirazione ad un provvedimento di merito e non come l'aspirazione ad un provvedimento quale che sia. Negli stessi termini anche CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, 112 e ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile,* I, 1961, 210 ss. che richiama, a sostegno di questa tesi, gli artt. 50, 367, co. 2, 102, co. 2, 182, co. 2 e 291 c.p.c.

¹⁴¹ Così CALVOSA, *Omissione di pronuncia e cosa giudicata*, cit., 225 ss. e, in particolare, 232. ¹⁴² Così Costa, Domanda giudiziale, cit., 161.

¹⁴³ Così CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, cit., 56.

¹⁴⁴ Si esprimono sulla duplice funzione assolta dalla domanda VERDE, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, cit., 2, il quale afferma che la domanda non è soltanto l'atto introduttivo del processo in quanto il principio della domanda va rapportato al potere decisorio del giudice, «così che appartiene ad esso tutto ciò che serve a definire il thema decidendum». Anche SATTA, voce Domanda giudiziale, in Enc. dir., XIII, Milano, 1964, 823, si esprime in termini simili. L'A. evidenzia, infatti, che la domanda ha una molteplicità di aspetti tra cui quello di porre i limiti invalicabili del

privilegiato strumento iniziatore del processo civile» e, in secondo luogo, ne determina l'oggetto, individuandone «il contenuto della richiesta di tutela avanzata dalla parte e l'ampiezza del dovere decisorio di merito legittimamente esercitabile dal giudice».

Il principio della domanda, quindi, non condiziona solo l'emanazione del provvedimento ma anche il suo contenuto tale per cui l'esclusiva di chi propone la domanda sul dovere decisorio del giudice è anche una vera e propria esclusiva sull'ambito del giudizio. È in questo senso che si parla di disponibilità dell'oggetto del processo in capo a colui che propone la domanda, nel senso che questi, con la sua domanda, vincola e limita il giudice nell'oggetto del suo giudizio.¹⁴⁵

giudizio e questo «è il più importante effetto» in quanto «è la parte che manifesta l'esigenza di tutela in ordine a un concreto rapporto: al di fuori di questa manifestazione non esiste nessuna possibilità di giudizio, ed essa si impone tanto alla parte stessa, quanto alla controparte e al giudice». COMOGLIO, La domanda giudiziale, cit., 1302, in termini non dissimili, afferma che la domanda in quanto tale condiziona non soltanto l'obbligatorietà e l'attualità dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma soprattutto i limiti oggettivi del dovere di pronuncia decisoria; GRASSO, Dei poteri del giudice, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, 1256; ID., La regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le nullità da ultra ed extra petizione, in Riv. dir. proc., 1965, 391 ss. afferma che il principio della domanda «può essere inteso ed è inteso anzitutto con riferimento all'iniziativa del processo ... ma l'istanza ha altresì la funzione insostituibile di fissare essa stessa il thema decidendum, secondo il punto di vista di chi la propone». PROTO PISANI, Dell'esercizio dell'azione, cit., 1057 afferma che la domanda giudiziale costituisce l'atto di esercizio del primo di quei poteri (doveri e facoltà) processuali riassunti nello schema complesso del diritto di azione. Di qui la particolare importanza che la proposizione della domanda assume nel processo, in quanto da un lato essa è già idonea ad individuare il diritto sostanziale (affermato, meramente ipotetico) dedotto in giudizio (elemento costitutivo del potere esercitato attraverso la domanda), dall'altro lato il concreto thema decidendum deve essere certo dall'inizio del processo affinché le parti ed il giudice sappiano su che si controverte e su che si deve decidere. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol. I, Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni, Padova, 2012, 253 afferma «posto che l'esercizio dell'azione, quindi in concreto la proposizione di una domanda giudiziale avente un determinato contenuto, costituisce la condizione cui è subordinato l'esercizio della giurisdizione; posto, altresì, che la proposizione della domanda giudiziale costituisce tra le più importanti espressioni di autonomia e libertà soggettive connesse alla titolarità dei diritti, intorno ai quali si controverte giudizialmente; posto ancora che la medesima domanda costituisce il contraddittorio, determinandolo sia oggettivamente che soggettivamente, ne discende con immediata evidenza che la stessa pone un limite oggettivo invalicabile da parte del giudice, donde la regola fondamentale che gli vieta di superarla. In caso contrario, ossia se il superamento gli fosse consentito, egli verrebbe a pronunciare d'ufficio su domande da lui stesso proposte, e non dalle parti uniche legittimate a farlo. Il che sovvertirebbe in radice il sistema del processo civile».

¹⁴⁵ Secondo CAPPONI – TISCINI, *Introduzione al diritto processuale civile*, Torino, 2022, 29 ss. il modello di processo dispositivo desumibile dalla lettura combinata delle norme codicistiche (artt. 2907 c.c., 99 e 112 c.p.c.) e dall'art. 24 Cost. ha ricevuto ulteriore conferma attraverso l'art. 111, co. 2, Cost. come riformato dalla l. cost. n. 2 del 1999.

Ed è anche questa la ragione per la quale sia il principio della domanda che la regola del chiesto e pronunciato sono considerate manifestazioni del principio dispositivo in quanto l'art. 99 c.p.c. si riferisce al potere delle parti in tema di iniziativa processuale e l'art. 112 al potere di chi propone la domanda di limitare la decisione giudiziale all'oggetto della stessa.

La valenza normativa della domanda giudiziale, pertanto, può essere intesa nel senso che essa costituisca il fondamento oltre che l'intrinseco limite della potestà decisoria del giudice:¹⁴⁶ quindi, quale riferimento imprescindibile per stabilire il contenuto della sentenza e, ove necessario, per procedere alla sua interpretazione.¹⁴⁷

Poste queste premesse, in dottrina è tendenzialmente pacifico l'enunciato secondo cui, essendo il processo civile animato dall'impulso di parte, l'oggetto della domanda giudiziale coincide, di regola, con quello del processo e, quindi, con il giudicato.¹⁴⁸

1/

¹⁴⁶ In questi termini BARLETTA, Extra e ultra petizione. Studio sui limiti del dovere decisorio del giudice civile, Milano, 2012, 17.

¹⁴⁷ Per un'ampia ricostruzione della questione attinente l'interpretazione della sentenza e degli orientamenti in materia si veda per tutti SANTANGELI, *L'interpretazione della sentenza civile*, Milano, 1996, in particolare 8 ss., 44 ss. e 119 ss. Sull'applicabilità, in via analogica, dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 12 ss. preleggi ovvero dei criteri di ermeneutica negoziale di cui agli artt. 1362 ss. si veda Cass. civ. sez. lav., 3 novembre 2004, n. 21069 e, in senso contrario, Cass. civ. sez. lav., 7 gennaio 2004, n. 47 con nota di CONSOLO, *L'interpretazione della sentenza (di cassazione con rinvio) - e in genere degli atti "causativi" - come "atto di volontà particolare" e così secondo gli artt. 1362 ss. c.c., in Corr. giur., 2004, 1336 ss.*

¹⁴⁸ L'affermazione per cui, essendo il processo civile animato dall'impulso di parte, l'oggetto della domanda giudiziale coincide, di regola, con quello del processo è pacifica in letteratura. Si vedano: FAZZALARI, Note in tema di diritto e processo, Milano, 1957, 55 ss.; ID., voce Sentenza civile, in Enc. dir., Milano, 1989, 1245 ss.; PROTO PISANI, Dell'esercizio dell'azione, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da ALLORIO, I, 2, cit., 1057 ss.; ID., Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi, in Riv. dir. proc., 1990, 386 ss.; Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, 996 ss.; Mandrioli, Riflessioni in tema di «petitum» e di «causa petendi», in Riv. dir. proc., 1984, 465 ss.; MENCHINI, voce Regiudicata civile, in Dig. disc. priv. sez. civ., XVI, Torino, 1998, 415 ss.; ID., I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, 9; VERDE, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, cit., 1 ss.; CAPONI, L'efficacia del giudicato civile nel tempo, Milano, 1991, 57 ss.; CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., nello specifico 51 ss.; MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, 101 ss.; Turroni, La sentenza civile sul processo. Profili sistematici, Torino, 2006, 24 ss.; GAMBA, Domande senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile, Padova, 2008, 26 ss.; GIORGETTI, Il principio della variabilità dell'oggetto del processo, Torino, 2008, 20 ss.; SCARSELLI, Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile, Napoli, 2010; BARLETTA, Extra e ultra petizione. Studio sui limiti del dovere decisorio del giudice civile, cit., 14 ss.; BOVE, Individuazione dell'oggetto del processo e mutatio libelli, in Giur. it., 2016, 1607 ss.;

Recentemente, tuttavia, la valenza generale di questo principio per cui l'oggetto del processo coincide con l'oggetto del giudicato è stata messa in dubbio da alcune decisioni delle Sezioni Unite.

Si fa riferimento, in primo luogo, alle sentenze gemelle nn. 26242 e 26243 del 2014¹⁴⁹ (di cui ci occuperemo nel terzo capitolo con riferimento al profilo dei vizi di *ultra* ed *extra* petizione nell'ambito delle impugnative contrattuali) con cui si è riconosciuta, nei giudizi di impugnativa negoziale, la rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, pur non dedotte, con la conseguente formazione del giudicato in ordine alla loro insussistenza ove esse non vengano eccepite in corso di causa.

Tale conclusione presuppone una ricostruzione dell'oggetto del processo che non si limita al diritto positivamente esercitato con l'azione, rappresentativo del segmento attualmente contenzioso del rapporto sostanziale da cui trae origine, ma che invece tendenzialmente copre l'intero rapporto.

D'ALESSANDRO, L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale, Torino, 2016, 17 ss.; DALFINO, Nullità del contratto e accertamento di fattispecie preliminari, in Studi in onore di Nicola Picardi, Pisa, 2016, 769 ss. ¹⁴⁹ Le due pronunce sono state ampiamente commentate in dottrina: BOVE, Rilievo d'ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle impugnative negoziali, in Giur. it., 2015, 1386 ss.; PAGNI, Nullità del contratto – il "sistema" delle impugnative negoziali dopo le sezioni unite, in Giur. it., 2015, 70 ss.; GIUSSANI, Appunti dalla lezione sul giudicato delle sezioni unite, in Riv. dir. proc., 2015, 1564 ss.; Carbone, "Porte aperte" delle sezioni unite alla rilevabilità d'ufficio del giudice della nullità del contratto, in Corr. giur., 2015, 88 ss.; MENCHINI, Le Sezioni Unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal contratto, in Foro it., 2015, I, 931 ss.; ADORNO, In tema di potere giudiziale di rilevare d'ufficio la nullità degli atti negoziali, in Foro it., 2015, I, 909 ss.; Proto Pisani, Rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale: una decisione storica delle sezioni unite, in Foro it., 2015, I, 944 ss.; DI CIOMMO, La rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le sezioni unite: la nullità presa (quasi) sul serio, in Foro it., 2015, I, 922 ss.; PALMIERI – PARDOLESI, Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi), in Foro it., 2015, I, 816 ss.; RAGNI, Il giudicato implicito ed il principio della ragione più liquida: i confini mobili del giudicato nella giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 647 ss.; PAGLIANTINI, "Parigi val bene una messa"? Le Sezioni Unite su rilievo d'ufficio della nullità e c.d. giudicato implicito (nota a Cass. s.u. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243), Gius. proc. civ., 2015, 137 ss.; ID., Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione ... a mo' di bussola per rivedere Itaca, in Contratti, 2015, 113 ss.; CONSOLO – GODIO, Patologia del contratto e (modi dell') accertamento processuale, in Corr. giur., 2015, 225 ss.; VERDE, Sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, in Riv. dir. proc., 2015, 747 ss.; FORNASARI, Il rilievo officioso della nullità: un presidio a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, in Danno e resp., 2015, 592 ss.; LAGHEZZA, Declaratoria ufficiosa della nullità del contratto e Sezioni Unite 2.0: il giudicato implicito, in Danno e resp., 2015, 599 ss.; RIZZO, Il rilievo d'ufficio della nullità preso sul serio, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 299 ss.

Al punto 5.4. della motivazione delle due pronunce, infatti, si legge che «oggetto del processo, oggetto della domanda giudiziale e oggetto del giudicato risultano ... cerchi sicuramente concentrici, ma le cui aree non appaiono sempre perfettamente sovrapponibili».

In particolare, per effetto del principio della ragione più liquida, l'oggetto del giudicato (di rigetto) potrebbe essere un *quid minus* rispetto all'oggetto della domanda giudiziale.

In secondo luogo si fa riferimento, quali pronunce espressione di questa tendenza, alle decisioni n. 12310 del 2015 e la n. 22404 del 2018 (di cui, invece, ci occuperemo nel proseguo della trattazione¹⁵⁰ in riferimento alla progressiva formazione del chiesto) con cui le Sezioni Unite hanno ammesso che muti l'oggetto del processo, come individuato mediante la domanda giudiziale, per effetto dell'*emendatio libelli* a condizioni che si verta nell'ambito della medesima vicenda sostanziale.

3. La determinazione del «chiesto»: l'individuazione della domanda giudiziale.

Posto che, come abbiamo specificato, la domanda costituisce fondamento e limite del dovere decisorio, la puntuale determinazione del perimetro decisorio del giudice, nell'ambito del processo di cognizione, impone, in primo luogo, la puntuale determinazione della nozione di domanda giudiziale o, meglio, di ciò che è da considerare «chiesto» dalle parti ed è funzionale a consentire la piena ed effettiva attuazione del contraddittorio tra le parti su quanto formerà oggetto della pronuncia giudiziale.

È necessario, quindi, l'individuazione della domanda¹⁵¹ e dell'oggetto del giudizio. I limiti dettati dalla domanda, entro i quali va mantenuto

¹⁵⁰ Cfr. §4.2. e 4.3.

¹⁵¹ Per l'individuazione dell'operazione come «identificazione delle azioni» si veda CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale*, I, Napoli, 1935; ID., *Identificazione delle azioni. Sulla regola «ne eat iudex ultra petita partium»*, in *Saggi di diritto processuale civile*, I, Milano, 1993, 157 ss.

l'esercizio delle potestà decisorie del giudice, infatti, vanno determinati con riferimento all'azione effettivamente promossa quale identificata alla stregua dei suoi elementi identificativi che, secondo una consolidata tradizione, sono le *personae*, il *petitum* e la *causa petendi*.

Gli elementi soggettivi dell'azione sono i soggetti della stessa (c.d. *personae*) ossia il soggetto attivo e quello passivo nei cui confronti si determina il giudicato. Dal momento che l'azione si configura con riguardo al diritto sostanziale affermato allora i soggetti vanno individuati in relazione al rapporto giuridico sostanziale affermato ossia devono coincidere con colui che propone la domanda e colui nei cui confronti del quale la domanda è proposta.

Nei casi in cui la legge eccezionalmente consente di far valere i diritti altrui in nome altrui (rappresentanza) o in nome proprio (sostituzione processuale) si deve aver riguardo al soggetto che è affermato titolare attivo o passivo del rapporto sostanziale: ossia, nel caso della rappresentanza, al rappresentato; e, nel caso della sostituzione processuale, al sostituito, anche se il sostituto subisce anch'egli gli effetti della pronuncia.

Per l'individuazione della domanda dal punto di vista oggettivo, invece, occorre fare riferimento a due elementi ben distinti: il *petitum* e la *causa petendi*.

La determinazione di questi elementi assorbe interamente anche il tema dei c.d. limiti oggettivi del giudicato¹⁵³ poiché, da un lato, i confini

¹⁵² Per un'analisi dei limiti soggettivi del giudicato si vedano Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935; Liebman, Ancora sulla sentenza e sulla cosa giudicata, in Riv. dir. proc., 1936, I, 237 ss.; Carpi, L'efficacia ultra partes della sentenza civile, Milano, 1974, 2 ss.; Monteleone, I limiti soggettivi del giudicato civile, Padova, 1978, 65; Proto Pisani, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Foro it., 1985, I, 2385 ss.; Id., I limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile. Una parabola di studi, Milano, 2015; Luiso, Efficacia del titolo esecutivo verso i terzi, I, Perugia, 1979, 85; Id., Sul concetto di «avente

causa» dell'art. 2909 c.c., in Riv. dir. proc., 1982, 433 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, Pregiudizialità e rinvio (Contributo allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento), Bologna, 2011.

¹⁵³ Senza alcuna pretesa di esaustività, in letteratura si sono occupati dei limiti oggettivi del giudicato: Heinitz, *I limiti oggettivi della cosa giudicata*, Padova, 1937; Id., Considerazioni attuali sui limiti oggettivi del giudicato, in Giur. it., 1995, I, 1, 755 ss.; BONACCORSO, *Il giudicato civile*, Napoli, 1955; Pugliese, voce Giudicato civile (dir. vig.), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1968, 818 ss.; Menchini, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987; Id., voce Regiudicata civile, in Dig. disc. priv. sez. civ., XVI, Torino, 1998, 404

del giudicato coincidono con quelli dell'azione e, dall'altro, non esiste una norma (corrispondente all'art. 2909 c.c.) specificamente dedicata a problemi di estensione oggettiva del giudicato.

Il *petitum* rappresenta l'oggetto della domanda. Considerato che la domanda è rivolta al giudice e al convenuto il *petitum* assumerà, in concreto, due aspetti diversi. ¹⁵⁴

Anzitutto, in via immediata, la domanda si rivolge al giudice al quale si richiede un provvedimento (*petitum immediato*). Il *petitum* immediato, pertanto, identifica il tipo di tutela giurisdizionale invocata.

In secondo luogo, ossia in via mediata, la domanda si rivolge alla controparte (normalmente il convenuto) a cui si chiede non un provvedimento ma il bene della vita (*petitum mediato*) che il soggetto che propone la domanda intende conseguire nei confronti dell'altra parte.

Il secondo elemento oggettivo (la *causa petendi*)¹⁵⁵ è, invece, quello su cui si sono articolate diverse interpretazioni. Etimologicamente *causa*

L'allegazione dei fatti nel nuovo processo civile, in Riv. trim. dir. proc., civ., 1992, 835 ss.; MONTESANO, Diritto sostanziale e processo civile di cognizione nell'individuazione della

dall'autore» e «l'oggetto processuale della domanda, costituito dal provvedimento (di

mero accertamento, di condanna o costitutivo) richiesto».

ss.; Proto Pisani, Osservazioni sui limiti oggettivi del giudicato, in Foro it., 1972, I, 89 ss.; Id., Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi, in Riv. dir. proc., 1990, 386 ss.; Cerino Canova, La domanda giudiziale e il suo contenuto, cit., 7 ss.; Luiso, Principio del contraddittorio e efficacia della sentenza verso terzi, Milano, 1981, 142 ss.; Sassani, Impugnativa dell'atto e disciplina del rapporto, Padova, 1989, 53 ss.; Liebman, voce Giudicato, in Enc. giur., Roma, 1989, 1 ss.; Attardi, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, in Riv. trim. dir. proc., civ., 1990, 475 ss.; Consolo, voce Domanda giudiziale, cit., 70; Id., Oggetto del giudicato e principio dispositivo. I. Dei limiti oggettivi e del giudicato costitutivo, in Riv. trim. dir. proc., civ., 1991, 215 ss.; Grasso, Note sui poteri del giudice nel nuovo processo di cognizione in primo grado, in Riv. dir. proc., 1992, 711 ss.; Ricci,

domanda, in Riv. trim. dir. proc., civ., 1993, 63 ss.; MERLIN, Compensazione e processo. II. Il giudicato e l'oggetto del giudizio, Milano, 1994, 119 ss.; POLI, In tema di giudicato e accertamento dei fatti, in Riv. dir. proc., 1999, 581 ss.; D'ALESSANDRO, L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale, Torino, 2016; VERDE, Considerazioni inattuali su giudicato e poteri del giudice, in Riv. dir. proc., 2017, 13 ss.; NARDO, Note in tema di giudicato, in www.judicium.it, 29 novembre 2017.

154 La contrapposizione tra petitum immediato e mediato risale a CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1935, 326 ed è condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Secondo PROTO PISANI (Dell'esercizio dell'azione, cit., 1060) sarebbe più aderente al dato normativo e più utile per risolvere numerosi problemi pratici distinguere due nozioni di oggetto del processo: «l'oggetto sostanziale (o di merito) della domanda, costituito dal concreto diritto sostanziale dedotto in giudizio

¹⁵⁵ La distinzione tra *petitum* e *causa petendi* risale, ancora una volta, a CHIOVENDA (*Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1935, 331 ss.) il quale evidenziava come la *causa petendi* ha la funzione di specificare il *petitum*. Sull'argomento si vedano anche CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, cit., 222 ss. e MANDRIOLI, *Riflessioni in tema di «petitum» e di «causa petendi»*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 465 ss.

petendi significa ragione del domandare, titolo giuridico, ragione obiettiva sul quale la domanda si fonda, comprendente, come si legge nell'art. 163, n. 4, c.p.c. «i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda» che, a seguito dell'intervento della riforma Cartabia, devono essere esposti in maniera chiara e specifica in applicazione del principio generale di chiarezza e sinteticità degli atti di cui al novellato art. 121 c.p.c.¹⁵⁶

Si discute se la *causa petendi* consista nel rapporto giuridico (diritto) affermato dalla parte con la conseguenza che il mutamento dei fatti non comporta il mutamento della *causa petendi* (c.d. teoria della individuazione); ovvero se consista nell'allegazione dei fatti costitutivi con la conseguenza che il mutamento del rapporto giuridico non comporta modifica della *causa petendi* (c.d. teoria della sostanziazione).¹⁵⁷

La dottrina propende per la teoria dell'individuazione ma tende anche a superare la netta contrapposizione tra le due tesi rilevando come la *causa petendi* si identifica con il complesso degli elementi di fatto e di diritti della fattispecie da cui deriva il diritto sostanziale dedotto in giudizio.¹⁵⁸

In quest'ottica le teorie dell'individuazione e della sostanziazione sarebbero due facce della stessa realtà¹⁵⁹ o, comunque, due angolazioni dello stesso fenomeno che non si escludono a vicenda.¹⁶⁰

¹⁵⁶ Dedicheremo delle specifiche riflessioni sull'impatto di tale principio sull'individuazione del chiesto e sull'attività di interpretazione della domanda al §5.3. al quale, pertanto, si rinvia.

¹⁵⁷ Sulle teorie dell'individuazione e della sostanziazione, anche sotto il profilo della loro origine storica, si vedano CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, cit., 44 ss.; RICCI, «*Individuazione*» o «sostanziazione» nella riforma del processo civile, in Riv. trim. dir. proc., 1987, 1227 ss.; sulla rinascita della teoria della sostanziazione in occasione della riforma del 1990 si vedano, invece, CONSOLO – LUISO – SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 50 ss.; VACCARELLA – CAPPONI – CECCHELLA, *Il processo civile dopo le riforme*, Torino, 1992.

¹⁵⁸ In questi termini Proto Pisani, *Dell'esercizio dell'azione*, cit., 1062.

¹⁵⁹ Cfr. FAZZALARI, *Note in tema di diritto e processo*, Milano, 1957, 118 ss. mentre, in senso contrario, si veda RICCI, «*Individuazione*» o «*sostanziazione*» nella riforma del processo civile, cit., 1232 nota 6.

¹⁶⁰ In questo senso si vedano GIANNOZZI, *La modificazione della domanda*, Milano, 1958, 39 ss., FERRI, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Padova, 1975, 89 ss. e CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, cit., 37 ss.

Qualunque sia la teoria accolta in tema di *causa petendi*, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le domande relative a diritti reali, a *status* e diritti di credito ad una prestazione specifica (c.d. diritti autodeterminati) si identificano esclusivamente sulla base del diritto dedotto in giudizio; mentre le domande concernenti diritti di obbligazione ad una prestazione generica e i diritti reali di garanzia (c.d. diritti eterodeterminati) esigono l'individuazione dei fatti costitutivi del rapporto controverso.¹⁶¹

Ritorneremo più volte, nel corso della trattazione, sulla distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati sia quando affronteremo, in questo capitolo, ¹⁶² l'annosa questione dello *ius variandi*; sia quando ci occuperemo, nel terzo capitolo, dei vizi derivanti dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, in particolare, dei vizi di *ultra* ed *extra* petizione.

In conclusione, con riferimento all'elemento oggettivo, *petitum* mediato e *causa petendi* sono, dunque, le due angolazioni del diritto sostanziale affermato¹⁶³ che è l'oggetto del processo tali per cui «l'una mette a fuoco ciò che si domanda e l'altra il diritto sul cui fondamento si domanda; due angolazioni che si presuppongono a vicenda e si esprimono, in sintesi, nel diritto sostanziale affermato, ma la cui contrapposizione, d'altra parte, agevola, sul piano pratico, l'operazione di identificazione dell'azione che è, per natura sua, necessariamente analitica».¹⁶⁴

¹⁶¹ Sulla distinzione tra domande autodeterminate e domande eterodeterminate si veda CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, cit., 223 ss.; CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, cit., 45 ss.; MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, cit., 216 ss. ¹⁶² Si vedano *infra* §\$4 e ss.

¹⁶³ Per una ricostruzione, anche in chiave sistematica, della tesi per cui, all'interno del nostro ordinamento, l'oggetto del processo di cognizione consiste, di regola, nel diritto soggettivo, meramente ipotetico, affermato come esistente dall'autore si veda, per tutti, l'opera di D'ALESSANDRO, L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale, Torino, 2016, nello specifico la Parte I, 17 ss.

¹⁶⁴ Così Mandrioli – Carratta, Diritto processuale civile, Volume I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, cit., 135.

4. La progressiva formazione del «chiesto».

Ai fini dell'esercizio del dovere decisorio, la domanda giudiziale – individuata nei termini appena analizzati e che, come detto, costituisce il perimetro della decisione – non può essere valutata con esclusivo riferimento all'atto introduttivo del processo.

La domanda, infatti, è soggetta a fenomeni dinamici che si manifestano nel corso del processo attraverso l'esercizio di poteri e/o facoltà delle parti. Il *thema decidendum*, in altre parole, si forma progressivamente.

Invero, lo stretto collegamento che l'art. 112 c.p.c. pone fra il «chiesto» (ovvero domande ed eccezioni proposte) e il «pronunciato» va senza dubbio affermato con riferimento a ciò che le parti hanno prospettato con gli atti iniziali della loro attività giudiziale ossia con la domanda (o le domande) e le eccezioni che da essi emergano; tuttavia, il riferimento dell'art. 112 non può essere limitato soltanto a ciò: tanto la domanda/e inziale/i quanto le eccezioni originariamente prospettate possono subire gli sviluppi e le modificazioni che il fisiologico esercizio delle attività processuali delle parti determinano.

Il riferimento è, in particolare, alla possibilità che le parti procedano, nel corso del giudizio, ad una successiva *emendatio* delle domande e delle eccezioni originariamente proposte, possibilità che è strettamente connessa all'esigenza di adattarle a ciò che emerge dal contatto diretto con le altre parti e con il giudice.

Nella prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. e, oggi, a seguito dell'intervento della riforma Cartabia, come vedremo, nelle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., l'oggetto del giudizio può ampliarsi per effetto della proposizione di nuove domande o a seguito dell'attività di precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni proposte.

Partendo dall'analisi dell'assetto normativo prima dell'intervento della riforma Cartabia¹⁶⁵ e lasciando alla fine le considerazioni in merito alla portata della riforma e all'attualità degli approdi giurisprudenziali, possiamo affermare che l'art. 183 c.p.c. contemplava due distinte modalità di *modifica/ampliamento* dell'originario oggetto del giudizio:

- 1) L'art. 183, co. 5, prima parte, c.p.c. disciplinava lo *ius variandi* consentendo eccezionalmente l'introduzione in giudizio di nuove domande ovvero la modificazione dell'originaria domanda giudiziale quando si tratti di attività che traggono origine dall'attuazione del contraddittorio ossia attività di replica all'esercizio dei poteri processuali del convenuto (c.d. *reconventio reconventionis*)¹⁶⁶ o la replica all'esercizio dei poteri officiosi dell'autorità giurisdizionale in conformità a quanto disposto dall'art. 101, co. 2, c.p.c. e art. 183, co. 4, c.p.c.
- 2) L'art. 183, co. 5, ultima parte, c.p.c. contemplava, invece, la diversa ipotesi dello *ius poenitendi*, ossia la possibilità di precisare e modificare le domande originariamente proposte (o dall'attore o dal convenuto in via riconvenzionale) indipendentemente dallo

14

¹⁶⁵ Per una ricostruzione anche storica della fase di trattazione fino alle riforme antecedenti alla Cartabia si veda FABIANI, *La prima udienza di comparizione e la trattazione della causa*, in *Diritto processuale civile* diretto da DITTRICH, II, Milano, 2019, 1575 ss.

¹⁶⁶ Si tratta dei casi tipici della *reconventio reconventionis* e della domanda di accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c. a seconda che il convenuto abbia introdotto in giudizio, in via di domanda o di eccezione, una situazione sostanziale diversa rispetto a quella individuata dalla citazione o, rispettivamente, abbia contestato l'esistenza di un diritto pregiudiziale. Il codice civile, invece, contempla alcune norme speciali in base alle quali è impedita all'attore la sostituzione dell'originaria domanda giudiziale (come, invece, consentito dall'art. 183, co. 5, prima parte, c.p.c.). Si tratta della fattispecie di cui all'art. 1492 c.c. (il compratore, nel caso di vizi della cosa venduta, può domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta, se fatta con domanda giudiziale, è irrevocabile) e di quella disciplinata dall'art. 1453, co. 2, c.c. (una volta domandata la risoluzione del contratto non è possibile chiedere l'adempimento della prestazione). Per un'analisi di queste disposizioni e del loro coordinamento con l'art. 183, co. 5, c.p.c. alla luce dell'interpretazione evolutiva fornita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12310 del 2015 si veda D'ALESSANDRO, L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale, cit., 268 ss.

sviluppo dialettico del processo. Detta attività è consentita entro i termini dell'appendice scritta.

Secondo l'orientamento tradizionale l'esercizio dello *ius poenitendi* in quanto svincolato, a differenza dello *ius variandi*, dall'esigenza di garantire il rispetto del principio del contraddittorio nel corso del giudizio, non consente una sostituzione dell'originaria domanda giudiziale ovvero un ampliamento dell'oggetto del processo così come delineato al momento della proposizione della domanda giudiziale, essendo ammessa, come vedremo, unicamente la modifica della *res in judicium deducta* ma con invariato il diritto per cui era stata richiesta tutela.

4.1. L'ampiamento dell'oggetto del giudizio: il discusso discrimen tra mutatio ed emendatio libelli.

L'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c., nel riferirsi ai concetti di precisazione e modificazione, non fornisce una definizione rinviando alla terminologia di uso corrente.

«Precisare»¹⁶⁷ vuol dire soltanto esplicitare, senza mutare i fatti principali allegati, quanto già contenuto nelle precedenti difese. La

¹⁶⁷ In dottrina sulla definizione di «precisazione» della domanda giudiziale si vedano ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1942, 80 per cui l'attività di precisazione si sostanzierebbe nel chiarimento di deduzioni in fatto e in diritto «oscure o perplesse»; MICHELI, Corso di diritto processuale civile, II, Milano, 1960, 45 che intende precisare come «chiarire ed illustrare le domande e le eccezioni nei limiti delle conclusioni prese»; ATTARDI, Le preclusioni nel processo di primo grado, in Foro it., 1990, V, 387 ss. per il quale, in sostanza, la precisazione esplicita quanto già espresso nella domanda, nelle eccezioni e nelle conclusioni già formulate, cerca di fare emergere un fatto positivo o negativo logicamente implicito in quelli allegati o allega ulteriori elementi o fatti secondari in quanto tali inidonei ad alterare la domanda o l'eccezione originaria; GRASSO, Note sui poteri del giudice nel nuovo processo di cognizione in primo grado, in Riv. dir. proc., 1992, 718 ss.; GASBARRINI, Osservazioni in tema di modifica della domanda, in Riv. trim. dir. proc., 1995, 1306 ss. assume, invece, una nozione molto più ampia di precisazione affermando che dovrebbero rientrare nelle precisazioni anche «le domande consequenziali in senso stretto, cioè quelle che si presentano come il naturale svolgimento del domandato»; BALENA, Le preclusioni nel processo di primo grado, in Giur. it., 1996, IV, 265 ss.; FORNACIARI, La definizione del thema decidendum e probandum nel proesso civile di rito ordinario (art. 183, commi 3, 4, 5 cod. proc. civ.), in Giust. civ., 2002, II,

precisazione delle domande e delle eccezioni consiste, essenzialmente, nell'allegazione di fatti secondari.

«Modificare», invece, significa introdurre nuovi fatti storici principali ed è attività consentita purché non porti al mutamento del diritto dedotto in giudizio.

Dottrina e giurisprudenza hanno compiutamente delineato i concetti di precisazione e modificazione della domanda originaria (c.d. *emendatio libelli*) ammessa entro l'udienza ex art. 183 ovvero non oltre l'appendice scritta di cui al comma 6 n. 1 – ed oggi, nel rito post riforma, entro le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c. – e di nuova domanda inammissibile in corso di causa (c.d. *mutatio libelli*).

Si tratta di una distinzione¹⁶⁸ che sebbene apparentemente lineare sul piano teorico ha creato non poche difficoltà sul piano applicativo.

²⁹⁷ ss. nello specifico 298 nota 2 identifica l'attività di precisazione con «l'esplicitazione, il chiarimento della domanda o dell'eccezione, vale a dire, in sostanza, l'introduzione di fatti secondari, volti a specificare le modalità del fatti costitutivi o impeditivi/modificativi/estintivi già addotti»; CARRATTA sub art. 112 c.p.c., in CARRATTA – TARUFFO, Dei poteri del giudice: artt. 112-120, in Commentario del Codice di procedura civile a cura di CHIARLONI – Libro primo: Dissipioni generali, Bologna, 2011, 86 ss. nello specifico 89 in cui l'Autore afferma che l'attività di precisazione delle domanda o eccezioni non può consistere in altro che in una «puntualizzazione dei fatti già allegati e posti a fondamento delle domande o delle eccezioni: qualcosa in più del semplice chiarimento delle deduzioni oscure e perplesse, anche se la stessa precisazione è funzionale alla chiarificazione del quod decidendum e del quod probandum, e qualcosa in meno della modifica della causa petendi, per mezzo dell'allegazione di nuovi fatti a sostegno della domanda, o dell'eccezione e della modifica dell'oggetto mediato o immediato»; D'ALESSANDRO, L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale, cit., 222 ss. la quale ritiene che l'attività di «precisazione» si sostanzia A) nell'allegazione in giudizio di fatti secondari e ciò a prescindere che il diritto dedotto in giudizio sia un diritto auto o eterodeterminato; B) con riferimento alle obbligazioni di genere e, in particolare, riguardo ad una domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, la precisazione potrà consistere nell'indicazione del quantum richiesto, inizialmente omesso oppure la rettifica delle circostanze di tempo e di luogo in cui ha avuto origine la vicenda obbligatoria dedotta in giudizio; C) nella variazione dei nessi di subordinazione tra le domande già proposte; D) nell'attribuzione di una nuova qualificazione giuridica ai fatti già allegati in giudizio quando nel far ciò non muti il diritto per cui si chiede tutela; E) nel passaggio dalla richiesta della tutela di condanna a quella della tutela di mero accertamento in riferimento al medesimo diritto.

¹⁶⁸ Sulla tradizionale distinzione tra emendatio e mutatio libelli si vedano in letteratura Giannozzi, La modificazione della domanda, Milano, 1958, 53 ss. e 141 ss.; Proto Pisani, Dell'esercizio dell'azione, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Allorio, I, 2, Torino, 1973, 1059 ss.; Pajardi, Della trattazione della causa, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Allorio, II, 1, Torino, 1973, 558 ss.; Cerino Canova, La domanda giudiziale e il suo contenuto, cit., 77 ss.; Ferri, Struttura del processo e modificazione della domanda, Padova, 1975, 85 ss.; Mandrioli, Riflessioni in tema di «petitum» e di «causa petendi», cit., 465 ss.; Ferroni, «Mutatio» ed «emendatio libelli» nel processo civile di rito

Invero, non è sempre agevole stabilire quando la precisazione/modificazione (*emendatio*) superi il livello oltre il quale diviene mutamento (*mutatio libelli*) di per sé vietato se non alla prima udienza di trattazione e nell'ipotesi in cui la nuova domanda c.d. *reconventio reconventionis* dipenda dall'attività compiuta dal convenuto.

Secondo l'insegnamento tradizionale¹⁶⁹ si ha una nuova domanda quando viene cambiato anche solo uno degli elementi costitutivi oggettivi della stessa, ossia il *petitum* o la *causa petendi* mentre rappresenta una mera *emendatio libelli* la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, così come la diversa interpretazione o qualificazione giuridica del medesimo fatto costitutivo del diritto.¹⁷⁰

Per quanto attiene alla *causa petendi* rileva, tuttavia, la già accennata distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati per i quali l'indicazione di un nuovo fatto costitutivo equivale a formulazione di una nuova domanda.

ordinario e di rito del lavoro, in Giust. civ., 1986, II, 89 ss.; CONSOLO, voce Domanda giudiziale, cit., 91 ss.; ID., Mutatio libelli: l'accettazione tacita o presunta e l'eccezione di domanda nuova, ovvero di un costrutto giurisprudenziale incoerente, in Riv. dir. proc., 1990, 620 ss.; GASBARRINI, Osservazioni in tema di modifica della domanda, in Riv. trim. dir. proc., 1995, 1264 ss.; VULLO, Sull'ammissibilità di domande nuove nel corso del processo ordinario di cognizione di primo grado, in Studium iuris, 2002, 317 ss.; GAMBA, Domande senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile, Padova, 2008; GIORGETTI, Il principio di variabilità nell'oggetto del giudizio, Torino, 2008; VIOLA, L'udienza di prima comparizione ex art. 183 cod. proc. civ., Milano, 2011, 156 ss.; CARRATTA sub art. 112 c.p.c., cit., 83 ss.; MOTTO, Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. e domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà: "mutatio" o "emendatio" libelli?, in Giusto proc. civ., 2014, 1027 ss.; D'ALESSANDRO, L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale, cit., 205 ss.; CHIZZINI, Alcune note in tema di modificazione della domanda, in Giusto proc. civ., 2018, 655 ss.; Abbamonte, Sulla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa nel corso del giudizio di adempimento contrattuale: i chiarimenti delle sezioni unite, in Riv. trim. dir. proc., 2019, 1055 ss.

¹⁶⁹ La questione era emersa già sotto il vigore del precedente codice di rito dove non si rinvenivano norme espresse né che consentissero né che vietassero la proposizione di domande nuove nel corso del giudizio ed era stata risolta proprio mediante il ricorso all'antica distinzione tra *emendatio* e *mutatio libelli*, generalmente ritenendo ammissibile la prima e inammissibile la seconda, a meno che non vi fosse il consenso del convenuto. In questi termini, in particolare, CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 660 ss. il quale rilevava che il convenuto poteva opporsi al mutamento della domanda originaria proponendo l'*exceptio mutati libelli*. Diversamente, invece, CARNELUTTI, *Modificazione della domanda in corso del procedimento e responsabilità per le spese*, in *Riv. dir. proc.*, 1959, 481 ss. il quale riteneva ammissibili solo le domande nuove connesse con quelle originarie.

¹⁷⁰ Cass. civ. sez. III, 7 dicembre 1990, n. 11763.

Nel caso di diritti autodeterminati, non essendo la fattispecie costitutiva elemento identificativo del diritto dedotto in giudizio, nel corso del processo o meglio nei limiti temporali delineati dall'art. 183 c.p.c., potranno essere allegate nuove circostanze di fatto concernenti il titolo di acquisto – i.e. fatti storici principali idonei a modificare la fattispecie costitutiva del diritto originariamente invocata ovvero ad integrarla – senza che ciò comporti una modifica della situazione sostanziale posta ad oggetto della domanda.¹⁷¹

1

¹⁷¹ In giurisprudenza, si sono espresse in questi termini: Cass. civ. sez. II, 23 agosto 2019, n. 21641; Cass. civ. sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24483; Cass. civ. sez. II, 8 gennaio 2015, n. 40; Cass. civ. sez. II, 17 novembre 2014, n. 24400; Cass. civ. sez. II, 19 dicembre 2011, n. 27521 la quale ha affermato che non si ha domanda nuova in caso di passaggio dalla richiesta di accertamento di un'avvenuta usucapione abbreviata a quella di accertamento di avvenuta usucapione ordinaria; Cass. civ. sez. II, 5 novembre 2010, n. 22598 secondo cui «l'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie usucapione) rispetto a quello (nella specie contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda costituisce soltanto un'integrazione delle difese sul piano probatorio, integrazione non configurabile come domanda nuova, né come rinuncia alla valutazione del diverso titolo dedotto in precedenza»; Cass. civ. sez. III, 19 giugno 2008, n. 16635; Cass. civ. sez. II, 20 novembre 2007, n. 24141; Cass. civ. sez. II, 17 luglio 2007, n. 15915; Cass. civ. sez. II, 21 novembre 2006, n. 24702 in cui si afferma «I diritti assoluti - reali o di "status" - si identificano in sé e non in base alla loro fonte, come accade per i diritti di obbligazione, sicché, l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (artt. 183, 189 e 345 cod. proc. civ.) e negli oneri (art. 292 cod. proc. civ.) della modificazione della "causa petendi", né viene a concretarsi una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice accoglie il "petitum" sulla scorta di un titolo diverso da quello invocato. Infatti, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti "diritti autodeterminati", individuati, cioè, in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso (diversamente da quanto avviene in quelle a difesa dei diritti di credito, nelle quali la "causa petendi" si immedesima con il titolo), mentre il titolo, necessario ai fini della prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Ne consegue che, nel corso del giudizio inteso alla tutela del diritto di proprietà dall'altrui esercizio di una veduta, dedotto come illegittimo perché derivante dall'intervenuta trasformazione di un'originaria luce, mediante la condanna del convenuto al ripristino degli accorgimenti impeditivi della veduta previsti dall'art. 901 cod. civ., l'allegazione di un titolo – quale l'insussistenza di una servitù di veduta – diverso rispetto a quello posto originariamente a fondamento della domanda - quale il diritto ad ottenere la conformazione dell'apertura alle caratteristiche della luce – altro non rappresenta se non un'integrazione delle difese, aggiungendosi un ulteriore elemento di valutazione a quello precedentemente dedotto, che non dà luogo alla proposizione di una domanda nuova, così come non implica alcuna rinunzia a che il primo titolo dedotto venga anch'esso se del caso preso in considerazione, e, tanto meno, influisce in alcun modo sulle conclusioni, che restano, comunque, cristallizzate nel medesimo "petitum" consistente nella richiesta di accertamento della lesione del diritto di proprietà e di pronunzia idonea all'eliminazione della situazione lesiva. Conseguentemente, decisa la controversia in primo grado sulla base dell'un titolo, non è preclusa in secondo grado la decisione sulla scorta dell'altro o di entrambi, giacché trattasi di argomentazioni difensive intese a specificare le ragioni della tutela del diritto reale in discussione che

In altre parole, quando oggetto della domanda è un diritto autodeterminato identificato sulla base di taluni fatti costitutivi, la successiva allegazione da parte dell'attore di fatti costitutivi diversi, anche se non sopravvenuti e sganciati dallo svolgimento dialettico del processo, non determina un cambiamento della situazione sostanziale in giudizio e dà luogo non ad una *mutatio libelli* di per sé inammissibile ma ad un'*emendatio libelli*, espressione dell'esercizio dello *ius poenitendi* consentito, prima dall'art. 183 c.p.c., ed oggi, dopo la riforma Cartabia, entro le memorie integrative di cui all'art. 171-*ter* c.p.c.

Quando, invece, il diritto invocato è un diritto eterodeterminato la modifica della fattispecie giuridica costitutiva originariamente dedotta in giudizio determina una variazione del diritto dedotto in giudizio e, conseguentemente, una inammissibile *mutatio libelli*.

Nell'individuazione delle situazioni giuridiche eterodeterminate, infatti, la fattispecie costitutiva assume un ruolo indispensabile: potendo più diritti di tale tipo coesistere tra gli stessi soggetti in un dato momento storico, sono identificabili e distinguibili l'uno dall'altro solo risalendo al fatto costitutivo con la conseguenza che, parallelamente alla variazione del fatto, muta il diritto e, quindi, l'azione.

Per tale ragione, non solo l'indicazione della *causa petendi* nella domanda giudiziale è condizione necessaria ai fini del perfezionamento della *editio actionis* – perché ove questa manchi non è delineato il diritto

non immutano l'originario "thema decidendum" e possono, pertanto, essere svolte dalla parte interessata non solo nell'atto di appello ma lungo tutto il corso del giudizio di secondo grado».; Cass. civ. sez. II, 20 luglio 2005, n. 15248; Cass. civ. sez. II, 30 dicembre 2002, n. 18370.In dottrina, in senso contrario, si vedano SASSANI, Di modificazioni della domanda, diritti autodeterminati, litisconsorti necessari e altro ancora nel giudizio arbitrale, in Riv. arb., 2013, 883 ss. per il quale non sarebbe consentito passare da un titolo ad un altro in caso di diritti autodeterminati ove ciò comporti una lesione del principio del contraddittorio e della parità delle armi tra le parti. Posizioni analoghe sono espresse da MONTESANO, Diritto sostanziale e processo civile di cognizione nell'individuazione della domanda, in Riv. dir. proc., 1993, 63 ss. e da CARRATTA sub art. 112 c.p.c., cit., 119 il quale afferma «ove il legislatore avesse voluto consentire alla parte, che proponesse domanda per far valere un diritto c.d. autodeterminato di mutare liberamente la causa petendi, non essendo questa necessaria per la sua identificazione, avrebbe dovuto anche ammettere, di conseguenza – pena la violazione del principio di uguaglianza dell'art. 3 Cost. – che, di fronte ad un tale mutamento della domanda originaria, il convenuto potesse non solo precisare e modificare le sue eccezioni o replicare ai sensi del 6° comma dell'art. 183, ma anche eventualmente proporre, a sua volta, domande ed eccezioni nuove consequenziali al mutamento della causa petendi compiuto dall'attore».

di cui l'attore chiede tutela – ma l'allegazione in giudizio in sede di trattazione di un fatto costitutivo diverso rispetto a quello posto a fondamento della domanda giudiziale, e non derivante dallo svolgimento dialettico del processo, comporta un cambiamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio che non è consentita di modo che, qualora il giudice si pronunciasse in ordine all'accertamento di quest'ultima situazione soggettiva, incorrerebbe nel vizio di ultrapetizione.

Prima del *revirement* del 2015, pertanto, era *ius receptum* che l'*emendatio libelli* fosse ravvisabile quando non si incideva né sulla *causa petendi* (ma solo sull'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto)¹⁷² né sul *petitum* (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere).

Al contrario, era assolutamente inammissibile quella modificazione della domanda che si risolvesse in una *mutatio libelli* ricorrente quando si avanzava una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un *petitum* diverso e più ampio oppure una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia.¹⁷³ E ciò in quanto, al di fuori della *reconventio reconventionis* che nasce dalle difese del convenuto, l'attore, al più tardi con la prima

¹⁷² In questo senso Cass. civ. sez. III, 30 agosto 2013, n. 19958 in cui si afferma che si ha «semplice *emendatio* quando si incida sulla *causa petendi*, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul *petitum*, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere». In senso analogo si vedano Cass. civ. sez. III, 19 aprile 2010, n. 9266 e Cass. civ. sez. lav., 27 luglio 2009, n. 17457; Cass. civ. sez. lav., 8 ottobre 2007, n. 21017. In dottrina, sul punto, si veda CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1960, 310 per il quale «il semplice mutamento dal punto di vista giuridico (cioè l'invocazione di una diversa norma nel caso che uno stesso fatto possa cadere sotto diverse norme di legge) non importa diversità d'azioni; esso è quindi lecito alla parte, lecito al giudice».

¹⁷³ Tra le tante pronunce espressione di questo orientamento si vedano Cass. civ. sez. II, 28 gennaio 2015, n. 1585; Cass. civ. sez. lav. 30 giugno 2014, n. 14757; Cass. civ. sez. III, 15 novembre 2013, n. 25765; Cass. civ. sez. VI-3, 26 luglio 2012, n. 13269; Cass. civ. sez. V, 20 luglio 2012, n. 12621; Cass. civ. sez. I, 21 luglio 2010, n. 17117.

memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., poteva solo precisare e modificare le domande già formulate con l'atto introduttivo.

In linea con questa impostazione è l'arresto del 1996¹⁷⁴ con cui la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato non convertibilità, nel corso del giudizio di primo grado, di un'iniziale domanda costitutiva di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., in una domanda di mero accertamento dell'avvenuta traslazione della proprietà del bene essendo tali domande diverse sotto il profilo del *petitum* e della *causa petendi*.

Tali approdi, espressione di una giurisprudenza apparentemente *univoca e tetragona* nell'affermazione teorica della distinzione tra *mutatio* ed *emendatio*, hanno generato nella pratica una situazione ben più frastagliata, atteso che, non di rado, pur non contravvenendo espressamente al descritto principio, si era giunti a ritenere sostanzialmente ammissibili anche domande che presentavano, invece, mutamenti in ordine agli elementi modificativi.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Ci si riferisce alla sentenza Cass. Sez. Un. civ., 5 marzo 1996, n. 1731 con nota di GUARNIERI, Contratto preliminare, contratto definitivo e "mutatio libelli", in Corr. giur., 1996, 639 ss. Con la suddetta sentenza le Sezioni Unite hanno aderito a quello che allora si presentava come l'orientamento minoritario (Cass. civ. sez. II, 12 febbraio 1993, n. 1782) disattendendo, invece, l'orientamento maggioritario (Cass. civ. sez. II, 6 novembre 1991, n. 11840) secondo il quale nel caso in cui l'attore, dopo aver domandato con l'atto introduttivo del giudizio una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., sulla base di un contratto qualificato come preliminare di vendita immobiliare, richieda successivamente una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile, non è configurabile una mutatio bensì una semplice emendatio libelli, restando il thema decidendum circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà, e rimanendo così identico nella sostanza il bene effettivamente chiesto e identica la causa petendi, costituita dal contratto dal quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica. La giurisprudenza di legittimità, a seguito della pronuncia del 1996, ha seguito l'orientamento indicato dalle Sezioni Unite. Si vedano, tra le tante, Cass. civ. sez. II, 7 dicembre 2000, n. 15541, Cass. civ. sez. I, 25 gennaio 2008, n. 1740, Cass. civ. sez. II, 9 novembre 2009, n. 23708, Cass. civ. sez. II, 17 maggio 2010, n. 12039 e Cass. civ. sez. II, 8 febbraio 2010, n. 2723 che ha affermato il medesimo principio in senso inverso cioè con riferimento a modifica dell'iniziale domanda di accertamento del contratto di compravendita in domanda di esecuzione coattiva di un contratto preliminare.

¹⁷⁵ Si veda, ad esempio, Cass. civ. sez. III, 12 settembre 2013, n. 20899 (citata, peraltro, dalle Sezioni Unite n. 12310 del 2015 a dimostrazione di tale tendenza) che qualifica come *emendatio* ammissibile, anziché come inammissibile *mutatio*, la formulazione, accanto alla domanda originaria di risoluzione per inadempimento, di una domanda subordinata di condanna ad adempiere. Tale orientamento si fonda sulla considerazione che nella specie non sarebbe configurabile una *mutatio* ma solo una *emendatio* perché il *thema decidendum* rimarrebbe circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà, restando così identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto e la causa petendi,

4.2. L'intervento delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015: le cc.dd. domande complanari.

Per tale ragione, le Sezioni Unite, con un intervento di più ampio respiro rispetto alla richiesta dell'ordinanza di remissione¹⁷⁶, hanno voluto operare, con la sentenza n. 12310 del 2015,¹⁷⁷ una profonda

costituita dal contratto del quale viene prospettata soltanto una diversa qualificazione giuridica. Tuttavia nella domanda come formulata prima e dopo la modifica vengono allegati a sostegno delle pretese avanzate fatti costitutivi differenti (un contratto preliminare nel primo caso e un contratto traslativo della proprietà nel secondo). Non si tratta, quindi, della diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto, ma dell'accertamento di due fatti diversi (la comune intenzione dei contraenti indirizzata, nella prima ipotesi, ad un contratto ad effetti obbligatori, nell'altra ad un contratto ad effetti reali), accertamento eventualmente non limitato alla mera interpretazione della scrittura privata ma esteso alla valutazione del comportamento complessivo dei contraenti ex art. 1362 c.c. Risulta, altresì, diverso il petitum (sia mediato che immediato) posto che quando si discute tra compravendita immobiliare e corrispondente preliminare quasi mai quel che è oggetto di controversia tra le parti è l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento dell'immobile, essendo, invece, in contestazione il momento in cui il suddetto trasferimento è avvenuto o deve avvenire. ¹⁷⁶ Le stesse Sezioni Unite evidenziano che «la questione oggetto della censura di cui si discute, al di là del particolare (e per certi versi paradigmatico) rapporto tra domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo della proprietà di un bene immobile, investe uno degli "snodi" fondamentali del processo e impone quindi di affrontare il tema dei margini di ammissibilità dei "nova" – a prescindere dalle peculiarità del caso specifico – innanzitutto a partire da una ricognizione della struttura dell'udienza di comparizione come disciplinata dall'art. 183 c.p.c., norma prevedente l'ammissibilità di modifiche alle domande, eccezioni e conclusioni proposte negli atti introduttivi, con la possibilità che, a seguito di tale ricognizione, il contrasto in esame si riveli più ampio e articolato di quanto risultante ad una prima lettura delle pronunce sopra richiamate». ¹⁷⁷ La sentenza è stata accolta con favore dalla dottrina: in particolare, si vedano le note adesive di CONSOLO, Le S.U. aprono alle domande "complanari": ammissibili in primo grado ancorchè (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno, in Corr. giur., 7/2015, 961 ss. L'Autore, nell'elogiare la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite afferma che una soluzione analoga, tendente ad ammettere la mutatio libelli, intesa come nuova domanda, se proposta nel rispetto delle preclusioni intermedie di cui all'art. 183 c.p.c., era già stata da lui prospettata in suoi precedenti scritti (Preclusioni nel processo civile e preclusioni alla definizione del processo legislativo di riforma, in Giur. it., 1993, I, 2, 765 ss. e La trattazione della fase introduttiva del processo: un primo bilancio nel (semi-)decennale, in Giur. it., 2001, 1069 ss.); MERLIN, Ammissibilità della mutatio libelli da «alternatività sostanziale» nel giudizio di primo grado, in Riv. dir. proc., 3/2016, 807 ss.; CEA, Tra mutatio ed emendatio libelli: per una diversa interpretazione dell'art. 183, c.p.c., in Foro it., 2016, 255 ss. il quale pur manifestando una convinta adesione ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite tiene a precisare che è riduttivo limitare l'ambito delle domande modificate solo a quelle alterative che non si aggiungono ma sostituiscono quella originaria. Se, infatti, il fulcro della nuova interpretazione dell'art. 183 è l'esigenza di rendere giustiziabile in tutte le sue possibili implicazioni la situazione sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, secondo l'Autore, «tutte le possibili ipotesi di connessione delle domande che abbiano ad oggetto la medesima situazione sostanziale dovrebbero rientrare nel concesso di modificazione della domanda»; MOTTO, Le Sezioni Unite sulla modificazione della domanda giudiziale, in Foro it., 2015, 2101 ss.; RICCI, I nuovi confini del binomio mutatio – emendatio libelli come ridisegnati

rivisitazione di tale impostazione e, finendo per attenuare la distinzione tra *emendatio* e *mutatio libelli*, hanno sostenuto, in un'ottica di economia processuale, che la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (*petitum* e *causa petendi*) sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione dei tempi processuali, atteso che la domanda modificata sostituisce la domanda iniziale e non si aggiunge ad essa, interviene nella fase iniziale del giudizio e non comporta tempi superiori a quelli già preventivati dal medesimo art. 183 c.p.c.

Inoltre, il convenuto, sapendo che una simile modifica potrebbe intervenire, non si trova rispetto ad essa come dinanzi alla domanda iniziale e, comunque, ha a disposizione un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.

Alla luce di tali nuovi principi, si è ritenuta ammissibile la modifica, nel primo termine ex art. 183, co. 6 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contatto ex art. 2932 c.c. in domanda in accertamento del già avvenuto effetto traslativo.¹⁷⁸

-

dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nel 2015, in www.judicium.it, 2017. In senso critico, invece, PALAZZETTI, Ammissibilità dei nova ex art. 183, 5° comma, in Giur. it., 2015, 10, 2101 ss. la quale sottolinea che «la pronuncia delle Sezioni unite si colloca tra quelle con cui, ultimamente, la Suprema Corte, attraverso una forzatura delle norme processuali, tenta di rispondere all'esigenza del definitivo e (quanto più possibile) immediato consolidamento della situazione sostanziale "direttamente o indirettamente dedotta in giudizio" ... tuttavia, facendo leva sulla connessione tra procedimenti in base ad un criterio che va al di là degli elementi oggettivi del processo, ossia basandosi sul concetto di "complessa vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice", la Corte utilizza criteri di collegamento e di identificazione tra domande, che risultano tra loro oggettivamente diverse. Il rischio in cui ci si imbatte è il superamento dei criteri identificativi oggettivi della domanda, che potrebbe portare persino ad una lettura estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, alla luce della "complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale" utilizzata come criterio di coincidenza tra due cause, anche se non sempre di chiara individuazione».

Si esprimono in termini favorevoli anche COMOGLIO nel saggio Modificazione della domanda, tutela effettiva ed economia dei giudizi (nuovi poteri per il giudice?), in Nuova giur. civ. comm., 4/2016, 653 ss. e D'ALESSANDRO la quale, nella monografia L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale, cit., dedica l'intera Parte II (p. 205 ss.) all'analisi della linea di confine tra mutatio ed emendatio libelli alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite del 2015.

¹⁷⁸ A tale principio si sono allineate le successive Cass. civ. sez. II, 12 novembre 2015, n. 23131; Cass. civ. sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26782 in cui la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il mutamento quantitativo della domanda

La decisione delle Sezioni Unite si fonda, sostanzialmente, su due argomenti principali: uno *esegetico-letterale* (*A*) e l'altro di carattere *sistematico* (*B*).

- *A)* Sotto il primo profilo (*argomento esegetico-letterale*), le Sezioni Unite, puntualizzano il contenuto dell'art. 183 c.p.c. evidenziando che la norma contempla, pur senza fornirne una definizione, tre tipi di domande:
 - 1. le domande *nuove*, generalmente inammissibili, come si desume, implicitamente, dal comma 5 dell'art. 183 che ammette specificamente, per l'attore, «le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto». Leggendo tale affermazione *a contrario* sono vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentino una reazione alle opzioni difensive del convenuto.
 - 2. le domande *precisate* ossia le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi ma semplici precisazioni ossia interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla.
 - 3. le domande *modificate* la cui identificazione, come affermano le Sezioni Unite, si presenta molto più ardua.

riconvenzionale proposta dall'opponente a decreto ingiuntivo e riconnessa

formulata dopo un'iniziale domanda risarcitoria fondata sulla violazione del generale dovere del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.; Cass. civ. sez. II, 28 aprile 2017, n. 10622.

109

all'intervenuta rescissione del contratto rispetto alla precedente domanda di risoluzione, trovando la richiesta di riconoscimento di un maggiore importo fondamento nella medesima situazione sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo; Cass. civ. sez. II, 1° marzo 2016, n. 4051 con nota di CARIGLIA, *La Corte di cassazione conferma il nuovo orientamento in tema di ammissibilità della domanda nuova*, in *Giur. it.*, n. 10/2016, 2150 ss.; Cass. civ. sez. III, 28 aprile 2017, n. 10513 con cui la S.C. ha dichiarato ammissibile la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2050 c.c.

Invero se, aderendo alla tradizionale giurisprudenza, si afferma che sono domande nuove vietate quelle in cui risultino modificati in tutto o in parte uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria quando può dirsi sussistente una domanda modificata?

Sono domande modificate quelle domande diverse per *petitum*, *causa petendi* o entrambi, che non si aggiungono a quelle originarie ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste in rapporto di *alternatività* con la precisazione che oltre a rimanere immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento soggettivo delle persone, la domanda modificata deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

In sintesi, secondo il nuovo orientamento inaugurato nel 2015, non può esservi mutamento della domanda allorquando restino immutate le parti nonché il bene della vita in relazione al quale è richiesta tutela, pur in presenza di un ipotetico concorso di norme, legali o convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato.

In base a tale nuovo indirizzo interpretativo, quindi, il *discrimen* tra domanda nuova inammissibile, se non sia conseguenza di una domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e se non formulata entro la prima udienza ex art. 183 c.p.c. – e domanda modificata va rinvenuto nel carattere ampliativo del *thema decidendum* che presentano le domande nuove rispetto, invece, al carattere sostitutivo della modifica, nel senso che la domanda nuova si aggiunge a quella originariamente formulata mentre la domanda modificata si sostituisce a quella originaria non essendo, invece, ricavabile dalle norme processuali alcuna differenza quanto alla possibilità di variazione degli elementi identificativi fondamentali, egualmente consentita ad entrambe le domande.

Opinando diversamente e dunque persistendo nel perseguire l'orientamento giurisprudenziale tradizionale si costringerebbe «la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale –

eventualmente anche grazie allo sviluppo dell'udienza di comparizione – a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili».

La dottrina che ha condiviso il nuovo orientamento pretorio ha coniato la significativa espressione di *domande complanari*¹⁷⁹ per indicare le domande tra loro alternative e quindi concorrenti fondate sulla medesima vicenda sostanziale ossia sull'identità dell'episodio socio-economico di fondo, da cui origina un concorso di pretese con un unico *petitum* oppure con diversi *petita* conseguenti a diverse qualificazioni della *causa petendi*.

B) Il secondo argomento delle Sezioni Unite è quello che fa leva, invece, sul dato *sistematico*.

I risultati ermeneutici in tema di domanda modificata risultano in completa consonanza sia con l'esigenza di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale sia, più in generale, con i valori funzionali del processo enucleati, nel corso degli anni, dalla dottrina e dalla giurisprudenza soprattutto a Sezioni Unite.

Ed, infatti, come si legge nella pronuncia «la previsione costituzionale di un processo "giusto" impone al giudice di non limitarsi alla meccanica

sostanzialmente unitaria seppur – come oggetto del giudicato – tutt'altro che identica, e che condivide quindi con la prima l'identità dell'episodio socio-economico di fondo».

111

¹⁷⁹Tale espressione si deve a CONSOLO, Le S.U. aprono alle domande "complanari": ammissibili in primo grado ancorchè (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno, in Corr. giur., 7/2015, 962 che riqualifica la domanda chiamata dalle Sezioni Unite come "alternativa" quale domanda "complanare" ossia una «domanda concorrente che viaggia complanaremente verso una meta

e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre (e quindi ogni volta) se l'interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, il rispetto di una ermeneutica tralascia sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale».

4.3. Le ulteriori precisazioni delle Sezioni Unite n. 22404 del 2018.

Operando un ulteriore passo in avanti, le Sezioni Unite n. 22404 del 2018, 180 sollecitate dall'ordinanza interlocutoria della Sezione II della

¹⁸⁰ In dottrina in senso favorevole alla pronuncia si vedano CONSOLO - GODIO, Le *Sezioni Unite di nuovo sule domande cc.dd. complanari, ammissibili anche se introdotte in via di cumulo (purchè non incondizionato) rispetto alla domanda originaria,* in *Corr. giur.,* 2019, 2, 263 ss. che condividono l'arresto giurisprudenziale per l'opportuno chiarimento fornito dalle Sezioni Unite in base al quale la domanda complanare, avente ad oggetto una pretesa incompatibile/alternativa rispetto a quella originaria, non postula affatto un'implicita rinuncia alla prima, cui alludeva la precedente pronuncia del 2015.

Anche ITALIA, La modifica della domanda: dal contratto all'ingiustificato arricchimento, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 2, 249 ss. sottolinea come le Sezioni Unite abbiano rappresentato una svolta rispetto alla sentenza n. 4712 del 1996. La relazione di alternatività e incompatibilità ha reso le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa da "non intercambiabili" a "sostituibili", senza alcun pregiudizio del contraddittorio in attuazione del principio di concentrazione processuale e sostanzializzazione del giudizio.

GOLIA, Mutatio libelli e cumulo progressivo di domande alternative subordinate: il revirement delle sezioni unite sull'azione generale di arricchimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 1, 359 ss. afferma, invece, che l'unico quid novi della sentenza n. 22404 del 2018 rispetto alla precedente sentenza n. 12310 del 2015 è il seguente: la relazione di alternatività sussidiaria ravvisata tra le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento ingiustificato non implica il necessario abbandono della domanda nuova, ma può anche comportare un affiancamento della domanda nuova, aprendo così all'ammissibilità di un cumulo progressivo di domande alternative subordinate, il che evita la frammentazione in più giudizi di azioni nascenti da una medesima vicenda storica e dirette al perseguimento di un medesimo bene della vita.

Per altri studiosi, invece, (si veda per tutti NOVELLA, *Arricchimento senza causa: le Sezioni unite di nuovo sui confini dell'emendatio libelli*, in *Giur. it.*, 2019, 8-9, 1848 ss.) le Sezioni Unite del 2018 non avrebbero operato una esplicita e consapevole apertura innovativa, non avendo, in realtà, attribuito alcun rilievo alla circostanza che, nel caso di specie, la domanda ex art. 2041 c.c. fosse stata formulata non in sostituzione rispetto a quella

Corte di Cassazione n. 7079 del 20 marzo 2017,¹⁸¹ hanno ampliato i limiti dello *ius variandi*, statuendo che, nel processo introdotto mediante

principale di adempimento contrattuale, bensì in via subordinata. Ciò avrebbe dovuto portare ad una riconduzione della domanda di arricchimento entro il perimetro dell'inammissibile *mutatio libelli* tracciato dalla sentenza n. 12310 del 2015 intorno alle domande che si aggiungono a quella principale e con essa convivono, dando luogo ad un cumulo oggettivo. L'apparente anomalia potrebbe spiegarsi reputando il divieto di *mutatio libelli* riferibile alle sole ipotesi di successivo cumulo incondizionato, ovvero condizionato in senso improprio, nelle quali le domande veicolate nel processo, lungi dal configurarsi come alternative, sono tutte astrattamente accoglibili.

In una prospettiva ancora più critica DITTRICH, *Sulla successiva proposizione della domanda di arricchimento senza causa nel processo avente come domanda principale la condanna all'adempimento contrattuale*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 4-5, 1300 ss. sottolinea che la sentenza n. 22404 del 2018 si è posta solo apparentemente in continuità con la sentenza n. 12310 del 2015 avendo, al contrario, segnato una marcata autonomia rispetto al precedente, per essere venuto meno il riferimento esegetico al concetto di "modificazione" della domanda originaria. Le domande di adempimento e arricchimento senza causa sono diverse e soltanto legate da un rapporto di connessione "per incompatibilità", in quanto accomunate unicamente "dal riferimento alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio". L'attore non aveva in alcun modo rinunciato alla domanda di adempimento del contratto, che, quindi, continuava ad esistere nel processo e non era stata in alcun modo "modificata", tanto è vero che le Sezioni Unite pronunciano dapprima su di essa. La nuova iniziativa dell'attore, insomma, non aveva variato in nulla la domanda originaria, e semmai aveva dato luogo ad un cumulo oggettivo e successivo di domande. (la "immodificata" e la "modificata"). Senza far ricorso, allora, impropriamente alla nozione di "modificazione" ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. sarebbe preferibile riconoscere che, in siffatti casi, la domanda giudiziale ricomprende in sé, in potenza, tutte quelle azioni idonee a perseguire il medesimo "bene della vita".

potenza, tutte quelle azioni idonee a perseguire il medesimo "bene della vita". Per un commento alla pronuncia delle Sezioni Unite si vedano anche Russo, La modifica dell'azione contrattuale in quella di arricchimento senza causa integra emendatio libelli e non mutatio libelli, in Studium iuris, 12/2021, 1489 ss.; ABBAMONTE, Sulla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa nel corso del giudizio di adempimento contrattuale: i chiarimenti delle sezioni unite, in Riv. trim. dir. proc., 2019, 1055 ss. il quale, dopo ampia ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e degli interventi nomofilattici delle Sezioni Unite sul tema della distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, afferma che la pronuncia del 2018 si pone l'obiettivo di allineare la giurisprudenza al nuovo indirizzo delineato nel 2015 ma non pone fine ai contrasti e ai dibattiti in subiecta materia.

ANGELETTI, Le nuove frontiere dello ius variandi e la lettura funzionale delle Sezioni Unite verso una decisione nel merito della res deducta, in Resp. civ. e prev., 2019, 516 ss. afferma che il vero passo in avanti operato dalle S.U. è: da una parte, quello di aver dichiarato ammissibile quelle domande modificate che, seppure strutturalmente differenti, in quanto diverse nel petitum e nella causa petendi, e inserite in via subordinata, non possono definirsi aggiuntive poiché oggettivamente incompatibili e pertanto sostituibili con quella originaria con la quale condivide i soggetti e la medesima vicenda sostanziale, ovvero l'episodio socio-economico determinante la controversia; dall'altra, quello anche di aver posto in rilievo i requisiti in forza dei quali può essere giustificata la sostituzione della domanda originaria anche in prima memoria, inteso come esercizio dello ius poenitendi da parte dell'attore.

¹⁸¹ Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite era il seguente «se nel giudizio promosso nei confronti di una Pubblica Amministrazione per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale la parte possa modificare la propria domanda in una richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.». In particolare, la II Sezione aveva rilevato, sul punto, un contrasto giurisprudenziale.

domanda di adempimento contrattuale (nella specie ricolta nei confronti della P.A.), è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.¹⁸² (tradizionalmente considerata domanda nuova rispetto a quella contrattuale per diversità sia del petitum che della causa petendi)¹⁸³ se formulata in via subordinata (e, quindi, non necessariamente in sostituzione di quella originaria di adempimento contrattuale) con la prima memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

È stato così completato il regime di proponibilità della domanda complanare superando qualche incertezza, evidenziata dalla più attenta dottrina, riconducibile al precedente arresto del 2015 con cui le Sezioni

Per un primo orientamento – che fa capo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 4712 del 22 maggio 1996 – la richiesta di indennizzo ex articolo 2041 c.c. costituisce domanda "nuova" rispetto a quella di adempimento, poiché non si trattano di articolazioni di un'unica fattispecie ma concernendo enframbe diritti eterodeterminati, il cui accertamento presuppone la verifica della sussistenza di fatti costitutivi sensibilmente diversi fra loro.

In base a tale orientamento giurisprudenziale, quindi, la domanda ex articolo 2041 c.c. si presenta come "altra" rispetto a quella di adempimento contrattuale, perché fondata su fatti costitutivi distinti è idonei ad individuare diritti eterodeterminati diversi. In base a tale logica, qualora si operi un passaggio dall'una all'altra domanda nel corso del processo, ci si trova dinanzi ad una *mutatio libelli* con la conseguente inammissibilità della nuova domanda.

Per l'orientamento opposto (Cass. civ. sez. III, 18 novembre 2008, n. 27406), invece, qualora la domanda di ingiustificato arricchimento proposta non comporti un cambiamento del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio, ciò non implica una mutatio libelli, ma una mera emendatio libelli consentita dall'articolo 183 c.p.c. Seguendo questo indirizzo, l'azione di arricchimento si ridurrebbe ad una mera diversa qualificazione di fatti già introdotti in causa.

¹⁸² Per un'attenta ricostruzione dell'azione di arricchimento senza causa si veda RUSSO, La modifica dell'azione contrattuale in quella di arricchimento senza causa integra emendatio libelli e non mutatio libelli, in Studium iuris, 12/2021, 1489 ss.

¹⁸³ Cfr. in giurisprudenza Cass. Sez. Un. civ. 22 maggio 1996, n. 4712 con note di FABIANI, Vecchio rito e nuove domande: le Sezioni Unite ripudiano l'accettazione presunta del contraddittorio, in Corr. giur., 1996, 1248 ss. e di VULLO, Le Sezioni unite si pronunciano in tema di inammissibilità della domanda nuova, rilevabilità d'ufficio del vizio e accettazione del contraddittorio, Giur. it., 7/1996, La dottrina, invece, si mostra divisa. Si veda, a tal riguardo, CONSOLO - GODIO, Le Sezioni Unite di nuovo sule domande cc.dd. complanari, ammissibili anche se introdotte in via di cumulo (purchè non incondizionato) rispetto alla domanda originaria, cit., nello specifico p. 271 in cui CONSOLO, partendo dalla premessa comune che tra il diritto di credito all'adempimento contrattuale e quello di indennizzo ex art. 2041 c.c. corra un nesso di incompatibilità che ne esclude la possibilità di coesistenza, richiama i due orientamenti formatesi in dottrina.

Unite avevano ritenuto ammissibile la domanda alternativa solo se formulata, nel limite temporale di cui alla prima memoria istruttoria, in sostituzione di quella originariamente proposta, da intendersi così implicitamente rinunciata.

Alla luce delle ulteriori precisazioni fornite nel 2018, nelle successive, conformi, pronunce di legittimità,¹⁸⁴ si è ritenuta ammissibile la modificazione dell'originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione *sine titulo* proposta in via subordinata a seguito dell'eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto¹⁸⁵; mentre è stata reputata domanda nuova ed ulteriore, rispetto a quella originaria di mero accertamento della natura locatizia del contratto, la richiesta declaratoria di illegittimità dell'avvenuta estromissione dai locali con conseguente riconsegna.¹⁸⁶

In definitiva, allo stato dell'arte, la domanda complanare non deve necessariamente sostituirsi a quella originaria ma può ad essa cumularsi, sia pure in via subordinata, al mancato accoglimento della prima, atteso che ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere, oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., (e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce dalla reconventio reconventionis di cui al comma 5 del medesimo art. 183) è il carattere della teleologica complanarità dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le

¹⁸⁴ Per un'analisi ragionata delle pronunce giurisprudenziali successive alle Sezioni Unite del 2015 e del 2018 si veda il lavoro di MOTTO, Domande nuove e modificate nel primo grado di giudizio a rito ordinario, in Problemi attuali di diritto processuale civile, fasc. speciale Foro it. 1/2021 a cura di DALFINO, 2021, 69 ss., in cui l'Autore formula alcune proposte per risolvere i (non molti) profili di incertezza applicativa posti dai criteri indicati dalle sezioni unite per definire la modificazione ammessa della domanda nel primo grado di giudizio a rito ordinario.

În controtendenza sembrerebbe porsi, invece, Cass. civ. sez. I, 14 marzo 2022, n. 8128 con nota contraria di CARIGLIA, Modifica della domanda su una prestazione di specie e applicabilità dell'art. 112 c.p.c., in Giur. it., 2023, 2100 ss. in cui la S.C. ha affermato che si avrebbe un inammissibile mutamento della domanda qualora il diritto al rilascio venisse rivendicato sulla base di fatti costitutivi diversi da quelli indicati in citazione.

¹⁸⁵ Cfr. Cass. civ. sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4322 con nota di NOVELLA, Opposizione a d.i.: ammissibile il cumulo tra l'azione monitoria di pagamento dei canoni di locazione e la domanda subordinata di indennità di occupazione sine titulo, in Giur. it., 2019, 2656 ss.

¹⁸⁶ Cfr. Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2019, n. 31078.

stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda e rivelarsi, di conseguenza, incompatibile con il diritto per primo azionato.¹⁸⁷

4.4. L'attualità degli approdi giurisprudenziali in tema di *mutatio/emendatio libelli* alla luce della riforma Cartabia: il nuovo art. 171-*ter* c.p.c.

Gli approdi giurisprudenziali analizzati assumono ancora più rilievo, nell'ottica della progressiva formazione del chiesto e della successiva attività di interpretazione dello stesso, alla luce della recente riforma Cartabia.

Con il d.lgs. n. 149 del 2022, attuativo della legge delega n. 206 del 2021, infatti, è stata ristrutturata la fase introduttiva e, quindi, anche la disciplina della prima udienza.

In particolare, attraverso l'introduzione dei nuovi artt. 171-bis e ter c.p.c., 188 è stata post-posta la prima udienza di trattazione rispetto alla

18

¹⁸⁷ Cfr. Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2020, n. 18456 con nota adesiva di VANZETTI, La ratio delle complanari estesa agli atti interruttivi della prescrizione?, in Giur. it., 2021, 597 ss. ¹⁸⁸ Per un primo commento sul funzionamento della fase introduttiva e, in particolare, sulle memorie integrative di cui al nuovo art. 171-ter c.p.c. si vedano LUISO, Il nuovo processo civile, Milano, 2023, 68 ss.; Delle Donne, La fase introduttiva, prima udienza e provvedimenti del giudice istruttore, in La riforma Cartabia del processo civile a cura di TISCINI, Pisa, 2023, 288 ss.; CARRATTA, Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato, in Giur. it., 2023, 697 ss.; DALMOTTO, Il processo ordinario di primo grado, in Lezioni sul nuovo processo civile a cura di DALMOTTO, Bologna, 2023, 67 ss.; REALI, La cognizione in primo grado: la fase introduttiva e della trattazione, in La riforma del processo civile a cura di DALFINO, in Foro it., Gli Speciali, 4/2022, 93 ss.; MENCHINI – MERLIN, Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale, in Riv. dir. proc., 2023, 578 ss.; LAI, Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione, in www.judicium.it, 2023; PEZZELLA, Prime riflessioni sulla nuova fase introduttiva e di trattazione del giudizio di cognizione di primo grado, in Giust. civ., 2023, 273 ss.; CAPPONI, Sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione, in Giust. civ., 2023, 261 ss.; IANICELLI – ANGELONE, La fase introduttiva e di trattazione nella cognizione di rito ordinario in primo grado dinanzi al tribunale, in Il processo civile dopo la riforma Cartabia a cura di DIDONE e DE SANTIS, Milano, 2023, 133 ss.; DE CRISTOFARO, L'avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo, in Riv. dir. proc., 2023, 578 ss.; DONZELLI, Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione, in Giust. civ., 2023, 413 ss.; BUONCRISTIANI, Il processo di primo grado. Introduzione, preclusioni, trattazione e decisione, in Il processo civile dopo la riforma a cura di CECCHELLA, Bologna, 2023; SCARSELLI, I punti salienti dell'attuazione della riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, in www.giustiziansieme.it, 2023; Cossignani, Riforma Cartabia. Le modifiche al

conclusione della trattazione scritta e, invece, anteposto alla trattazione scritta, il compimento da parte del giudice delle verifiche preliminari e l'emanazione dei conseguenti provvedimenti.

A tal fine, è stata introdotta la disciplina dello scambio fra le parti delle memorie integrative di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. le quali hanno lo scopo di definire, prima dell'udienza dell'art. 183 c.p.c. e non nell'udienza stessa come accadeva prima, il *quod decidendum* e il *quod probandum* oggetto del giudizio. Tutto ciò per consentire al giudice di organizzare al meglio la prima udienza – di fronte ad un quadro allegativo e probatorio tendenzialmente definitivo – e pervenire al più presto alla decisione, senza bisogno di ulteriori rinvii. 189

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 96 del 2024, nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al nuovo art. 171-bis c.p.c., ha infatti sottolineato che «l'intento perseguito dalla riforma è quello di giungere, di norma, alla prima udienza con l'eliminazione o la sanatoria di eventuali vizi processuali emersi nella fase introduttiva del processo e con la delimitazione, tendenzialmente definitiva, del perimetro del quod decidendum e del quod probandum, stante le deduzioni delle parti formulate nelle memorie integrative».

Nella prospettiva del legislatore, l'udienza di trattazione, in luogo di un'udienza di mero "smistamento" volta alla sanatoria di vizi processuali o, in assenza di essi, alla concessione di termini per il deposito delle tre memorie costituenti l'appendice scritta della stessa nell'assetto previgente, assurge a momento centrale del processo di primo grado nel quale il giudice, con ampia contezza sull'oggetto della controversia, ha la possibilità, anche in forza della comparizione

primo grado del processo di cognizione ordinario, in www.giustiziansieme.it, 2023; VOLPINO, La nuova fase introduttiva del procedimento ordinario di cognizione, in Giust. proc. civ., 2022, 711 ss.; Luiso, Diritto processuale civile, Il processo di cognizione, II, Milano, 2023, 33 ss.; Mandrolli – Carratta, Diritto processuale civile, Volume II, Processo di cognizione, Torino, 2024, 46 ss.

¹⁸⁹ In giurisprudenza Trib. Catania, 21 giugno 2023 (con nota di VASTA, *Opposizioni esecutive e compatibilità delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. con quelle di cui all'art. 171-ter c.p.c.*, in *IUS Processo Civile*, 22 agosto 2023) evidenzia le criticità sottese all'art. 171-ter c.p.c. quando, come nel caso sottoposto al suo esame, il giudice ravvisi l'esistenza di questioni preliminari rilevabili di ufficio.

personale delle parti, di procurarne la conciliazione ovvero di gestire in maniera efficace la controversia, decidendo sulle istanze istruttorie e calendarizzando i relativi adempimenti sino alla pronuncia della sentenza, affinché questa intervenga nel tempo più celere possibile.

Il nuovo rito, quindi, invita le parti, a pena di decadenza, ad uno serrato scambio di tre memorie integrative (n. 1, 2 e 3 del nuovo art. 171-ter), da depositare rispettivamente quaranta, venti e dieci giorni prima dell'udienza, il cui contenuto ricalca, con quale precisazione, quello indicato nel testo previgente dell'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c.

La differenza tra vecchia e nuova disciplina è, pertanto, quella per cui oggi le preclusioni maturano prima dello svolgimento dell'udienza dell'art. 183 c.p.c., nei tempi scanditi dalle memorie dell'art. 171-ter c.p.c., piuttosto che dopo l'esaurimento di tale udienza, nei tempi delle memorie dell'art. 183, comma 6, c.p.c., oggi abrogato in vista dell'obiettivo, come detto, di approdare alla prima udienza con i themata decidendum e probandum definitivamente delineati.

Per quanto di interesse in questa sede, con la prima memoria, da depositarsi nel primo termine, almeno 40 giorni prima dell'udienza di cui al nuovo art. 183, l'art. 171-ter prevede che le parti, a pena di decadenza, con memorie scritte integrative, possono, in primis, «proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo».

Si supera così la questione, discussa nella vigenza del vecchio art. 183, se le attività di *ius variandi* dell'attore (domande ed eccezioni nuove) dovessero necessariamente essere compiute in udienza e non nella prima memoria dell'art.183, comma 6, c.p.c.

Inoltre, mentre il ricordato quinto comma dell'art. 183 imputava soggettivamente queste attività al solo attore, poiché semplicisticamente ispirato a un modello di giudizio di due sole parti, il più moderno testo dell'art. 171-ter estende questa prerogativa – con espressione volutamente generale – alle «parti». Nella pratica, infatti, non è infrequente un giudizio con più convenuti nel quale uno di essi svolga una domanda riconvenzionale c.d. trasversale rivolta ad altro convenuto,

ovvero un giudizio nel quale il terzo o i terzi chiamati (artt. 106 e 107 c.p.c.) propongano a loro volta nuove domande verso l'attore o il convenuto originari.

Con la prima memoria, poi, solo l'attore può «chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella corsa di risposta».

Infine, sempre attraverso la prima memoria, a tutte le parti, indistintamente, spetta il potere di «precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte».

Per modificazione della domanda, alla luce delle analizzate sentenze delle Sezioni Unite, si intende anche quella in cui varia uno o entrambi gli elementi oggettivi di identificazione della domanda purché connessa all'originaria vicenda sostanziale dedotta in giudizio, che deve rimanere immutata.

Dato che, come si legge anche nella relazione illustrativa e come affermato anche recentemente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 96 del 2024, nell'ambito di quel "rovesciamento" della fase di introduzione e trattazione del rito ordinario di cognizione che caratterizza la riforma, le tre memorie integrative «coincidono, nella sostanza, con quelle attualmente contemplate dall'art. 183, co. 6, c.p.c.» e anche considerato che l'*intentio legis* è quella di arrivare alla celebrazione dell'udienza ex art. 183 quando ormai il *thema decidendum* risulta fissato anche per il tramite delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter, non vi sarebbe ragione alcuna per non ritenere applicabili i principi elaborati dalla Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, anche con il fine di raggiungere una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale obiettivi che, come detto, sono alla base anche dell'intervento riformatore del 2022.

La *ratio* e l'assetto del nuovo impianto codicistico della fase introduttiva del giudizio implica, inoltre, che l'interpretazione della domanda non potrà prescindere dalle precisazioni e modificazioni calate negli atti successivi a quello introduttivo e così, ci sembra, voglia sugellare e

incoraggiare, nell'ottica della garanzia di effettività di tutela e, al contempo, di celerità di definizione della lite, quel dovere di interpretazione globale della domanda a cui dedicheremo le nostre riflessioni nei prossimi paragrafi.

4.5. Gli incerti limiti dello *ius variandi* nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa dell'intervento delle Sezioni Unite.

Così ricostruito il dibattito dottrinale e gli approdi giurisprudenziali sulla distinzione tra *mutatio* ed *emendatio libelli* nell'ambito del processo di cognizione e prima di passare all'analisi dell'attività di interpretazione della domanda giudiziale, è meritevole di attenzione, anche considerata la recente rimessione alle Sezioni Unite, la disamina delle perduranti incertezze interpretative sui confini dello *ius variandi* nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Con l'ordinanza interlocutoria n. 20476 del 17 luglio 2023¹⁹⁰ la Prima sezione civile della Corte di Cassazione ha disposto la rimessione degli atti dal Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., sulla questione di massima di particolare importanza avente ad oggetto la possibilità per il convenuto opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di proporre una domanda nuova, diversa da quella avanzata in fase

¹⁹⁰ Per un primo commento all'ordinanza di rimessione si veda RENDA, La modificazione della domanda del convenuto opposto fra giudizio monitorio e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in www.judicium.it, 5 dicembre 2023 il quale auspica, qualora la Suprema Corte dovesse propendere per un'interpretazione estensiva, che essa si focalizzi sulla figura dell'opponente, convenuto in senso sostanziale. Posto, infatti, che l'opponente traccia con il proprio atto di opposizione una linea difensiva destinata ad essere ben presto intrinsecamente rinnovata, sovviene la necessità a che il giudice di legittimità ponga sotto il proprio attento scrutinio anche questo profilo della fattispecie, onde comprendere in che modo l'opponente stesso sia ammesso a controdedurre avverso le nuove domande spiegate nei suoi confronti; D'ALESSANDRO, Al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle S.U. le questioni sulla facoltà di modificare la domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giustiziacivile.com, 2 novembre 2023; IANNA, L'opposto può proporre una domanda nuova anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'opponente?, in IUS Processo Civile, 12 settembre 2023; AGNINO, Opposizione a decreto ingiuntivo e proposizione di domanda nuova da parte del convenuto opposto: la parola alle Sezioni Unite, in Foronews, 25 luglio 2023.

monitoria, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto e, più in particolare, se ed entro quali limiti possa considerarsi ammissibile la modificazione della domanda di adempimento contrattuale avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la proposizione di una domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

L'ordinanza ripropone all'esame delle Sezioni Unite la questione relativa ai limiti alla modificazione della domanda originaria, con specifico riferimento all'ammissibilità di una domanda nuova da parte del convenuto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui l'opponente si sia limitato a sollevare eccezioni, senza proporre domanda riconvenzionale.

Sulla questione oggetto di rimessione, l'ordinanza rileva la sussistenza di una dissonanza tra i principi affermati dalle richiamate pronunce a Sezioni Unite del 2015 e del 2018 in tema di esercizio dello *ius variandi* e l'arresto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'opposto, in quanto attore in senso sostanziale¹⁹¹, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo che l'opponente abbia avanzato una domanda riconvenzionale o un'eccezione in senso stretto circostanza che, determinando un ampliamento del *thema decidendum* originariamente fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c., ponga il creditore nella posizione processuale di convenuto.¹⁹²

¹⁹¹ L'affermazione per cui, nel giudizio di opposizione, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto è pacifica. Si veda in giurisprudenza Cass. civ. sez. II, 4 marzo 2020, n. 6091.

¹⁹² Si vedano, come espressione, con lievi differenze, di questo orientamento, le seguenti pronunce: Cass. civ. sez. VI-3, 15 giugno 2022, n. 19228; Cass. civ. sez. III, 10 marzo 2021, n. 6579 con nota di EREMITA, *In tema di mutatio ed emendatio libelli nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1/2022, 333 ss.; Cass. civ. sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5414; Cass. civ. sez. II, 10 ottobre 2018, n. 25054; Cass. civ. sez. I, 22 giugno 2018, n. 16564 in cui la S.C. ha accolto la domanda nuova dell'opposto quale subordinata avente la veste di *reconventio reconventionis* dal momento che la parte opponente aveva sollevato un'eccezione introducendo altresì dei fatti che solo in via riconvenzionale erano suscettibili di essere contrastati; Cass. civ. sez. II, 4 luglio 2018, n. 17482; Cass. civ. sez. II, 30 marzo 2016, n. 6155 con nota di MORETTI, *Opposizione a*

Tale ricostruzione restrittiva dello *ius variandi* – per la quale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il criterio per ritenere nuova la domanda modificata è quello che fa leva sulla modifica del *petitum* o della *causa petendi* – è indubbiamente legata alle peculiarità del giudizio di opposizione ma, allo stesso tempo, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che ha portato alla rivisitazione del binomio *mutatio/emendatio libelli*, non appare sostenuta da alcun dato normativo o rilievo di tipo sistematico.¹⁹³

E' sì vero che non mancano recenti pronunce della Cassazione¹⁹⁴ che hanno riconosciuto all'opposto la medesima facoltà di modificare la

decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, in Giur. it., 2016, 2387 ss.; Cass. civ. sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22754; Cass. civ. sez. II, 23 settembre 2011, n. 19487; Cass. Sez. Un. civ., 27 dicembre 2010, n. 26128 con note di VILLATA, Domanda di adempimento e domanda di arricchimento ingiustificato: mutatio libelli e opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 2011, 1573 ss., di BRUNIALTI, Opposizione a decreto ingiuntivo e preclusioni per l'opposto, in Foro it., 2011, I, 1795 ss., di CARIGLIA, Mutatio o emendatio libelli e termine per la revonventio reconventionis nell'opposizione a decreto ingiuntivo, in Giusto proc. civ., 2011, 483 ss.; Cass. civ. sez. III, 29 settembre 2006, n. 21245.

¹⁹³ Su questo profilo si veda BALENA, I poteri delle parti nel giusto processo di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giusto proc. civ., 2020, 331 ss.

¹⁹⁴ Cfr. Cass. civ. sez. III, 27 novembre 2023, n. 32933 in cui si afferma «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l'elemento identificativo soggettivo delle personae e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità»; Cass. civ. sez. III, 22 settembre 2023, n. 27183; Cass. civ. sez. III, 26 luglio 2022, n. 23273; Cass. civ. sez. I, 24 marzo 2022, n. 9633 con nota di ROMANO, Sulla modificazione della domanda di ingiunzione in sede di opposizione a d.i., in Giur. it., 2022, 2667 ss. in cui la Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.». Nel caso definito dalla Corte i proprietari di un fondo ottengono un decreto ingiuntivo contro un ente pubblico economico per il pagamento di una somma a titolo d'indennità di espropriazione dovuta sulla scorta di un accordo stipulato con l'ente. L'ente propone opposizione al decreto adducendo l'inefficacia dell'accordo. Gli opposti si costituiscono insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e domandando, in via subordinata, nell'eventualità di creduta inefficacia del contratto, il risarcimento del danno da occupazione usurpativa non essendo intervenuta, nel frattempo, la dichiarazione di pubblica utilità. In primo grado, il Tribunale di Messina accoglie la domanda

domanda attribuita all'attore, ritenendo che non sussista alcun apprezzabile motivo per differenziare i poteri delle parti tra i giudizi ordinari e quelli introdotti in opposizione a decreto ingiuntivo e affermando che anche i giudizi in opposizione devono essere improntati ai principi di economia processuale e di durata ragionevole del processo; ma si tratta di pronunce che, come già osservato da attenta dottrina, sembrano timidamente affermare, apponendo delle condizioni più restrittive, i principi enunciati dalle Sezioni Unite.

A nostro giudizio la tesi restrittiva sullo *ius variandi* del creditore opposto non è condivisibile.

Il creditore opposto dovrebbe essere titolare di tutti i poteri processuali che di norma competono al convenuto – dato che l'opposizione proposta dall'intimato a norma dell'art. 645 c.p.c. dà adito ad un processo ordinario di cognizione¹⁹⁵ – compreso, quindi, il potere di proporre domande nuove oggettivamente connesse a quella originariamente dedotta nella fase monitoria e ciò al fine di evitare di

subordinata mentre, in sede di impugnazione, la Corte d'appello di Messina giudica inammissibile la domanda subordinata di risarcimento perché diversa da quella proposta in origine con la domanda di ingiunzione sia per *petitum* che per *causa petendi*. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso ritenendo ammissibile la domanda di risarcimento dei danni *extra contractum* degli opposti che, sebbene diversa per oggetto e titolo da quella contrattuale formulata con ricorso monitorio, è ad essa espressamente subordinata e alternativa, oltre che con essa incompatibile. L'Autore sottopone a vaglio critico la sentenza in quanto nell'estendere anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le soluzioni che – a cominciare dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 – intendono con larghezza la modificazione della domanda consentita nel giudizio ordinario di cognizione dai commi quinto e sesto dell'art. 183 c.p.c., la Corte di Cassazione elabora un principio di diritto che mette all'*emendatio* della domanda d'ingiunzione da parte dell'opposto regole inspiegabilmente più severe di quelle messe all'attore nel processo ordinario.

¹⁹⁵ Evidenzia Garbagnati, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 2012, 162 che dottrina e giurisprudenza sono pressoché concordi nel ritenere che l'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c. dia adito ad un processo ordinario di cognizione ma tale unanimità viene subito meno quando si tratta di stabilire il momento iniziale di tale processo, la funzione che in esso spetta all'atto di opposizione ed il legame esistente fra il giudizio conseguente all'opposizione e la precedente fase processuale. L'Autore nell'opera citata ricostruisce il dibattito e le frastagliate posizioni dottrinarie in merito alla natura giuridica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In giurisprudenza si veda, da ultimo, Cass. Sez. Un. civ., 13 gennaio 2022, n. 927 in cui, richiamando le svariate pronunce, anche a Sezioni Unite, sul tema si afferma che «l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo».

costringere il creditore a proporle in un separato giudizio in aperta violazione del principio di economia processuale.

In attuazione del principio del giusto processo e quindi dell'obiettivo del complessivo contenimento dei tempi processuali dovrebbe essere garantita la possibilità di modificare le domande originarie, allo scopo di concentrare in un unico giudizio la definizione dei rapporti tra le parti in relazione alla medesima pretesa originariamente fatta valere, pur nel rispetto del contraddittorio e nei limiti in cui ciò sia funzionale al rispetto appunto del principio del giusto processo.

L'auspicio è quello di un intervento delle Sezioni Unite che estenda i principi già affermati nel 2015 e nel 2018 anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riconoscendo definitivamente all'ingiungente opposto la possibilità di modificare la domanda azionata in sede monitoria non solo quanto tale esigenza nasca dall'attività difensiva dell'opponente ma anche quando tale modifica si traduca in una domanda oggettivamente connessa a quella principale.

5. Il potere-dovere di interpretazione della domanda giudiziale.

Ciò posto con riferimento ai poteri delle parti di progressivo ampliamento e aggiustamento del «chiesto», occorre soffermarsi sui limiti che incontra il giudice nel momento in cui deve mettere in relazione il «chiesto», così formato, con il «pronunciato» o, meglio, con il «pronunciando».

Ai fini della puntuale determinazione del «chiesto», come accennavamo all'inizio di questo capitolo, assume particolare rilevanza l'attività interpretativa del giudice sulle domande e sulle eccezioni avanzate dalle parti.

Infatti, quando si parla della domanda giudiziale ai fini dell'applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, quindi, del corretto esercizio del potere-dovere decisorio del giudice, il riferimento è alla domanda che risulta all'esito del procedimento interpretativo.

L'interpretazione della domanda, usando le parole di COMOGLIO, ¹⁹⁶ può essere definita come uno dei principali profili di rilevanza del rapporto fra domanda e potere di decisione, tradotto nell'invalicabile principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che implica, in prima istanza, «l'esigenza strumentale di individuare con ragionevole precisione ciò che la parte, da cui la domanda sia stata proposta, intenda ottenere dal giudice per la tutela dei diritti azionati» e, in via di successivo procedimento logico, «la sottoposizione dei presupposti ermeneutici all'operatività contenutistica dei poteri decisori allo scopo di esattamente individuare e qualificare la domanda».

Beninteso che il problema dell'interpretazione della domanda giudiziale si presenta come aspetto particolare della più generale questione dell'attività d'interpretazione degli atti giuridici; le modalità con cui essa deve essere compiuta non vengono disciplinate da alcuna norma.

Al silenzio del legislatore, ha cercato di sopperire la giurisprudenza con la formulazione di alcuni canoni interpretativi. Infatti, è consolidato e richiamato, con l'utilizzo di massime quasi serializzate, quell'orientamento giurisprudenziale che sembra, quantomeno *prima facie*, circoscrivere entro confini ben definiti l'attività ermeneutica del giudice.

Anzitutto vengono definiti, sia per l'attività propriamente di interpretazione della domanda che per quella di qualificazione della stessa, discendente dal principio dello *iura novit curia*, due *limiti*.

Vengono solennemente richiamati, da un lato, il necessario rispetto del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e

125

¹⁹⁶Così COMOGLIO, *La domanda giudiziale*, cit., 1303. Sulla tematica dell'interpretazione della domanda giudiziale si vedano anche in dottrina CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, cit., 94 ss.; CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, cit.; CARRATTA sub art. 112 c.p.c., cit., 131 ss.; GRASSO, *Dei poteri del giudice*, cit., 1254 ss.; LANCELLOTTI, *Variazioni dell'implicito rispetto alla domanda, alla pronuncia e al giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 465 ss.; FERRI, *Contraddittorio e poteri decisionali del giudice*, cit., 65 ss.

pronunciato (primo limite) e, dall'altro, l'espresso divieto di sostituire d'ufficio un'azione con un'altra, diversa da quella esercitata dalla parte, o di mutare gli elementi oggetti della domanda (secondo limite). 197

La giurisprudenza, poi, ha elaborato dei parametri utilizzabili, entro questi limiti, per interpretare la domanda tali per cui parrebbe che l'esercizio di questo delicato potere da parte del giudice, espressione di discrezionalità, sia contenuto in limiti piuttosto ristretti.

Tali limiti, tuttavia, risultano meno rigorosi di quanto appaiono a prima vista. Infatti, l'analisi della giurisprudenza dimostra che spesso «su considerazioni di carattere astratto prevale la valutazione degli interessi concreti (o almeno di quelli che i giudici ritengono degni di maggiore attenzione). In particolare, la possibilità che i giudici si riservano di "interpretare" la domanda, di individuare l'esatta natura dell'azione o dell'eccezione proposta ed eventualmente di ridurla ... sono altrettante valvole di sicurezza utilizzabili per adattare le soluzioni alle particolarità dei casi». 198

Posto che spetta al giudice di merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, gli elementi costitutivi della domanda¹⁹⁹ – ossia,

¹⁹⁷ Cass. civ. sez. lav., 11 luglio 2022, n. 21865; Cass. civ. sez. lav., 18 giugno 2020, n. 11899; Cass. civ. sez. III, 21 maggio 2019, n. 13602; Cass. civ. sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5402 per cui «Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta»; Cass. civ. sez. I, 28 gennaio 2009, n. 961; Cass. civ. sez. III, 28 luglio 2005, n. 15802; Cass. civ. sez. II, 29 aprile 2004, n. 8225; Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 2001, n. 2908; Cass. civ. sez. lav., 19 gennaio 1998, n. 424; Cass. civ. sez. III, 4 aprile 1997, n. 2922; Cass. civ. sez. II, 23 marzo 1995, n. 3370; Cass. civ. sez. III, 28 febbraio 1988, n. 2119 per cui «Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta».

¹⁹⁸ Così VERDE, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, cit., 9.

¹⁹⁹ La giurisprudenza è ricca sul punto v. Cass. civ. sez. lav., 6 novembre 2014 n. 23669; Cass. civ. sez. III, 28 agosto 2009 n. 18783; Cass. civ. sez. lav. 17 settembre 2007 n. 19331; Cass. civ. sez. III, 28 luglio 2005 n. 15802; Cass. civ. sez. I, 8 settembre 2004 n. 18068; Cass. sez. lav. 29 luglio 2003 n. 11667.

secondo quella tripartizione ormai tradizionale nella dottrina processualcivilistica a cui abbiamo già fatto cenno, le *personae*, il *petitum* e la *causa petendi* – nell'ambito di siffatto potere interpretativo, dall'analisi della ricca casistica sul merito, ci sembra possano individuarsi due regole/parametri principali.

La *prima regola*, affermata da un orientamento oramai granitico, è quella della svalutazione del tenore testuale degli atti.²⁰⁰ Il giudice, infatti, nell'interpretare la domanda e le eccezioni non deve limitarsi alla prospettazione letterale, pena il rischio di incorrere nel vizio di omesso esame della domanda.

Si è più volte ribadito, infatti, che se il giudice di merito, nell'indagare il contenuto e la portata delle domande sottoposte dalla parte alla sua cognizione, limita la sua pronuncia ad una ricostruzione meramente formale e letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo contenuto effettivo e sostanziale, incorre nel vizio di omesso esame.²⁰¹

Alla svalutazione della forma segue l'affermazione della necessaria prevalenza della sostanza. La *seconda regola*, infatti, logicamente affermata in stretta connessione con la prima, è quella per cui il giudice

La giurisprudenza sul punto è estremamente vasta: Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21087; Cass. civ. sez. lav., 18 marzo 2014, n. 6626 per cui «In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire»; Cass. civ. sez. I, 12 agosto 2005, n. 16888 e Cass. civ. sez. I, 9 luglio 2005, n. 14471 con nota di CONTE, La terzietà del giudice nel fallimento tra recenti pronunce delle corti di legittimità e la legge di riforma (con una digressione in punto interpretazione della domanda), in Fall., 2006, 6, 642 ss.; Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 2001, n. 2908 con nota di FRUS, L'azione di rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, tra difficoltà di qualificazione da parte del giudice di merito, e dubbi sulla sindacabilità di tale qualificazione in sede di legittimità, in Giur. it., 4/2002, 920 ss.; Cass. civ. sez. II, 3 luglio 2000, n. 8879; Cass. civ. sez. II, 18 dicembre 2000, n. 15907; Cass. civ. sez. I, 7 luglio 1997, n. 6100; Cass. civ. sez. lav., 11 ottobre 1996, n. 8904; Cass. civ. sez. II, 28 marzo 1988, n. 2616.

²⁰¹ Cfr. Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21087; Cass. civ. sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26159; Cass. civ. sez. I, 14 novembre 2011, n. 23794; Cass. civ. sez. II, 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8107; Cass. civ. sez. III, 2 dicembre 2004, n. 22665 in cui si afferma come per una giurisprudenza più che consolidata «il giudice incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale»; Cass. civ., 23 marzo 1981, n. 1670.

deve estendere la sua analisi al «contenuto sostanziale» della domanda avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte, individuabili al di là delle espressioni letterali impiegate. In altre parole, il giudice deve concentrarsi sull'individuazione dell'«effettiva volontà» della parte e sull'individuazione del bene della vita richiesto.

È con riferimento a questa seconda regola che sorgono i problemi maggiori che hanno diviso, e dividono tutt'ora, dottrina e giurisprudenza. Invero, per ricostruire l'«effettiva volontà» delle parti sono stati elaborati dei *canoni interpretativi* espressione, come già anticipavamo, di ampi margini di discrezionalità valutativa.

Detti canoni rischiano, da un lato, di violare quel primo limite di necessario rispetto del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed, altresì, di compromettere il diritto di difesa e, dall'altro, di pretendere l'applicazione analogica, nel tentativo di trovare delle regole codificate, con istituti lontani e diversi dalla domanda giudiziale.

Potremmo raggruppare idealmente in tre categorie questi canoni interpretativi volti ad indagare l'effettiva volontà delle parti.

1) La *prima categoria*, legata concretamente agli accadimenti processuali, è quella che impone al giudice, per la ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti, una valutazione che potremmo definire *globale*. Il giudice, infatti, per indagare l'effettiva volontà delle parti deve far leva non solo sulle argomentazioni in fatto e in diritto contenute nell'atto introduttivo o negli atti difensionali successivi ma anche sulle precisazioni e conclusioni intervenute nel corso del giudizio, sui mezzi istruttori e, in generale, sull'intero comportamento processuale.

Attraverso questi elementi il giudice, nella sua attività interpretativa, deve ricercare lo scopo pratico delle parti tenendo conto di tutte le circostanze del caso nonché delle eventuali precisazioni formulate dall'attore nel corso del giudizio.

Tale affermazione, estremamente ricorrente nella prassi, da un lato, è coerente con la formazione progressiva del chiesto che abbiamo indagato nei paragrafi precedenti nella misura in cui impone al giudice di prendere in considerazione anche gli atti difensionali successivi a quello introduttivo. L'attuale assetto del processo di cognizione in cui alla prima udienza di cui al novellato art. 183 c.p.c. si giunge con il thema decidendum e probandum infatti, che il giudice definito impone, tenga nell'esplicitazione del chiesto, anche delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.

Dall'altro lato, tuttavia, tale affermazione dando al giudice un'amplia discrezionalità che riguarda anche la valutazione di elementi che rischiano di sfociare in una discrezionalità soggettiva (come ad es. il comportamento processuale) rischia di compromettere il diritto di difesa del convenuto. Quest'ultimo dovrebbe sempre essere messo nella condizione di percepire l'effettivo contenuto della domanda su cui dovrà difendersi, il che potrebbe non avvenire se il giudice, nell'interpretazione della domanda, valuti elementi che, quando il convenuto appronta la sua difesa, ancora non sono venuti ad esistenza (quali istanze, deduzioni, richieste, comportamento processuale dell'attore).

2) Il *secondo canone interpretativo* volto ad estrinsecare l'effettiva volontà delle parti è quello che fa leva sul c.d. *implicito o virtualmente proposto*.

In molte pronunce, infatti, leggiamo che il giudice può attribuire rilievo anche ad un'istanza inespressa da reputarsi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il *petitum* e la *causa petend*i a condizione che non ne estenda l'ambito di riferimento;²⁰²

implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il *petitum* e la *causa petendi*, senza però estenderne l'ambito di riferimento; pertanto la domanda di accertamento, in

129

²⁰² Cfr. Cass. civ. sez. II, 18 dicembre 2000, n. 15907 secondo cui «La domanda giudiziale, per esser correttamente interpretata, deve esser considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte, sì che un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il *petitum* e la *causa petendi*,

oppure leggiamo che si ritiene proposta una domanda, anche se non espressa chiaramente nell'atto introduttivo, purché la relativa pretesa risulti, anche per implicito, dalle deduzioni e dalle richieste formulate dalla parte nel contesto dell'atto introduttivo o anche indirettamente, nell'ambito delle deduzioni richieste dalla parte, ovvero ancora virtualmente contenuta nelle deduzioni e richieste della parte, formulate espressamente.²⁰³

Si fa riferimento, in particolare, al fenomeno delle cc.dd. domande implicite. Il giudice, dovendo portare alla luce le reali aspirazioni di tutela della parte al di là delle formali manifestazioni e, quindi dovendo procedere alla ricerca dell'effettiva volontà delle parti, ha il potere di pronunciarsi su domande non espressamente formulate ma da ritenersi virtualmente o implicitamente ricomprese in quelle dedotte.

L'utilizzo del canone dell'implicito e/o virtualmente proposto pone rilevanti problemi per l'ampia latitudine dei poteri interpretativi riconosciuti al giudice la cui sindacabilità in Cassazione, come vedremo, è soggetta a particolari limiti.

Ancora una volta si pone il problema dei limiti entro i quali il giudice può, senza violare il principio della domanda, quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il diritto di difesa, ritenere che una domanda, anche se non espressamente e formalmente proposta, sia stata tacitamente avanzata.

²⁰³ Cfr. Cass. civ. sez. I, 25 febbraio 2000, n. 2142 per cui «Il giudice nell'interpretare la domanda deve avere riguardo alla volontà "effettiva" delle parti, ricavabile anche per "implicito", ed ha l'obbligo di provvedere su tutte le richieste avanzate dalle parti stesse, sia di merito che istruttorie. Pertanto le richieste non richiamate nella formulazione letterale delle conclusioni finali, possono intendersi "rinunciate" se non costituiscono parte integrante o un diritto accessorio di quelle specificamente indicate in quella sede, più in generale, quando dagli atti processuali non risulti che la parte, malgrado l'omissione materiale, abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa e solo in presenza di elementi che dimostrino il venir meno di ogni interesse della parte al loro mantenimento.»

via principale, della proprietà di un bene a titolo derivativo involge, almeno virtualmente, la questione relativa all'acquisto del medesimo diritto per usucapione, con la conseguenza che il giudice che la accoglie a tale diverso titolo non incorre nel vizio di *ultrapetita*».

3) Il *terzo canone*, su cui possiamo affermare vi sia un netto contrasto e che – anticipando le conclusioni a cui perverremo nel paragrafo 2.2. – richiederebbe un intervento chiarificatore ad ampio respiro delle Sezioni Unite, è quello che richiama ai fini dell'individuazione della volontà effettiva delle parti i criteri ermeneutici negoziali espressamente indicati dal legislatore agli artt. 1362 ss. c.c.

Dall'enunciazione di questi canoni ermeneutici emerge con chiarezza la fluidità che può assumere la valutazione interpretativa del giudice di merito posto che egli può interpretare la domanda in un modo o in un altro, ricostruendo la presunta volontà della parte sulla base di quanto emerge, anche indirettamente o implicitamente, non solo dall'atto introduttivo, ma da tutto il complesso delle sue difese e istanze nel corso del processo ossia dall'intero comportamento processuale.

L'ampia latitudine del potere interpretativo del giudice, come abbiamo accennato, può porre rilevanti problemi per il convenuto. Infatti, ponendosi dal suo punto di vista, non si spiega come possa difendersi nei confronti di una domanda la cui effettiva proposizione transita dalla valutazione di elementi che, quando il convenuto appronta le sue difese, ancora non sono venuti ad esistenza (quali istanze, deduzioni, richieste e comportamento processuale dell'attore).

Per salvaguardare il fondamentale diritto di difesa e, allo stesso tempo, affinché venga pienamente rispettato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il vincolo a cui è tenuto il giudice nell'attività interpretativa e, quindi, nella definizione dei confini della domanda, è la valutazione di cosa il convenuto è in grado di percepire della domanda su cui è chiamato a difendersi.

In questo modo ci sembra che, da un lato, si salvaguarda il potere interpretativo del giudice che deve tendere all'individuazione dell'effettivo contenuto sostanziale della pretesa ma, al contempo, si evita o quantomeno si riduce, nell'ottica anche di deflazione del contenzioso, il rischio che solo dalla motivazione della sentenza il

convenuto apprenda che è stata decisa una domanda che da lui è stata ritenuta non proposta (e per questo non è stata contrastata) e che, invece, è stata considerata dal giudice formulata, implicitamente, o indirettamente, o virtualmente, nell'atto introduttivo, alla stregua della valutazione di elementi processuali successivi all'atto stesso.

Il giudice, quindi, può ed anzi deve interpretare la reale volontà dell'attore senza essere confinato negli angusti limiti offerti dalla mera formulazione letterale delle domande – dovendo anzi ampliare la propria indagine al contenuto sostanziale dell'atto introduttivo – ma considerando pur sempre cosa il convenuto è in grado di percepire dal tenore complessivo dell'atto, dovendo quest'ultimo calibrare le proprie difese proprio sul quadro fattuale e giuridico inizialmente offerto.

La definizione dei confini della domanda giudiziale, attraverso l'opera interpretativa del giudice, passa, quindi, per il rispetto del diritto di difesa della controparte che deve essere sempre messa nelle condizioni, in attuazione del principio del contraddittorio, di poter replicare.

5.1. Il problema delle cc.dd. domande implicite.

Quando si parla di domande implicite²⁰⁴ si fa riferimento a quelle domande non espressamente proposte dalle parti, ma in un certo senso contenute o quantomeno presupposte dalle domande avanzate.

Sebbene, infatti, il potere interpretativo del giudice non possa spingersi fino al punto di sostituire la domanda avanzata con una differente e, dunque, di violare il principio della domanda ed il diritto di difesa della controparte, tradizionalmente non si esclude che, entro tali limiti, il giudice possa ritenere che una domanda, anche se non espressamente e formalmente proposta, sia stata tacitamente avanzata.

Considerato che, come abbiamo detto, nell'attività di interpretazione il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della

-

²⁰⁴ Interessanti e attuali le considerazioni di LANCELLOTTI, *Variazioni dell'implicito rispetto alla domanda, alla pronuncia e al giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 465 ss.

pretesa alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate, si afferma che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa.

Tutto ciò, sul presupposto che la domanda implicita sia stata tenuta presente dal richiedente nel momento in cui ha formulato la domanda esplicita, in quanto si trova in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non determina anche un'estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo delimitato dalla domanda esplicita. In simili ipotesi, infatti, si ritiene che il perimetro decisorio del giudice sia destinato ad allargarsi in conseguenza dell'implicita volontà che la parte ha manifestato nel formulare una domanda obiettivamente connessa con altra.²⁰⁵

La giurisprudenza, sul punto, afferma che «non incorre nel vizio di ultrapetizione, il giudice di merito che esamini una questione non espressamente formulata, ma da ritenersi tacitamente proposta, in

 $^{^{205}}$ Strettamente correlato è il tema giudicato implicito su cui, in dottrina, senza alcuna pretesa di esaustività, si vedano BETTI, Se il passaggio in giudicato di una sentenza interlocutoria precluda al contumace l'eccezione di incompetenza territoriale, in Riv. dir. proc. civ., 1927, II, 13 ss.; Allorio, Critica della teoria del giudicato implicito, in Riv. dir. proc. civ., 1938, II, 244 ss.; ID., Critica della teoria del giudicato implicito, in Problemi di diritto, II, Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato, Milano, 1957, 215 ss.; MONTESANO, Sentenze endoprocessuali nei giudizi civili di merito, in Riv. dir. proc., 1971, 26 ss.; PUGLIESE, voce Giudicato civile (dir. vig.), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 864 ss.; TARDIVO, Il giudicato sulla motivazione (ed altre osservazioni sui limiti oggettivi della cosa giudicata), Roma, 1967; NATOLI, Considerazioni sul criterio discretivo tra giudicato implicito e giudicato sul deducibile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1979, 274 ss.; DENTI, Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata, in Dall'azione al giudicato. Temi del processo civile, Padova, 1983, 390 ss.; CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, I, Padova, 1985, 227 ss.; Liebman, voce Giudicato (dir. proc. civ.), in Enc. giur., 1989, XV, 1 ss.; Proto Pisani, Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi, in Riv. dir. proc., 1990, 386 ss.; ROMANO, Contributo alla teoria del giudicato implicito sui presupposti processuali, in Giur. it., 2001, 6, 1292 ss.; PANZAROLA, Contro il cosiddetto giudicato implicito, in Judicium, 3/2019, 307 ss.; Luiso, Contro il giudicato implicito, in Judicium, 2/2019, 181 ss.; Ferrari - Mustari, Riflessione a margine del giudicato implicito, in Il giusto proc. civ., 3/2021, 687 ss.

quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente enunciate».²⁰⁶

Nella pratica giurisprudenziale, infatti, si registra una diffusa tendenza ad ammettere che il giudice ricavi, mediante interpretazione dell'atto introduttivo e degli scritti difensivi successivi della parte, la proposizione di vere e proprie domande implicite. Tuttavia, non è sempre chiaro che cosa si intenda per domanda c.d. implicita.

Innanzitutto, si ritiene pacificamente che non possono rientrare tra le domande implicite quelle che comportino una modificazione degli ambiti soggettivi della controversia, così come delineati dalla domanda espressa, e quelle che abbiano ad oggetto un diritto incompatibile con il diritto oggetto di quest'ultima; e si sostiene anche l'esigenza che la domanda, assunta come implicita, abbia un *petitum* ricompreso in quello della domanda espressamente avanzata o comunque si trovi in rapporto di connessione necessaria con il *petitum* o la *causa petendi* della domanda esplicita.

La stessa univocità di opinioni non si riscontra quando si cerchi di ricavare una ricostruzione in positivo della nozione di domanda c.d. implicita e quale sia il limite entro il quale tale enucleazione sia consentita e lecita.

L'ipotesi più semplice e più frequente di c.d. domanda implicita emersa in sede giurisprudenziale è quella in cui il giudice, in esito all'attività interpretativa possa attribuire un *petitum* diverso da quello indicato dalla parte, in primo luogo, qualora il *petitum* della domanda implicita sia contenuto in quello della domanda esplicitamente avanzata ovvero quando la domanda si ponga in un rapporto di connessione necessaria con il *petitum* e la *causa petendi* della domanda esplicitamente avanzata. Secondo un simile schema la giurisprudenza ha proceduto all'individuazione di specifiche fattispecie di domanda implicita.

Il giudice, infatti, nell'individuare l'ambito oggettivo della domanda propostagli, ha comunque la possibilità di non limitarsi al contenuto

²⁰⁶ Cass. civ. sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21014 con nota critica di FRUS, *Il vizio di ultra ed extra petizione e l'interpretazione giudiziale della domanda*, in *Giur. It.* 2011, 7, 1594 ss.

sostanziale dell'atto introduttivo, di primo grado così come di secondo grado, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, quando l'ulteriore domanda decisa dal giudice possa ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio, in quanto il suo *petitum* si trovi in rapporto di continenza con il *petitum* della domanda proposta. La Cassazione, sul punto, afferma che «non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accoglie un'istanza la quale, pur non espressamente formulata, possa ritenersi tacitamente e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando la domanda stessa, con particolare riguardo al *petitum* e alla *causa petendi*, si trovi in rapporto di necessaria connessione con l'oggetto della lite e non estende il diritto che l'attore ha inteso tutelare con l'azione proposta».²⁰⁷

5.1.1. *Segue*. Le ipotesi di continenza del *petitum* della domanda implicita in quello della domanda espressa.

Una *prima ipotesi* di domanda implicita, come si evince dalla giurisprudenza di legittimità, è quella riconducibile allo schema della continenza fra domande ai sensi dell'art. 39, co. 2, c.p.c., tale fenomeno si verifica quando le due domande hanno in comune la *causa petendi*, mentre il *petitum* dell'una – cioè della domanda implicita – è ricompreso in quello dell'altra.

La casistica, sul punto, è estremamente variegata e ricca.²⁰⁸

Per citare alcuni esempi, nel campo generale delle obbligazioni e contratti, è stata ritenuta implicita nella domanda di reintegrazione in forma specifica dell'obbligo violato anche la domanda di risarcimento

-

²⁰⁷ Così in Cass. Sez. II, 13 aprile 1999, n. 3613.

²⁰⁸ Oltre al settore delle obbligazioni e contratti e dei diritti reali, che analizziamo nel testo, sono state ravvisate domande implicite anche nel campo dei rapporti individuali di lavoro (Cass. civ. sez. lav., 8 ottobre 2013, n. 22872) e nel quadro dei rapporti di famiglia (Cass. civ. sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1761 con nota di Giorgetti, *Revisione dell'assegno di mantenimento e domanda di alimenti proposta in sede di reclamo dal figlio maggiorenne*, in *Fam. e dir.*, 8-9/2008, 786 ss.; Cass. civ. sez, I, 28 aprile 2008, n. 10810 con nota critica di Frasinetti, *Domanda implicita di assegno divorzile*, in *Fam. e dir.*, 11/2008, 977 ss.).

per equivalente,²⁰⁹ in quella di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. anche la domanda di equo indennizzo di cui all'art. 2045 c.c.;²¹⁰ in quella di risarcimento per fatto illecito la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali;²¹¹ nonché in quella di risoluzione di un contratto preliminare per sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione, ovvero di

__

²⁰⁹ Cfr. Cass. civ., sez. II, 19 gennaio 2017, n. 1361 e Cass. civ. sez. II, 8 gennaio 2013, n. 259 in cui si afferma che «in tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall'attore (sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell'art. 2058, secondo comma, cod. civ., del pari insindacabile in cassazione), costituendo il risarcimento per equivalente un minus rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che pronunci d'ufficio una condanna al risarcimento per equivalente». La pronuncia è stata annotata da CARADONNA, Risarcimento in forma specifica e per equivalente, in I Contratti, 013, 449 ss. il quale ritiene che il principio espresso dalla pronuncia appare fondato non solo sulla natura delle due forme di risarcimento, di cui una costituisce un minus rispetto all'altra, ma soprattutto sul potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda proposta, non essendo il giudice obbligato ad attenersi alla formulazione letterale delle richieste avanzate, bensì al contenuto sostanziale della pretesa e alla effettività volontà della parte, in considerazione delle finalità che quest'ultima intende conseguire e del provvedimento in concreto richiesto. Per tale via, il giudice, come avvenuto nel caso di specie, può anche ritenere implicitamente formulata una domanda ove questa si ponga, senza estenderne l'ambito soggettivo e oggettivo di riferimento, in un rapporto di connessione con il petitum e causa petendi della domanda effettivamente proposta. L'Autore, tuttavia, conclude con qualche considerazione critica evidenziando che «il potere del giudice di attribuire d'ufficio al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica richiesto dall'attore, esercitato sulla scorta del giudizio di eccessiva onerosità ex art. 2058, co. 2, c.c., se mal utilizzato, potrebbe comportare un ingiusto pregiudizio per l'attore, il quale, benché abbia chiesto la riparazione in natura, e quindi l'effettuazione dei lavori a cura e spese del convenuto, potrebbe invece trovarsi nella sfavorevole condizione di doversi sobbarcare ed effettuare i lavori a sua cura ma a spese del convenuto, con tutte le ovvie problematiche derivanti dall'eventuale non parte lavori dell'impresa corretta esecuzione dei da esecutrice». Nello stesso senso si vedano anche Cass. civ. sez. II, 16 gennaio 2007, n. 866; Cass. civ, sez. II, 8 marzo 2006, n. 4925; Cass. civ. sez. III, 15 luglio 2005, n. 15021; Cass. civ. sez. II, 17 febbraio 2004, n. 3004.

Sul tema, in dottrina, si vedano le osservazioni di MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, 222 ss. il quale sottolinea che, in questi casi, l'oggetto del processo sarebbe unitario.

²¹⁰ Cfr. Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2004, n. 23696<u>.</u>

²¹¹ Cass. civ. sez. III, 8 giugno 2007 n. 13391 in cui la Corte afferma che «non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, anche senza una specifica domanda della parte, le attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali di cui essa risulti aver sofferto in conseguenza del fatto illecito costituente reato posto a fondamento della sua domanda di risarcimento di danni, la quale - salva espressa specificazione - deve ritenersi comprensiva di tutti i danni e, quindi, anche di quelli morali»; Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4184; Cass., sez. lav., 30 luglio 2003, n. 11704.

nullità,²¹² quella di risoluzione per inadempimento e condanna al pagamento della caparra ricevuta.²¹³

Nel settore della tutela dei diritti reali, invece, è stata ritenuta implicita la domanda di accertamento di un titolo reale sul bene in quella di rivendicazione del bene;²¹⁴ la domanda di manutenzione rispetto a quella di integrazione del possesso;²¹⁵ la domanda di accertamento sia del diritto del promissario acquirente di vedersi trasferita la proprietà dell'immobile che dell'inadempimento della corrispondente obbligazione del promittente venditore, rispetto alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare inadempiuto ex art. 2932 c.c.²¹⁶

²¹² Cfr. Cass. civ. sez. II, 30 settembre 2015, n. 19502 in cui si è affermato «Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposta azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice che accerti la nullità del contratto e condanni il promittente venditore alla restituzione della caparra stessa, producendo, del resto, la risoluzione e la nullità effetti diversi quanto alle obbligazioni risarcitorie, ma identici quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni».

quanto agli obblighi restitutori delle prestazioni».

²¹³ Cfr. Cass. civ. sez. II, 15 giugno 2020, n. 11466 per cui «Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453, comma 2, c.c.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa»; negli stessi termini anche Cass. civ. sez. II, 5 novembre 2009, n. 23490.

²¹⁴ Cass. civ., sez. III, 10 dicembre 2004, n. 23086.

²¹⁵ Cfr. Cass. civ. sez. II, 30 settembre 2016, n. 19586 per cui «Non viola il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, nell'esercizio del potere di interpretazione della domanda, senza mutare gli elementi obiettivi fissati dall'attore, dispone la cessazione della turbativa anziché la reintegrazione nel possesso, atteso che la mera turbativa costituisce un "minus" rispetto allo spoglio e nella domanda di reintegrazione nel possesso è ricompresa o implicita quella di manutenzione dello stesso». Negli stessi termini anche Cass. civ. sez. II, 11 novembre 2011, n. 23718. Sul tema si veda CARRATO, *Le azioni possessorie: profili problematici di diritto sostanziale e processuale*, in *Corr. giur.*, 2020, 1407 ss.

²¹⁶ Cfr. Cass. civ. sez. II, 1° agosto 2017, n. 19157 che ha affermato il principio per cui «In

 $^{^{216}}$ Cfr. Cass. civ. sez. II, 1° agosto 2017, n. 19157 che ha affermato il principio per cui «In tema di contratto preliminare, la domanda di accertamento dell'esistenza sia del diritto del promissario acquirente di vedersi trasferita la proprietà dell'immobile sia

In tutte le numerose e varie ipotesi che vengono in rilievo dalla casistica giurisprudenziale, il criterio seguito è quello di ritenere che, nel formulare una domanda con un *petitum* più ampio, la parte avrebbe implicitamente accettato di vedere accolta una domanda dal *petitum* meno ampio, contenuto nel primo e fondato sulla medesima *causa petendi* e sugli stessi fatti costitutivi allegati.

5.1.2. *Segue*. Le ipotesi di pregiudizialità-dipendenza tra domanda implicita e domanda espressa.

Una seconda ipotesi di domanda implicita si rinviene quando il giudice si pronunci su una domanda che, pur non esplicitamente proposta, deve reputarsi come necessariamente presupposta, in ragione dello stretto vincolo di pregiudizialità-dipendenza²¹⁷, con quella espressamente avanzata.

Una connessione di questo tipo si ritiene sussistente nel caso in cui la domanda implicita riguardi una questione pregiudiziale, ovvero un punto il cui accertamento si ponga come necessario ai fini della decisione sulla domanda esplicita; infatti il giudice può pronunciarsi su ogni questione che rappresenti un antecedente necessario della sentenza relativa alla domanda esplicita.

Così, a titolo esemplificativo è stata ritenuta pregiudiziale e dunque implicita, la domanda sulla simulazione del canone di locazione rispetto a quella esplicita di adeguamento del canone medesimo,²¹⁸ e quella di

dell'inadempimento della corrispondente obbligazione del promittente venditore, costituisce un "minus" rispetto a quella tesa ad ottenere la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Pertanto, non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice di merito che, sulla domanda del promissario acquirente formulata ai sensi dell'art. 2932 c.c., si limiti a dichiarare l'inadempimento del promittente venditore a fronte del diritto del promissario acquirente al trasferimento della proprietà del bene, una volta constatata l'impossibilità di emettere la sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare». Negli stessi termini anche Cass. civ. sez. II, 25 ottobre 2010, n. 21844.

²¹⁷ Cfr. Cass., sez. II, 16 settembre 2013, n. 21113; Cass., sez. II, 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 2009, n. 21230; Cass., sez. lav., 9 aprile 2004, n. 6972.

²¹⁸ Cass., sez. III, 14 giugno 1991, n. 6727 nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che la domanda di adeguamento del canone locativo, implicando l'accertamento del canone

risoluzione del contratto pregiudizialmente implicita nella condanna di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del medesimo contratto²¹⁹ o in quella di condanna alla restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta.

5.1.3. *Segue*. Le ipotesi di domanda implicita come necessaria conseguenza o accessorietà della domanda espressa.

Infine, una terza ipotesi di domanda implicita si ha quando l'attività di interpretazione si svolge rendendo esplicite le richieste che, pur non potendo essere contenute nel petitum indicato apertis verbis, né costituendo rispetto a quest'ultimo antecedente giuridico necessario, integrino piuttosto un corollario implicito della domanda, cui anzi soltanto può corrispondere un'utilità concreta sotto il profilo sostanziale.

Per le ragioni espresse, sebbene in una prospettiva meramente formale, si concreti sovente un ampliamento di quanto richiesto dalla parte, la giurisprudenza ammette che il giudice possa reputare tali domande implicitamente proposte come necessariamente conseguenti o accessorie rispetto a quella espressa. In termini generali, viene considerata tale la domanda che, strettamente correlata ad un'altra, abbia la funzione di rendere ancora più compiuto ed effettivo il conseguimento dello scopo che l'attore si è prefissato.

In tal senso è stato ammesso che proposta l'azione di regolamento dei confini il giudice possa ordinare la restituzione della parte di terreno dovuta;²²⁰ formulata, in via di denuncia di nuova opera, domanda di

corrisposto, contenesse anche una domanda strumentale di accertamento della simulazione del canone risultante dal contratto di locazione, non espressamente richiesta dal convenuto, ma risultante dalle scritture private alle quali quest'ultimo si era riferito nell'indicare l'effettivo importo del canone corrisposto.

²¹⁹ Cass., sez. II, 10 febbraio 2010, n. 3012.

²²⁰ Cfr. Cass. civ. sez. II, 22 febbraio 2011, n. 4288 in cui la S.C. ha affermato «Nell'azione di regolamento di confini l'attore non è tenuto a proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, essendo tale domanda implicita nella proposizione dell'azione. Essa, pertanto, può essere specificata all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò configuri la proposizione di una domanda nuova e, dunque, inammissibile, il cui accoglimento

sospensione dei lavori, sia dato al giudice di ordinare, in via di reintegrazione o manutenzione nel possesso, il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione del manufatto già eseguito²²¹; proposta domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione il giudice possa pronunciare condanna al rilascio dell'immobile;²²² avanzata, nel procedimento di sfratto per morosità, domanda di condanna del conduttore al pagamento del canone per determinate mensilità il giudice può condannare al pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate fino alla consegna del bene locato.²²³

In definitiva, considerato che il fenomeno delle domande implicite ruota intorno al potere del giudice di individuare, al di là delle formule letterali utilizzate, lo scopo pratico o la finalità che la parte ha inteso perseguire con la proposizione della domanda esplicita, per evitare un abuso del potere discrezionale del giudice, è necessario, in primo luogo, che si rientri in una delle tre ipotesi analizzate e, in secondo luogo, il rigido rispetto del principio della domanda e di quello di corrispondenza

vizierebbe di ultrapetizione la pronuncia del giudice». Negli stessi termini anche Cass. civ. sez. II, 30 marzo 2016, n. 6148 e Cass. civ. sez. II, 16 gennaio 2007, n. 858.

²²¹ Cfr. Cass. civ. sez. II, 28 aprile 2004, n. 8128 in cui la S.C. – dopo aver ribadito che la domanda giudiziale, per esser correttamente interpretata, deve esser considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalità perseguite dalla parte, con la conseguenza che un'istanza non esplicitamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda espressamente proposta ove risulti in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e la "causa petendi" questa, con il solo limite di non estenderne l'ambito di riferimento – ha affermato che «ove la denuncia di nuova opera esprima, come nella specie, l'esercizio d'un'azione di reintegrazione o di manutenzione nel possesso d'un bene immobile intesa alla contestazione dello spoglio o della turbativa derivanti dall'esecuzione dell'opera medesima, la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, id est di demolizione del manufatto (o della parte di esso realizzata prima del provvedimento di sospensione se intervenuto), deve comunque intendersi logicamente inclusa nell'originario "petitum" - nonostante con il ricorso introduttivo della fase cautelare questo possa essere stato limitato alla sola richiesta di sospensione dei lavori - e, quindi, ove esplicitata o resa comunque comprensibile nelle conclusioni della fase d'ordinaria cognizione in primo grado od anche in grado d'appello, non è qualificabile come domanda nuova preclusa, rispettivamente, dagli artt. 183 e 345 c.p.c.».

²²² Si veda anche Cass. civ. sez. III, 16 novembre 2017, n. 23819 in cui la Corte ha ritenuto implicitamente proposta la domanda di rilascio dell'immobile locato in quella di risoluzione.

²²³ Cfr. Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2007, n. 18686.

tra chiesto e pronunciato nonché del principio di effettività di tutela per il convenuto.

5.2. Il dibattito sul ricorso ai canoni di ermeneutica negoziale per la ricostruzione dell'effettiva volontà di parte.

Ulteriore profilo legato ai limiti del potere del giudice di interpretazione della domanda e, come detto, alla costruzione dell'effettiva volontà di parte è quello, ampiamente discusso, dell'utilizzabilità, ai fini dell'interpretazione della domanda, dei criteri di ermeneutica negoziale di cui agli art. 1362 e ss. c.c.

Il problema ruota intorno alla assimilabilità o meno della domanda ad una mera dichiarazione di volontà e, quindi, se la domanda debba essere interpretata con esclusivo riferimento a quanto dedotto in giudizio, indipendentemente da una diversa prospettazione e, quindi, dalla effettiva volontà delle parti.

5.2.1. Segue. Le posizioni della dottrina.

La dottrina in materia esprime posizioni articolate e complesse che muovono dalla non facile problematica della classificazione della domanda giudiziale basata sulla fenomenologia della volontà.

Invero, in materia di classificazione della domanda giudiziale emergono almeno due posizioni differenti: quella di chi nega decisamente che la domanda giudiziale possa essere intesa in senso formale come dichiarazione di volontà diretta a produrre un certo effetto giuridico e la ritiene, dunque, non riconducibile alla categoria del negozio giuridico;²²⁴ quella di chi reputa, invece, che la domanda

²²⁴ Cfr. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, 1959, 430 in cui l'Autore afferma: «la volontà che si esprime nella domanda non sta sullo stesso piano della volontà negoziale: essa è soltanto volontà di tutela in ordine ad una situazione che si afferma come antigiuridica, e quindi si riduce a una tendenza verso questa tutela».

giudiziale sia in ogni caso un atto giuridico mentre sarebbe «una questione più che altro terminologica il vedere se la domanda giudiziale possa dirsi un negozio giuridico»²²⁵.

Autorevole dottrina²²⁶ partendo dal presupposto che la domanda giudiziale è, invece, «un atto normativo posto in essere per l'esercizio d'una funzione pubblica» giunge ad affermare l'applicabilità delle norme positive che regolano l'interpretazione degli atti normativi a contenuto singolare e concreto ossia quelle che disciplinano l'interpretazione dei negozi giuridici.

Ciò si spiega «in base al rilievo del comune denominatore minimo, che investe il contratto da un lato, e dall'altro la domanda come la sentenza, di atti il cui tenore formale contiene la manifestazione dei propri effetti a contenuto particolare: poiché si tratta, in sede di interpretazione di siffatti atti, di valutare la reale portata di quella manifestazione di volontà particolare, al di là del diverso suo significato funzionale, appare corretto richiamare l'operatività di identiche norme onde regolare il relativo, pur sempre necessario, procedimento ermeneutico. Ma tali conclusioni non impediscono di negare l'applicazione di quelle disposizioni che presuppongono la natura bilaterale dell'atto».²²⁷

Nello stesso senso si veda FRUS, Il vizio di ultra ed extra-petizione e l'interpretazione giudiziale della domanda: oscillazioni giurisprudenziali e incertezze operative determinate (anche) dalla (facilmente evitabile) genericità della motivazione adottata dal giudice di legittimità, in Giur. it., 2011, 1594 ss. e, in particolare, 1597 ove l'Autore afferma «risulta manifesta la profonda differenza strutturale e funzionale che corre da un lato tra un contratto o un atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale (cui ex art. 1324 c.c. si estendono le norme che regolano i contratti) e, dall'altro, la domanda giudiziale, con la quale la parte si rivolge al giudice per chiedere tutela giurisdizionale per un suo diritto, fatto valere nei confronti del convenuto».

²²⁵ Cfr. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale Civile*, vol. II, sez. I, Napoli, 1934, 248 ss.

²²⁶ CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, cit., 53.

²²⁷ Così CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, cit., 53. L'Autore poi precisa che una simile conclusione «non impedisce che si debba negare l'applicazione di quelle disposizioni che presuppongono la natura bilaterale dell'atto: così ad es. — a parte la inapplicabilità di norme quali quelle degli artt. 1370-1 — non potrà in linea generale farsi richiamo neppure al canone della comune intenzione delle parti, di cui all'art. 1362. Criterio che peraltro potrebbe indirettamente soccorrere in quei casi nei quali soprattutto la prassi giudiziale ammette una modificazione della domanda originariamente proposta o anche la ammissibilità della deduzione di una nuova domanda subordinatamente alla accettazione del contraddittorio da parte del convenuto, nella concezione originaria che vi scorge un fenomeno di accordo espresso o tacito».

5.2.2. Segue. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul ricorso ai criteri di interpretazione del contratto per l'interpretazione della domanda giudiziale.

Anche nella giurisprudenza di legittimità non vi è uniformità di vedute in ordine alla possibilità di applicare i criteri di cui agli art. 1362 ss. c.c. ai fini dell'interpretazione della domanda giudiziale. Possono isolarsi due netti e contrapposti orientamenti.

Secondo un *primo orientamento*²²⁸ sarebbe inevitabile l'utilizzabilità di tali canoni di ermeneutica negoziale, avendo essi portata generale. Infatti, afferma la Suprema Corte, «la domanda giudiziale è una

Infatti, afferma la Suprema Corte, «la domanda giudiziale e una dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento e pertanto il suo contenuto è definibile anche attraverso l'applicazione (in via analogica) delle regole di ermeneutica contrattuale».²²⁹

A tale conclusione giungono anche BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949, 269; CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, II, Padova, 1938, 251 ss.

²²⁸ Cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14364 per la quale la volontà della parte nella domanda giudiziale proposta si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli del negozio (nello stesso senso anche Cass. civ. sez. lav., 8 agosto 2006, n. 17947 e Ĉass. civ. sez. lav., 6 febbraio 2006, n. 2467); Cass. civ. sez. I, 12 luglio 2019, n. 18780 per cui nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice deve avvalersi degli stessi criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. per i contratti ed i negozi in genere (nello stesso senso anche Cass. civ., sez. I, 12 agosto 2005, n. 16888 e Cass. civ. sez. II, 6 maggio 1987, n. 4205); Cass. civ., sez. lav., 21 luglio 2005, n. 15299 che, partendo dal presupposto che la domanda giudiziale è una dichiarazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici tutelati dall'ordinamento, afferma che il suo contenuto è definibile anche attraverso l'applicazione, in via analogica, delle regole di ermeneutica contrattuale (nello stesso senso anche Cass. civ., sez. lav., 26 maggio 1995, n. 5814 e Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 1986, n. 6367 per cui «In sede d'interpretazione della domanda giudiziale, da condursi dando prevalenza alla ricerca della sostanziale volontà e dello scopo perseguito dalla parte, rispetto alla lettera delle espressioni usate, sono utilizzabili, in via analogica, i criteri d'ermeneutica negoziale posti dagli art. 1362 segg. c. c., ivi incluso, pertanto, quello della conservazione, cioè della preferenza da accordare all'interpretazione idonea ad assegnare effetti all'atto»); Cass. civ. sez. II, 18 aprile 2006, n. 8960 ove si specifica che la parte la quale censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. i quali hanno portata di carattere generale.

²²⁹ Così Cass. sez. lav. 21 luglio 2005 n. 15299. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che, ritenendo applicabile il generale principio di conservazione degli atti giuridici, contenuto nell'art. 1367 cod. civ., anche alla domanda giudiziale di riassunzione, aveva ritenuto che la stessa privata, della parte inammissibile, per la parte residua restasse ammissibile

Ed anzi, laddove il giudice omettesse di fare ciò, incorrerebbe in un vizio di motivazione dell'attività interpretativa dell'atto di parte e di identificazione della volontà della stessa con riguardo alle finalità da essa perseguite.

Secondo *altro* e, a nostro giudizio, *condivisibile orientamento*, vi sarebbe la totale inapplicabilità dei canoni di ermeneutica contrattuale stante la difficoltà di qualificare la domanda come atto di natura negoziale e dunque di individuare la "comune intenzione delle parti", mancando, quindi, in radice l'*eadem ratio*.

Come osserva la Suprema Corte «ai fini dell'interpretazione della domanda giudiziale - che comunque costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito - non sono applicabili i criteri ermeneutici dettati in campo contrattuale dall'art. 1362 c.c. poiché non esiste una comune intenzione delle parti da individuare, ma soprattutto perché, quale che sia la soggettiva intenzione della parte, uno dei fondamenti della regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato posta dall'art. 112 c.p.c. deve essere individuato nel rispetto del principio del contraddittorio, garantito solo dalla possibilità per il convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti e di svolgere dunque una effettiva difesa».²³⁰

Di conseguenza, potrebbe darsi rilievo alla soggettiva intenzione della parte che ha formulato la domanda solo nei limiti in cui essa sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto della domanda formulata nei suoi confronti, per poter svolgere l'effettiva difesa. Questa possibilità, infatti, presuppone che il convenuto sia posto in condizione di comprendere l'esatta portata della domanda avanzata.

²³⁰ Così Cass. civ. sez. III, 4 novembre 2020, n. 24480. Negli stessi termini si veda anche Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25853; Cass. civ. sez. I, 24 novembre 2011, n. 24847; Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2004, n. 4754; Cass. civ., sez. III, 06 luglio 2001, n. 9208 con nota di SANNA, *Risarcimento ultramassimale ed interpretazione della domanda giudiziale*, in *Danno e resp.* 3/2002, 273 ss.

L'esclusione dell'applicabilità dei canoni di ermeneutica contrattuale, secondo questo orientamento, non impedisce, tuttavia, che in sede di interpretazione della domanda giudiziale (e dell'eccezione) si possa far ricorso ad alcune delle indicazioni che si ricavano da tali canoni (in particolare, a quelli che non presuppongono la natura bilaterale dell'atto da interpretare) senza che si arrivi comunque a farli assurgere a parametri vincolanti di giudizio, la cui violazione sia direttamente denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

Si è affermato, infatti, che nell'esplicazione dell'attività interpretativa «le regole dettate in materia di ermeneutica contrattuale (artt. 1362-1371 c.c.) integrano, in quanto compatibili col diverso oggetto dell'interpretazione, uno dei possibili criteri di controllo della logicità dell'*iter* argomentativo del giudice, ma non costituiscono un vincolante parametro di riferimento di cui sia direttamente denunciabile la violazione in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.».²³¹

Alla luce dell'evidenziato contrasto sarebbe opportuno un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite che sancisca definitivamente la posizione della giurisprudenza sull'applicabilità dei criteri di ermeneutica negoziale all'interpretazione della domanda.

5.3. L'impatto dell'obbligo di chiarezza e sinteticità degli atti sul potere-dovere di interpretazione della domanda.

Così ricostruito lo stato dell'arte, occorre chiedersi che impatto avrà l'obbligo di chiarezza e sinteticità degli atti, introdotto, sia quale principio generale degli atti processuali che con specifico riferimento all'atto di citazione e alla comparsa di risposta, dalla riforma Cartabia.

Il d.lgs. n. 149 del 2022, infatti, ha inserito nell'art. 121 c.p.c. ora rubricato «Libertà delle forme. Chiarezza e sinteticità degli atti» un

²³¹ Così Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 1999, n. 719.

secondo periodo ai sensi del quale «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».²³²

Il legislatore, in questo modo, ha suggellato, in una disposizione codicistica, un orientamento che nel corso del tempo si è andato formando nella giurisprudenza della Cassazione, anche a Sezioni Unite, a partire dal 2014, la quale, in più occasioni,²³³ ha affermato che il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali è principio generale immanente nel diritto processuale in quanto funzionale a garantire il principio costituzionale della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, co. 2, Cost. e quello di leale collaborazione tra le parti e tra le parti e il giudice.

Lo stesso principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, trova già espressione nell'ambito del processo amministrativo all'art. 3, co. 2, c.p.a. il quale (nel testo modificato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 7-bis, co. 1, lett. a) del d.l. n. 168/2016) prevede che «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo

2:

²³² Sull'intervento della riforma Cartabia si vedano Gradi, Doveri delle parti e dei terzi, in La riforma Cartabia del processo civile a cura di TISCINI, Pisa, 2023, 28 ss. in particolare, 52 ss.; Pagni, Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c., in www.judicium.it; DE Giorgis, Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia, in www.judicium.it.; Mancuso, Atti processuali, udienze, notifiche, in Il processo civile dopo la riforma Cartabia a cura di Didone e De Santis, Milano, 2023, 75 ss.; Capponi, Prolissità negli atti processuali, in Foro it., 2023, V, 245 ss.; Gamba, Ius dicere e lex technologica, Torino, 2023, 46 ss.; Carratta, Le riforme del processo civile, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, 2023, 20 ss.

In precedenza, sul medesimo tema, con varietà di posizioni, si vedano in dottrina FINOCCHIARO, Il principio di sinteticità nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2013, 853 ss.; CAPPONI, Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili, in Riv. trim. dir. proc., 2014, 1075 ss.; STORTO, Il principio di sinteticità degli atti processuali, in Giusto proc. civ., 2015, 1191 ss.; TARUFFO, Note sintetiche sulla sinteticità, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 453 ss.; BIAVATI, Il linguaggio degli atti giudiziari, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 467 ss.; SCARSELLI, Sulla sinteticità degli atti nel processo civile, in Foro it., 2017, V, 323 ss.; DE SANTIS, La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza, in Giusto proc. civ., 2017, 749 ss.; GENTILI, Sobrietà e chiarezza negli atti di parte del giudizio civile, in Giust. civ., 2017, 797 ss.; PANZAROLA, Sul (presupposto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili, in Giusto proc. civ., 2018, 69 ss.; ID., Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale, Bari, 2022, 119 ss.; TEDOLDI, Chiarezza e sintesi tra mito e realtà, in Riv. dir. proc., 2018, 669 ss.; CANALE, La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?, in Riv. trim. dir. proc., 2018, 1025 ss.; DE VITA, Efficienza del processo civile e formazione degli atti, Napoli, 2018, 143 ss.; QUERZOLA, Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico, Torino, 2018, 183 ss.

²³³ Si vedano, tra le tante, Cass. civ. sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425; Cass. civ. sez. V, 21 marzo 2019, n. 8009; Cass. civ. Sez. Un., 17 gennaio 2017, n. 964; Cass. civ. sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21297 e Cass. civ. sez. lav., 6 agosto 2014, n. 17698.

quanto disposto dalle norme di attuazione»; ed era altresì richiamato dal Protocollo d'intesa tra C.N.F., Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Cassazione e Avvocatura dello Stato sulla redazione dei motivi di ricorso per cassazione del 1° marzo 2023.

I requisiti della chiarezza e della sintesi sono autonomi tra loro, seppur indubbiamente collegati: in particolare, la chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure; la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.

Per quanto riguarda le conseguenze giuridiche della violazione di tale principio mentre la mancanza di chiarezza dell'atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il *petitum* o la *causa petendi* in quanto in tal caso potrà trovare applicazione l'art. 164 c.p.c., con assegnazione di un termine perentorio per l'integrazione dell'atto di citazione; la mancanza di sinteticità, invece, appare priva di una sanzione specifica.

Il nuovo art. 46 disp. att. c.p.c., infatti, stabilisce che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto definiti dal D.M. n. 110 del 7 agosto 2023²³⁴ non ne comportano l'invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

Manca, però, una norma che riconosca al giudice il potere di invitare le parti a riformulare l'atto, qualora questo risulti eccessivamente

23

²³⁴ Per effetto del D.M. n. 110 del 7 agosto 2023 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'art. 46 disp. att. cod. proc. civ.), pubblicato sulla G.U. n.187 dell'11 agosto 2023, a partire dal 1° settembre per i nuovi procedimenti (escluse le controversie al di sopra dei 500.000 euro di valore), tutti gli avvocati, salvo esplicite eccezioni, nel redigere gli atti, dovranno rispettare i seguenti limiti: l'esposizione non potrà superare le 40 pagine (precisamente 80.000 caratteri) per l'atto di citazione e il ricorso, la comparsa di risposta e la memoria difensiva, gli atti di intervento e chiamata di terzi, le comparse e note conclusionali, nonché gli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione. Memorie e repliche, invece, dovranno essere contenute in massimo 26 pagine (50.000 caratteri); mentre per le note scritte in sostituzione dell'udienza la soglia si abbassa a 5 cartelle (10.000 caratteri). Nel conteggio del numero massimo di caratteri non si computano gli spazi. Il medesimo decreto indica poi anche le "Tecniche redazionali" da seguire: caratteri di dimensioni di 12 punti; interlinea di 1,5; margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri, e non consente note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali, nonché dei riferimenti dottrinari.

prolisso o ridondante. Si potrebbe, tuttavia, ricavare tale potere del giudice da altre disposizioni generali e, in particolare, dall'art. 175, comma 1, c.p.c., in base al quale il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo. Del resto, il sollecito svolgimento del processo dipende anche dalla mole degli atti delle parti che il giudice è tenuto a leggere.²³⁵

Accanto alla disposizione generale dell'art. 121 c.p.c. la riforma Cartabia è intervenuta anche su una serie di disposizioni specifiche²³⁶ e, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, sugli atti introduttivi del giudizio di cognizione (citazione e comparsa di risposta).

L'art. 163, co. 3, n. 4, c.p.c., infatti, prevede, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, l'esposizione, in modo chiaro e specifico, dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni e cioè l'indicazione esatta del provvedimento che si vuole ottenere per conseguire un determinato bene.

Del tutto specularmente l'art. 167 c.p.c. impone di proporre, con la comparsa di risposta, tutte le difese e prendere posizione *in modo chiaro e specifico* sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.

Da un lato, l'espressa codificazione del principio di chiarezza e sinteticità e, quindi, l'obbligo di accurata selezione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della domanda, è espressione delle esigenze di semplificazione, speditezza e razionalità del processo civile, che rappresentano gli obiettivi primari dell'intero intervento di riforma anche alla luce del processo civile telematico. Tali

 $^{^{235}}$ Così in Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 1° dicembre 2022, n. 110, sul d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, pp. 14-15.

²³⁶ In via esemplificativa, si possono qui ricordare gli artt. 163 (atto di citazione), 167 (comparsa di risposta), 281-*undecies* (atti introduttivi nel procedimento semplificato di cognizione), 342 (atto di citazione in appello), 350-*bis* (sentenza di appello pronunciata a seguito di discussione orale), 366 (ricorso per cassazione), 378 (memorie di parte nel giudizio di legittimità), 380-*bis* (procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati), 380-*bis*.1 (procedimento per la decisione in camera di consiglio), 434 (ricorso in appello nel rito lavoro), 436-*bis* (sentenza di inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello nel rito lavoro), 473-*bis*.12 (domanda introduttiva dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie) c.p.c.

obiettivi, anche se dotati di autonomia, contribuiscono nel loro insieme a perseguire il valore dell'effettività della tutela giurisdizionale che rappresenta, per usare le parole della Relazione illustrativa, una sorta di unitaria «stella polare» di riferimento della giustizia civile.

Dall'altro lato, in questo disegno generale di garanzia dell'effettività della tutela e del contraddittorio, l'enfasi posta dal legislatore su chiarezza e specificità potrebbe mostrarsi funzionale alla più facile individuazione del «chiesto» in linea con la progressiva selezione della materia controversa e con la funzione della nuova fase di trattazione del processo delineata dagli artt. 171-bis e ter c.p.c.

Se, infatti, come abbiamo già detto, lo scopo della riforma è quello di favorire l'approdo della causa alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. con il thema decidendum e probandum già definito, la massima chiarezza e specificità del petitum e della causa petendi si potrebbe porre quale ulteriore elemento di facilitazione, sia per il giudice che per le altre parti del processo, potendo rivestire il ruolo sia di parametro di giudizio che di strumento di valutazione dell'opera interpretativa del giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c.

Quale parametro di giudizio, infatti, il principio di chiarezza e specificità potrebbe consentire al giudice una più agevole esplicitazione del chiesto dando rilievo proprio alle espressioni letterali nella misura in cui esse siano chiaramente espresse.

L'applicazione pratica di detto principio, infatti, potrebbe fornire un concreto supporto all'organo giudicante – nell'ottica di leale collaborazione – per consentirgli di giungere ad una decisione che sia effettivamente espressione della corrispondenza tra quanto «chiesto» e quanto «pronunciato».

Allo stesso tempo, tuttavia, tale principio, anche considerato i limiti fissati dall'art. 46 disp. att. cod. proc. civ. e dal D.M. attuativo n. 110 del 2023, non dovrebbe portare ad una eccessiva valorizzazione del dato letterale a discapito di un'interpretazione globale della domanda, nei termini che abbiamo analizzato nei paragrafi precedenti, che punti alla ricerca dell'effettiva volontà delle parti. Il perseguimento degli obiettivi

di semplificazione e speditezza del processo, di cui l'obbligo di chiarezza e sinteticità è espressione, infatti, non dovrebbe minare il pieno rispetto del principio di effettività di tutela.

Oltre alla potenziale funzione di ausilio per la concreta determinazione del «chiesto», l'applicazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti potrebbe rappresentare anche un parametro di valutazione dell'opera del giudice.

Infatti, nella valutazione dell'attività interpretativa del giudice e, quindi, per la sindacabilità della sua erroneità, potrà assumere rilevanza, ai fini del vaglio della concreta violazione dell'art. 112 c.p.c., anche il raffronto con l'effettiva chiarezza e sinteticità degli atti processuali.

6. La sindacabilità dell'erronea interpretazione della domanda.

L'ultima questione da prendere in esame è quella relativa alla sindacabilità, in sede legittimità, dell'erronea interpretazione della domanda giudiziale e/o delle eccezioni operata dal giudice di merito.

La questione è evidentemente strettamente connessa con quella dell'ampiezza dei poteri della Corte di Cassazione e con l'individuazione di un argine al potere discrezionale del giudice.

Le domande che ci poniamo sono, sostanzialmente, le seguenti: quale vizio scaturisce dall'erronea interpretazione della domanda? In che termini esso è sindacabile? La Suprema Corte, a fronte dell'accertata violazione del potere-dovere di interpretazione, che poteri ha?

Dall'analisi della copiosa giurisprudenza possiamo giungere ad una prima considerazione: sul punto si sono formati due orientamenti contrapposti che, con diverse sfumature al suo interno, cercano di dare soluzione giuridica ad un problema spinoso quale quello delle conseguenze e i rimedi esperibili a fronte dell'erronea interpretazione della domanda giudiziale.

Gli orientamenti che analizzeremo partono da una premessa comune. Questa premessa, come avremo modo di spiegare, sebbene condivisa dai due diversi orientamenti, assume, all'interno degli stessi, un diverso rilievo. Nel primo orientamento, infatti, rappresenta una regola a cui, tuttavia, segue un'eccezione di portata tale da rendere poi, in concreto, quasi inapplicabile la premessa maggiore del ragionamento. Nel secondo orientamento, invece, è il fulcro del ragionamento ed è estesa nella sua massima applicazione.

La premessa a cui facciamo riferimento è quella per cui l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce un'operazione riservata al giudice di merito che si rivolve in un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, purché sia motivato in maniera congrua ed adeguata, ossia avuto riguardo all'intero contesto dell'atto senza che se ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire e indipendentemente dalle formule adottate.²³⁷

Tale potere, attribuito al giudice per valutare quella *reale volontà della parte*, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia non è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. poiché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.

La giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. affermava di avere il potere di controllare la legittimità del procedimento

²³⁷ Cfr. Cass. civ. sez. III, 18 aprile 2006, n. 8953 in cui si afferma «L'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel "thema decidendum", tale statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, pertanto detto errore può concretizzare solo una carenza nell'interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione». Negli stessi termini anche Cass. civ. sez. III, 31 luglio 2006, n. 17451.

di interpretazione e la logicità del suo esito²³⁸ mentre dopo la modifica introdotta nel 2012²³⁹ si fa riferimento alla sindacabilità del vizio di motivazione nei limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente n. 5 dell'art. 360²⁴⁰ e cioè nelle ipotesi in cui la motivazione non soddisfi il requisito del «minimo costituzionale».

²³⁸ Cfr. Cass. civ. sez. lav., 9 settembre 2008, n. 22893; Cass. civ. sez. I, 30 novembre 2007, n. 25015; Cass. civ. sez. I, 17 novembre 2006, n. 24495 per cui attenendo l'interpretazione della domanda al momento logico relativo all'accertamento della concreta volontà della parte un eventuale errore al riguardo può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente "sub specie" di vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.

²³⁹ Sulla riforma e l'impatto che essa ha avuto sull'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. relativamente al sindacato di legittimità sulla motivazione si vedano in dottrina BOVE, Giudizio di fatto e sindacato della corte di cassazione: riflessioni sul «nuovo» art. 360 n. 5 c.p.c., in Giusto proc. civ., 2012, 677 ss.; ID., Ancora sul controllo della motivazione in Cassazione, in Giusto proc. civ., 2013, 431 ss.; IMPAGNATIELLO, Pessime nuove in tema di appello e ricorso in cassazione, in Gius. proc. civ., 2012, 755 ss.; DE CRISTOFARO, Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012), in www.judicium.it; FORNACIARI, Ancora sulla riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: basta, per favore, basta!, in www.judicium.it; MONTELEONE, Il controllo della Corte Suprema sulla motivazione delle sentenze. Evoluzione storica, in Riv. dir. proc., 2015, 1243 ss.; ALUNNI, Vizio logico di motivazione e controllo in Cassazione, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 1243 ss.; RAITI, Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.: l'omesso esame di un fatto «oggetto di discussione fra le parti», in Riv. dir. proc., 2017, 1440 ss.; SASSANI, La logica del giudice e la sua scomparsa in cassazione, in Riv. trim. dir. proc., 2013, 639 ss.; ID., Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione, in Corr. giur., 2013, 849 ss.; PICCININNI, I motivi di ricorso in cassazione dopo la modifica dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2013, 407 ss.; VERDE, Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni, in www.judicium.it; DIDONE, Note sull'appello inammissibile perché probabilmente infondato e il vizio di motivazione in Cassazione dopo il decreto legge c.d. «sviluppo» (con commento anticipato di Calamandrei), in Giur. it., 2013, 232 ss.; CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento», in Corr. giur., 2012, 1139 ss.; ID., Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze?, in www.judicium.it, 2012; PAGNI, Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva, testo della relazione tenuta in occasione dell'incontro di studio dell'8 novembre 2012 dal titolo «Il nuovo giudizio di cassazione dopo la legge n. 134 del 2012»,in www.cortedicassazione.it; CAPONI, La riforma dei mezzi di impugnazione, testo della relazione tenuta in occasione dell'incontro di studio dell'8 novembre 2012 dal titolo «Il nuovo giudizio di cassazione dopo la legge n. 134 del 2012», in www.cortedicassazione.it; ID., Norme processuali «elastiche» e sindacato in cassazione (dopo la modifica dell'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.), testo della relazione tenuta in occasione dell'incontro di studio dell'8 novembre 2012 dal titolo «Il nuovo giudizio di cassazione dopo la legge n. 134 del 2012», in www.cortedicassazione.it.; DI IASI, Il vizio di motivazione dopo la legge n. 134 del 2012, testo della relazione tenuta in occasione dell'incontro di studio dell'8 novembre 2012 dal titolo «Il nuovo giudizio di cassazione dopo la legge n. 134 del 2012», in www.cortedicassazione.it.

²⁴⁰ Si esprimono in questi termini *ex multis* Cass. civ. sez. V, 29 gennaio 2024, n. 2643; Cass. civ. sez. II, 13 giugno 2023, n. 16861 in cui si afferma «in tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. E, come

Si fa riferimento alle sentenze gemelle Cass. civ. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054²⁴¹ in cui le Sezioni Unite hanno chiarito che dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

In termini generali, quindi, possiamo affermare che secondo questa premessa l'interpretazione della domanda è un giudizio di fatto tendenzialmente insindacabile in sede di legittimità. Tuttavia, come vedremo nei prossimi paragrafi, la giurisprudenza si divide in merito al concreto operare di questa regola.

precisa lo stesso precedente di legittimità, il vizio di motivazione è sindacabile soltanto nell'ipotesi in cui essa non soddisfi il requisito del "minimo costituzionale" (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053)»; Cass. civ. sez. lav., 11 luglio 2022, n. 21865; Cass. civ. sez. III, 5 maggio 2020, n. 8473; Cass. civ., sez. VI-1, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass. civ. sez. III, 21 maggio 2019, n. 13602; Cass. civ. sez. I, 16 novembre 2018, n. 29609.

²⁴¹ Le due pronunce sono state ampiamente annotate dalla dottrina si vedano GLENDI, At ille murem peperit (nuovamente a proposito di un altro "non grande arresto" delle Sezioni Unite), in Corr. giur., 2014, 1241 ss.; PORCELLI, Sul vizio di "omesso esame circa un fatto decisivo", in Riv. dir. proc., 2014, 1594 ss.; PASSANANTE, Le sezioni unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 179 ss.; SASSANI, Variations sérieuses sul riesame della motivazione, in Judicium, 2017, 121 ss. il quale pur riconoscendo lo sforzo di razionalizzare il sistema afferma che la lettura delle due sentenze lascia insoddisfatti per l'artificiosità del quadro ricostruttivo rispetto alla maggiore semplicità e naturalezza della precedente situazione.

6.1. Primo orientamento: la sindacabilità dell'erronea interpretazione della domanda per error in procedendo.

Secondo un *primo orientamento*,²⁴² la regola secondo cui l'interpretazione di qualsiasi domanda o eccezione dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, non trova applicazione allorché si assuma che il giudice, nell'accertamento compiuto, abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato oppure la regola dell'effetto devolutivo dell'appello, implicanti *errores in procedendo*²⁴³, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto.

 $^{^{242}\,\}mathrm{Quali}$ espressione di questo primo orientamento si vedano, tra le tante, Cass. civ. sez. III, 27 luglio 2022, n. 23510; Cass. civ. sez. lav., 23 settembre 2021, n. 25900; Cass. civ. sez. V, 25 ottobre 2017, n. 25259; Cass. civ. sez. lav., 14 dicembre 2017, n. 30085; Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2017, n. 1203; Cass. civ. sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21421 in cui la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., proposta in appello, in quanto avente causa petendi e petitum sostanziale e formale diversi dalle domande formulate in primo grado, riconducibili a quelle di adempimento del contratto di appalto; Cass. civ. sez. lav., 18 settembre 2012, n. 15653; Cass. civ. sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17109; Cass. civ. sez. lav., 24 giugno 2004, n. 11755; Cass. civ. sez. lav., 8 agosto 2003, n. 12022; Cass. civ. sez. III, 12 maggio 2003, n. 7198; Cass. civ. sez. II, 20 agosto 2002, n. 12259 in cui la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito fosse incorso in una violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto aveva sostituito alla domanda effettivamente proposta dalla parte e volta ad ottenere la declaratoria di nullità di una delibera condominiale di ripartizione di oneri condominiali, proponibile nei confronti del solo amministratore del condominio, con un'altra domanda, non effettivamente formulata, di impugnazione di una delibera di approvazione delle tabelle millesimali, che avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di tutti i condomini; Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2002, n. 6526 în cui si afferma «l'interpretazione della domanda è compito riservato in via esclusiva al giudice di merito e come tale resta sottratta, se congruamente motivata, al sindacato di legittimità; ove, tuttavia, da tale interpretazione la parte faccia discendere la violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, denunziandosi quindi un errore in procedendo, la Corte di cassazione è investita di un potere - dovere di sindacato pieno, con possibilità di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, conseguentemente, delle istanze e delle deduzioni delle parti»; Cass. civ. sez. II, 27 febbraio 2001, n. 2908 con nota di FRUS, L'azione di rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, tra difficoltà di qualificazione da parte del giudice di merito e dubbi sulla sindacabilità di tale qualificazione in sede di legittimità, in Giur. it., 2002, 735 ss. nella fattispecie la corte di cassazione, sulla base dell'esame degli atti processuali, ha qualificato la domanda proposta dalle attrici per ottenere il rilascio dell'immobile di loro affermata proprietà, come azione personale di rilascio per detenzione "sine titulo", a differenza del giudice di merito che l'aveva qualificata come azione reale e l'aveva rigettata per mancata prova del diritto di proprietà.

²⁴³ Sul tema degli *errores in procedendo*, con particolare riferimento ai poteri della Cassazione si vedano, LORENZETTO PESERICO, Errores in procedendo e giudizio di fatto in Cassazione, in Riv. dir. civ., 1976, I, 638 ss..; MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione, Padova, 2000; BOVE, Il sindacato della corte di cassazione. Contenuto e limiti,

In altri termini, il limite dell'insindacabilità non trova più applicazione quando la parte assuma che tale interpretazione abbia determinato un vizio di *ultra* o *extra*-petizione, riconducibile nell'ambito dell'art. 112 c.p.c.

In tali casi la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha quindi il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed alla interpretazione degli atti processuali in genere e delle istanze e deduzioni in ispecie, anche in senso difforme da quella del giudice di appello, nonché di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronuncia al fine di stabilire l'effettivo contenuto della domanda introduttiva del giudizio.

Il principio è stato espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012²⁴⁴ con riferimento alla lamentata indeterminatezza della domanda introduttiva del giudizio ma numerose sentenze lo hanno ritenuto estensibile anche all'ipotesi in cui si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe pronunciato su di una domanda non proposta, mal interpretando il ricorso che ha dato origine al giudizio.

In tali pronunce si legge che «anche laddove si denunci la discrasia tra chiesto e pronunciato il *vulnus* al principio della domanda e del contraddittorio, a prescindere dalla motivazione dell'interpretazione offerta dal giudice di merito al contenuto o all'ampiezza della domanda stessa, realizza un vizio che, prodottosi nel corso del processo, non può poi non contagiarne l'intero sviluppo successivo. Anche in questo caso, poi, il vizio del processo si sostanzia nel compimento di un'attività deviante rigorosamente prescritta dal legislatore, senza che lo stesso abbia conferito al giudice di merito il potere di operare nel processo scelte

Milano, 1993; NARDO, "Errores in procedendo" e giudizio di fatto nella giurisprudenza della Cassazione, in Riv. trim. dir. proc., 1992, 689 ss.

²⁴⁴ La sentenza è stata annotata da FERRARI, Il giudizio sul «fatto» in cassazione, in Riv. dir. proc., 2012, 1640 ss.; DIDONE, La pronuncia delle sezioni unite sull'art. 360, n. 4, c.p.c. con il commento «anticipato» di Calamandrei e Satta, in Giust. civ., 2012, 1178 ss.; BALENA, Questioni processuale e sindacato del «fatto» in Cassazione, in Il giusto proc. civ., 2012, 837 ss.; TRAVAGLINO, Errores in procedendo e poteri della Cassazione, in Il corriere del merito, n. 8-9/2012, 791 ss.; SCARPA, Nullità della citazione, errores in procedendo ed accesso diretto della Corte di Cassazione agli atti del procedimento, in Corr. giur., 1/2013, 89 ss.

discrezionali, in modo tale che questi abbia margine per valutare se e quale attività possa essere svolta, con la conseguenza che solo in casi siffatti il vizio di attività processuale può essere sindacato dalla Corte di legittimità per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate».²⁴⁵

Rispetto a questo primo orientamento occorre chiedersi come si concilia l'affermazione per cui l'interpretazione della domanda è attività incensurabile in sede di legittimità, in quanto accertamento di fatto riservato al giudice di merito, con quella per cui se tale attività ermeneutica si risolve in una violazione dell'art. 112 c.p.c. essendo perciò censurabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.?

In altre parole quando può dirsi che l'interpretazione della domanda abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato?

Dall'analisi della casistica questo orientamento finisce per rendere, di fatto, inapplicabile quella premessa maggiore nel senso che ogni censura relativa all'interpretazione della domanda viene poi ricondotta alla violazione dell'art. 112 c.p.c.

6.2. Secondo orientamento: la sindacabilità, in via mediata, dell'erronea interpretazione della domanda.

Per un *secondo orientamento*, che porta a conseguenze massime quella premessa a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio del paragrafo, il controllo di legittimità sull'erronea interpretazione sarebbe possibile solo in via mediata attraverso il filtro motivazionale e ciò solo quando il giudice di merito abbia totalmente omesso l'indagine interpretativa della domanda.

Detto filone giurisprudenziale partendo dal presupposto l'interpretazione della domanda giudiziale è giudizio di fatto, afferma sostanzialmente che essa è incensurabile in sede di legittimità. La Corte

²⁴⁵ Così Cass. civ. sez. lav., 27 novembre 2014, n. 25259.

di cassazione, pertanto, è abilitata all'espletamento di indagini dirette al riguardo «soltanto allorché il giudice di merito abbia omesso l'indagine interpretativa della domanda, ma non se l'abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all'esito dell'indagine».²⁴⁶

Questo orientamento critica le soluzioni a cui giunge il primo filone giurisprudenziale analizzato. L'eccezione alla regola dell'insindacabilità dell'interpretazione della domanda ammessa in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c. non troverebbe applicazione laddove il giudice di merito abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata ed era compresa nel *thema decidendum*, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come *error in procedendo*, ma attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte.²⁴⁷

²⁴⁶ Così Cass. civ. sez. II, 8 settembre 2017, n. 20957.

²⁴⁷ Cass. civ. sez. I, 23 marzo 2023, n. 8353 in cui si afferma il principio per cui «l'interpretazione della domanda giudiziale spetta al giudice del merito, la cui statuizione, ancorché erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione dovesse ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato la erroneità di quella motivazione, sicché, in tal caso, il dedotto errore non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico dell'accertamento in concreto della volontà della parte». Nel caso sottoposto all'esame della S.C. è stata ritenuta non sindacabile la motivazione, sintetica ma esauriente, con cui il giudice d'appello ha chiaramente espresso le ragioni per cui ha ritenuto che la domanda proposta dagli attori, nella formulazione esposta, doveva essere interpretata nel senso che gli attori, come emerge dall'espressione "in ogni caso" utilizzata dagli stessi, avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento della banca anche a prescindere dalla previa pronuncia di risoluzione del contratto. La Cassazione ha poi concluso affermando come, anche alla luce della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e dei limiti che tale norma pone alla possibilità di critica alla motivazione în sede di legittimità, l'interpretazione della domanda de qua offerta dal giudice d'appello non è suscettibile di sindacato in sede di

Si vedano, negli stessi termini, anche Cass. civ. se. I, 8 febbraio 2024, n. 3575 in cui si afferma anche che «con il vizio di ultrapetizione o non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art.112 c.p.c., non si può introdurre un'interpretazione alternativa della domanda, essendo a tal fine necessario proporre una specifica censura

Questo orientamento che porta ad estreme conseguenze quella premessa a cui abbiamo fatto riferimento rendendo sostanzialmente incensurabile l'erronea interpretazione della domanda è criticabile²⁴⁸ nella misura in cui riduce al vizio di motivazione, con tutti i limiti derivanti dalla modifica dell'art. 360 n. 5, la gran parte degli *errores in procedendo* «con uno stravolgimento inaccettabile del giudizio di legittimità».²⁴⁹

6.3. Gli ulteriori filoni giurisprudenziali sulla sindacabilità dell'erronea interpretazione della domanda.

Accanto a questi due netti e contrapposti orientamenti possiamo individuare altri due filoni, per il vero meno seguiti dalla giurisprudenza, ma altrettanto meritevoli di attenzione.

In una posizione che potremmo definire intermedia tra questi due orientamenti si collocano le affermazioni contenute in un orientamento inaugurato dalla pronuncia n. 9471 del 2004 della III sezione della Corte di Cassazione,²⁵⁰ poi seguita da altre pronunce della sezione lavoro,²⁵¹ la quale, nel tentativo di sistematizzare i due orientamenti, ha tratteggiato la figura del c.d. *error in procedendo* indiretto o di secondo grado.

In questa decisione si è affermato «rientrano nella nozione di *error in procedendo*, a fronte del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere

di vizio motivazionale»; Cass. civ. sez. II, 4 marzo 2024, n. 5642; Cass. civ. sez. II, 12 febbraio 2019, n. 4106; Cass. civ. sez. II, 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. civ. sez. II, 27 gennaio 2016, n. 1545; Cass. civ. sez. lav., 21 febbraio 2006, n. 3702; Cass. civ. sez. lav., 22 giugno 2004, n. 11639.

²⁴⁸ In dottrina tale orientamento è stato ampiamente criticato da CAPASSO, *L'eccesso di pronuncia e il suo controllo in Cassazione tra (in)volontarietà dell'errore del giudice e volontà degli atti di parte,* in *Gius. proc. civ.*, 3/2021, 791 ss.

²⁴⁹ Così NAPPI, Il sindacato di legittimità sugli "errores in procedendo" e l'interpretazione degli atti processuali, in Giust. civ., 2007, 844 ss.

²⁵⁰ La sentenza Cass. civ. sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471 è stata annotata da GIOVANARDI, *Nota in tema di responsabilità medica*, in *Giur. it.*, 2005, 202 ss. e da DE MATTEIS, *La responsabilità medica ad una svolta?*, in *Danno e resp.*, 2005, 23 ss.

²⁵¹ Cass. civ. sez. lav., 15 settembre 2014, n. 19435; 18 settembre 2012, n. 15653; 17 dicembre 2008, n. 29474;

di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia, la censura di omesso esame della domanda e la pronuncia su domanda non proposta, ma non la censura di erronea interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda né la censura di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione; tuttavia, qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice di merito (una sorta di error in procedendo indiretto, o di secondo grado), ciò consente alla Suprema Corte l'esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l'errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione».

Nella specie, la Suprema Corte ha riscontrato la presenza della situazione da ultimo indicata, in quanto la doglianza del ricorrente, formalmente inerente alla sola motivazione della sentenza d'appello, lamentava in effetti l'erroneità di tale decisione sotto l'aspetto della erroneità della riscontrata ultrapetizione a carico del primo giudice, ed ha esercitato la propria facoltà di accesso diretto agli atti, verificando che la sentenza di appello aveva errato ritenendo che il giudice di primo grado fosse incorso nel vizio di ultrapetizione, per aver accolto la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale del medico disponendo una attività istruttoria *ex officio*, che costituiva un semplice ampliamento tecnico – scientifico del *petitum* attoreo.

Si iscrive, altresì, in una posizione intermedia tra il primo e il secondo orientamento anche un altro filone giurisprudenziale che fa leva, invece, sulla "concreta prospettazione delle parti": in particolare, se viene dedotto un errore di interpretazione della domanda, il sindacato di legittimità è limitato alla giustificazione della decisione; se, invece, viene dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., la Corte di cassazione ha piena cognizione anche nell'accertamento e nella valutazione dei fatti rilevanti.

Secondo questa prospettazione «in sede di giudizio di legittimità, a tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa,

ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessaria alla richiesta pronunzia. Nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità è riservato solo il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia».²⁵²

6.4. Considerazioni conclusive sull'erronea interpretazione della domanda.

Orbene, per tirare le somme, il problema centrale è quello se, attraverso l'art. 112 c.p.c. possa veicolarsi un vizio attinente all'erronea interpretazione della domanda giudiziale: per il primo orientamento l'eccesso di pronuncia che scaturisce da un'erronea interpretazione è un vizio direttamente censurabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; mentre per il secondo orientamento questo non sarebbe mai possibile essendo a tal fine necessario proporre una specifica censura di vizio di motivazione.

La giurisprudenza non sembra sempre consapevole dell'esistenza di due orientamenti nettamente contrapposti.²⁵³

²⁵² Così Cass. civ. sez. III, 24 marzo 2000, n. 3538. Nello stesso senso si vedano anche Cass. civ. sez. I, 26 novembre 2002, n. 16654 con nota di Frassinetti, *Nova in appello ed interpretazione della domanda in sede di legittimità*, in *Corr. giur.*, 2004, 492 ss.; Cass. civ. sez. III, 2 marzo 2001, n. 3016; Cass. civ. sez. I, 19 settembre 1997, n. 9314.

²⁵³ Lo dimostra una recente sentenza (Cass. civ. sez. II, 5 gennaio 2024, n. 371) in cui, sostanzialmente, si cerca di ricondurre ad unità, affermandone, ci sembra, la contestuale validità, di tutte le prospettazioni che abbiamo analizzato. Partendo dalla premessa che l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce un'operazione riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento, risolvendosi in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, purché risulti congruamente ed adeguatamente motivato sulla base di una valutazione complessiva degli atti; si giunge ad affermare che è corretta la distinzione che fa la giurisprudenza tra l'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'omesso esame di una domanda o la pronuncia su una domanda

A parere di chi scrive è preferibile, fermo restando l'opportunità e l'auspicio di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, aderire al primo orientamento.

La violazione dei canoni esegetici non sembra, infatti, denunciabile di per sé, bensì è sindacabile il risultato di quell'attività da essi disciplinata. La violazione dei canoni ermeneutici, infatti, in tanto può risolversi in un vizio della sentenza, in quanto conduca ad una *extra* o *ultra* petizione, o ad un fenomeno di *minus quam petita*, e dunque in via solo indiretta e, per così dire, mediata.²⁵⁴

C'è, infatti, un necessario e stretto collegamento tra censura sull'erronea interpretazione della domanda e violazione dell'art. 112 c.p.c. Il che costituisce l'id quod plerumque accidit posto che quando la parte censura in cassazione l'errore del giudice di merito nell'interpretazione normalmente lamenterà altresì che non è stata decisa una domanda in realtà proposta; ovvero che è stata decisa una domanda in realtà non proposta o diversa da quella proposta; dedurrà, in altre parole, la violazione dell'art. 112 c.p.c. Non si tratta, infatti, di erronea interpretazione bensì di immutazione per alterazione o sostituzione d'uno o d'entrambi gli elementi identificativi dell'azione, petitum e/o causa petendi e, correlativamente, di decisione estranea al thema

non proposta, e quella in cui si censuri l'interpretazione della domanda stessa fornita dal giudice di merito; per poi concludere dicendo che, nella medesima prospettiva, ove il giudice di merito abbia motivatamente affermato o escluso che una determinata domanda sia stata avanzata e sia compresa nel thema decidendum, tale statuizione, ancorché erronea, non è censurabile rispettivamente per ultra-petizione o per omessa pronuncia, dal momento che, essendo stata comunque fornita una giustificazione a sostegno della predetta affermazione, la sussistenza del vizio lamentato non può essere logicamente riconosciuta prima che venga accertata l'erroneità di quella motivazione. ²⁵⁴Cfr. NAPPI, Il sindacato di legittimità sugli "errores in procedendo" e l'interpretazione degli atti processuali, in Giust. civ., 2007, 844 ss. (a commento di Cass. civ. sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2096) il quale afferma che non è possibile scindere il momento dell'interpretazione degli atti processuali, e segnatamente delle domande delle parti, dal momento della violazione delle norme processuali, in particolare dell'art. 112 c.p.c., perché l'omessa pronuncia, come l'ultra o l'extra petizione, possono dipendere appunto da quell'erronea interpretazione oltre che da un errore di percezione. Né sarebbe plausibile sostenere, secondo l'Autore, che solo gli errori di percezione sono deducibili a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. mentre dovrebbe essere denunciata a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c. ogni altra violazione di norme processuali derivante da un'erronea interpretazione degli atti del procedimento.

decidendum effettivamente dedotto in giudizio o d'omessa pronunzia su di esso.

D'altronde, quando abbiamo analizzato i limiti a fondamento dell'attività ermeneutica del giudice di merito abbiamo menzionato come primo limite proprio quella del necessario rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

L'adesione al primo orientamento è ancora più convincente anche alla luce della modifica intervenuta sull'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Ci sembra, infatti, che l'effettivo campo di applicazione di quella regola che prevede che l'interpretazione della domanda giudiziale non è sindacabile se non nei limiti del vizio di motivazione si riduca drasticamente fino a svuotarsi di contenuto rendendo praticamente insindacabile l'attività interpretativa del giudice.

Muovano in questo senso, a nostro giudizio, alcune recenti pronunce²⁵⁵ in cui si è affermato che l'individuazione e l'interpretazione della domanda giudiziale è attività rimessa all'insindacabile giudizio del giudice di merito a meno che:

- *a*) essa ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;
- b) comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del *petitum*, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.;

²⁵⁵ Si vedano Cass. civ. sez. II, 16 gennaio 2024, n. 1719; Cass. civ. sez. lav., 23 settembre 2021, n. 25900; Cass. civ. sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727; Cass. civ. sez. III, 10 giugno 2020, n. 11103; Cass. civ. sez. lav., 16 dicembre 2020, n. 28815.

c) si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti ovvero nell'omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di *error in judicando*, in base all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. o al vizio di *error facti*, nei limiti consentiti dall'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

7. La qualificazione giuridica della domanda.

Qualche ultima brevissima considerazione, sebbene esuli dal nostro tema di indagine, sulla necessità di tenere distinte l'attività di interpretazione della domanda – fin qui analizzata sia dal punto di vista fisiologico che, potremmo dire, da quello patologico – da quella della sua qualificazione giuridica, anche ai fini del sindacato di legittimità in relazione alla presunta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come abbiamo accennato e come vedremo ampiamente nel prossimo capitolo, se il giudice non rapporta il contenuto del provvedimento alle richieste *id est* alle domande ed eccezioni delle parti o perché omette di decidere su alcune di esse o perché statuisce su un oggetto per il quale non vi è stata richiesta incorre nei vizi di omessa pronuncia, ultrapetizione ed extrapetizione.

È affermazione risalente e pacifica (*iudex secundum allegata et probata iudicare debet*), infatti, che il giudice è vincolato ai fatti giuridici così come introdotti dalle parti.²⁵⁶ Queste ultime, infatti, hanno l'onere di allegazione dei fatti processualmente rilevanti posti alla base dell'azione o dell'eccezione ossia di quei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o

Historia et ius, 16/2019, 1 ss.

²⁵⁶ Per una ricostruzione critica si veda l'interessante contributo di PICÒ JUNOY, *Iudex* iudicare debet secundum allegata et probata, non secundum conscientiam: storia della erronea citazione di un brocardo nella dottrina tedesca e italiana, in Riv. dir. proc., 2007, 1497 ss. e le osservazioni, a partire da tale studio, di PANZAROLA, *Iudex* secundum allegata et probata (partium) iudicare debet: a proposito di un antico brocardo e di una recente interpretazione, in

estintivi dei diritti fatti valere in giudizio (c.d. fatti principali). L'onere di allegazione attiene, infatti, alla delimitazione del thema decidendum.

Non rientra, invece, nell'ambito dell'onere di allegazione, con tutte le conseguenze che ne derivano, la qualificazione dei fatti allegati che costituisce attività riservata al giudice. Egli, infatti, non è normalmente vincolato alla qualificazione giuridica che le parti propongono sui fatti allegati. Non viola, infatti, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice che qualifichi o interpreti giuridicamente i medesimi in modo difforme dalle parti, mentre la viola il giudice che introduca ex novo fatti e questioni estranei alle allegazioni di parte.²⁵⁷

Dal dovere del giudice di giudicare secondo diritto, in ossequio alle norme degli artt. 101, co. 2, Cost. e 113 c.p.c., e dal principio iura novit curia²⁵⁸ che ad esso si ricollega, discende per il giudice il potere di

 $^{^{257}}$ Cass. civ. sez. III, 5 febbraio 2018, n. 2669 con nota di VILLA, Il Giudice può rendere la pronuncia richiesta sulla base di una autonoma ricostruzione dei fatti rispetto a quella prospettata dalle parti, in Dir. e giust., 2018, 13 ss. che ha affermato «la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che vincola il giudice ai sensi dell'art. 112 codice di rito, riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale sia in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire e alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tale principio, tuttavia, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma diversa da quella indicata dalle parti».

²⁵⁸ Si sono occupati, in dottrina, di tale principio e della separazione concettuale tra erronea valutazione del fatto ed erronea individuazione della norma BRUNELLI, voce «Iura novit curia», in Nuovo dig. it., VII, Torino, 1938, 473 ss.; GRASSO, Dei poteri del giudice, cit., 1260 ss.; SATTA, Iura novit curia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, 380 ss.; MICHELI, «Jura novit curia», in Riv. dir. proc. 1961, 575 ss.; PIZZORUSSO, voce "Iura novit curia" I) Ordinamento italiano, in Enc. giur. Treccani, XX, 1990, 1 ss.; SAPIENZA, Il principio «iura novit curia» e il problema della prova delle leggi straniere, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, I, 41 ss.; Punzi, Jura novit curia, Milano, 1965; Cappelletti, «Iura novit curia» e impossibilità di conoscere il diritto straniero richiamato dalle norme di diritto internazionale privato, in Giur. it., 1966, I, 1, 1403 ss.; Santulli, «Iura novit curia» e processo del lavoro, in Foro it., 1981, I, 533 ss.; CAPONE, Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale, Padova, 2010; CARRATTA sub art. 112 c.p.c., cit., 235 ss.

Sul fondamento giuridico del principio dello iura novit curia, in letteratura, non vi è uniformità di vedute: alcuni autori fanno perno sull'art. 113 c.p.c. (in particolare MICHELI, «Jura novit curia», cit., 575 ss. e PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche, I, I soggetti e gli atti, Torino, 2010, 405), altri, invece, rinvengono il fondamento normativo nell'art. 101, comma 2, Cost. (come ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, 325 e PIZZORUSSO, voce "Iura novit curia" I) Ordinamento italiano, in Enc. giur. Treccani, XX, 1990, 1), oppure nel combinato disposto degli artt. 113 c.p.c. e 101, co. 2, Cost. (così Manuale del processo civile, II, Milano, VERDE (Diritto processuale civile. Parte generale, Bologna, 2010, 91) fà leva, invece, sul combinato disposto degli artt. 12 preleggi, 328 c.p.p. e 2 e 3 della L. 13 aprile 1988, n. 117. Infine, GRASSO e SATTA (Dei poteri del giudice, in Commentario del codice di procedura

attribuire alla fattispecie controversa l'esatta qualificazione giuridica, indipendentemente dalle qualificazioni di parte.

Per l'art. 113 c.p.c. il giudice ha il potere, ed il dovere, di ricercare d'ufficio e applicare le norme di legge idonee a rendere giustizia, e quindi ad accogliere o respingere le domande che gli sono proposte. Pertanto non incorre nel vizio di *ultra* o *extra* petizione la sentenza, che adotti motivazioni giuridiche diverse da quelle addotte dalle parti per giungere all'accoglimento o al rigetto della domanda, purché si fondi sui fatti allegati e sul materiale istruttorio acquisito nel processo.²⁵⁹

La qualificazione giuridica del rapporto controverso implica l'individuazione da parte del giudice della norma che lo regola: eventuali indicazioni di parte, non sono vincolanti.²⁶⁰

In altre parole il giudice, può anzi, deve procedere ad un'autonoma qualificazione in punto di diritto dei fatti che gli si presentano sia quando l'errore della parte cade direttamente sulla valutazione giuridica di tali fatti sia, e a maggior ragione, quando la parte, a sostegno della sua pretesa, non abbia invocato nessuna norma, oppure ne abbia invocato una scorretta o inesistente.²⁶¹

Il giudice essendo titolare, come detto, di un vero e proprio dovere di decidere, espressione dell'inammissibilità di una pronuncia di *non liquet*, ha anche il dovere istituzionale di conoscere le norme, senza che le parti

civile, diretto da ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, 1262) richiamano, da un lato, l'interesse generale affinchè l'ordinamento giuridico trovi in ogni caso attuazione e, dall'altro, l'esigenza di certezza, per far sì che «tutti i possibili casi identici siano decisi nello stesso modo, quindi con identica applicazione di diritto» (così SATTA, *Iura novit curia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, 382).

²⁵⁹ In giurisprudenza quale espressione di questo principio si vedano *ex plurimis* Cass. civ. sez. II, 13 dicembre 2013, n. 27940.

²⁶⁰ Così FERRI, Contraddittorio e poteri decisori del giudice, cit., 68 ss.

²⁶¹ La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è estremamente ricca e consolidata. Si vedano, a titolo esemplificativo, Cass. civ. sez. lav., 3 marzo 2021, n. 5832; Cass. civ. sez. V, 26 febbraio 2020, n. 5158 per cui «in tema di procedimento tributario, l'applicazione del principio "iura novit curia" fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell'immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato»; Cass. civ. sez. VI-1, 9 aprile 2018, n. 8645; Cass. civ. sez. V, 11 maggio 2017, n. 11629; Cass. civ. sez. III, 24 giugno 2003, n. 10009.

siano onerate a indicare le disposizioni da applicare alla controversia, né tantomeno a dimostrare la loro validità o attuale esistenza.

Nonostante le norme dedicata alla domanda giudiziale impongano alla parte «l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto» deve, infatti, escludersi l'esistenza di un onere in senso tecnico in capo alle parti di indicazione delle norme di diritto di cui si invoca l'applicazione. Come emerge da una lettura coordinata degli artt. 163 e 164 c.p.c., la nullità dell'atto introduttivo (per vizi della c.d. *editio actionis*) è comminata solo qualora vi sia omissione o incertezza assoluta della «determinazione della cosa oggetto della domanda» o qualora manchi l'esposizione dei fatti costituenti la ragione giuridica della stessa, mentre resta sostanzialmente priva di sanzione la mancanza del requisito (pure nominato dall'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c.) degli «elementi di diritto», che null'altro sono se non le norme giuridiche invocate.

Ciò, peraltro, non significa irrilevanza della qualificazione giuridica operata dalle parti; il più delle volte, infatti, questa può aiutare a interpretare l'allegazione di fatti, se non addirittura a renderla comprensibile. Anzi, va constatato che, talvolta, da diverse ricostruzioni giuridiche della medesima vicenda possono discendere significative conseguenze processuali, quali l'applicazione di un diverso regime di prescrizione, di un diverso criterio di distribuzione dell'onere della prova, o di imputazione del fatto dannoso: in tal caso la qualificazione giuridica prospettata dalla parte, pur non essendo vincolante per il giudice, in pratica finisce per incidere sull'esito del giudizio, seppur indirettamente.

Richiamarsi ad una fattispecie normativa piuttosto che ad un'altra diviene, invece, indispensabile per l'individuazione dell'azione fatta valere in tutti quelle ipotesi di vero e proprio concorso (oggettivo) di diritti, nei quali differenti causae petendi della medesima pretesa economica generano distinte azioni (come accade, ad esempio, nel caso del concorso tra l'azione possessoria e quella petitoria, o tra quella personale e quella reale, per la consegna o il rilascio del medesimo bene) con la conseguenza che il giudice non potrà fare applicazione del

principio *iura novit curia* ove in base alla diversa norma muti la rilevanza giuridica dei fatti allegati. ²⁶²

In definitiva, il giudice deve giudicare su tutti i fatti che sono allegati alle domande, e soltanto su quelli, ma a quei fatti può applicare le norme di diritto che ritiene più adeguate, siano o non siano indicate nelle domande, ed è libero di interpretare le norme giuridiche nel modo che ritiene più coretto, sia o non sia stata, quella interpretazione prospettata dalle parti.

La suddetta libertà del giudice nella qualificazione giuridica, rientrando tra i poteri ufficiosi del giudice, va coordinata con il dovere dello stesso giudice di assicurare alle parti il pieno rispetto del contraddittorio, secondo il disposto dell'art. 101, co. 2, c.p.c.²⁶³ e del nuovo art. 171-bis, co. 1, c.p.c.

Infatti, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio se il giudice intende decidere la controversia in base ad una norma di diritto diversa da quella prospettata dalle ed invocata dalle parti ha l'obbligo di provocare il preventivo contraddittorio sulla questione al fine di evitare le c.d. pronunce a sorpresa o c.d. della terza via.²⁶⁴

²⁶

²⁶² Così Dalfino, Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell'accertamento delle "fattispecie preliminari", Torino, 2008, 19 ss.

²⁶³ Sul principio del contraddittorio, codificato all'art 101 c.p.c., è recentemente intervenuta la riforma Cartabia (d.lgs. n. 149 del 2022) che, nell'ottica di rafforzare le garanzie processuali delle parti nel nuovo modulo del rito ordinario (a trattazione scritta anticipata rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice), ha aggiunto un nuovo periodo nel secondo comma secondo il quale «il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni». Sulla portata di tale intervento si vedano le interessanti osservazioni di DELLE DONNE, Principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), in Commentario al codice di procedura civile a cura di TISCINI, Pisa 2022, 59 ss.; DONZELLI, Note sul nuovo art. 101 c.p.c., in Riv. dir. proc. 2023, 214 ss.; Stella, Il giudice garante del contraddittorio: il novellato art. 101 c.p.c. e i riflessi in materia di invalidità processuale, in www.ildirittoprocessualecivile.it; MENCHINI – MERLIN, Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale, in Riv. dir. proc. 2023, 578 ss.; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, Volume II, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, Milano, 2023, 229; VERDE, Diritto processuale civile, Volume I, Parte generale, Bologna, 2023, 96; MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, Volume I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, cit., 96 ss. e, in

particolare, 101.

²⁶⁴ Sul punto si vedano le considerazioni di DENTI, *Questioni rilevabili d'ufficio e contraddittorio*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, 220 ss. in particolare 271.

Innovando il proprio tradizionale orientamento, questa posizione è stata recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato la nullità della sentenza che si fonda su una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta dal giudice al contradittorio delle parti.²⁶⁵

Per quanto riguarda, invece, il potere-dovere di qualificazione giuridica *in sede di impugnazione* partendo dalla premessa, pacifica, per cui il giudice d'appello può qualificare la fattispecie diversamente dalla qualificazione proposta dal giudice di primo grado o dalle parti non vi è uniformità di vedute sulla sussistenza di tale potere in difetto di rituale motivo.

In sostanza ci si chiede se il giudice di appello possa procedere ad una diversa qualificazione giuridica della fattispecie in difetto di proposizione di rituale motivo di appello in tal senso, alla stregua del

²⁶⁵ Si fa riferimento a Cass. civ. sez. I, 21 novembre 2001, n. 14367 (nel caso sottoposto all'esame della S.C. era stata proposta opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione, contestando il fatto e lamentando violazioni delle norme relative al procedimento amministrativo e il giudice, dopo aver assunto testi e fatto espletare la CTU, aveva accolto l'opposizione per aver rilevato d'ufficio, per la prima volta in sede di decisione, il difetto del potere sanzionatorio). La sentenza è stata accolta con soddisfazione da LUISO, Questione rilevata d'ufficio e contraddittorio: una sentenza «rivoluzionaria»?, in Gius. civ., 2002, I, 1612 ss. il quale ha precisato che l'obbligo di preventiva attivazione del contraddittorio ad opera del giudice deve avvenire anche in relazione all'interpretazione e applicazione delle norme, permettendo così alle parti di portare elementi utili, di fatto e di diritto, per la decisione. In particolare, perfino le questioni di puro diritto, prive di ricadute sia sull'allegazione dei fatti sia sulla proposizione di ulteriori domande, non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, atteso che il principio costituzionale del contraddittorio (garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.), si fonda non sull'esigenza di assicurare alle parti di addurre in giudizio tutto ciò che il giudice non può rilevare d'ufficio, ma sulla condivisibile convinzione che una questione discussa è decisa meglio di una questione affrontata solitariamente. Di contrario avviso, invece, Chiarloni, La sentenza «della terza via» in cassazione: un altro caso di formalismo delle garanzie?, in Giur. it., 2002, 907 ss. il quale propone, per evitare risultati paradossali (come ad es. quello di ritenere che la Cassazione dovrebbe cassare con rinvio la sentenza della terza via che abbia dichiarato il difetto di giurisdizione), di limitare il principio affermato dalla S.C. all'ipotesi in cui la mancata previa indicazione del contraddittorio abbia cagionato la violazione dei diritti di difesa della parte, sotto forma di violazione del diritto di ampliare l'area della cognizione del giudice di merito a seguito del rilievo

La pronuncia è stata seguita anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19955 del 25 luglio 2022 (con nota di CANAVESE, L'eccezione di prescrizione nel sistema delle preclusioni: un'importante pronuncia delle Sezioni unite, in Giur. it., 2003, 908 ss.) le quali hanno affermato che, dopo che è stata sollevata eccezione di prescrizione, facendo riferimento ad un determinato termine, il giudice può legittimamente applicare d'ufficio la norma che prevede un termine diverso, ma deve previamente attivare il contraddittorio sulla relativa questione.

principio dello *iura novit curia*, o se invece tale operazione sia preclusa per la formazione di un vero e proprio giudicato interno sul punto.

La giurisprudenza della Suprema Corte oscilla (in modo apparentemente inconsapevole) fra le due posizioni, affermando ora l'uno, ora l'altro principio, senza alcun apparente sforzo di coordinamento e di riconduzione ad unità delle due impostazioni.

1) Secondo il *primo orientamento*²⁶⁶, si formerebbe un giudicato interno sulla qualificazione giuridica con la conseguente impossibilità per il giudice dell'impugnazione di riconfigurare la fattispecie in difetto di motivo di appello sul punto.

Il potere – dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo, infatti, deve necessariamente coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicché deve ritenersi precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio, pena la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione.

Dal vigente sistema processuale sia dato evincere il principio secondo cui solo al giudice del primo grado è consentito l'incondizionato esercizio del potere di qualificazione della domanda, mentre, per quanto attiene al giudizio di secondo grado, deve ritenersi, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello e della presunzione d'acquiescenza posta dall'art. 329 c.p.c., con conseguente formazione del giudicato, che non sia più possibile mutare *ex officio* la qualificazione ritenuta dal primo giudice, ove questa non abbia formato oggetto di impugnazione esplicita o, quanto meno, implicita laddove una diversa qualificazione costituisca la necessaria premessa logico-giuridica d'un motivo d'impugnazione

²⁶⁶ Si vedano, *ex multis*, Cass. civ. sez. lav., 12 agosto 2021, n. 22817; Cass. civ. sez. I, 21 aprile 2011, n. 9254; Cass. civ. sez. II, 30 luglio 2008, n. 20730; Cass. civ. sez. III, 12 luglio 2005, n. 14573; Cass. civ. sez. III, 28 ottobre 2004, n. 20912; Cass. civ. sez. II, 12 novembre 2002, n. 15859; Cass. civ. sez. lav., 16 luglio 2001, n. 9621; Cass. civ. sez. III, 15 maggio 2001, n. 6712.

espressamente formulato; diversamente argomentando, si verrebbe a consentire una continua alterazione dei termini dell'accertamento giudiziale, e, quindi, della decisione nei gradi successivi al primo ed, in tal guisa, a violare, da un lato, il precetto costituzionale posto a garanzia del diritto di difesa e, dall'altro, gli stessi surrichiamati principi sui quali si basa il carattere dispositivo del processo civile.

Ne consegue che il giudicato deve ritenersi formato anche sulle questioni di qualificazione giuridica dei rapporti, qualora le parti abbiano accettato sul punto la decisione, omettendone l'impugnazione e svolgendo le rispettive difese proprio sul presupposto di quella qualificazione; nel qual caso, non può ritenersi che il giudice d'appello, pur trattandosi di qualificazione giuridica, debba o possa riesaminare *ex officio* la questione, in quanto, i suoi poteri essendo correlati ai motivi d'impugnazione secondo il principio *tantum devolutum quantum appellatum*, può bensì dare alla domanda, nei limiti del *petitum*, un fondamento giuridico diverso da quello esposto dalla parte, ma solo se ed in quanto sia direttamente, od indirettamente secondo quanto sopra evidenziato, investito della qualificazione e non già quando questa, risolta dai giudici di primo grado, non sia stata censurata in sede di impugnazione o debba essere necessariamente riesaminata ai fini della decisione d'una censura espressamente proposta.

Con l'ulteriore precisazione che, l'ambito d'estensione dell'autorità del giudicato dovendosi determinare non solo in riferimento all'oggetto della controversia ed alle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito) ma anche con riguardo agli accertamenti che siano necessariamente ed inscindibilmente collegati alla decisione della quale costituiscono il presupposto (giudicato implicito), la cosa giudicata si forma non soltanto sulle statuizioni espresse nel dispositivo della sentenza ma anche sulle affermazioni che si presentino come il presupposto logico-giuridico della soluzione adottata e, quindi, anche sulla qualificazione della domanda pur ove non espressamente dichiarata.

2) Per opposto orientamento,²⁶⁷ invece, il giudice d'appello può conferire al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purché nell'ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il *petitum* e la *causa petendi* e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, che importano il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto (petitum mediato) oppure di emettere una qualsiasi pronuncia su domanda nuova, non ostano a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dalle parti.

Sulla qualificazione giuridica della domanda e la sua censurabilità in Cassazione, invece, meritano attenzione quelle pronunce²⁶⁸ in cui la Suprema Corte ha chiarito che, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui all'art. 384, co. 2, c.p.c. deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per

26

²⁶⁷ Cfr., *ex multis*, Cass. civ. sez. III, 17 dicembre 2007, n. 26514; Cass. civ. sez. I, 11 settembre 2007, n. 19090 e Cass. civ. sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4008.

²⁶⁸ Cfr. Cass. civ. sez. VI-3, 5 ottobre 2021, n. 26991; Cass. civ. sez. III 28 luglio 2017, n. 18775; Cass. civ. sez. VI-3, 14 febbraio 2014, n. 3437; Cass. civ. sez. III, 22 marzo 2007, n. 6935.

come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che ne sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, per altro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto.

Ne consegue che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito l'integrazione di una eccezione in senso stretto.

CAPITOLO TERZO

L'OMESSA PRONUNCIA E I VIZI DI *ULTRA* ED *EXTRA*PETIZIONE

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il fenomeno dell'omessa pronuncia. – 2.1. L'omessa pronuncia su alcune delle domande cumulate in *simultaneus processus.* – 2.1.1. *Segue*. Rigetto e accoglimento implicito. – 2.1.2. Segue. L'assorbimento. – 2.2. L'omessa pronuncia su una singola domanda. – 2.2.1. Segue. Omessa pronuncia di un provvedimento accessorio: le ipotesi di omessa statuizione e omessa distrazione delle spese processuali. I nuovi confini tra omessa pronuncia e omissione correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. – 2.2.2. Segue. L'omessa statuizione sulle spese di lite (ipotesi A). – 2.2.3. Segue. L'omessa distrazione delle spese (ipotesi B). – 2.2.4. Segue. L'omessa statuizione sulle spese di lite in dispositivo (ipotesi C). – 2.3. I casi in cui non è configurabile il vizio di omessa pronuncia. – 2.4. Il regime processuale dell'omessa pronuncia. – 2.4.1. *Segue*. ... in appello. – 2.4.2. Segue. ... in Cassazione. – 3. La pronuncia oltre i limiti della domanda. – 3.1. L'ultrapetizione. – 3.2. L'extrapetizione. – 3.3. I vizi di ultra ed extra petizione con riferimento alle impugnative negoziali. – 3.3.1. Segue. L'intervento delle Sezioni Unite nel 2014. – 3.3.2. Segue. La residua area di configurabilità dei vizi di ultra ed extra petizione nell'ambito delle impugnative negoziali dopo gli approdi delle Sezioni Unite. – 3.4. Il regime processuale dei vizi di *ultra* ed *extra* petizione.

1. Considerazioni introduttive.

Individuati i confini e la portata del dovere decisorio del giudice nonché i criteri, i limiti e la sindacabilità del potere-dovere di interpretazione della domanda giudiziale, per completare la nostra analisi, dobbiamo soffermarci sui vizi che possono inficiare la decisione del giudice per la non corretta applicazione dell'art. 112 c.p.c.

Come abbiamo più volte detto nel corso della trattazione la norma codifica il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato fissando, per quanto di interesse, due precetti fondamentali: *il giudice adito deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa*.

Nel caso di violazione del primo precetto fissato dall'art. 112 c.p.c., ossia in caso di violazione della prescrizione normativa che impone al giudice di decidere, egli incorrerà nel vizio di *omessa pronuncia*; viceversa, nel caso di violazione del secondo precetto, ossia di violazione di quella prescrizione normativa che impone al giudice di decidere nell'ambito dei confini fissati dalla domanda giudiziale, incorrerà in un *eccesso di pronuncia* a sua volta distinguibile nei vizi di extrapetizione, quando il giudice eccede in termini *qualitativi*, pronunciandosi su qualcosa di diverso rispetto a quanto richiesto, e nel vizio di ultrapetizione allorché il giudice ecceda in termini *quantitativi* pronunciandosi su qualcosa in più rispetto a quanto richiesto e dando, quindi, un contenuto oggettivo più ampio della pretesa azionata.

Nei paragrafi che seguono, attraverso uno studio ragionato della casistica giurisprudenziale, esamineremo la portata, i limiti e i rimedi di queste tre patologie processuali.

2. Il fenomeno dell'omessa pronuncia.

Il fenomeno dell'omessa pronuncia,²⁶⁹ come abbiamo accennato, si verifica quando il giudice non si pronuncia «su tutta la domanda» violando quel primo precetto dell'art. 112 c.p.c. che enuncia il dovere decisorio *tout court*.

²⁶⁹ In dottrina, sull'omessa pronuncia, si vedano, nella vigenza del codice del 1865 in cui il vizio di omessa pronuncia era espressamente indicato all'art. 517, n. 6 tra i motivi di ricorso per cassazione, CARNELUTTI, Effetti della cassazione per omessa pronunzia, in Riv. dir. proc., 1938, II, 68 ss. e Cristofolini, Ömissione di pronuncia, in Riv. dir. proc. civ., 1938, I, 96 ss.; per l'analisi dell'omessa pronuncia nel codice vigente, invece, si vedano CALVOSA, Omissione di pronuncia e cosa giudicata, in Riv. dir. proc., 1950, I, 225 ss.; GUALTIERI, Omissione di pronuncia e riproposizione della domanda, in Giur. it., 1957, I, 2, 345 ss.; LASERRA, Osservazioni sulla omissione parziale di pronuncia, in Riv. dir. proc., 1960, 516 ss.; Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1973, 237 ss.; Jannuzzi, Omissione di pronuncia, cosa giudicata e riproposizione della domanda, in Giur. it., 1960, I, 1126 ss.; GRASSO, Dei poteri del giudice, cit., 1273 ss.; VERDE, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, cit.; LASAGNO, Premesse per uno studio sull'omissione di pronuncia nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1990, 449 ss.; PANZAROLA, La Cassazione civile giudice del merito, II, Torino, 2005, 973 ss.; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2023, 190 ss.; COMOGLIO, in COMOGLIO, FERRI, TARUFFO, Lezioni sul processo civile, I, Bologna, 2011, 232; CARRATTA, sub art. 112 c.p.c., cit., 201 ss.

Affinché si verifichi questo fenomeno occorre, da un lato, che rimanga senza risposta una domanda o parte di una domanda autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale e, dall'altro, che non si debba ritenere implicita, nella pronuncia stessa, una qualche risposta.

L'omissione di pronuncia, pertanto, può sia presupporre un *thema* decidendum complesso composto da una pluralità di domande o di eccezioni, e perciò di questioni, di cui, tuttavia, solo alcune sono state oggetto di decisione (c.d. processo cumulativo); oppure può verificarsi con riferimento ad una sola domanda quando la pronuncia riguardi solo una parte di essa o una sola parte del diritto azionato.

Prima di occuparci nel dettaglio di queste due ipotesi appare necessaria una precisazione: il vizio di omessa pronuncia non riguarda solo la domanda ma anche le eccezioni di merito.

Già sotto la vigenza del codice di procedura civile del 1865, la dottrina dell'epoca²⁷⁰ sottolineava che il vizio di omessa pronuncia (espressamente richiamato, come abbiamo visto nel primo capitolo, al n. 6 dell'art. 517 il quale prevedeva la possibilità di ricorrere per cassazione avverso quella decisione in cui il giudice *abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda*) veniva integrato sia nell'ipotesi in cui il giudice avesse omesso di prendere in considerazione una delle molteplici domande cumulate sia nell'ipotesi dell'omessa pronuncia su un'eccezione.

Nel passaggio all'attuale codice di rito la riflessione intorno al vizio di omessa pronuncia ha continuato ad evidenziare che esso attiene sia alle domande sia alle eccezioni sebbene, a soffermarsi sulla lettera dell'art. 112 c.p.c., la norma sembrerebbe fare riferimento alle sole domande.

L'art. 112 c.p.c., infatti, nell'affermare che «il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalla parte»

²⁷⁰ Si veda in particolare Calamandrei, *La Cassazione civile*, II, Milano, 1920, 255; Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, 1036; Carnelutti, *Effetti della cassazione per omessa pronuncia*, cit., 68 ss.; Cristofolini, *Omissione di pronuncia*, cit., 96 ss.

disciplina, apparentemente, l'omissione di pronuncia solo con riferimento alla domanda, mentre quanto all'eccezione si prevede soltanto il divieto di ultrapetizione, da riferire alle eccezioni in senso stretto non fatte valere dalla parte.

A prima lettura, quindi, resta fuori dalla norma l'omessa pronuncia sull'eccezione in generale e, dunque, non solo quella in senso lato (dove l'effetto di contrasto della domanda è rilevabile anche d'ufficio) ma anche quella in senso stretto (per la quale tuttavia si prevede il divieto di ultrapetizione).

In realtà, è la regola sui limiti oggettivi del giudicato che include nell'area del dovere di pronuncia, pena la violazione del precetto di cui all'art. 112 c.p.c., anche le eccezioni di merito sia in senso lato che in senso stretto.

Alla determinazione dell'oggetto della controversia, infatti, concorre anche il convenuto il quale può partecipare all'individuazione del diritto dedotto in giudizio dall'attore, proporre delle eccezioni o, addirittura, ampliare l'oggetto del processo formulando a sua volta delle domande o chiamando in causa terzi.

Di conseguenza, se la decisione giudiziale che è suscettibile di passare in giudicato e divenire legge tra le parti copre anche il dedotto o l'eccepito, allora è evidente che il dovere di pronuncia del giudice deve estendersi anche alle eccezioni. Diversamente, la parte che ha formulato un'eccezione si ritroverebbe vincolata da una *lex specialis* che di tale eccezione non ha tenuto alcun conto, né potrebbe nuovamente spenderla in un successivo processo, essendo appunto preclusa dal giudicato.

Da tale ragionamento ne deriva che l'art. 112 c.p.c., se fatto oggetto di una lettura sistematica e rispettosa dei principi del processo civile, non può che essere letto come norma che prescriva la *corrispondenza tra chiesto, eccepito e pronunciato*, con la conseguenza che se ne potrà invocare una violazione anche qualora sia venuta a mancare una statuizione sulle eccezioni di parte.

Ed, infatti, un orientamento consolidato²⁷¹ della giurisprudenza di legittimità, si muove in questo senso affermando che «il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. può essere dedotto anche in relazione ad un'eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta».

Prima di passare all'analisi casistica delle ipotesi di omessa pronuncia su domande cumulate in uno stesso processo e di omessa pronuncia su una singola domanda, è necessaria un'ultima precisazione a cui, in realtà, abbiamo già fatto cenno nel secondo capitolo²⁷² quando ci siamo occupati del dovere decisorio.

Quando parliamo del fenomeno dell'omessa pronuncia – che riguarda, come detto, sia alla domanda che alle eccezioni – ci stiamo riferendo all'omissione *parziale* di pronuncia quale conseguenza della violazione del precetto del dovere del giudice di decidere su tutta la domanda. Esula, invece, dall'ambito applicativo dell'omessa pronuncia l'inattività decisoria *totale* ricompresa, al contrario, nella disciplina della responsabilità del giudice per violazione del principio di *non liquet* in quanto conseguenza della violazione del generico dovere di decidere a fronte della proposizione di una domanda.²⁷³

²⁷¹ Cfr. *ex multis* Cass. civ. sez. III, 13 gennaio 2021, n. 459; Cass. civ. sez. V, 15 gennaio 2020, n. 545; Cass. civ. sez. II, 16 febbraio 2018, n. 3845; Cass. civ. sez. VI-5, 28 novembre 2014, n. 25299.

²⁷² Cfr. infra Cap. II §1.2.

²⁷³ Cfr. Verde, *Domanda* (*principio della*) *I*) *Diritto processuale civile*, cit., 1989, 10, il quale evidenzia come di omessa pronuncia possa parlarsi solo nel caso in cui la pronuncia abbia avuto ad oggetto alcune delle richieste presentate in un unico processo, perché fra loro variamente collegate e non anche nel caso in cui si sia omessa la decisione su tutte le richieste fatte dalle parti. In quest'ultimo caso, infatti, realizzandosi un totale rifiuto di provvedere, si ricade nell'ipotesi di responsabilità del giudice. Anche Grasso, *Dei poteri del giudice*, cit., 1274 afferma che l'inattività decisoria totale, ossia l'omissione di qualsiasi pronuncia, è estranea alla lettera alla *ratio* dell'art. 112 c.p.c. e trova la sua disciplina all'interno della responsabilità civile del giudice.

2.1. L'omessa pronuncia su alcune delle domande cumulate in simultaneus processus.

L'omessa pronuncia, che integra una patologia processuale derivante dalla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato, si verifica quando vi sia omissione di una qualsiasi decisione su di una domanda o capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto sulla quale deve essere emessa una pronuncia di accoglimento o di rigetto.²⁷⁴

Partendo da questa premessa il vizio di omessa pronuncia può essere studiato nelle sue due manifestazioni: ossia a seconda che interessi la pronuncia su una molteplicità di domande cumulate in uno stesso processo o una specifica domanda di tutela sostanziale.

Nel primo caso, ossia quello di omessa pronuncia su alcune delle domande cumulate, per comprendere pienamente la portata di questo fenomeno è bene tenere a mente che non sempre la mancanza di un espresso *dictum* giudiziale vale ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia.

La mera mancanza formale di una determinata statuizione all'interno del provvedimento, infatti, di per sé, non rappresenta automaticamente un'omissione di pronuncia. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si appalesa indispensabile alla soluzione del caso concreto».²⁷⁵

²⁷⁴ Così Cass. civ. sez. VI-5, 6 luglio 2018, n. 17785 e, negli stessi termini, Cass. civ. sez. VI-3, 9 giugno 2021, n. 16190; Cass. civ. sez. II, 31 agosto 2021, n. 23666; Cass. civ. sez. VI-1, 16 luglio 2018, n. 18797; Cass. civ. sez. VI-5, 27 novembre 2017, n. 28308; Cass. civ. sez. V, 16 maggio 2012, n. 7653.

²⁷⁵ Così Cass. civ., sez. VI, 25 novembre 2019, n. 30638. Nello stesso senso si vedano anche Cass. civ. sez. III, 7 aprile 2022, n. 11319; Cass. civ. sez. III, 25 settembre 2018, n. 22545; Cass. civ. sez. V, 2 marzo 2018, n. 4956; Cass. civ. sez. VI-5, 27 novembre 2017, n.

Devono tenersi distinte, infatti, tre eventualità in cui il particolare significato che assume il silenzio del giudice, alla luce dei rapporti di connessione che legano le domande cumulate, esclude la sussistenza del vizio di omessa pronuncia. Si parla, in questi casi, di una sorta di omissione apparente di pronuncia.

Si fa riferimento, in particolare, alle ipotesi in cui:

- 1) il silenzio del giudice assume significato di *rigetto implicito* della domanda o dell'eccezione che ne sia stata oggetto;
- 2) il silenzio del giudice assume significato di *accoglimento implicito* della domanda o dell'eccezione che ne sia stata oggetto;
- 3) il silenzio del giudice su una delle domande cumulate sia stata oggetto di *assorbimento*.

Nei prossimi due paragrafi analizzeremo queste tre eventualità con il consueto approccio casistico.

2.1.1. *Segue*. Rigetto e accoglimento implicito.

Partendo dall'analisi dei primi due fenomeni, si ha *rigetto implicito* quando nel provvedimento viene accolta una tesi decisoria incompatibile con la domanda o con l'eccezione non oggetto di espressa pronuncia.

Deve trattarsi, comunque, di domande (quella non decisa e quella decisa espressamente) che siano tra loro o *pregiudiziali e dipendenti*²⁷⁶ o

²⁷⁶ Cfr. Cass. civ. sez. II, 24 giugno 2005, n. 13649 in cui la S.C. nell'affermare che «non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte , anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario

^{28308;} Cass. civ. sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4079 e Cass. civ. sez. I, 19 marzo 2004, n. 5562.

radicalmente incompatibili non essendo a tal fine necessaria una specifica argomentazione.²⁷⁷

Come affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi configurato il vizio di omessa pronuncia «quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia».²⁷⁸

A titolo esemplificativo, in materia di appalto, è stato ritenuto²⁷⁹ insussistente il vizio di omessa pronuncia nel caso di domanda di riduzione del prezzo formulata in via subordinata rispetto alla domanda di tutela specifica ex art. 1668 c.c. ove quest'ultima domanda sia stata rigettata per prescrizione. Atteso, infatti, che nella disciplina dell'appalto il committente può chiedere in via alternativa, ex art. 1668 c.c.,

antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza» ha rilevato che i giudici, nell'esaminare e nel valutare nel merito le ragioni poste a base dell'impugnazione, avevano implicitamente ritenuto infondata l'eccezione al riguardo formulata dall'appellato; Cass. civ. sez. III, 23 settembre 2004, n. 19131 in cui la S.C. ha ritenuto implicitamente rigettata la domanda di accertamento dell'invalidità dell'ipoteca iscritta su beni conferiti in fondo patrimoniale, in quanto il giudice di merito aveva esaminato e rigettato la domanda di accertamento del vincolo di inespropriabilità dei beni conferiti in detto fondo che di quella costituiva il necessario presupposto logico – giuridico.

[–] giuridico.

277 Cfr. Cass. civ. sez. III, 5 febbraio 2021, n. 2380 in cui si è affermato, con riferimento alla condanna alle spese, che nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, «non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. minuspetizione), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado». Si veda anche Cass. civ. sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27627.

²⁷⁸ Così Cass. civ. sez. V, 19 gennaio 2018, n. 1327. Negli stessi termini anche Cass civ. sez. V, 11 maggio 2016, n. 9582 e 6 febbraio 2015, n. 2197; Cass. civ. sez. I, 10 maggio 2007, n. 10696; Cass. civ. sez. II, 1° marzo 1995, n. 2320 in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, senza pronunziarsi in modo esplicito sulla richiesta di consulenza tecnica mirante all'accertamento della natura dei vizi della cosa venduta, aveva ritenuto la riconoscibilità di tali vizi sia per quanto risultava da affermazioni della stessa parte richiedente la consulenza sia in base alla prova testimoniale espletata.

²⁷⁹ Cass. civ. sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8432 e negli stessi termini anche Cass. civ. sez. II, 8 luglio 2014, n. 1553.

l'eliminazione delle difformità o dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, la quale postula la verifica che l'opera eseguita abbia un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se realizzata a regola d'arte, la domanda di riduzione del prezzo deve ritenersi ricompresa nella domanda di reintegra in forma specifica, sicché il rigetto della seconda comporta l'inequivoco rigetto anche della prima, ancorché dichiaratamente proposta in via subordinata. Da ciò ne consegue che non sussiste il vizio di omessa pronuncia qualora il giudice, rigettata la domanda di eliminazione delle difformità o dei vizi, per intervenuta prescrizione, abbia evitato di pronunciarsi sulla domanda di riduzione del prezzo.

Non può ritenersi, invece, implicitamente respinta la domanda che sia solo *occasionalmente connessa* con quella oggetto di espressa pronuncia di rigetto. Una domanda su cui il giudice non ha provveduto, infatti, può considerarsi respinta – con pronuncia implicita da impugnare nel merito a pena di improponibilità di tale domanda anche in un nuovo giudizio – soltanto se indissolubilmente legata ad un'altra su cui il giudice ha deciso, in quanto ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico e giuridico; altrimenti, se la connessione è occasionale e il giudice non ha provveduto, è configurabile il vizio di omessa pronuncia²⁸⁰.

Speculare è il fenomeno dell'*accoglimento implicito* che può ipotizzarsi, invece, quando il giudice si pronunci favorevolmente su una domanda che presuppone, logicamente e giuridicamente, l'accoglimento della domanda non oggetto di un'espressa pronuncia.

In altri termini, una domanda su cui il giudice non abbia espressamente provveduto può considerarsi accolta con pronuncia implicita ove costituisca il presupposto di fatto e l'antecedente logicogiuridico necessario di altra istanza, legata alla prima da un indissolubile *rapporto di dipendenza*, sulla quale invece egli abbia deciso.

_

²⁸⁰ In questi termini Cass., civ. sez. II, 1° dicembre 2000, n. 15373.

Ad esempio la Cassazione ha ritenuto non configurabile il vizio di omessa pronuncia «allorquando il giudice del merito non si sia pronunciato su una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ma abbia provveduto sulla ulteriore domanda di risarcimento danni basata sullo stesso titolo, dovendosi in tal caso ritenere che egli abbia deciso implicitamente in senso positivo in ordine alla domanda di risoluzione contrattuale, costituente il postulato imprescindibile della pretesa risarcitoria».²⁸¹

2.1.2. Segue. L'assorbimento.

Passando ora alla terza eventualità a cui abbiamo fatto cenno nel paragrafo 2.1., il silenzio mantenuto dal giudice intorno ad una delle domande cumulate nello stesso processo non configura omessa pronuncia quando una domanda si consideri assorbita. Il che designa una situazione tipica delle fattispecie di cumulo condizionale di domande²⁸² laddove la domanda condizionante sia stata decisa in senso ostativo alla deducibilità della domanda condizionata.

In termini generali, l'assorbimento è un metodo logico-argomentativo di decisione delle questioni che comporta la *formale* omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta *assorbente*.

Non esiste una definizione normativa di assorbimento né esiste una definizione giurisprudenziale del medesimo, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro.

In giurisprudenza viene considerato un «lemma a-tecnico»²⁸³ con il quale si designa, per brevità, la situazione in cui è giuridicamente o

²⁸² Sul tema in dottrina si veda CONSOLO, *Il cumulo condizionale di domande*, I, Padova, 1985, 430 ss. e RUGGIERI, *Pronuncia oggettivamente complessa e onere di impugnazione*, Torino, 2019, 27 ss.

²⁸¹ Così Cass. civ. sez., I, 5 aprile 2005, n. 7086.

²⁸³ Così Cass. civ. sez. VI-3, 30 maggio 2018, n. 13534.

inutile, o impossibile, per il giudice pronunciare su una domanda o una eccezione, sebbene ritualmente proposta.

In mancanza di una definizione normativa del concetto di assorbimento, quest'ultimo lemma è stato utilizzato per designare situazioni tra loro eterogenee:

- a) quella in cui la decisione sulla questione assorbente fa venir meno
 l'interesse delle parti alla decisione sulla questione assorbita;
- d) quella in cui la decisione sulla questione assorbente rende o impossibile, o superfluo provvedere sulle questioni assorbite;
- c) quella in cui la decisione sulla questione assorbente implica necessariamente il rigetto della questione assorbita, perché fondata su presupposti inconciliabili con la prima.²⁸⁴

Fermi tali principi, per maggior chiarezza teorica, può aggiungersi che tutte le ragioni di assorbimento sono riconducibili alle categorie logiche o dell'esclusione, anche solo unilaterale, tra la domanda decisa e quella assorbita (e si parla in questo caso di assorbimento proprio) o della implicazione necessaria, tanto unilaterale quanto bilaterale (e si parla in tal caso di assorbimento improprio).

La *prima ipotesi*, ossia il c.d. assorbimento proprio, ricorre allorché la decisione sulla questione assorbente faccia venir meno l'interesse delle parti ad ottenere una decisione su altra questione, poiché l'utilità della prima decisione esclude l'utilità della seconda. In questo caso tra le due questioni esiste un nesso non di implicazione bensì di esclusione: così, una volta esclusa l'esistenza del vizio nella cosa venduta, resterebbe

²⁸⁴ Per queste tre distinzioni si veda Cass. civ. sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663.

assorbita la domanda di garanzia proposta dal venditore contro il fornitore della merce²⁸⁵.

L'assorbimento proprio non comporta la formazione del giudicato sulla questione assorbita.

La seconda ipotesi, ossia il c.d. assorbimento improprio, ricorre allorché la pronuncia sulla questione assorbente comporti di per sé una pronuncia anche sulla questione assorbita, perché questa è implicata in quella, sicché la soluzione finale della controversia non ne possa essere modificata. Così ad esempio, accertato che un contratto sia annullabile per dolo, resterebbe assorbita l'eventuale domanda di accertamento dell'errore ostativo, in quanto l'accertamento che il consenso fu carpito con dolo implica l'esistenza d'un errore indotto.

In altre parole si ha assorbimento improprio quando la decisione c.d. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Una domanda viene, quindi, decisa sulla base della soluzione di una questione di carattere esaustivo che renda vano esaminare le altre.

L'assorbimento, pertanto, non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso solo formale), in quanto, in realtà, la decisione cd. assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni cd. assorbite.

Tale forma di assorbimento in senso improprio impedisce, quindi, di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza.

La giurisprudenza è altrettanto ferma nell'affermare che ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, risulta di converso integrato il vizio di omessa pronuncia, venendo in tal caso a mancare l'estremo della superfluità dell'esame della questione che caratterizza la pronuncia di

 $^{^{285}}$ Cfr. Cass. civ. sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28663 e Cass. civ. sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663

assorbimento.²⁸⁶ Infatti, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.²⁸⁷

L'assorbimento improprio, a differenza di quanto abbiamo detto per l'assorbimento proprio, comporta la formazione del giudicato sulla questione assorbita. Tuttavia, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il soccombente il quale si sia visto rigettare la domanda sulla base di una certa soluzione data ad una questione assorbente non è assoggettato all'onere di formulare sulla questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo invece sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento,

_

²⁸⁶ Cass. civ. sez. lav., 31 maggio 2022, n. 17720 in cui la S.C. ha ritenuto configurabile l'ipotesi dell'omessa pronuncia, per erronea dichiarazione di assorbimento, sulle domande di illegittimità del licenziamento qualificato come collettivo, per la dedotta violazione dei criteri di scelta e della procedura e comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12. La sentenza impugnata, infatti, ha escluso la configurabilità di un licenziamento individuale, ritenendo esistenti i requisiti normativi del licenziamento collettivo; ha respinto l'originaria domanda del lavoratore dichiarando assorbite le ulteriori questioni sollevate. La statuizione di assorbimento è stata adottata in conseguenza del rigetto della domanda di nullità del licenziamento per motivo illecito. Essa, quindi, non è logicamente riferibile alle domande, proposte dal ricorrente fin dal primo grado, sia pure in via subordinata, e dirette alla declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo.

Negli stessi termini si vedano anche Cass. civ. sez. VI-1, 3 febbraio 2020, n. 2334 in cui la S.C. ha escluso il vizio di omessa pronuncia nella sentenza del giudice di appello che confermando la statuizione di primo grado di inammissibilità dell'atto di intervento, ha ritenuto assorbite le questioni sulla legittimazione passiva e sulla integrità del contraddittorio sollevate dallo stesso interveniente appellante; Cass. civ. sez. lav., 22 giugno 2020, n. 12193; Cass. civ. sez. I, 12 novembre 2018, n. 28995; Cass. civ. sez. V, 20 febbraio 2015, n. 3417.

In particolare Cass. civ. sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28663 in cui la S.C. ha ritenuto configurabile, nella vigenza della vecchia formulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione del tutto omessa nel caso in cui l'erronea dichiarazione di assorbimento costituisca l'unica motivazione della decisione assunta.

²⁸⁷ Così Cass. civ. sez. I, 14 settembre 2023, n. 26507. Cfr. anche Cass. civ. sez. V, 30 aprile 2019, n. 11459 in cui si afferma che «l'illogica dichiarazione di assorbimento di un motivo di appello si risolve in una omessa pronuncia e, come tale, può essere censurata in sede di legittimità solo ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa.²⁸⁸

2.2. L'omessa pronuncia su una singola domanda.

Come detto, il vizio di omessa pronuncia può manifestarsi anche con riferimento ad una singola domanda. Questa forma di manifestazione della patologia processuale dell'omessa pronuncia, a sua volta, può determinarsi in due casi distinti:

- 1) quando il giudice, nel pronunciare la sentenza, non si sia pronunciato sull'intera fattispecie sostanziale dedotta in giudizio dalla parte ma si sia limitato a prendere in considerazione una porzione della stessa fattispecie e, quindi, quando non si sia pronunciato sull'intero diritto dedotto in giudizio;
- 2) oppure, quando *non abbia accordato alla parte tutte le utilità* che le sarebbero dovute conformemente al tenore della domanda o alla volontà della legge sostanziale.

Alla *prima eventualità* possono essere ricondotte una serie di ipotesi frequentemente analizzate dalla giurisprudenza di legittimità: si pensi al caso in cui, avanzata domanda di condanna specifica, il giudice si limiti a pronunciare una sentenza di condanna generica, pur in mancanza dell'istanza di parte presupposta dall'art. 278 c.p.c.²⁸⁹ oppure all'ipotesi

²⁸⁹ Cfr. Cass. civ. sez. lav., 15 novembre 2001, n. 14206 e Cass. civ. sez. lav., 13 settembre 1991, n. 9573 in cui si è affermato che «quando l'attore abbia chiesto, con la propria domanda, la condanna del convenuto al risarcimento del danno e alla liquidazione di questo nello stesso processo (cosiddetta condanna specifica) e non abbia poi, con il consenso del convenuto, limitato la domanda all'*an debeatur* (cosiddetta condanna

186

²⁸⁸ Cfr. Cass. civ. sez. I, 4 gennaio 2022, n. 48; Cass. civ. sez. I, 12 luglio 2016, n. 14190 in cui la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che, in ragione del gravame proposto, involgente il diritto dell'appaltatore al compenso, aveva riesaminato l'intera vicenda processuale, ivi comprese le eccezioni ritenute assorbite in primo grado, tra le quali quella di decadenza dell'appaltatore; Cass. civ. sez. II, 9 ottobre 2012, n. 17219.

in cui avanzata domanda di condanna ordinaria questa sia accolta come condanna condizionata o, ancora, quando la controversia sia stata decisa nei confronti di alcune soltanto delle parti coinvolte in giudizio.²⁹⁰

Alla seconda eventualità, invece, possono essere ricondotte le ipotesi di adozione di un provvedimento di contenuto più limitato rispetto a quello richiesto (ad esempio sentenza di mero accertamento a fronte di una domanda di condanna);²⁹¹ oppure quando il giudice non si sia pronunciato su un provvedimento accessorio tanto nei casi in cui tale provvedimento abbia carattere officioso (si pensi all'omesso regolamento

generica), il giudice del merito non può emanare una sentenza di condanna generica al risarcimento del danno e rimetterne la liquidazione ad un separato giudizio, ma, in ossequio al principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 e 278 c. p. c.), deve liquidare il danno in base agli elementi acquisiti al processo oppure rigettare la domanda per difetto di prova».

In senso contrario, tuttavia, si veda Cass. civ. sez. II, 29 luglio 2004, n. 14402 che parla di mera irregolarità. La S.C., in particolare, afferma che «la pronuncia di sentenza non definitiva sull" an debeatur", con conseguente scissione delle pronunce sull" an" e sul "quantum" della pretesa, anche in mancanza dell'istanza di parte, non comporta violazione di principi di ordine pubblico e non incide sulla realizzazione delle finalità essenziali del processo, le quali non sono compromesse dalla scissione, sia pure irregolarmente disposta, del processo stesso in due fasi, sicché non ne risultino vulnerati i principi fondamentali del sistema processuale, né pregiudicati i diritti della difesa».

²⁹⁰ Si veda Cass. civ. sez. lav., 1° settembre 1997, n. 8266 per cui «L'aver deciso la lite solo nei confronti di alcune parti in giudizio, trascurando la posizione di altre, integra il vizio di omessa pronuncia, che, in quanto incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice, è deducibile con ricorso per Cassazione, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato».

²⁹¹ In riferimento si vedano le osservazioni di LASAGNO, Premesse per uno studio sull'omissione di pronuncia nel processo civile, cit., 483 ss. in cui l'A. afferma che «una omissione di pronuncia deve essere negata pur in mancanza di una espressa condanna, se si accetta la tesi, in virtù della quale sono sempre e di necessità sentenze di condanna (in quanto tali destinate a costituire titolo esecutivo) tutte le sentenze aventi ad oggetto la esistenza dei diritti di obbligazione; ed altrettanto deve dirsi nel caso in cui manchi la espressa creazione della situazione giuridica nuova (nella sentenza che accoglie la domanda costitutiva), se si pensa che l'effetto costitutivo debba comunque e sempre essere ricollegato ex lege all'accertamento del prodromico diritto potestativo fatto valere dall'attore. Diversamente stanno le cose, se si concepiscono il formarsi degli effetti di condanna e la effettiva creazione della situazione giuridica nuova come effetti giuridici destinati a sorgere solo e quando il giudice lo consenta con apposita dichiarazione. Ciò premesso, a noi pare che proprio quest'ultima sia la opinione preferibile. (...) in tanto l'omissione di pronuncia può essere riscontrata nel caso di mancanza di una espressa condanna o di una espressa creazione di rapporti giuridici nuovi (in accoglimento di domande di condanna o di domande costitutive) in quanto ciò non sia impedito dalla concezione a volta a volta nutrita sugli effetti possibili di queste decisioni».

delle spese di giudizio) quanto in quelli in cui, invece, tale provvedimento presupponga un'apposita richiesta di parte.

2.2.1. Segue. Omessa pronuncia di un provvedimento accessorio: le ipotesi di omessa statuizione e omessa distrazione delle spese processuali. I nuovi confini tra omessa pronuncia e omissione correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.

Sull'omessa pronuncia di un provvedimento accessorio, con particolare riferimento sia alla condanna al pagamento delle spese che alla richiesta di loro distrazione, sono necessarie alcune precisazioni, per definire, alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale, quando l'omissione de quo possa essere ricondotta alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e quando, invece, debba essere ricondotta alle ipotesi di omissione correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 ss. c.p.c.²⁹²

Infatti, se da un lato è sempre stato pacifico che la mancata pronuncia tout court sulla condanna al pagamento delle spese processuali configura il vizio di omessa pronuncia (ipotesi A), non lo è stato altrettanto, quantomeno non lo era fino ad un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite nel 2010, la questione della configurabilità del vizio di omessa pronuncia nel caso di omessa distrazione delle spese (ipotesi B). Tale ipotesi, come vedremo a breve, è stata ricondotta nel perimetro dell'omissione materiale emendabile con procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.

Inoltre, come vedremo, un recente intervento, reso sempre a Sezioni Unite, sulla scia e sul presupposto delle considerazioni delle Sezioni unite nel 2010, ha altresì meglio definito i confini dell'omessa pronuncia sulle spese di giudizio nella particolare ipotesi di discrasia tra dispositivo e parte motiva della sentenza ossia quando il dispositivo della sentenza

 $^{^{292}}$ Sul tema si veda, per tutti, BOCCAGNA, $\it Errore~materiale~e~correzione~dei~provvedimenti$ del giudice, Napoli, 2017, in particolare 59 ss., 150 ss. e 244 ss.

non rechi la determinazione delle spese di giudizio mentre la loro regolamentazione si deduce dalla lettura della motivazione della sentenza (ipotesi *C*).

Tali approdi, sia quelli che riguardano l'omessa pronuncia sul pagamento delle spese processuali sia quelli che afferiscono alla richiesta di distrazione delle spese da parte dell'avvocato, sono espressione della tendenza giurisprudenziale ad interpretare estensivamente l'art. 287 c.p.c. e, in generale, di utilizzare quest'istituto in funzione di "integrazione della sentenza" laddove siano omesse statuizioni a carattere vincolato, che il giudice è tenuto ad emanare, senza alcun apprezzabile margine di discrezionalità, in conseguenza dell'adozione di un'altra statuizione principale e il cui contenuto risulti in larga parte predeterminato dalla legge.

Si tratta di pronunce che fondano la correggibilità integrativa dell'omissione non sulla tradizionale mancanza di corrispondenza tra quanto il giudicante ha in effetti inteso affermare e la sua formulazione estrinseca, bensì sulla natura obbligata della statuizione omessa. Si sostituisce, dunque, al profilo necessariamente soggettivo della ricerca dell'effettiva volontà del giudicante quello oggettivo della doverosità della statuizione omessa.

Peraltro, ci pare utile rammentare che la giurisprudenza si è espressa in questi termini non solo in relazione alle ipotesi relative alla liquidazione delle spese di lite e alla distrazione delle spese, ma anche in relazione all'omesso ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale²⁹³ e all'omessa pronuncia, da parte del giudice d'appello, sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

Poste queste premesse, nei paragrafi che seguono analizzeremo le tre ipotesi a cui abbiamo fatto cenno (omessa statuizione sulle spese di lite; omessa distrazione delle spese di lite e omessa statuizione sulle spese di lite nel dispositivo della sentenza) ripercorrendo l'evoluzione

_

 $^{^{293}}$ Cfr. Cass. civ. sez. VI-2, 19 gennaio 2015, n. 730 e, ancora prima, Cass. civ. sez. VI-3, 30 maggio 2013, n. 13715 e Cass. civ. sez. III, 5 giugno 2012, n. 8991.

giurisprudenziale che ha portato le Sezioni Unite a delineare i nuovi confini tra omessa pronuncia e omissione correggibile ex artt. 287 ss. c.p.c.

2.2.2. *Segue*. L'omessa statuizione sulle spese di lite (ipotesi *A*).

E' pacifico (e, come avremo modo di spiegare e breve, tuttora di attualità, nonostante gli ultimi interventi delle Sezioni Unite) che rappresenti una vera e propria omissione di pronuncia la mancata decisione in merito alla domanda di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.

L'omessa statuizione sulle spese di lite integra, infatti, una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una statuizione sulle spese di lite conseguente al *decisum*.

Gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l'art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali.²⁹⁴

Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice – che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi in sentenza o in altro provvedimento decisorio emesso a definizione del procedimento – integra, pertanto, un vizio di omessa pronunzia riparabile solo attraverso il rimedio dell'impugnazione.²⁹⁵

190

²⁹⁴ In questi termini si è espressa Cass. civ. sez. VI-1, 11 gennaio 2022, n. 651 che ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata che, nell'accogliere integralmente la domanda di annullamento del decreto di espulsione, aveva omesso ogni statuizione sulle spese di lite.

²⁹⁵ Cass. civ. sez. VI-5, 18 febbraio 2020, n. 3968.

La giurisprudenza,²⁹⁶ a sostegno dell'indispensabilità del ricorso ai rimedi ordinari nel caso di omissione di pronuncia sulle spese processuali, ha più volte affermato che la mancata statuizione sulle spese di giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede, pertanto, una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Di conseguenza, l'omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non può costituire mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 ss. c.p.c. ma vizio di omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., da farsi valere solo con i mezzi d'impugnazione.

Possiamo, tuttavia, individuare almeno due casi, con riferimento alla mancata pronuncia sulle spese processuali, in cui il vizio in esame non può ritenersi integrato.

Il *primo caso* – di cui ci occuperemo più approfonditamente nel paragrafo 2.2.4. – è quello esaminato dalle Sezioni Unite nel 2018 e afferisce alle ipotesi in cui una statuizione sulle spese, sebbene non esplicitata nella parte dispositiva della sentenza, possa dirsi invece sussistente dall'analisi della parte motivazionale.

Il secondo caso – a cui abbiamo già fatto cenno quale ulteriore esempio di quella tendenza ad ampliare l'ambito di applicazione dell'omissione emendabile ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c. – è quello che ritiene non integrato il vizio di omessa pronuncia, nel caso di mancanza di condanna del soccombente (vincitore nel grado precedente) a restituire gli importi ricevuti in esecuzione di una sentenza poi riformata, dato che tale obbligo restitutorio sorge automaticamente, quale effetto consequenziale della riforma stessa.²⁹⁷

13513. ²⁹⁷ Cass. civ. sez. II, 5 luglio 2006 n. 15295 ove si legge «non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, nel riformare completamente la decisione

²⁹⁶ Cfr. Cass. civ. sez. III, 11 gennaio 2006, n. 255 e Cass. civ. sez. V, 23 giugno 2005, n. 13513

In realtà, sull'omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata, non si è ancora formato un orientamento consolidato.

Se, infatti, in alcune ipotesi,²⁹⁸ il ricorso al procedimento di correzione appare legittimo in quanto l'attività amministrativa di integrazione della mancata statuizione non implica alcun margine di discrezionalità, in altre, invece, tale statuizione non riveste il carattere della obbligatorietà consequenziale alla riforma della sentenza implicando, viceversa, valutazioni decisorie del giudicante e, pertanto, configurando una vera e propria omessa pronuncia.²⁹⁹

Non mancano, poi, pronunce³⁰⁰ in cui, senza operare il suddetto distinguo sul margine di discrezionalità che permane in capo al giudice, si afferma che ove il giudice dell'impugnazione ometta di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata, la parte non possa far altro che scegliere alternativamente di far valere l'omessa pronuncia con ricorso in cassazione o di riproporre la domanda restitutoria in separato

-

impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell'esecuzione della sentenza appellata, atteso che tale obbligo sorge automaticamente, quale effetto conseguenziale, dalla riforma della sentenza».

²⁹⁸ Si fa riferimento a Cass. civ. sez. I, 12 febbraio 2016, n. 2819 con note di GODIO, La S.C. dice sì alla "correzione integrativa" anche per omessa condanna alle restituzioni da riforma della sentenza, in Corr. giur., 2016, 990 ss. e ALUNNI, L'omissione dell'ordine di restituzione oggetto del procedimento di correzione, in Giur. it., 2016, 1365 ss. Per la S.C. l'omissione degli ordini restitutori può essere oggetto, quanto alla sentenza di riforma, del procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c. qualora il giudice non vi abbia provveduto, ritenendo l'obbligo restitutorio un effetto dipendente direttamente dalla riforma della decisione e la relativa condanna sottratta ad ogni tipo di valutazione giudiziale. In tal caso, la condanna alle restituzioni rimane sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale «onde si rientra nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano la correzione e la relativa declaratoria necessariamente "accede" al decisum complessivo della controversia senza, in fondo, assumere una propria autonomia formale: l'omissione stessa si collega, in sostanza, ad una mera disattenzione e, quindi, ad un comportamento involontario, sia nell'an e sia nel quantum del provvedimento.

²⁹⁹ Cfr. ad es. Cass. civ. sez. III, 18 luglio 2003, n. 11244 in cui si evidenzia la necessità di valutazioni decisorie, che *ex se* escludono la ricorribilità al meccanismo della correzione, ogni qual volta l'appellato contesti l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado oppure l'importo che l'appellante afferma di aver pagato.

³⁰⁰ Si vedano Cass. civ. sez. lav., 24 maggio 2019, n. 14253 e Cass. civ. sez. III, 11 giugno 2008, n. 15461.

giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato.

2.2.3. *Segue*. L'omessa distrazione delle spese (ipotesi *B*).

Passando, ora, all'ipotesi dell'omessa distrazione delle spese, le Sezioni Unite, nel 2010,³⁰¹ hanno stabilito che il difetto di pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non configura omissione di pronuncia e, per tale ragione, può essere ovviata ricorrendo al procedimento di correzione di errore materiale.

Se questo è l'attuale approdo giurisprudenziale, assolutamente condivisibile, nella pregressa giurisprudenza di legittimità era, invece, controverso quale fosse il rimedio esperibile nel caso di omessa pronuncia, da parte del giudice d'appello o del giudice di primo grado, sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata, ex art. 93 c.p.c., dal difensore.

In particolare, era discusso se, configuratasi tale omissione, si dovesse necessariamente ricorrere ai rimedi impugnatori ordinari o se potesse ritenersi ammissibile il ricorso al procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287 e 288 del codice di rito.

Su tale questione si erano formati, essenzialmente, due orientamenti contrapposti: per un *primo orientamento*,³⁰² ritenuto assolutamente maggioritario, si configurava una vera e propria omissione di pronuncia sussumibile nel vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. per violazione del dovere del giudice di pronunciarsi «su tutta la domanda» e, pertanto,

Gr., ex multis, Cass. civ. sez. II, 3 luglio 2009, n. 15745 per cui «in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, invece, un vero e proprio vizio della pronuncia per violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 93 stesso codice, suscettibile, qualora il vizio riguardi la sentenza d'appello, di denuncia per cassazione».

³⁰¹ Si fa riferimento a Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037 con nota di CARRATO, L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere recuperata con il procedimento di correzione, in Corr. giur., 9/2010, 1165 ss.

come tale ricorribile per cassazione solo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; per *altro orientamento*,³⁰³ invece, trattandosi di una mera omissione materiale si sarebbe potuto legittimamente ricorrere al procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.

Come anticipato, le Sezioni Unite sono intervenute a dirimere il contrasto aderendo a quest'ultimo orientamento minoritario ritenuto preferibile in quanto più idoneo a salvaguardare l'effettività del principio di garanzia della durata ragionevole del processo di cui all'art. 111, co. 2, Cost.; in quanto garantisce con maggiore celerità il soddisfacimento dello scopo di far ottenere al difensore distrattario un titolo esecutivo immediato per agire nei riguardi della controparte soccombente ed, infine, in quanto può trovare applicazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche in riferimento alle sentenze rese dalla Corte di Cassazione, incorse in identica omissione, e tuttavia non impugnabili.

Per la Sezioni Unite l'omessa pronuncia da parte del giudice adito sull'istanza di distrazione presentata dall'avvocato, onde ottenere gli onorari non riscossi e le spese anticipate al proprio cliente, costituisce una mancanza materiale e non un vizio di attività o un errore di giudizio da parte dell'organo giudicante. Di conseguenza, tale errore è emendabile con il rimedio specifico della correzione della sentenza di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.

Il ricorso al predetto rimedio, anziché ai rimedi impugnatori ordinari, è giustificato dal fatto che la decisione sulla predetta istanza è essenzialmente obbligata e che la relativa declaratoria accede a quanto complessivamente sancito in merito alla controversia in esame, senza però assumere una propria autonomia formale.

La mancata pronuncia sull'istanza di distrazione promossa dall'avvocato è, dunque, riconducibile ad una mera disattenzione da parte del giudice, tenuto conto anche del fatto che la concessione della distrazione, ricorrendone le condizioni, quali la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte dell'avvocato e la formale richiesta di

_

³⁰³ Cfr. Cass. civ. sez. I, 18 giugno 2010, n. 14831 e Cass. civ. sez. I, 20 marzo 2008, n. 7538.

distrazione in suo favore, non è soggetta ad alcuna forma di valutazione giudiziale, atteso che il giudice è vincolato a quanto asserito dal professionista.

In siffatta ipotesi, in cui sussiste un errore materiale di natura omissiva che rende palese la divergenza tra quanto statuito dal giudice e quanto egli avrebbe dovuto esprimere in forza di un obbligo normativo, il rimedio esperibile è quello del procedimento di correzione degli errori e delle omissioni materiali volto a ricostruire la volontà oggettiva dell'organo giudicante, quale elemento immanente nell'atto per dettato ordinamentale e non un'impugnazione ordinaria che, invece, è finalizzata alla correzione ed eliminazione di errori di giudizio.

Le Sezioni Unite hanno quindi preso le distanze da quell'indirizzo più restrittivo – che richiamava sistematicamente il tenore letterale dell'art. 287 c.p.c. e la sua interpretazione tradizionale – in forza della quale il procedimento di correzione è invocabile quado sia necessario ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, cagionato da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento e, come tale, percepibile *icto oculi*, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.³⁰⁴

_

³⁰⁴ In giurisprudenza quale espressione di questa concezione dell'errore/omissione materiale si vedano Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2011, n. 19601 in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto suscettibile di correzione il dispositivo di una sentenza, emessa quando il figlio era ormai maggiorenne, come accertato dal giudice del merito in motivazione, che conteneva l'imposizione di un assegno per il suo mantenimento "fino al raggiungimento della maggior età", statuizione che è stata modificata con riguardo al raggiungimento dell'indipendenza economica; Cass. civ. sez. II, 31 maggio 2011, n. 12035; Cass. civ. sez. I, 9 settembre 2005, n. 17977 in cui la S.C. ha respinto l'istanza di correzione di una sua sentenza, osservando che andava escluso che l'espunzione dal testo, mediante interlineatura, delle parole "con gli interessi legali sulla differenza dalla data del decreto di espropriazione", figuranti nella parte dispositiva, fosse avvenuta per errore, come era confermato dal fatto che il dispositivo, depurato della parte interlineata, corrispondeva esattamente a quanto risultava dalla motivazione, ove gli interessi non erano menzionati, e che, del resto, anche il dispositivo della decisione redatto e sottoscritto dal presidente all'esito della camera di consiglio non conteneva le parole poi interlineate nel testo della sentenza; Cass. civ. sez. III, 25 gennaio 2000, n. 816 con nota di VANZ, Considerazioni sulla funzione della correzione e sui limiti oggettivi di impugnabilità del provvedimento emendato, in Giur. it., 2000, 914 ss.

Le Sezioni Unite hanno, invece, optato per un ampliamento di questa categoria. In particolare, quanto all'omissione, che a noi interessa, facendo leva sul carattere necessitato dell'elemento mancante e da inserire, hanno ammesso la correzione integrativa dell'atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo e, quindi, l'hanno estesa a qualsiasi errore, anche non omissivo, che deriva dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale.

2.2.4. *Segue*. L'omessa statuizione sulle spese di lite in dispositivo (ipotesi *C*).

Proprio sulla scia di queste argomentazioni formulate dalle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, negli anni successivi, è intervenuta per meglio definire la linea di confine tra omissione emendabile e omessa pronuncia anche nel caso di mancata statuizione sul pagamento delle spese processuali.

-

In dottrina sull'esatta individuazione degli errori/omissioni correggibili oltre al già citato BOCCAGNA, Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice, Napoli, 2017 si vedano anche CARNELUTTI, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Roma, 1956, 345 ss.; ACONE, Riflessioni sul rapporto rea la correzione degli errori materiali ed i mezzi di impugnazione, in Riv. trim. dir. proc., 1980, 1297 ss.; CHIZZINI, Sentenza nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVIII, Torino, 1998, 236 ss.; MASSARI, Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice, in Noviss. dig. it., IX, Torino, 1959, 878 ss.; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano 1981, 246 ss.; Lo Cigno, Correzione ed integrazione dei provvedimenti del giudice, in Giur. it., 1986, IV, 12 ss.; SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Torino, 1969; TOMBARI, Contributo alla dottrina della correzione delle sentenze, in Riv. trim. dir. proc., 1962, 568 ss.; TORREGROSSA, Correzione delle sentenze (dir. proc. civ.), Enc. dir., X, Milano 1962, 717 ss.; RICCI, Nuovo rapporto tra la correzione della sentenza e l'appello, in Riv. dir. proc., 2004, 1343 ss.; MARCHET, Correzione delle sentenze, in Corr. giur., 2005, 1371 ss.; GARDANI, In tema di correzione di sentenza civile: il punto giurisprudenziale, in Giur. it., 2001, 1538 ss.; VANZETTI, In tema di correzione e di impugnazione a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c., Riv. dir. proc., 2004, 885 ss.; CARRATO, La correzione degli errori materiali della sentenza, in Il libro dell'anno del diritto Treccani, Roma, 2019, 476 ss.

In particolare, con un'ordinanza del 2014³⁰⁵, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui l'omessa liquidazione delle spese giudiziali può costituire mero errore e/o omissione emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 ss. c.p.c. quando il giudice incorra in una mera "svista" che abbia determinato la mancata o inesatta estrinsecazione di un giudizio già svolto e desumibile dal contesto della motivazione.

In materia di spese, quindi, ci si trova in presenza di un errore materiale quando l'omissione, investendo una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, richiede al giudice lo svolgimento di una mera operazione tecnico-esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi.

Considerato, infatti, che – come stabilito dalle Sezioni Unite nel 2010 – la funzione del procedimento di correzione è quella di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato in dipendenza proprio dell'errore o dell'omissione materiali e non di porre rimedio ad un vizio di formazione della volontà del giudice funzione, invece, propria dei mezzi di impugnazione; allora esulano dal campo di applicazione di questo procedimento i vizi che attengono alla formazione della volontà e al

_

³⁰⁵ Si fa riferimento a Cass. civ. sez. II, 24 luglio 2014, n. 16959 con nota adesiva di CARRATO, La Cassazione apre all'applicabilità del procedimento di correzione delle proprie sentenze sulle omissioni riguardanti la disciplina delle spese processuali, in Corr. giur., 2015, 673 ss. e postilla di CONSOLO, Porta aperta (sì, ma in ogni grado?) alla correggibilità della sentenza che ometta/dimentichi di statuire sulle spese in dispositivo, in Corr. giur., 2015, 679 ss.

Sulla medesima tematica si vedano anche le considerazioni di CARRATO, Omessa pronuncia sulle spese e contrasto tra motivazione e dispositivo sulla loro regolazione: gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità ed eventuali nuovi rimedi processuali esperibili, in Corr. giur., 2014, 267 ss. il quale partendo dal commento della pronuncia Cass. civ. Sez. Un., 13 maggio 2013, n. 11348 (con la quale era stata affermata l'inapplicabilità del procedimento di correzione ex artt. 287-288 c.p.c. al capo riguardante la regolazione delle spese giudiziali allorquando fosse emerso un contrasto logico tra motivazione e dispositivo della decisione, tale da indurre l'esperimento di una necessaria attività interpretativa) auspicava l'adozione, da parte della giurisprudenza di legittimità, della tesi (poi adottata appunto dalla successiva ordinanza n. 16959 del 2014 dallo stesso A. commentata) che ritagliasse un congruo spazio di operatività all'istituto processuale della correzione quanto meno nei casi di omissione della pronuncia sulle spese riconducibile alla ipotesi di parziale manifestazione del percorso logico seguito dal giudice sul punto come, ad esempio, con riferimento alla fattispecie di puntuale esternazione del decisum sul capo delle spese nella parte motiva e di omessa corrispondente statuizione nel dispositivo.

processo di manifestazione della stessa quale il caso della "totale" omessa pronuncia sul capo delle spese e non anche quando il corrispondente *dictum* sulle spese giudiziali sia comunque univocamente ricavabile dal contesto complessivo del provvedimento tale dal non lasciare spazio a dubbi interpretativi circa la regolamentazione adottata in ordine al suo riparto.³⁰⁶

Tale orientamento, inaugurato dalla II Sezione nel 2014, di cui, in dottrina ma anche in giurisprudenza, se ne auspicava il consolidamento, era stato prontamente disatteso da ulteriori decisioni che, invece, hanno riaffermato il contrario indirizzo imponente la necessaria formulazione dell'impugnazione nei casi in cui l'omessa liquidazione delle spese processuali non evidenziasse un contrasto tra motivazione e dispositivo ma solo una dimenticanza dall'estensore.

Queste pronunce,³⁰⁷ infatti, hanno ribadito la tesi (per il vero maggioritaria prima dell'intervento innovatore dell'ordinanza del 2014) per cui la sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione materiale in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria una pronuncia del giudice.

Dato l'insorgere di un contrasto la II Sezione, con l'ordinanza interlocutoria n. 21048 dell'11 settembre 2017,³⁰⁸ ha ritenuto di dover sottoporre alle Sezioni Unite la questione «se a fronte della mancata liquidazione delle spese in dispositivo, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve esperire gli ordinari mezzi di

306 Nel diverso caso, invece, in cui permangano dubbi interpretativi sarebbe necessario ricorrere al rimedio impugnatorio.

³⁰⁷ Si fa riferimento a Cass. civ. sez. VI-5, 16 febbraio 2017, n. 4170; Cass. civ. sez. III, 29 luglio 2014, n. 17221 e Cass. civ. sez. I, 7 ottobre 2014, n. 21109.

³⁰⁸ L'ordinanza è stata commentata da CARRATO, *Omessa liquidazione delle spese nel dispositivo e rimedi riparatori: la parola passa alle Sezioni Unite*, in *Corr. giur.*, 2017, 1572 ss. che auspicava l'affermazione della tesi poi in concreto adottata dalle Sezioni Unite.

impugnazione oppure fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.».

Nel 2018 Sezioni Unite³⁰⁹ hanno risolto il contrasto affermando l'applicabilità del procedimento di correzione anche nell'eventualità in cui, pur in presenza dell'univoca condanna della parte soccombente al pagamento delle spese statuita nella motivazione della decisione, il giudice obliteri poi di esternare in dispositivo siffatta condanna, omettendo la correlativa liquidazione degli esborsi e dei compensi in favore della parte vittoriosa.

Le Sezioni Unite hanno definitivamente affermato che l'omessa liquidazione delle spese giudiziali si sostanzia in un semplice errore e/o omissione emendabile con la procedura di correzione ex artt. 287 ss. c.p.c. quando il giudice incorre in una mera "svista", che abbia determinato la mancata (o inesatta) estrinsecazione di un giudizio già svolto nella parte dispositiva che sia, però, univocamente evincibile dal contesto della motivazione.

Al fine di giungere a tale soluzione, hanno opportunamente rimarcato come, proprio in tema di disciplina delle spese giudiziali, si ricade in una ipotesi di errore materiale quando l'omissione della conseguente pronuncia che avrebbe dovuto individuarsi anche in dispositivo, riguardando una statuizione di natura accessoria ed a contenuto normativamente obbligato, implica, in effetti, che il giudice debba limitarsi a compiere una mera operazione tecnico-esecutiva, da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi.

L'omissione della liquidazione delle spese in dispositivo (a carico della parte già qualificata come soccombente in parte motiva) è integrabile con il procedimento di correzione, non implicando la relativa opera di "riempimento provvedimentale" lo svolgimento di un'attività

³⁰⁹Si fa riferimento a Cass. civ. Sez. Un., 21 giugno 2018, n. 16415 per il cui commento si vedano Consolo – Godio, *Sentenza che attribuisce in motivazione le spese al soccombente ma poi non le liquida in dispositivo: va corretta (non dunque impugnata)*, in *Giur. It.*, 2018, 1885 ss.; Carrato, *Le Sezioni Unite estendono il rimedio della correzione di errore materiale alla pronuncia relativa alle spese processuali*, in *Corr. giur.* n. 10/2018, 1298 ss.

di giudizio in senso proprio, bensì l'adattamento meramente materiale della corrispondenza del dispositivo alla motivazione in punto spese.

Il procedimento di correzione, infatti, è stato concepito dal legislatore processuale proprio per emendare quegli errori che non investono l'individuazione e la valutazione di elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma solo l'espressione esteriore del giudizio stesso, in modo tale da poter essere corretti (od integrati, in ipotesi di semplici omissioni) attraverso un intervento di tipo sostanzialmente amministrativo che ripristini la corrispondenza tra quanto la sentenza ha effettivamente inteso dichiarare (nel suo complesso) e quanto ha formalmente dichiarato. È indubbio, infatti, che la ragione giustificatrice della correzione deve essere rinvenuta nella circostanza che l'errore non comporti alcuna incidenza sul processo ideativo decisionale, oltre ad essere direttamente riscontrabile dall'esame dell'atto-provvedimento.

Come avevano già fatto le Sezioni Unite nel 2010, si evidenzia che la possibilità di utilizzare la procedura della correzione degli errori materiali in ipotesi di omessa liquidazione delle spese processuali è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo e copre un vuoto di tutela rispetto all'omissione delle spese nelle sentenze della Corte di Cassazione.

Infatti, con riferimento al primo profilo ossia quello della congruità con i principi di cui all'art. 111 Cost., si afferma che «il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l'effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell'interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l'inutile dispendio di attività processuali, non giustificate né dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa. Tale rimedio garantisce maggiore celerità, lasciando salvo il diritto delle parti all'esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai

sensi dell'art. 288 c.p.c., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze».

Con riferimento al vuoto di tutela, invece, si afferma che «la tesi del ricorso ai normali mezzi di impugnazione per emendare l'omissione in dispositivo della liquidazione delle spese, ritenuta dai fautori del ricorso ai mezzi di impugnazione quale errore di giudizio, mal si concilia con le pronunzie di legittimità, che non sono impugnabili, dato che i rimedi ammessi ex artt. 391-bis e ter c.p.c. avverso le sentenza di legittimità sono la revocazione per errore di fatto, l'opposizione di terzo e la correzione degli errori materiali».

E' stato obiettato che l'orientamento appena analizzato, favorevole all'utilizzo dell'istituto della correzione in funzione di integrazione della sentenza laddove siano omesse statuizioni a carattere vincolato, non consente di distinguere in modo chiaro e sistematicamente affidabile l'ipotesi dell'omissione materiale suscettibile di correzione da quella, oggetto del nostro studio, dell'omissione di pronuncia che, integrando una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dà luogo a nullità della sentenza deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione.

A parere di chi scrive, alla luce dell'evoluzione appena analizzata, tale obiezione può dirsi superata. Infatti, come emerge proprio dall'ultima pronuncia delle Sezioni Unite la chiave per comprendere la sottile distinzione tra le due ipotesi consiste proprio in un'analisi globale della pronuncia (alla stregua dell'analisi globale che deve compiere il giudice sulla domanda ai fini della sua interpretazione) che consenta di verificare, in primo luogo, se vi è stata effettivamente statuizione sulla domanda e, in secondo luogo, una volta acclarato che quella statuizione è stata omessa, alla luce di plurime valutazioni, che imponga di vagliare il carattere vincolato o meno della statuizione omessa. La domanda da porsi, pertanto, è quella relativa alla persistenza o meno di un margine di discrezionalità in capo al giudice.

Prendiamo, ad esempio, il caso della sentenza che argomenta in motivazione sull'esistenza della responsabilità aggravata, rilevante ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c. ma non reca poi in dispositivo la relativa condanna oppure quello in cui il giudice, nella motivazione, si sia limitato ad affermare che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese e non abbia poi individuare la misura di tale compensazione.

In questi casi, proprio utilizzando quei due parametri a cui abbiamo fatto riferimento, persistono margini di discrezionalità in capo al giudice che escludono la possibilità di ricorrere alla procedura di correzione.³¹⁰

Le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza, poi, consentono coerentemente di ritenere tuttora valida la configurazione del vizio di omessa pronuncia (a maggior ragione a fronte della specificazione contenuta nel paragrafo 10 della sentenza delle Sezioni Unite del 2018 per cui «al fine di evitare ulteriori dubbi giova precisare che la parte motiva della sentenza deve contenere la statuizione che pone le spese a carico del soccombente») e, quindi, la necessità del rimedio impugnatorio, a fronte della mancata statuizione, sia in dispositivo che in motivazione, sulle spese di lite.

Continua, pertanto, a rimanere al di fuori del perimetro di operatività dell'istituto della correzione il silenzio totale del provvedimento decisorio sulle spese di lite.³¹¹

2.3. I casi in cui non è configurabile il vizio di omessa pronuncia.

Il vizio di omessa pronuncia, come abbiamo accennato all'inizio della sua disamina, attiene esclusivamente ai profili sostanziali della tutela

³¹¹ Condividono tale conclusione CONSOLO-GODIO, Sentenza che attribuisce in motivazione le spese al soccombente ma poi non le liquida in dispositivo: va corretta (non dunque impugnata), cit., 1885 ss. con riferimento ai casi di soccombenza reciproca mentre si mostrano critici con riferimento all'ipotesi di integrale soccombenza di parte. In questi casi si prospetta, invece, di ritenere operante una sorta di presunzione di allocazione delle spese di lite a carico del soccombente con conseguente applicabilità dello strumento della correzione.

202

.

³¹⁰ E' stato autorevolmente sostenuto che in queste ipotesi non ricorre la fattispecie di cui all'art. 287 ss. c.p.c. Si fa riferimento, in particolare, alle considerazioni di CONSOLO in Sentenza che attribuisce in motivazione le spese al soccombente ma poi non le liquida in dispositivo: va corretta (non dunque impugnata), cit., 1885 ss. e, ancor prima, in Porta aperta (sì, ma in ogni grado?) alla correggibilità della sentenza che ometta/dimentichi di statuire sulle spese in dispositivo, in Corr. giur., 2015, 679 ss.

giurisdizionale e, quindi, è riferibile alle sole domande di merito o comunque a questioni dedotte in giudizio e suscettibili di vera e propria decisione.

In caso di omessa pronuncia, infatti, il processo finisce per tradire lo scopo che la parte si è prefissata con la proposizione della domanda: ottenere il riconoscimento del bene della vita che ha indicato e nei termini in cui l'ha indicato nella domanda anche se il giudizio non ha rilevato vizi processuali o decisioni implicite che ne impediscono il riconoscimento.³¹²

È questa la ragione per cui, tradizionalmente, si ritiene che si pongano al di fuori dell'ambito applicativo del vizio di omessa pronuncia sia le ipotesi in cui il giudice abbia omesso qualsiasi pronuncia atta a definire in tutto o in parte il giudizio c.d. omissione di pronuncia totale (tale profilo, come abbiamo già visto, è rilevante sul piano della responsabilità civile, disciplinare e penale del giudice, integrando il diniego di giustizia di cui all'art. 3 l. n. 117 del 1988); sia la mancata risposta del giudice ad una questione che costituisce un elemento della serie logica della domanda o dell'eccezione sia, infine, le ipotesi in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una questione puramente processuale.

Con riferimento alle questioni processuali, infatti, è affermazione comune, ribadita a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità³¹³, che non sia sufficiente il mancato esame di una qualsivoglia questione processuale per integrare automaticamente gli estremi del vizio di omessa pronuncia.

Il vizio di omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., perché sia configurabile richiede che l'omissione interessi specificamente domande della parte che impongono una statuizione di accoglimento o di rigetto.

-

³¹² CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, cit., 68.

³¹³ Tra le tante Cass. civ. sez. II, 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass. civ. sez. III, 10 ottobre 2014, n. virtua4 e Cass. civ. sez. I, 26 settembre 2013, n. 22083.

Il problema dell'omissione di pronuncia si pone, quindi, soltanto quando non sia adempiuto dal giudice il dovere di pronunciarsi, ove questo sia configurabile.

È questa la *ratio* posta alla base di una serie di fattispecie in cui si ritiene non integrato il vizio in esame. Infatti, è affermazione ricorrente quella per cui non incorre l'omessa pronuncia nel caso di domande tardivamente avanzate³¹⁴ o di domande inammissibili³¹⁵ e ciò in quanto alla proposizione di tali domande non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito e, quindi, l'omessa pronuncia non costituisce vizio della sentenza e neppure rileva come motivo di impugnazione.

Del pari, per quanto concerne il mancato esame di istanze istruttorie l'opinione prevalente³¹⁶, avallata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione³¹⁷, è nel senso di ritenere che il vizio di omissione di

³¹⁴ Cfr. Cass. civ. sez. I, 31 marzo 2010, n. 7951 in cui si afferma che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova (nella specie, domanda riconvenzionale proposta, solo in appello, da parte del Comune convenuto nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale), giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa; e negli stessi termini Cass. civ. sez. III, 7 maggio 2009, n. 10489; Cass. civ. sez. III, 20 marzo 2006, n. 6094.

³¹⁵ Cfr. Cass. civ. sez. VI-1, 2 dicembre 2010, n. 24445; Cass. civ. sez. II, 5 marzo 2010, n. 5435; Cass. civ. sez. I, 25 maggio 2006, n. 12412 in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito, non ritenendo configurabile il vizio di omessa pronuncia in ordine al capo di domanda con cui, in sede di opposizione a sanzione amministrativa, si lamentava l'eccessivo ammontare della sanzione senza dedurre i motivi della contestata eccessività; Cass. civ. sez. I, 14 febbraio 2001, n. 2080 con nota di SOLINAS, Il divieto dei nova in appello e la sua applicazione in materia di risarcimento dei danni, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 311 ss.

³¹⁶ In dottrina si veda lo studio di LASAGNO, *Premesse per uno studio sull'omissione di pronuncia nel processo civile*, cit., 458 nonché GRASSO, *Dei poteri del giudice*, cit., 1274 ss. In giurisprudenza, invece, si vedano Cass. civ., sez. VI, ord., 29 luglio 2020, n. 16225; Cass. civ., sez. II, ord., 25 gennaio 2018, n. 1876; Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1539; Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2016, n. 23067; Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2009, n. 3357; Cass. civ., sez. V, 6 dicembre 2004, n. 22860.

³¹⁷ Si fa riferimento a Cass., civ. Sez. Un., 18 dicembre 2001, n. 15982 le quali, sotto la vigenza della vecchia formulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., hanno affermato che «Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all'art. 360, n. 4 stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione». In senso contrario si veda, invece, Cass. civ. sez. lav., 13 aprile 1996, n. 3494, in *Riv. it., dir. lav.*, 1996, II, con nota di FRANCO per cui «Il mancato esame di un'istanza istruttoria può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione solo quando l'istanza attenga a circostanze che, con giudizio di certezza e non di mera probabilità avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata».

pronuncia riguardi solo le domande inerenti il merito e non anche il mancato esame di questioni processuali e, conseguentemente, delle istanze istruttorie.

Le medesime ragioni spingono la giurisprudenza a ritenere che il vizio di omessa pronuncia non possa configurarsi neppure in caso di mancato esame di questioni pregiudiziali di rito³¹⁸ o a questioni di legittimità costituzionale.³¹⁹

Ancora, dato che il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, non è configurabile l'omessa pronuncia neppure con riferimento ad un provvedimento di carattere ordinatorio come, ad esempio, quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.,³²⁰ quello di riunione delle cause³²¹ o quello di rinvio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai fini della soluzione di una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto europeo.³²²

³¹⁸ Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 2018, n. 15145.

³¹⁹ Cfr. Cass. civ. sez. V, 19 gennaio 2018, n. 1311 in cui si è affermato che «la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire infatti oggetto di un'autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione: la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile, anche d'ufficio, nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione». Nello stesso senso anche Cass. civ. sez. I, 11 dicembre 2006, n. 26319.

³²⁰ Sul punto si vedano Cass. civ. sez. lav. 16 agosto 2022, n. 24812; Cass. civ. sez. I, 2 marzo 2016, n. 4120 e Cass. civ. sez. III, 10 marzo 2006, n. 5246 per cui «il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., va riferito appunto alla domanda, e dunque all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicchè non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio».

³²¹ Cfr. Cass. civ. sez. V, 18 novembre 2021, n. 35134 e Cass. civ. sez. III, 17 luglio 2008, n. 19693.

³²² Cfr. Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2010, n. 5842.

2.4. Il regime processuale dell'omessa pronuncia.

Per chiudere la disamina sul vizio dell'omessa pronuncia dobbiamo occuparci del suo regime processuale.

È convinzione diffusa che la presenza del vizio di omessa pronuncia determini la nullità relativa nella sentenza³²³ da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Al pari del vizio dell'*extra* ed *ultra* petizione, l'omissione di pronuncia determina un *error in procedendo*, suscettibile di essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, per effetto della sua conversione in motivi di impugnazione, a norma dell'art. 161, co. 1, c.p.c. e, dunque, suscettibile di essere sanato dal passaggio in giudicato della sentenza.

Sono sorte, in passato, discussioni se l'unico rimedio a fronte di una sentenza viziata da omessa pronuncia sia quello dell'impugnazione oppure se possa riproporsi la questione in un autonomo processo.

Si discuteva, in sostanza, se la parte avesse a disposizione il solo rimedio dell'impugnazione o se, una volta passata in giudicato la sentenza viziata, l'istante potesse, invece, riproporre in un autonomo processo la domanda non decisa.

Il dibattito, in dottrina, fu aperto da uno scritto del CARNELUTTI³²⁴ il quale, dopo aver prospettato come rimedio più ragionevole e naturale all'assenza di decisione da parte del giudice la possibilità di riproposizione in un nuovo giudizio della domanda non decisa, concludeva, tuttavia, per l'inattuabilità di tale soluzione perché ad essa si opporrebbe l'invalicabile ostacolo della litispendenza. Quest'ultima, infatti, non potrebbe cessare sino a che sulla domanda non si formi il

³²³ In realtà parte della dottrina preferisce parlare di inesistenza. Si fa riferimento, in particolare, a Calvosa, *Omissione di pronuncia e cosa giudicata*, cit., 249 il quale afferma che il vizio di omessa pronuncia consiste nell'inesistenza della sentenza viziata e non invece nella nullità della stessa. Infatti, «laddove il giudice abbia pronunciato una sentenza che non decide su tutte le domande o su tutte le eccezioni proposte, ma soltanto su una o su alcune di esse, la sentenza (intesa nel senso di decisione) manca assolutamente, almeno in quella parte che non ha deciso. Vi sono, in sostanza, un capo più capi di sentenza che possono essere o non essere viziati e mancato quel capo o quei capi di sentenza relativi alle domande od eccezioni non decise».

³²⁴ Si fa riferimento a CARNELUTTI, Effetti della cassazione per omessa pronunzia, cit., 69 ss.

giudicato il che, nel caso di omissione di pronuncia, e cioè di non decisione da parte del giudice, non potrebbe avvenire mai.

L'effetto preclusivo della domanda precedente continuerebbe a valere «fino a che sulla domanda stessa non si formi il giudicato, il quale, viceversa, è escluso dalla pronuncia mancata». Senza contare che, secondo l'Autore, l'assenza di pronuncia non potrebbe che essere equiparata ad una pronuncia di rigetto.

Su posizioni diametralmente opposte si pone, invece, CRISTOFOLINI³²⁵ il quale, nel criticare puntualmente la tesi di Carnelutti, afferma che quantomeno per quel che concerne l'omissione di pronuncia da lui definita «in senso stretto» non sarebbe ravvisabile alcun ostacolo insormontabile alla possibilità per la parte di riproporre la domanda pretermessa. Non la litispendenza perché questa dura sintanto che dura il processo ed è impensabile un suo protrarsi oltre il passaggio in giudicato della sentenza al cui interno l'omissione di pronuncia si è verificata. E neppure l'implicito rigetto poiché nulla autorizza, nel nostro ordinamento, una simile conclusione, e dal silenzio non si può certo desumere altro significato che quello che discende dal silenzio stesso: non accoglimento ma neppure rigetto.

In definitiva, secondo CRISTOFOLINI, «non c'è proprio nessun motivo per vedere nella omissione di pronuncia qualche cosa di diverso da ... una mancanza di pronunzia, che, se non costituisce – certo – accoglimento, non importa neppure rigetto della domanda, e quindi non impedisce di chiederne una nuova decisione in un processo diverso quando l'ostacolo derivante dalla pendenza del primo sia venuto meno».

A questa tesi ha aderito anche CALVOSA³²⁶ arricchendola con ulteriori e autonome argomentazioni intrecciate all'affermazione per cui l'omissione di pronuncia determina l'inesistenza della decisione e non la

 $^{^{325}\,\}mathrm{Si}$ fa riferimento a Cristofolini, *Omissione di pronuncia*, cit., 96 ss. in particolare 101

³²⁶ Si fa riferimento a CALVOSA, Omissione di pronuncia e cosa giudicata, cit., 225 ss. in particolare 254 il quale afferma «... tenuto per fermo che l'omissione di pronuncia consiste piuttosto nell'inesistenza della sentenza, per il capo non deciso, che non nella nullità della medesima, risulta evidente che il potere di impugnare la sentenza non preclude alla parte la riproposizione della domanda in autonomo processo».

nullità della stessa e, poi, successivamente vi hanno aderito altri autorevoli giuristi.³²⁷

Oggi, infatti, a favore della riproponibilità della domanda relativamente alla quale vi sia stata omissione di pronuncia si schiera la giurisprudenza dominante³²⁸ e la dottrina assolutamente maggioritaria.

2.4.1. *Segue*. ... in appello.

Venendo ora alla disamina delle modalità di proposizione e della sindacabilità del vizio di omessa pronuncia e, partendo dal giudizio di appello, è pacifica l'affermazione per cui in caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto della domanda, l'appellante, ai fini della specificità del motivo di gravame, deve soltanto reiterare la richiesta non esaminata in prime cure, stante l'assenza di qualsivoglia motivazione sulla quale costruire la doglianza.

Tale soluzione, consentendo al giudice di appello di decidere sulla domanda non considerata in primo grado, risponde anche ad esigenze di economia e concentrazione processuale dell'impugnazione posto che, ove venisse invece dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione (per

³²⁷ A favore della riproposizione della domanda pretermessa in dottrina CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili: struttura e funzione, Padova, 1973, 179-180; GRASSO, Dei poteri del giudice, cit., 1275-1276 in particolare note 68 e 69; RICCI, Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1978, 66; MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, cit., 13 ss.

In letteratura sulla tematica si vedano anche LASAGNO, *Premesse per uno studio sull'omissione di pronuncia nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1990, 451 nota 5 il quale ripercorre i termini del dibattito e riporta, altresì, le posizioni della giurisprudenza sia sotto la vigenza del codice del 1865 che di quello attualmente vigente; COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, Padova, 1980, 235-236; MONTANARI, *Omessa pronuncia e decisione implicita in sede di verificazione dello stato passivo*, in *Il fallimento*, 1996, 12, 1159 nota 1; PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, II, Torino, 2005, 973 ss.; CARRATTA *sub* art. 112 c.p.c., cit., 209 ss.

³²⁸ Cfr. tra le tante Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2016, n. 4388; Cass. civ. sez. III, 11 giugno 2008, n. 15461; Cass. civ. sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Cass. civ. sez. II, 30 maggio 2002, n. 7917; Cass. civ. sez. II, 3 dicembre 1996, n. 10768 con nota di MONTANARI, Omissione di pronuncia nel giudizio di impugnazione, in Corr. giur., 1997, 419 ss.

difetto di specificità) la parte conserverebbe la facoltà di riproporre la domanda dichiarata inammissibile in un separato giudizio.³²⁹

Accertata poi la fondatezza della doglianza sull'omessa pronuncia, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla ai fini della pronuncia di quella pronuncia che sia mancata nella precedente istanza di giudizio.³³⁰

Infatti, per il principio dell'assorbimento delle nullità del giudizio di primo grado nei motivi di gravame, il giudice di appello, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., deve trattenere la causa e decidere il merito, quali che siano i vizi che inficiano il giudizio svolto davanti al primo giudice e l'omessa pronuncia su un capo di domanda o su una domanda, non rientrando in nessuna delle ipotesi previste in tali norme, non può configurarsi che come vizio della decisione, da correggersi dal giudice di appello.

2.4.2. Segue. ... in Cassazione.

Il vizio di omessa pronuncia, in quanto incidente sulla sentenza pronunciata dal giudice del gravame, è deducibile anche per *cassazione* ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. e, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, integra un *error in procedendo*, in relazione al quale la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e deduzioni delle parti. ³³¹

La parte che propone ricorso per la cassazione di una sentenza per omissione di pronuncia su una domanda e/o eccezione ha l'onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, di specificare in quale atto

³²⁹ Cfr. Cass. civ. sez. VI-2, 2 maggio 2018, n. 10406 e Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2016, n. 4388.

³³⁰ Cfr. Cass. civ. sez. V, 20 ottobre 2017, n. 24872 e Cass. Sez. Un. civ., 22 febbraio 2010, n. 4059.

³³¹ Cfr. Cass. civ. sez. I, 9 giugno 2022, n. 18697; Cass. civ. sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ. sez. III, 11 gennaio 2005, n. 375.

difensivo o verbale di udienza detta domanda e/o eccezione siano state formulate, onde consentire al giudice di verificare la ritualità e la tempestività.³³²

Il vizio di omessa pronuncia, integrando, come detto un *error in procedendo*, incidente sulla sentenza impugnata è deducibile solo ai sensi dell'art. 360 n. 4 e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. e neppure come vizio motivazionale a norma dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. attenendo quest'ultimo all'accertamento e alla valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia.³³³

Proprio con riferimento alla distinzione tra il vizio di omessa pronuncia e quello di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia la giurisprudenza,³³⁴ soprattutto a seguito dell'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite del 2014 sulla portata delle modifiche normative all'art. 360 n. 5 c.p.c., ne ha rimarcato i tratti distintivi.

Infatti, attraverso il vizio di omessa pronuncia si lamenta la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, invece, presuppone che la questione oggetto di doglianza sia stata presa in esame dal giudice di merito, ma in modo non corretto, cioè senza adeguata motivazione, e va denunciato ricorrendo all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale

³³² Cfr. Cass. civ. sez. II, 14 ottobre 2021, n. 28072.

³³³ Così Cass. civ. sez. I, 4 gennaio 2022, n. 53 in cui «la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di fatto decisivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consiste nella circostanza che nella prima l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutivi della domanda di appello), mentre, nella seconda ipotesi l'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione». Negli stessi termini anche Cass. civ. VI-5, 25 maggio 2021, n. 14418.

³³⁴ Si veda Cass. civ. sez. III, 4 agosto 2021, n. 22204.

manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto; al contrario il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza via sia stato, ma che essa sia affetto della totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Giunge alle stesse conclusioni la giurisprudenza anche con riferimento alle modalità di censura dell'omessa pronuncia su fatti impeditivi, modificativi e estintivi posti a fondamento di un'eccezione ritenute denunciabili ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. e non ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. Si tratta, infatti, di orientamento già sviluppatosi nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.³³⁵ e poi ribadito all'indomani della riforma con riferimento alla nuova e attuale formulazione del n. 5. sia in dottrina³³⁶ che in giurisprudenza.³³⁷

2

³³⁵ Nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. su cui si vedano, in dottrina, FABBRINI, *L'eccezione di merito nello svolgimento del processo di cognizione,* in *Studi in memoria di Carlo Furno*, Milano, 1973, 280 ss. e AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2012, 230 ss. e, in giurisprudenza, Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2012, n. 12219; Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2011, n. 1499; Cass. civ., sez. I, 22 novembre 2006 n. 24856 e Cass. civ., sez. III, 24 giugno 2002 n. 9159.

³³⁶ Cfr. SASSANI, Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua(in)controllabilità in Cassazione, in Corr. Giur., 2013, 13 ss.; GAMBIOLI, Brevi note sull'interpretazione dell'art. 360 c.p.c. e sulla nozione di fatto decisivo, in Giur. It., 2017, 647 ss.

Ha sollevato, invece, dubbi in proposito PICCININNI, I *motivi di ricorso in cassazione dopo la modifica dell'art*. 360, n. 5 c.p.c., in *Riv*. *Dir*. *Proc*., 2013, 2, 407 ss., secondo cui la modifica dell'art. 360, n. 5 c.p.c. avrebbe dovuto imporre un ripensamento della riconducibilità alla nullità della sentenza dell'omessa pronuncia su un'eccezione.

³³⁷ Cfr. Cass. civ. sez. III, 13 giugno 2023, n. 16899; Cass. civ. sez. III, 13 gennaio 2021, n. 459 con nota di SCALVINI, *L'omesso esame di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo va censurato ex art.* 360, n. 4, c.p.c., in *Giur. it.*, 2022, 1387 ss.; Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 545; Cass. civ., Sez. II, 16 febbraio 2018, n. 3845; Cass. civ., 28 novembre 2014, n. 25299. Anche per le eccezioni in tutte queste pronunce (ma già in quelle precedenti alla riforma) si specifica che, in sede di giudizio di legittimità, il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ove dedotto in relazione ad un'eccezione, deve rispettare, come abbiamo detto per l'omissione di pronuncia su una domanda, la duplice condizione che: a) essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa; b) sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l'indicazione specifica dell'atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta.

Qualche ultima considerazione sulle conseguenze dell'erronea sussunzione del vizio di omessa pronuncia. Qualora il vizio di omessa pronuncia sia erroneamente denunciato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. e non in virtù del n. 4 della medesima disposizione normativa, il motivo proposto non è inammissibile ove prospetti con chiarezza la questione dell'omessa pronuncia quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata.

Invero, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, co. 1, c.p.c. deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Le Sezioni Unite, infatti, in un importante arresto del 2013,³³⁸ hanno stabilito che nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Detto principio, poi seguito e ribadito dalla giurisprudenza successiva,³³⁹ è stato affermato con riguardo al caso dell'omessa pronuncia su una domanda o su una eccezione proposta dalle parti, ma è stato ritenuto estensibile al caso opposto del vizio di extrapetizione e, più in generale, alla erronea intitolazione del motivo di ricorso per

³³⁹ Si vedano, tra le ultime, Cass. civ. sez. II, 1° marzo 2023, n. 6126; Cass. civ. sez. VI-1, 15 luglio 2022, n. 22416; Cass. civ. sez. II, 29 novembre 2016, n. 24247.

³³⁸ Si fa riferimento a Cass. Sez. Un. civ., 24 luglio 2013, n. 17931 con nota di POLI, Le Sezioni Unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2014, 179 ss

cassazione in cui sia comunque chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.³⁴⁰

3. La pronuncia oltre i limiti della domanda.

Come noto, il secondo precetto ricavabile dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato consiste nel divieto per il giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda così come interpretata e qualificata dal giudice attraverso i canoni ermeneutici di cui ci siamo occupati nel secondo capitolo.

La violazione di tale divieto dà luogo ad una pronuncia che si pone *oltre i limiti della domanda* e, quindi, che risulta affetta dai vizi di *ultra* ed *extra* petizione (ponendosi in contrasto con quel noto brocardo per cui *ne eat iudex ultra petita partium*).

Detti vizi ricorrono quando il giudice si pronuncia oltrepassando i termini delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo alla parte un bene non richiesto o maggiore di quello richiesto o sostituendo l'azione espressamente o formalmente proposta con una diversa, fondata su fatti diversi o su una diversa *causa petendi*.

Per autorevole posizione dottrinaria³⁴¹ la dicotomia tra ultrapetizione ed extrapetizione atterrebbe esclusivamente alla determinazione degli

_

³⁴⁰ Così Cass. civ. sez. I, 9 giugno 2022, n. 18558. Negli stessi termini si vedano anche Cass. civ. sez. III, 28 agosto 2019, n. 21764; Cass. civ. sez. VI-5, 27 ottobre 2017, n. 25557; Cass. civ. sez. VI-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass. civ. sez. VI-3, 20 febbraio 2014, n. 4036

³⁴¹ Cfr. Grasso, Dei poteri del giudice, cit., 1264.

VERDE (Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, cit., 9, invece, afferma che l'extrapetizione è una sottospecie dell'ultrapetizione e sottolinea come non sia facile, ma neppure rilevante sotto il profilo pratico, stabilire in concreto quando si abbia ultrapetizione e quando, invece, extrapetizione. In ogni caso, scrive l'Autore, «si dice che ricorre la prima ipotesi quando il giudice integri la richiesta, specificandone l'oggetto (che la parte non abbia sufficientemente precisato nelle sue conclusioni) ovvero ampliandolo, ovvero ancora aggiungendo all'effetto richiesto altro effetto. Si avrebbe, invece, extrapetizione quando, ricollegando la legge a un'unica fattispecie pluralità di conseguenze, il giudice pronunci su quelle non chieste ed escluda quelle richieste; ovvero quando, integrando uno stesso fatto contemporaneamente una pluralità di fattispecie non dedotte a base delle richieste; o ancora quando il giudice,

effetti giuridici da attribuirsi alla fattispecie concretamente dedotta in giudizio.

Ciò a dire che di ultrapetizione dovrebbe parlarsi quando il giudice sia intervenuto su quegli effetti *in via integrativa*, specificandone o ampliandone la portata rispetto a quanto postulato dall'attore; mentre di extrapetizione quando il giudice sia intervenuto *in via sostitutiva*, riconoscendo effetti diversi rispetto a quelli indicati nella domanda.

In giurisprudenza, invece, l'approccio è molto più elastico e onnicomprensivo e talvolta non vi è una netta distinzione tra i due vizi che sono sostanzialmente parificati.342 In termini generali, infatti, è ricorrente l'affermazione per cui il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato si deve ritenere violato e, quindi ricorre il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, ogniqualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione attribuendo o negando ad alcuno dei contraenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso nemmeno implicitamente nella domanda; ovvero pur mantenendosi nell'ambito del petitum rilevi un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fare valere dall'attore, può essere sollevata solo dall'interessato; oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.³⁴³

Come abbiamo già ricordato quando ci siamo occupati dell'interpretazione e qualificazione giuridica della domanda resta inteso che se il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. implica il divieto per il giudice di attribuire alla

correggendo l'errore della parte si sostituisca a lei nella esatta determinazione degli effetti giuridici riferibili al caso concreto». COMOGLIO, *La domanda giudiziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1988, 1304-1305, invece, parla di vizi affini distinguibili a seconda che il deciso rappresenti, rispetto al chiesto, un *quid plus* ovvero un *quid aliud*.

³⁴² Cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 marzo 2018, n. 5523; Cass. civ. sez. V, 30 aprile 2014, n. 9452; Cass. civ. sez. lav., 19 giugno 2009, n. 14468; Cass. civ. sez. III, 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. civ. sez. lav., 24 giugno 2000, n. 8636 e Cass. civ. sez. III, 12 gennaio 1999, n. 258. ³⁴³ Così, tra le tante, Cass. civ. sez. I, 13 novembre 2018, n. 29200.

parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, detto principio non osta a che, a *petitum* e *causa petendi* inalterati, il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante.

Il giudice, infatti, nell'esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non soltanto di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti ma anche di ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto fatto dalle stesse parti purché ciò avvenga nei limiti del rispetto degli elementi identificativi dell'azione.

Il divieto di ultrapetizione ed extrapetizione va poi coordinato con il sistema di preclusioni e decadenze. Il giudice, infatti, non incorre in tale vizio ove la domanda sia stata tempestivamente modificata, nei termini di cui all'attuale art. 171-ter c.p.c. (e, prima della riforma, nei termini di cui all'art. 183, co. 6, n. 1) e nei limiti di quanto previsto dall'evoluzione giurisprudenziale in tema di *mutatio*/*emendatio libelli* che abbiamo dettagliatamente analizzato nel secondo capitolo.

3.1. L'ultrapetizione.

Il fenomeno dell'ultrapetizione si verifica, oltre che nei casi di pronunce su un più ampio oggetto sostanziale rispetto a quello prospettato nella domanda, nei casi di provvedimenti che abbiano un contenuto più ampio di quanto richiesto o producano effetti più ampi rispetto a quelli prospettati nella domanda, anche nei casi di arbitraria integrazione delle prospettazioni dei fatti contenuti nella domanda o di arbitrario allargamento della pronuncia a soggetti diversi da quelli fra i quali intercorre la domanda.

In altre parole la figura dell'ultrapetizione si sostanzia nel riconoscimento, alla parte istante, di un *quid pluris* rispetto a quanto da essa richiesto.

Per quanto riguarda l'ambito di manifestazione³⁴⁴ del vizio di ultrapetizione possiamo distinguere le ipotesi nelle quali quest'ambito interessi i *profili oggettivi* (*A*) della domanda da quelle nelle quali, invece, interessi i soli *profili soggettivi* (B).

A) Partendo dall'*ambito oggettivo*, fermo restando quanto detto in tema di domanda implicita, l'ultrapetizione si verifica tutte le volte in cui il giudice abbia accolto un *petitum* più ampio di quello emergente dalla domanda.

Il caso paradigmatico è quello, più volte scrutinato dalla giurisprudenza di legittimità, della liquidazione del diritto azionato in misura superiore rispetto a quella fissata dalla parte attrice³⁴⁵ o della condanna al pagamento di una somma esorbitante da quella indicata in sede di precisazione delle conclusioni.³⁴⁶

³⁴⁴ Per un'amplia analisi della casistica si vedano Montanari, sub art. 112, in Codice di procedura civile. Commentario a cura di Consolo, Volume I (artt. 1-162), Milano, 2018, 1269 ss.; Carratta sub art. 112 c.p.c., cit., 176 ss.; Rota, sub art. 112, in Commentario breve al codice di procedura civile a cura di Carpi e Taruffo, Padova, 2023; Romano, sub art. 112, in Codice di procedura civile a cura di Vaccarella, Tomo I (artt. 1-408), Milano, 2021, 881 ss.; Palatucci, sub art. 112, in Codice di procedura civile. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina diretto da Stella Richter, Volume I. Disposizioni generali, Libro I (artt. 1-162), Milano, 2020, 552 ss.; Finocchiaro – Poli, sub art. 112, in Commentario del codice di procedura civile diretto da Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, Volume II (artt. 99-162), Padova, 2012, 193 ss.

³⁴⁵ Cass. civ. sez. III, 14 giugno 2007, n. 13959 in cui la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza d'appello con la quale, in applicazione del principio dettato dall'art. 112 cod. proc. civ. in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, è stato ritenuto, con riferimento alla proposizione di una domanda risarcitoria, viziato da ultrapetizione il *decisum* del giudice di primo grado, che, in assenza di qualsivoglia specifica richiesta e allegazione probatoria relativa alla specifica voce di danno a titolo di lucro cessante, abbia riconosciuto come dovuta al riguardo una determinata somma, senza che in contrario possa rilevare, la formulazione della generica istanza di concessione della rivalutazione e degli interessi sulla somma genericamente richiesta a titolo risarcitorio, da ritenersi, invero, configurante una diversa domanda.

³⁴⁶ Cfr. Cass. civ. sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272 per cui «in una causa nella quale l'attore indica con precisione l'ammontare del suo credito e chiede che quell'ammontare gli sia attribuito dal giudice, il giudice è vincolato, per il rispetto del principio dell'art. 112 cod. proc. civ., dall'ammontare della somma determinata dalla parte, a meno che questa non adoperi una formula che, non avendo contenuto meramente formale, manifesti ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi». Si veda anche Cass. civ. sez. III, 23 novembre 2001, n. 15138 in cui si è

La giurisprudenza ha, tuttavia, specificato, con riferimento a tali ipotesi, che il vizio di ultrapetizione non è ravvisabile:

- 1) sia quando, nei crediti scomponibili in più voci, si sia proceduto al ricalcolo d'ufficio di tali voci senza che la somma liquidata complessivamente sia superiore a quella richiesta con la domanda introduttiva³⁴⁷ oppure se la liquidazione di quelle voci sia stata operata nella domanda a titolo puramente indicativo come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione delle singole voci, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità;³⁴⁸
- 2) sia quando la parte abbia fatto, almeno al momento della precisazione delle conclusioni, alternativo riferimento alla somma, "maggiore o minore" rispetto a quella da essa determinata, che il giudice

affermato che se la parte nell'atto introduttivo del giudizio ha richiesto la condanna al pagamento della somma per danno biologico da determinarsi in corso di causa (e quindi virtualmente di somma fino al limite della competenza per valore del giudice) mentre nelle conclusioni, all'esito dell'istruttoria, indichi specificatamente detta somma, egli ha effettuato la determinazione del *petitum*, con la conseguenza che, se il giudice pronunciasse condanna oltre detto limite, violerebbe il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

³⁴⁷ Cfr. Cass. civ. sez. lav., 21 luglio 2006, n. 16783 in cui la S.C., in una controversia di lavoro relativa a pretesa del lavoratore per differenze retributive, ha affermato che le somme dedotte ed invocate dal lavoratore-attore indicate, voce per voce retributiva, senza assoluta precisione e salvo errore, ben potevano essere diversamente calcolate sulla scorta delle operazioni compiute dal consulente tecnico d'ufficio, senza che sia ravvisabile nella sentenza il vizio di ultrapetizione, purché la somma liquidata non sia nel complesso superiore a quella chiesta dalla parte.

³⁴⁸ Cfr. Cass. civ. sez. III, 7 maggio 2021, n. 12159 (e, in senso conforme, Cass. civ. sez. lav. 11 ottobre 2019, n. 25690 nonché Cass. civ. sez. lav., 27 settembre 2012, n. 16450) in cui si è affermato che «nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative». Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità.

debba ritenere, all'esito delle sue complessive valutazioni, come effettivamente dovuta in base alle emergenze acquisite nel corso del processo.³⁴⁹

Tali eccezioni sarebbero possibili in quanto, trattandosi di crediti pecuniari, ossia di prestazioni di cose fungibili, l'elemento rappresentato dalla quantità dei beni pretesi non giocherebbe alcun ruolo nell'individuazione del diritto azionato.

Sempre con riferimento al profilo oggettivo, ricorre, altresì, il vizio di ultrapetizione se il giudice pronunci su una domanda che è stata oggetto di rinuncia. Il principio è stato affermato soprattutto con riferimento alle domande non riproposte in appello³⁵⁰ ma vale anche per quelle oggetto di rinuncia nel giudizio di primo grado.³⁵¹

³⁴⁹ Cfr. Cass. civ. sez. II, 7 marzo 2006, n. 4828 in cui la S.C. ha affermato che «quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo». In tal senso si veda anche Cass. civ. sez. lav., 10 agosto 2018, n. 20707.

Secondo Cass. civ. sez. I, 30 novembre 2022, n. 35302 (ma in senso conforme si vedano anche Cass. civ. sez. III, 6 aprile 2023, n. 9476 e Cass. civ. sez. III, 24 gennaio 2006, n. 1324), in questi casi, per escludere l'ultrapetizione sarebbe sufficiente che l'indicazione della somma pretesa sia preceduta o accompagnata dalla parola "almeno" o equipollenti. In questa pronuncia, infatti, si è affermato che «la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma, accompagnata, come nella fattispecie, della parola "almeno" o da altre consimili non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 cod. proc. civ. – come meramente di stile, in quanto essa, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni specifiche. Ne consegue che in tal caso non è viziata da ultrapetizione la sentenza che liquidi un importo maggiore di quello indicativamente determinato»

³⁵⁰ Cfr. Cass. civ. sez. V, 20 ottobre 2010, n. 21506 e Cass. civ. sez. lav., 21 settembre 2015, n. 18542 in cui si afferma «incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza d'appello che dichiari la nullità per genericità del ricorso introduttivo della lite in primo grado, mai richiesta dalla parte appellata, né dedotta nel giudizio di secondo grado, atteso che l'ambito del giudizio di appello, data la sua natura di *revisio prioris instantiae*, è rigorosamente circoscritto alle questioni specificamente dedotte con i motivi di impugnazione, principale o incidentale, ovvero con la riproposizione delle domande o eccezioni non accolte o rimaste assorbite».

³⁵¹ Cfr. Cass. civ. sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2060 in cui si afferma espressamente che il principio per cui «incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che pronunci su una

Ancora, ricorre il vizio in esame, nei casi di statuizione *ex officio* sia relativamente alla specificazione del diritto dedotto in giudizio sia relativamente ai diritti accessori rispetto a quello espressamente fatto valere fermo quanto abbiamo detto, nel precedente capitolo, in merito alle domande implicite. Non di rado, infatti, la giurisprudenza ha negato la possibilità di denunciare l'*ultra petita* ricorrendo alla figura/*escamotage*³⁵² della domanda implicita.

A titolo meramente esemplificativo si è parlato di ultrapetizione in riferimento alla concessione o attribuzione officiosa, ossia senza esplicita richiesta di parte, delle restituzioni conseguenti alla pronuncia di risoluzione³⁵³ o annullamento del contratto;³⁵⁴ oppure in riferimento alla condanna, *ex officio*, al pagamento degli interessi quando la domanda principale è volta ad ottenere il pagamento del capitale.³⁵⁵

Con riferimento a questa ultima ipotesi è necessaria una specificazione: il vizio di ultrapetizione, infatti, è configurabile solo quando oggetto del giudizio è un debito di valuta e non anche quando si

domanda oggetto di rinunzia» vale anche per le domande oggetto di rinuncia nel ricorso di primo grado.

³⁵² Così Montanari, sub art. 112, in Codice di procedura civile. Commentario a cura di Consolo, Volume I (artt. 1-162), Milano, 2018, 1275.

³⁵³ Cfr. Cass. civ. sez. II, 7 marzo 2005, n. 4949 in cui la S.C. ha affermato, richiamando decisioni conformi della sezione (20 febbraio 2003, n. 2566 e 14 gennaio 2002, n. 341), che il giudice che dichiara la risoluzione di un contratto non può, per non incorrere nel divieto dell'ultrapetizione, pronunciare condanna alla restituzione di cose ricevute in base al contratto risolto, ove al riguardo sia mancata un'esplicita domanda della parte interessata.

³⁵⁴ Cfr. Cass. civ. sez. II, 15 marzo 2012, n. 4143 in cui, con riferimento al giudizio d'appello, la S.C. ha affermato che «in materia contrattuale, pur essendo l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta un effetto naturale dell'annullamento del contratto, non di meno sul piano processuale è necessario che la parte proponga specifica domanda ai fini di detti effetti restitutori; ne consegue che, ove sia stata proposta in primo grado la domanda di annullamento del contratto con richiesta di risarcimento danni, al giudice d'appello è preclusa, la possibilità di prendere in esame la domanda restitutoria avanzata per la prima volta dopo la definitiva determinazione della materia del contendere, trattandosi di domanda nuova».

³⁵⁵ Con riferimento agli interessi anatocistici attribuiti in difetto di specifica richiesta di parte si vedano Cass. civ. sez. VI-1, 22 aprile 2016, n. 8156 e Cass. civ. sez. I, 4 marzo 2011, n. 5218; con riferimento, invece, agli interessi compensativi si veda Cass. civ. sez. II, 18 gennaio 2007, n. 1087 in cui, proprio partendo dalla differenza con gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento da atto illecito (debito di valore), la S.C. ha affermato che tutti gli altri interessi, avendo un fondamento autonomo e integrando obbligazioni distinte rispetto a quelle principali, attinenti alle somme alle quali si aggiungono «possono essere riconosciuti solo su espressa domanda degli aventi diritto».

tratti di debito di valuta in cui, invece, interessi e rivalutazione costituiscono strumenti di attualizzazione dell'ammontare alla data della pronuncia e, di conseguenza, rendono legittima la computabilità d'ufficio all'atto della liquidazione del *quantum debeatur* e, non configurabile, l'*ultra petita*. 356

In tema di responsabilità aquiliana, la giurisprudenza, oltre a valorizzare la natura dell'obbligazione *de quo*, molto spesso ricorre alla figura della domanda implicita ritenendo ricompresi nel *thema decidendum*, anche in assenza di espressa domanda, gli interessi compensativi. In altre parole, nella richiesta principale di pagamento del danno viene ritenuta implicita la richiesta di pagamento degli interessi compensativi³⁵⁷ con esclusione, quindi, delle altre tipologie di interessi i quali devono, invece, essere richiesti in via autonoma.

B) Passando, invece, all'*ambito soggettivo* il vizio di ultrapetizione si configura se la pronuncia non rispetti le indicazioni provenienti dalla domanda in relazione alla posizione che assumono le parti nell'ambito della fattispecie giuridica dedotta.

³⁵⁶ La giurisprudenza, sul punto, è ricca. Cfr. Cass. civ. Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538 in cui si afferma che «in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori – possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c.»; nello stesso senso anche Cass. civ. sez. VI-2, 25 novembre 2021, n. 36659; Cass. civ. sez. II, 19 settembre 2016, n. 18292 e Cass. civ. sez. II, 4 marzo 2004, n. 4423.

³⁵⁷ Si vedano, ad esempio, Cass. civ. sez. II, 10 dicembre 2021, n. 39376 in cui si afferma che gli interessi compensativi (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi. In senso analogo anche Cass. civ. sez. I, 16 marzo 2018, n. 6574 in cui la S.C. ha affermato che «nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito della P.A. è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria – quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni; il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione».

A titolo esemplificativo incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda di condanna pro quota di più convenuti, li condanni per l'intero e in solido³⁵⁸ o viceversa che condanni in via esclusiva uno dei convenuti che l'attore aveva chiesto di condannare in solido.³⁵⁹

3.2. L'extrapetizione.

Passando ora all'esame del vizio di extrapetizione esso si verifica quando il giudice pronunci un provvedimento diverso da quello richiesto sia in seguito a mutamento della *causa petendi* che a modifica del *petitum*.

E' il caso in cui, ricollegando la legge ad un'unica fattispecie più conseguenze, il giudice pronunci su quelle non chieste ed escluda quelle richieste; ovvero quando dedotti in causa due effetti, l'uno in via principale, l'altro in via subordinata, il giudice inverta l'ordine stabilito nell'istanza o li riconosca entrambi; o quando, integrando uno stesso fatto più fattispecie, il giudice pronunci sulle conseguenze proprie delle fattispecie non dedotte in giudizio; o quando il giudice correggendo l'errore della parte che ha ricollegato ad una fattispecie conseguenze diverse dalle proprie, invece di rigettare la domanda in quanto infondata in diritto, si sostituisca alla parte nell'esatta determinazione degli effetti giuridici riferibili al caso concreto.³⁶⁰

Anche per l'extrapetizione possiamo distinguere a seconda che attenga all'ambito oggettivo o soggettivo ma, nel primo caso, al fine di identificare le ipotesi di extrapetizione,³⁶¹ occorre altresì tenere presente

³⁶⁰ Cfr. GRASSO, Dei poteri del giudice, cit., 1264-1265.

 $^{^{358}}$ In questo senso si veda Cass. civ. sez. II, 2 maggio 1996, n. 4018.

³⁵⁹ Cfr. Cass. civ. sez. I, 15 gennaio 2009, n. 804.

³⁶¹ Per un'amplia analisi della casistica si vedano Montanari, *sub* art. 112, cit., 1269 ss.; Carratta *sub* art. 112 c.p.c., cit., 176 ss.; Rota, *sub* art. 112, cit., 2023; Romano, *sub* art. 112, cit., 881 ss.; Palatucci, *sub* art. 112, cit., 552 ss.; Finocchiaro – Poli, *sub* art. 112, cit., 193 ss.

la distinzione – su cui ci siamo già soffermati nel precedente capitolo – tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati.

In particolare, appartengono al novero dei diritti autodeterminati la proprietà e gli altri diritti reali di godimento i quali, se dedotti in giudizio, vengono individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto e non in base al titolo. Nelle relative azioni, pertanto, la *causa petendi* si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte. Di conseguenza, in materia di *diritti reali*, le ipotesi di vizio di extrapetizione possono rinvenirsi solo nei casi di indebita trasformazione del *petitum* e non anche della *causa petendi*.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha escluso il vizio di extrapetizione se il giudice dichiari maturati gli estremi dell'usucapione ordinaria di un immobile all'esito di un giudizio promosso per il riconoscimento dell'usucapione abbreviata ex art. 1159-bis c.c.³⁶² mentre lo ha ritenuto sussistente nei casi di condanna per violazione dell'art. 907 c.c. in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute a fronte di una domanda che denunciava la violazione delle distanze legali tra costruzioni di cui all'art. 873 c.c.³⁶³ oppure ai casi di accertamento della proprietà a fronte della domanda proposta come *negatoria servitutis*³⁶⁴ o

³⁶² Cass. civ. sez. II, 24 maggio 2010, n. 12607 in cui si è affermato «la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei c.d. diritti autodeterminati, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, sicché nelle relative azioni la "causa petendi" si identifica con il diritto e non con il titolo che ne costituisce la fonte; pertanto, una volta introdotto il giudizio per il riconoscimento dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159-bis cod. civ., il giudice, ove ne sussistano i presupposti, può accogliere la domanda di usucapione ordinaria senza incorrere nel vizio di extrapetizione, né tale domanda può ritenersi inammissibile ove sia proposta per la prima volta in grado di appello, se il decorso del più ampio termine sia stato oggetto di specifiche allegazioni e prove ufficialmente introdotte in causa».

³⁶³ Cfr. Cass. civ. sez. II, 9 agosto 2016, n. 16808 in cui si è affermato che «la disciplina sulle distanze delle costruzioni dalle vedute, di cui all'art. 907 c.c., ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quella delle distanze tra costruzioni, di cui all'art. 873 c.c., poiché la prima mira a tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, mentre la seconda è volta ad evitare la formazione di intercapedini dannose, sicché incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda che denuncia la violazione delle distanze tra le costruzioni, condanni il convenuto per la violazione dell'art. 873 c.c.». In senso conforme si veda anche Cass. civ. sez. II, 11 giugno 2018, n. 15070.

³⁶⁴ Cfr. Cass. civ. sez. II, 27 dicembre 2004, n. 24028.

di accertamento di una servitù di passaggio a favore dell'istante, a fronte di una domanda di rilascio di un terreno per occupazione *sine titulo*.³⁶⁵

In materia, invece, di *diritti di credito* i quali appartengono, invece, ai diritti eterodeterminati, le fattispecie di extrapetizione si rinvengono, all'opposto, nel caso di mutamento giudiziale del titolo ovvero della *causa petendi*.

Tra i diversi riferimenti che offre lo studio della casistica possiamo menzionare i casi di condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale a fronte della richiesta di condanna all'adempimento della prestazione negozialmente pattuita.³⁶⁶

A prescindere, poi, dalla tipologia di azione esercitata, si ritiene sussistente il vizio di extrapetizione quando, proposte in giudizio più domande o più questioni in via graduata, il giudice, sovvertendo l'ordine dettato dalla parte, si pronunci su domande o questioni avanzate in via subordinata dichiarando assorbite quelle proposte in via principale.³⁶⁷

L'extrapetizione, come abbiamo detto per l'ultrapetizione, riguarda anche i casi di violazione dei limiti soggettivi della domanda.

In particolare, il vizio si configura quando, convenuto in giudizio un determinato soggetto in nome proprio, la sentenza sia pronunciata nei suoi confronti in veste di rappresentante di altro soggetto oppure quando, in ipotesi di contumacia del convenuto, il giudice ipotizzi

223

-

³⁶⁵ Cfr. Cass. civ. sez. II, 9 ottobre 2017, n. 23548 in cui si afferma «deve ritenersi viziata da extrapetizione la sentenza che, a fronte della domanda di rilascio di un terreno per occupazione *sine titulo*, respinta per difetto di prova dell'affermato diritto di proprietà, accerti l'esistenza di una servitù di passaggio a favore dell'istante; ciò in quanto la proprietà esclusiva ed il diritto di servitù non si trovano in un rapporto quantitativo di *plus* a *minus*, ma in un rapporto di diversità qualitativa, trattandosi di posizioni giuridiche antitetiche, la seconda delle quali contraddice nettamente la prima».

³⁶⁶ Cass. civ. sez. II, 25 luglio 2006, n. 16961 in cui la S.C. ha affermato che incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che a fronte di una richiesta di condanna all'adempimento condanni, invece, al risarcimento dei danni. Nel caso di specie si trattata di contratto sottoposto a condizione sospensiva in cui l'attore deduceva che l'avveramento della condizione, ai sensi dell'art. 1359 c.c., per causa imputabile all'altro contraente e chiedeva la condanna all'adempimento della prestazione pattuita.

³⁶⁷ In dottrina si veda GRASSO, *Dei poteri del giudice*, cit., 1265.

l'esistenza di un diverso obbligato e ne ordini la chiamata in giudizio in sostituzione di quello individuato dall'attore.³⁶⁸

3.3. I vizi di *ultra* ed *extra* petizione con riferimento alle impugnative negoziali.

Il settore che, più di tutti, offre un'ampia casistica del fenomeno della pronuncia oltre i limiti della domanda e che ha visto anche il sorgere di rilevanti contrasti giurisprudenziali è, indubbiamente, quello delle impugnative negoziali.³⁶⁹

In termini generali si tratta di ipotesi di trasformazioni ossia mutamenti ufficiosi che hanno interessato il *petitum* o la *causa petendi*.

Sotto il primo profilo, ovvero quello del mutamento giudiziale del *petitum*, l'ipotesi tradizionale è quella per cui a fronte della domandata risoluzione del contratto il giudice ne decreta l'annullamento o la nullità; mentre, per il secondo profilo, ossia quello che riguarda il mutamento giudiziale della *causa petendi*, la ricca casistica sul punto può essere ricondotta, più generalmente, al fenomeno dell'accoglimento della domanda di nullità del contratto per una ragione diversa da quella dedotta dall'istante.

Il dibattito che ha coinvolto dottrina e giurisprudenza sembra aver trovato una definitiva composizione grazie alle note pronunce gemelle del 2014 a cui abbiamo già fatto cenno nel secondo capitolo riferendole alle considerazioni in tema di oggetto del processo.

Al fine di comprendere l'attuale ambito applicativo dei vizi di *ultra* ed *extra* petizione nel settore delle impugnative negoziali è utile ripercorrere i termini di quel dibattito e le implicazioni pratiche delle pronunce nn. 26242 e 26243 del 2014.

³⁶⁸ Cfr. Cass. civ. Sez. Un., 20 giugno 2017, n. 15277.

³⁶⁹ In dottrina si veda, per tutti, BARLETTA, *Extra e ultra petizione*. *Studio sui limiti del dovere decisorio del giudice civile*, cit., 161ss.

Per lungo tempo in giurisprudenza³⁷⁰ ha dominato l'impostazione che escludeva che il giudice potesse rilevare d'ufficio un motivo di nullità diverso da quello fatto valere dalla parte ritenendosi, a tal fine, ostativa la natura eterodeterminata della domanda di nullità; così come si riteneva che al giudice non fosse possibile rilevare officiosamente una causa di nullità nei casi di domanda di risoluzione, rescissione ed annullamento, poiché si riteneva che la relativa azione non presupponesse la validità del contratto.

Si affermava che il giudice, così operando, per effetto dell'applicazione dei poteri officiosi dell'art. 1421 c.c., di fatto, avrebbe sostituito la domanda di nullità proposta con altra domanda di nullità incorrendo nel vizio di *ultra* o *extra* petizione.

Si trattava di una conclusione che si inseriva in un contesto interpretativo più ampio sul significato e l'applicazione da riconoscersi al potere di rilievo ufficioso della nullità che emerge dall'art. 1421 c.c. ed al suo coordinamento con le azioni di impugnative negoziali riservate alle parti.

Secondo tale impostazione, peraltro contrastata da autorevole dottrina,³⁷¹ il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un

³⁷⁰ Sono espressione di questo orientamento: Cass. civ. sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15093; Cass. civ. sez. III, 28 novembre 2008, n. 28424 con nota critica di Leone, *Potere di rilievo officioso della nullità e principio della domanda*, in *Contratti*, 2009, 449 ss.; Cass. civ. sez. I, 8 gennaio 2007, n. 89; Cass. civ. sez. II, 6 ottobre 2006, n. 21632; Cass. civ. sez. III, 20 ottobre 2004, n. 20548 con nota di Tommasi, *La simulazione come causa di nullità del contratto: profili critici*, in *Giur. it.*, 2005, 209 ss.; Cass. civ. sez. II, 8 gennaio 2000, n. 123; Cass. civ. sez. I, 22 aprile 1995, n. 4607; Cass. civ. sez. II, 11 marzo 1988, n. 2398; Cass. civ. Sez. Un., 25 marzo 1988, n. 2572 in cui si affermò che «la nullità del contratto può essere rilevata *ex officio* ogniqualvolta, acquisiti gli elementi idonei ad evidenziarla, sia stata invocata in giudizio l'applicazione del contratto stesso o il riconoscimento dei diritti che presuppongono la validità di quest'ultimo; osta pertanto alla rilevabilità la proposizione di una domanda che prescinda dalla validità ed efficacia»; Cass. civ. sez. I, 18 aprile 1970, n. 1127 in *Foro it*, 1970, 1908, con nota di Proto Pisani.

³⁷¹ Non condividono l'orientamento giurisprudenziale che esclude la rilevabilità ufficiosa della nullità ove venga avanzata in giudizio domanda di risoluzione, annullamento o rescissione AMATO, Risoluzione, rescissione, annullamento di un contratto nullo?, in Giur. it., 1971, I, 444 ss.; CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, I, Padova, 1985, 373 ss.; MASSETANI, Ingiustificate limitazioni alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, in Foro it., 1989, I, 1937 ss.; MARANO, Limiti alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, in Gius. civ., 1990, II, 57 ss.; MONTICELLI, Fondamento e funzione della rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale, in Riv. dir. civ., 1990, I, 669 ss.; ID., Limiti sostanziali e processuali al potere del giudicante ex art. 1421 c. c. e le nullità contrattuali, in Gius. civ., 2003, II, 295 ss.; MONTESANO, Limiti oggettivi di giudicati su negozi invalidi, in

contratto ex art. 1421 c.c. doveva essere coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., con la conseguenza che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio la nullità dell'atto indipendentemente dall'attività assertiva delle parti; viceversa, qualora la domanda sia diretta a far dichiarare l'invalidità del contratto o a farne pronunciare la risoluzione per inadempimento, la deduzione nella prima ipotesi di una causa di nullità diversa da quella posta a fondamento della domanda e nella seconda ipotesi di una qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso dall'inadempimento sono inammissibili, né tali questioni possono essere rilevate d'ufficio pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.

A partire dalla sentenza del 22 marzo 2005, n. 6170³⁷² seguita poi numerose altre pronunce³⁷³ inizia a farsi strada un altro orientamento che, invece, esclude la violazione dell'art. 112 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui la nullità del contratto sia stata rilevata d'ufficio ex art. 1421 c.c. nonostante la domanda avanzata fosse di annullamento, risoluzione o rescissione dello stesso oppure fosse di accertamento della simulazione del contratto o del suo scioglimento per effetto di un intervento di recesso ex art. 1385 c.c.

т

Riv. dir. proc., 1991, 49 ss.; GABRIELLI, Una singolare nullità, inopponibile in via di eccezione: la conferma legislativa di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2001, I, 29 ss.; BONFIGLIO, La rilevabilità d'ufficio della nullità: lineamenti sistematici e orientamenti pratici, in Studium iuris, 2003, 778 ss.; CORSINI, Rilevabilità di ufficio della nullità contrattuale. Principio della domanda e potere del giudice, in Riv. dir. civ., 2004, II, 690 ss.

³⁷² Si fa riferimento a Cass. civ. sez. III, 22 marzo 2005, n. 6170 con nota di MARICONDA, La cassazione rilegge l'art. 1421 c.c. e si corregge: è vera svolta?, in Corr. giur., 2005, 957 ss. e di DI CIOMMO, La rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali tra (artificiosi) limiti processuali ed incertezze giurisprudenziali, in Foro it., 2006, I, 2109 ss.

³⁷³ Si vedano Cass. civ. sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356 con nota di CONSOLO, La Cassazione prosegue nel suo dialogo con l'art. 1421 c.c. e trova la soluzione più proporzionata (la nullità del contratto va sempre rilevata, ma non si forma "ad ogni effetto" il giudicato), in Corr. giur., 2006, 1418 ss.; Cass. civ. sez. II, 6 ottobre 2006, n. 21632, con nota di BENUSSI, Rilevabilità della nullità tra negozio e processo, in Obbl. e contr., 2006, 494 ss.; Cass. civ. sez. III, 15 settembre 2008, n. 23674 con nota di BENUSSI, Ancora sulla rilevabilità d'ufficio della nullità, in Obb. e contr., 2009, 318 ss. e di NARDI, Risoluzione di contratto nullo e rilevabilità d'ufficio della nullità, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 201 ss.

In realtà, già prima del *revirement* giurisprudenziale, una parte minoritaria della giurisprudenza si esprimeva negli stessi termini. Si vedano, in tal senso, Cass. civ. sez. I, 2 aprile 1997, n. 2858 con nota di VIDIRI, *Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto*, in *Giust. civ.*, 1997, 2464 ss.; Cass. civ. sez. III, 9 ottobre 1997, n. 9813; Cass. civ. sez. II, 18 luglio 1994, n. 6710.

Il ragionamento logico-giuridico alla base di tali pronunce, peraltro già da tempo evidenziato da autorevole dottrina,³⁷⁴ è quello per cui la validità o nullità del contratto costituisce il presupposto sia quando si tratti di valutare la domanda di adempimento o esecuzione dello stesso, sia quando si tratti di valutare la domanda di risoluzione o di annullamento o di rescissione, in quanto non può aversi l'effetto invalidante laddove il contratto sia *ab origine* nullo.

La valutazione della questione di nullità è, quindi, la premessa logicogiuridica della decisione sulla domanda principale e ciò a prescindere dal fatto che questa sia di adempimento o esecuzione dello stesso oppure di risoluzione, annullamento, rescissione o simulazione. Ne consegue che essa deve essere presa in considerazione dal giudice anche d'ufficio sempre che emerga dagli atti di causa.

3.3.1. Segue. L'intervento delle Sezioni Unite nel 2014.

Traendo spunto dalle riflessioni dottrinarie, le Sezioni Unite, dapprima con la sentenza n. 14828 del 4 settembre 2012³⁷⁵ e, poi, con le

³⁷⁴ Così si esprimeva CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale e il suo contenuto*, cit., 171-172 «il rilievo d'ufficio della nullità e la valutazione della fattispecie costitutiva del diritto impongono di tenere conto delle deduzioni comunque avvenute nel processo, dunque anche di quelle compiute dall'attore. Ciò significa che il giudice dovrà respingere la domanda di annullamento se comunque gli risulti la nullità e dovrà respingerla perché non è consentito annullare quanto ab origine non produce effetti. Si veda anche la dimostrazione di AMATO, *Risoluzione, rescissione, annullamento di un contratto nullo?*, in *Giur. it.*, 1971, I, 444 ss. e, ancor prima, le riflessioni di STOLFI, *Sopra un caso di modificazione della domanda in corso di giudizio*, in *Giur. it.*, 1948, I, 2, 151 il quale osservava che «se per legge un atto è nullo, anche nel silenzio delle parti il magistrato adito deve provvedere *secundum ius* pronunciando la nullità, perché altrimenti violerebbe doppiamente la legge, applicando ad un atto nullo una norma che postula invece l'esistenza di un atto valido, e però venendo meno al primo ed essenziale dei suoi doveri, di giudicare alla stregua del diritto positivo quale esso è e non quale gli interessati per ignoranza o per negligenza immaginano che sia».

³⁷⁵ Per una disamina della sentenza si vedano SCOGNAMIGLIO, Il giudice e le nullità: punti fermi e problemi aperti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 15 ss.; PAGLIANTINI, La rilevabilità officiosa della nullità secondo il canone delle Sezioni Unite: "Eppur si muove"?, in Contratti, 2012, 869 ss.; LAGHEZZA, Rilevabilità d'ufficio delle nullità del contratto: la svolta delle sezioni unite, in Danno e resp., 2013, 273 ss.; D'ALESSANDRO, Le Sezioni unite compongono il contrasto giurisprudenziale riguardante la rilevabilità ex officio della nullità del contratto nell'ambito del processo intentato per ottenerne la risoluzione. Il punto di vista del processual-civilista, in Giur. it., 2013, 907 ss.; RIZZUTI, Il

sentenze gemelle n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014,³⁷⁶ nel quadro di un'organica e complessiva risistemazione delle dinamiche relative alla deduzione giudiziale delle patologie del contratto, hanno stabilito, per quanto qui interessa, che la domanda di accertamento della nullità negoziale si presta, sul piano dinamico-processuale, a un trattamento analogo a quello concordemente riservato alle domande di accertamento di diritti autodeterminati, inerenti a situazioni giuridiche assolute, anch'esse articolate in base ad un solo elemento costitutivo.

Il giudizio di nullità/non nullità del negozio (il *thema decidendum* e il sarà correlato giudicato) così definitivo e а tutto campo indipendentemente da quali e quanti titoli di nullità siano stati fatti valere dall'attore.

Le pronunce gemelle hanno precisato che il giudice davanti al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale ha il dovere di rilevare, nel senso di segnalare alle parti, la sussistenza di un'ipotesi di

problema dei limiti alla rilevabilità ufficiosa delle nullità, in Giur. it., 2013, 299 ss.; TARANTINO, Le Sezioni Unite sulla rilevabilità d'ufficio della nullità: sì, anche se è stata chiesta la risoluzione del contratto, in Dir. e gius., 2012, 765 ss.

³⁷⁶ Le due pronunce sono state ampiamente commentate in dottrina: BOVE, Rilievo d'ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle impugnative negoziali, in Giur. it., 2015, 1386 ss.; PAGNI, Nullità del contratto – il "sistema" delle impugnative negoziali dopo le sezioni unite, in Giur. it., 2015, 70 ss.; GIUSSANI, Appunti dalla lezione sul giudicato delle sezioni unite, in Riv. dir. proc., 2015, 1564 ss.; CARBONE, "Porte aperte" delle sezioni unite alla rilevabilità d'ufficio del giudice della nullità del contratto, in Corr. giur., 2015, 88 ss.; MENCHINI, Le Sezioni Unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal contratto, in Foro it., 2015, I, 931 ss.; ADORNO, In tema di potere giudiziale di rilevare d'ufficio la nullità degli atti negoziali, in Foro it., 2015, I, 909 ss.; Proto Pisani, Rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale: una decisione storica delle sezioni unite, in Foro it., 2015, I, 944 ss.; DI CIOMMO, La rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le sezioni unite: la nullità presa (quasi) sul serio, in Foro it., 2015, I, 922 ss.; PALMIERI – PARDOLESI, Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi), in Foro it., 2015, I, 816 ss.; RAGNI, Il giudicato implicito ed il principio della ragione più liquida: i confini mobili del giudicato nella giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 647 ss.; PAGLIANTINI, "Parigi val bene una messa"? Le Sezioni Unite su rilievo d'ufficio della nullità e c.d. giudicato implicito (nota a Cass. s.u. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243), Gius. proc. civ., 2015, 137 ss.; ID., Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione ... a mo' di bussola per rivedere Itaca, in Contratti, 2015, 113 ss.; CONSOLO -GODIO, Patologia del contratto e (modi dell') accertamento processuale, in Corr. giur., 2015, 225 ss.; VERDE, Sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, in Riv. dir. proc., 2015, 747 ss.; FORNASARI, Il rilievo officioso della nullità: un presidio a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, in Danno e resp., 2015, 592 ss.; LAGHEZZA, Declaratoria ufficiosa della nullità del contratto e Sezioni Unite 2.0: il giudicato implicito, in Danno e resp., 2015, 599 ss.; RIZZO, Il rilievo d'ufficio della nullità preso sul serio, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 299 ss.; GALANTI, Il nuovo assetto dei rapporti tra impugnative negoziali, nullità e giudicato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 3/2016, 1029 ss.

nullità, anche di natura speciale o di protezione, e che, laddove tale rilievo non dovesse seguire la proposizione di una domanda di accertamento incidentale ai sensi dell'art. 34 c.p.c., e in questo caso la nullità andrebbe dichiarata nel disposto con efficacia di giudicato sulla decisione, il giudice conserverebbe il potere di respingere la domanda sulla base della accertata – e ancorché non dichiarata – nullità, salvo che si tratti di nullità di protezione (essendo in tal caso necessaria l'istanza della parte avvantaggiata di avvalersene) ovvero che lo stesso giudice, all'esito dell'attività istruttoria non ritenga più ravvisabile la rilevata nullità o, infine, lo stesso giudice definisca la controversia sulla base della ragione più liquida.

Secondo le Sezioni Unite, a fronte dell'indicazione della nullità da parte del giudice le parti possono, dunque, richiedere al giudice di pronunciarsi sulla nullità ai sensi dell'articolo 34 c.p.c. oppure di decidere sulla domanda originaria.³⁷⁷

Ulteriori precisazioni sono state poi offerte da una recente sentenza,³⁷⁸ secondo la quale la rilevazione d'ufficio delle nullità negoziali – sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, e altresì per le ipotesi di nullità speciali o di protezione – è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base a una individuata ragione più liquida, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio.

La loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa – salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte – del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia di giudicato in assenza di sua impugnazione.

 377 Si veda su questo tema TISCINI, Itinerari ricostruttivi intorno a pregiudizialità tecnica e logica, in Giust. civ., 3/2016, 571 ss.

³⁷⁸ Cass. civ. sez. II, 5 febbraio 2019, n. 3308 in cui la S.C. ha ritenuto che la sentenza, emessa in altro giudizio e passata in giudicato, con la quale era stata incidentalmente dichiarata la nullità del contratto preliminare di vendita del diritto d'uso di un box auto, spiegasse i suoi effetti anche nel successivo giudizio instaurato dalla promittente alienante nei confronti dei promissari acquirenti per il rilascio del bene e per il pagamento delle spese di gestione e dell'indennità di occupazione.

Ci si chiede, nel silenzio delle pronunce gemelle del 2014 sul punto, cosa accade in riferimento alle pretese restitutorie richieste in via consequenziale all'accoglimento, negato per effetto dell'acclarata nullità del contratto, della diversa impugnativa negoziale esperita. In altre parole, *quid iuris* delle richieste restitutorie che interferiscono con il rilievo d'ufficio della nullità del contratto?

Il problema era stato affrontato in un precedente intervento delle Sezioni Unite su citato (n. 14828 del 2012) le quali avevano statuito che quelle pretese dovessero trovare riconoscimento poiché l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, accordata a quel fine, è destinata a mantenere ferma la caducazione della causa adquirendi.

Possiamo chiederci se, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2014, tali principi possano trovare ancora spazio.

La giurisprudenza successiva si è mostrata compatta nella direzione tracciata nel 2012. Ove l'attore domandi la restituzione di una prestazione quale effetto dell'accoglimento di una domanda di risoluzione, il giudice deve comunque ordinare le restituzioni, ove richieste, quand'anche l'attribuzione all'attore dell'utilità richiesta dipenda non dalla domanda svolta bensì dal rilievo ufficioso della nullità, non potendosi prospettare, in questo caso, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In un recente arresto, infatti, la Corte di Cassazione³⁷⁹ ha affermato che «poiché l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto è quella di ripetizione di indebito oggettivo, in ogni caso in cui venga acclarata la mancanza di una causa adquirendi – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato l'accoglimento delle richieste restitutorie in conseguenza del rilievo d'ufficio della

³⁷⁹ Cfr. Cass. civ. sez. II, 15 gennaio 2018, n. 715 con nota di GUERRINI, *Rimedi contrattuali e restituzioni: dibattito della dottrina e tendenze nella giurisprudenza di legittimità*, in *Giur. it.*, 2019, 47 ss.

nullità del contratto, anche laddove fosse stata inizialmente proposta domanda di risoluzione, dovendosi altresì escludere che la correlazione operata dalla parte tra la domanda di ripetizione ed una specifica causa di caducazione del vincolo contrattuale, impedisca al giudice di condannare alla ripetizione dell'indebito».

3.3.2. Segue. La residua area di configurabilità dei vizi di ultra ed extra petizione nell'ambito delle impugnative negoziali dopo gli approdi delle Sezioni Unite.

Alla luce di quanto esposto sull'impatto che hanno avuto le pronunce delle Sezioni Unite sulla delimitazione dell'area di configurabilità dei vizi di ultra ed extra petizione nell'ambito delle impugnative negoziali, possiamo ancora chiederci quali sono gli spazi in cui ancora può parlarsi dei vizi di *ultra* ed *extra*, sia con riferimento al mutamento del *petitum* (*A*) che con riferimento al mutamento della *causa petendi* (*B*).

A) Con riguardo al petitum dall'analisi della casistica emerge che la giurisprudenza ritiene integrato il vizio di extrapetizione quando, chiesto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione ex lege del contratto, ne sia stata disposta la risoluzione giudiziale;³⁸⁰ quando, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento dello stesso contratto, il giudice dichiari l'intervenuta risoluzione contrattuale, oppure, ancora, quando, chiesta la risoluzione del contratto per inadempimento, ne sia decretata la risoluzione consensuale.

risoluzione *ope legis* ex art. 1456 c.c. in quanto questa domanda è diversa dall'altra sia per quanto concerne il *petitum* (con la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva e con quella ex art. 1456 c.c. una sentenza dichiarativa) sia per quanto concerne la *causa petendi* (nella prima domanda il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole; nell'altra la violazione della clausola risolutiva). In

senso conforme anche Cass. civ. sez. III, 9 giugno 2015, n. 11864.

231

³⁸⁰ In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili, ad esempio, Cass. civ. sez. III, 14 novembre 2006, n. 24207 si è affermato che proposta, come avvenuto nel caso di specie, l'ordinaria domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. con l'intimazione di sfratto per morosità, non è possibile mutarla in domanda di accertamento della avvenuta

Tale ultima ipotesi è quella, indubbiamente, più interessante e si è posta nei casi di reciproca domanda di risoluzione del contratto.³⁸¹ Si pensi al caso in cui sia l'attore che il convenuto formulino domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In questi casi qual è la sorte del contratto a seguito della pronuncia di rigetto? In altre parole, la sentenza, nel respingere le richieste principali, può accertare lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso oppure deve ritenersi che il contratto vincoli ancora le parti?

In alcune decisioni, da ritenersi espressione dell'orientamento maggioritario e, a parere di chi scrive, assolutamente condivisibile, la Corte di Cassazione ha affermato che, in questi casi, se il giudice pronunciasse lo scioglimento per volontà delle parti incorrerebbe nella violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e, nello specifico, nel vizio di ultrapetizione, posto che prospetterebbe una regolazione del rapporto contrattuale difforme da quella, invece, perseguita dalle parti.³⁸²

Tale orientamento si basa su due considerazioni di fondo.

_

o allo scioglimento per mutuo dissenso. In senso analogo anche GALLO, Trattato del

contratto, Tomo III – \hat{l} rimedi, la fiducia, l'apparenza, Milano, 2010, 2123 ss.

³⁸¹ Sul tema si veda IORIO, *Ritardo nell'inadempimento e risoluzione del contratto*, Milano, 2012, nello specifico 173 ss. in cui l'A. dedica capitolo alla disamina della sorte del contratto di fronte alla domanda di risoluzione di entrambi i contraenti e di fronte alla sentenza che rigetta la domanda di scioglimento del contratto.

³⁸² Si veda per tutte Cass. civ. sez. II, 17 luglio 2017, n. 17665 annotata da CERRI, Reciproche domande di risoluzione per inadempimento e mutuo dissenso: electa una via non datur recursus ad alteram, in Corr. giur., 2018, 1378 ss. e GABRIELLI, Domanda di risoluzione per inadempimento e "sfida processuale all'ultimo sangue", in Giur. it., 2018, 47 ss., in cui la S.C. ha affermato che il giudice, adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, può accogliere l'una e rigettare l'altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l'intervenuta risoluzione consensuale del rapporto in quanto ciò implica la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti. Nello stesso senso, come espressione di questo orientamento, si vedano Cass. civ. sez. II, 14 marzo 2017, n. 6570; Cass. civ. sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2984; Cass. civ. sez. II, 25 febbraio 2014, n. 4493 e Cass. civ. Sez. Un., 15 gennaio În dottrina PUTI, La risoluzione, in Diritto civile diretto da LIPARI e RESCIGNO, Volume III – Le obbligazioni, Tomo II, Il contratto in generale, Milano, 2009, 1134 ss. secondo i quali il giudice dovrebbe nei casi in esame limitarsi a rigettare entrambe le domande di risoluzione così da lasciare in vita il contratto e indurre le parti a riconsiderare le rispettive posizioni valutando il proprio interesse al mantenimento, alla modificazione

In *primo luogo*, si fa leva sulla violazione dei principi di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.

Si afferma, infatti, che quest'orientamento è l'unico a non manifestare alcun profilo di incompatibilità con la corretta applicazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Sono le domande delle parti a indicare i limiti cui il potere decisorio del giudice soggiace: questi, nel pronunciarsi, non può oltrepassare i confini tratteggiati dalle rispettive richieste formulate dalle parti. Muovendo da tale considerazione la violazione del principio della domanda è evidente se nel sancire lo scioglimento del rapporto per mutuo dissenso nonostante la le parti agiscano perché ne sia dichiarata la risoluzione per inadempimento imputabile alla controparte.

In *secondo luogo*, si fa leva sulla natura del mutuo dissenso. Per giurisprudenza maggioritaria, non costituisce un fatto oggettivamente estintivo di rapporti negoziali suscettibile d'essere rilevato d'ufficio dal giudice, bensì dev'essere eccepito da almeno una delle parti del giudizio.³⁸³ Qualora tale eccezione difetti, come nel caso in cui sia proposta la domanda di risoluzione per inadempimento, il decidente che pronunci lo scioglimento del contratto per mutuo dissenso rischia che la propria sentenza sia affetta non solo da un vizio di ultrapetizione ma che violi anche l'art. 115 c.p.c., che impone di giudicare *iuxta alligata et probata partium*.

Si afferma, poi, che in presenza di reciproche domande di risoluzione per inadempimento non viene comunque attenuato il regime dettato dall'art. 1455 c.c., per cui il contratto non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Con la domanda reciproca le parti, infatti, «non danno vita ad una sorta di "sfida processuale all'ultimo sangue" (se il tuo inadempimento è reputato più grave del mio il contratto deve essere risolto ai tuoi danni), ma, in conformità della disposizione codicistica evocata, sottopongono al giudice l'altrui inadempimento assumendone

³⁸³ Cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 febbraio 2010, n. 2772 e Cass. civ. sez. lav., 7 maggio 2009, n. 10526.

la non scarsa importanza, con la conseguenza che laddove il decidente non rinvenga per alcuno dei due contendenti il grave inadempimento, senza che rilevi se uno d'essi abbia peso più o meno grave dell'altro (purché nei limiti della scarsa importanza), deve limitarsi a rigettare entrambe le domande risolutorie».³⁸⁴

Pertanto, in presenza di reciproche domande di risoluzione per inadempimento, qualora il decidente accerti l'infondatezza dei reciproci addebiti, senza che rilevi quale inadempimento abbia maggior peso, dovrà limitarsi a rigettare entrambe le domande risolutorie senza spingersi oltre. Ciò non solo per evitare di giudicare *ultra petita* ma anche perché, laddove gli inadempimenti allegati non raggiungano la soglia richiesta dall'art. 1455 c.c. difetta il presupposto stesso della risoluzione per inadempimento.

In altre pronunce,³⁸⁵ invece, si è replicato che, in questi casi, la pronuncia del giudice che scioglie il contratto per mutuo dissenso non potrebbe considerarsi affetta dal vizio di ultrapetizione. Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve, comunque, dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

Infatti, la domanda di risoluzione di una parte implicherebbe rinuncia all'adempimento della controparte e, a sua volta, la contrapposta domanda di risoluzione comporterebbe rinuncia

³⁸⁴ Così la già citata Cass. civ. sez. II, 17 luglio 17765.

³⁸⁵ Si veda, per tutte, Cass. civ. sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26907 annotata criticamente da IORIO, *La sorte del contratto di fronte a contrapposte domande di risoluzione per inadempimento*, in *I Contratti*, 2015, 569 ss., per cui «quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale». In senso conforme anche Cass. civ. sez. VI-2, 21 settembre 2020, n. 19706; Cass. civ. sez. III, 19 gennaio 2016, n. 767; Cass. civ. sez. III, 18 maggio 2005, n. 10389.

all'adempimento. Del resto, afferma quest'orientamento, costituisce principio processuale indiscusso quello per cui il giudice non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. qualora (come accadrebbe nella fattispecie avente ad oggetto le reciproche richieste di risoluzione) accolga una domanda implicita nelle domande di parte.

Si sottolinea, poi, a sostegno di questa soluzione, che non si comprende quale interesse le parti del giudizio di primo grado potrebbero avere ad impugnare la sentenza per ultrapetizione se entrambe, avendo formulato domanda di risoluzione del contratto, non possono più agire per l'adempimento. Il contratto, infatti, non potrebbe avere più esecuzione, perché le contrapposte manifestazioni di volontà, quali espresse in sede giudiziale, sebbene non determinino un accordo negoziale risolutorio, proprio in quanto muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto.

Anche con riferimento alla simulazione del contratto e sempre nell'ambito del *petitum*, la casistica è ampia.

Infatti, si ritiene integrata la violazione dell'art. 112 c.p.c. quando, chiesto l'accertamento della simulazione del contratto oppure del suo scioglimento per effetto di intervenuto recesso ex art. 1385 c.c., ne sia stata dichiarata la nullità; chiesto l'accertamento della simulazione assoluta di un contratto ne sia stata dichiarata la simulazione relativa; proposta la domanda di simulazione del contratto per interposizione fittizia di persona, il giudice, accertato il carattere reale dell'interposizione, abbia condannato l'interposto a ritrasferire i beni

³⁸⁶ Cfr. Cass. civ. sez. II, 19 dicembre 2019, n. 34024 e, in senso conforme, Cass. civ. sez. II, 27 novembre 2009, n. 25055 in cui si afferma che «l'azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al "petitum" che alla "causa petendi", comportando le due domande l'accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell'art. 1414 c.c.; ne consegue che si configura la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora il giudice di merito abbia rilevato e ritenuto d'ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziché relativa».

acquistati dal terzo all'interponente; ovvero quando, richiesta la risoluzione o, in subordine, la nullità di un contratto, ne sia stata decretata la simulazione.³⁸⁷

B) Con riferimento, infine, alla *causa petendi* e fermo restando quanto detto in merito all'impatto delle Sezioni Unite del 2014 sui casi di accoglimento della domanda sulla base del rilievo ufficioso di un titolo di invalidità distinto da quello fatto valere con la domanda medesima gli estremi del vizio di extrapetizione restano ravvisabili avendo riguardo alla domanda di annullamento del contratto.³⁸⁸

La giurisprudenza ha, invece, esteso i principi elaborati in tema di rilievo ufficioso delle nullità diverse da quelle allegate dalle parti dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle del 2014 anche alle impugnazioni delle delibere assembleari con la conseguenza che, non può dirsi integrata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In un recente arresto,³⁸⁹ infatti, ha ritenuto applicabile, anche alle azioni di nullità delle deliberazioni assembleari, il sistema processuale elaborato per le impugnative negoziali con le sentenze gemelle del 2014.

_

³⁸⁷ Cfr. Cass. civ. sez. II, 6 maggio 2005, n. 9505 nell'ipotesi particolare relativa alla sottoscrizione di un preliminare in occasione della separazione personale consensuale con previsione del trasferimento di un immobile da un coniuge all'altro ed eseguita tale pattuizione. La S.C., in particolare, ha affermato che «qualora il coniuge beneficiario del trasferimento, comparso innanzi al presidente del tribunale, abbia negato la propria disponibilità a una separazione consensuale chiedendo che sia pronunziata la separazione giudiziale con addebito della stessa all'altro e quest'ultimo abbia evocato in giudizio il primo chiedendo la declaratoria di risoluzione o di nullità del contratto preliminare e del definitivo di vendita, incorre in violazione dell'articolo 112 del c.p.c. il giudice del merito che accolga la domanda affermando la inefficacia dell'accordo preliminare nonché dell'atto di vendita e loro nullità perché simulati».

³⁸⁸ In Cass. civ. sez. II, 22 maggio 2014, n. 11371 si è affermato che la domanda di

³⁸⁸ In Cass. civ. sez. II, 22 maggio 2014, n. 11371 si è affermato che la domanda di annullamento del contratto per violenza morale non può essere riqualificata dal giudice come domanda di annullamento per dolo pena l'incorrere nel vizio di ultrapetizione per mutamento del fatto costitutivo.

per mutamento del fatto costitutivo.

389 Si fa riferimento a Cass. civ. sez. I, 4 maggio 2016, n. 8795 con nota critica di VILLATA, Sul rilievo d'ufficio della nullità delle deliberazioni assembleari per motivi diversi rispetto a quelli dedotti dalle parti, in Riv. dir. proc., 2017, 837 ss. La S.C. ha affermato che «il principio per cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio (o, comunque, a seguito di allegazione di parte successiva all''editio actionis''), ove emergente dagli atti, l'esistenza di un diverso vizio di nullità, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato, è suscettibile di applicazione estensiva anche nel sottosistema societario, nell'ambito delle azioni di

3.4. Il regime processuale dei vizi di *ultra* ed *extra* petizione.

La distinzione, finora assunta, tra *ultra* ed *extra* petizione finisce per assumere un valore meramente classificatorio e nominalistico, cui non corrisponde una effettiva differenza, sul piano del trattamento processuale riservato e degli effetti che questi vizi determinano. Ed infatti, il vizio di ultrapetizione e quello di extrapetizione vengono tradizionalmente accostati sia per quanto riguarda le conseguenze che la loro presenza determina sia ai fini del loro trattamento processuale.

Anzitutto, sia l'uno che l'altro vizio determinano l'invalidità della pronuncia in conseguenza della violazione di una norma di natura propriamente processuale quale è l'art. 112 c.p.c.

Detta invalidità, sebbene non trovi nell'attuale codice un'autonoma previsione – a differenza di quanto accadeva, come abbiamo visto, nel codice del 1865 ai nn. 4 e 5 dell'art. 517 – è suscettibile di essere fatta valere in sede di impugnazione e, perciò, destinata ad essere sanata dal passaggio in giudicato della pronuncia che ne si affetta.

Entrambi i vizi vengono pacificamente qualificati come nullità relative convertendosi in motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, co. 1, c.p.c. non sono rilevabili d'ufficio dal giudice dell'impugnazione ma presuppongono un'apposita doglianza della parte interessata.

Invero, il superamento dei limiti di cui all'art. 112 c.p.c., come sostenuto da un consolidato orientamento,³⁹⁰ non determina un vizio

impugnazione delle deliberazioni assembleari, benché non assimilabili ai contratti, atteso che, per la naturale forza espansiva riconnessa al principio generale, va riconosciuto al giudice il potere di rilevare d'ufficio la nullità di una delibera anche in difetto di un'espressa deduzione di parte o per profili diversi da quelli enunciati, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e previa provocazione del contraddittorio sul punto, trattandosi di potere volto alla tutela di interessi generali dell'ordinamento, afferenti a valori di rango fondamentale per l'organizzazione sociale, che trascendono gli interessi particolari del singolo. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto non viziata da ultrapetizione la decisione del giudice di rigetto della domanda di pagamento del prezzo di un pacchetto azionario su un vizio radicale della rappresentazione economico-finanziaria della società emergente dalla delibera di approvazione del bilancio annessa al contratto di compravendita, ancorché originariamente non contestato dall'acquirente)».

³⁹⁰ Cfr., in giurisprudenza, Cass. civ. sez. I, 16 febbraio 2024, n. 4247; Cass. civ. sez. II, 14 gennaio 2016, n. 465; Cass. civ. sez. III, 7 maggio 2009, n. 10516; Cass. civ. sez. II, 4 settembre 2000, n. 11559. Tale orientamento, peraltro, si era già formato nel vigore del

della sentenza riferibile all'interesse pubblico e, per tale ragione, non dà luogo ad un vizio rilevabile d'ufficio. Si richiede, infatti, uno specifico rilievo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rimettendo all'autonomia della stessa parte ogni possibile valutazione sull'opportunità di far valere o meno tale vizio.

In dottrina, su questo punto, è diversamente orientato GRASSO,³⁹¹ il quale critica l'orientamento maggioritario e sostiene che «la caratterizzazione "pubblicistica" del principio della domanda, implicita del resto nel riconoscimento della sua indole processuale, non consente di dubitare che la rilevazione del vizio di ultra e di extra petizione, ossia della più evidente violazione del principio stesso, lungi dall'essere riservata al postulante, rientri nei poteri della controparte e del giudice: in ogni ipotesi, e cioè anche quando per la particolare specificazione della divergenza tra il chiesto e il pronunciato, non possa farsi valere … la violazione del principio del contraddittorio».

Infatti, la rilevabilità d'ufficio di tali nullità, secondo l'Autore, sarebbe ulteriormente avvalorata proprio dalla connessione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato con il principio del contraddittorio.

Ai fini della rilevabilità d'ufficio del vizio, tuttavia, GRASSO distingue tra giudizio d'appello e ricorso per cassazione.

Nel primo caso, il rilievo d'ufficio è subordinato all'impugnazione del capo della sentenza al quale fa riferimento il vizio di ultra o extrapetizione, in quanto «la mancata impugnazione di questo capo determina l'acquiescenza prevista dall'art. 329, co. 2, c.p.c.».

Nel secondo caso, invece, occorre distinguere a seconda che il vizio sia stato dedotto oppure no in appello: in particolare, se è stato dedotto in appello e dal giudice d'appello respinto, la Cassazione lo potrebbe

In dottrina, in conformità con tale orientamento giurisprudenziale, si vedano VERDE, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, cit., 9 e ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1959, 236 ss.

238

-

codice del 1865. Sul punto di vedano le indicazioni di MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile*, I, Roma, 1903, 953 in particolare note 1 e 2.

³⁹¹ Così in La regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le nullità da ultra ed extra petizione, cit., 421.

prendere in considerazione solo laddove ne sia fatto oggetto di specifica doglianza; se, invece, il vizio non è stato sottoposto ad appello potrebbe aversi il rilievo d'ufficio da parte del giudice di legittimità.

La giurisprudenza, invece, è ferma nel ritenere che entrambi i vizi determinano la nullità della sentenza convertendosi in motivi di impugnazione la cui formulazione è lasciata all'iniziativa della parte interessata, sì da determinare, in mancanza di impugnazione sul punto, il passaggio in giudicato interno della decisione.

Da ciò conseguono, come detto, la non rilevabilità d'ufficio di tale nullità da parte del giudice dell'impugnazione e la non deducibilità di tali vizi davanti alla Corte di Cassazione qualora si riferiscano alla sentenza di primo grado e non siano stati dedotti come motivi d'appello.

In appello, stante l'assimilazione del vizio in questione ad una semplice invalidità extra-formale della sentenza, una volta che il giudice d'appello rilevi il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, come abbiamo già detto anche per il vizio di omessa pronuncia, questi non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, né rimettere la causa al primo giudice, in applicazione dei principi di tassatività delle ipotesi di remissione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. ma è tenuto a deciderla nel merito, con la conseguente possibilità per le parti di svolgere direttamente in sede di impugnazione la propria attività difensiva.

Per quanto riguarda, invece, la deducibilità dei vizi in questione in sede di *ricorso per cassazione*, si ritiene comunemente che esso rientri fra i vizi di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c. e che l'accoglimento del ricorso per il motivo in questione sia destinato a tradursi in una pronuncia di cassazione senza rinvio.

Siccome si tratta di *error in procedendo* denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., con riferimento al vizio di ultra o extrapetizione, è giudice anche del fatto processuale e questo comporta il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del

ricorrente, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio *per relationem* agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente.

In una recente pronuncia³⁹² si è affermato che «affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di *error in procedendo* per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente dell'onere ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi».

 $^{^{392}}$ Cass. civ. sez. III, 6 aprile 2021, n. 9255.

CONCLUSIONI

Giunti al termine della trattazione è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni conclusive in merito all'effettiva ampiezza del dovere del giudice di decidere entro i confini della domanda e, quindi, in merito all'equilibrio tra la domanda di parte e la definizione dei suoi confini attraverso l'opera interpretativa dell'organo giudicante.

In via preliminare, può considerarsi assodato che l'estensione massima dei poteri decisori del giudice è tracciata dalla domanda giudiziale la quale opera come atto normativo, costitutivo di doveri, nei confronti del magistrato investito della causa. Invero, è lo stesso art. 112 c.p.c. che sancisce il dovere del giudice di «pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa», dal che si deduce che, per tutta l'estensione in cui sorge il dovere, al giudice debba essere attribuito anche il relativo potere.

L'ampiezza di tale potere-dovere decisorio coincide, quindi, con la domanda stessa e, infatti, se si tralasciano alcuni suoi elementi ovvero si oltrepassano i suoi confini la sentenza del giudice risulterà viziata per omissione parziale di pronuncia, ultrapetizione o extrapetizione.

La puntuale determinazione del perimetro decisorio del giudice nell'ambito del processo di cognizione, funzionale a consentire la piena ed effettiva attuazione del contraddittorio tra le parti su quanto formerà oggetto della pronuncia giudiziale, impone, infatti, la puntuale determinazione della nozione di domanda giudiziale o, meglio, di ciò che è da considerare «chiesto» dalle parti.

A tal riguardo, se lo stretto collegamento che l'art. 112 c.p.c. pone fra il «chiesto» (ovvero domande ed eccezioni proposte) e il «pronunciato» va senza dubbio affermato con riferimento a ciò che le parti hanno prospettato con gli atti iniziali della loro attività giudiziale, il riferimento di tale norma non può, tuttavia, essere limitato soltanto a ciò: tanto la domanda iniziale quanto le eccezioni originariamente prospettate

possono subire gli sviluppi e le modificazioni che il fisiologico esercizio delle attività processuali delle parti determinano.

Il riferimento è alla possibilità – su cui ci siamo ampiamente soffermati nel corso della trattazione – che le parti procedano, nel corso del giudizio, ad una successiva *emendatio* delle domande e delle eccezioni originariamente proposte, possibilità che è strettamente connessa all'esigenza di adattarle a ciò che emerge dal contatto diretto con le altre parti e con il giudice.

Nella prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c. e, oggi, nelle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., infatti, l'oggetto del giudizio può ampliarsi per effetto della proposizione di nuove domande o a seguito dell'attività di precisazione e modificazione delle domande e delle eccezioni proposte ed estendersi non solo alle domande che si sostituiscano a quella originaria ma anche quelle che si cumulano, a quella originaria (cc.dd. domande complanari).

A seguito dell'evoluzione giurisprudenziale culminata con due importanti sentenze rese a Sezioni unite, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, infatti, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere, su cui evidentemente il giudice dovrà pronunciarsi, è il carattere della teleologica complanarità dovendo tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, intercorrere tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda e rivelarsi, di conseguenza, incompatibile con il diritto per primo azionato.

Se questa è, teoricamente, l'ampiezza del dovere decisorio del giudice, quali sono, allora, gli strumenti che egli ha disposizione per l'effettiva individuazione del «chiesto» così progressivamente formatosi e i vincoli a cui egli è tenuto nella definizione concreta dei confini della domanda a cui, poi, rapportare il «pronunciato» per non incorrere in alcuna delle violazioni enucleabili dall'art. 112 c.p.c.?

La nostra analisi si è incentrata sulla disamina critica dell'interpretazione della domanda giudiziale, attività ermeneutica attraverso la quale il giudice individua il «chiesto» progressivamente formatosi entro la prima udienza di trattazione di cui al novellato art. 183 c.p.c. momento in cui, nelle intenzioni della riforma Cartabia, il thema decidendum e probandum deve essersi formato per consentire al giudice una puntuale e più rapida definizione della lite.

Detta attività ermeneutica, usando le parole di COMOGLIO,³⁹³ può essere definita come uno dei principali profili di rilevanza del rapporto fra domanda e potere di decisione, tradotto nell'invalicabile principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato che implica, in prima istanza, «l'esigenza strumentale di individuare con ragionevole precisione ciò che la parte, da cui la domanda sia stata proposta, intenda ottenere dal giudice per la tutela dei diritti azionati» e, in via di successivo procedimento logico, «la sottoposizione dei presupposti ermeneutici all'operatività contenutistica dei poteri decisori allo scopo di esattamente individuare e qualificare la domanda».

La giurisprudenza, attraverso l'elaborazione di *canoni ermeneutici*, impone al giudice, nell'interpretazione della domanda, una valutazione che non tenga conto solo della formulazione letterale ma vada ad indagare il contenuto sostanziale della pretesa così come desumibile, come abbiamo visto, da numerosi e diversi fattori.

Tale orientamento esprime l'ampia latitudine del potere interpretativo del giudice esteso ad elementi che sfiorano i margini della discrezionalità soggettiva. Egli, infatti, può interpretare la domanda in un modo o nell'altro, ricostruendo la presunta volontà della parte sulla base di quanto emerge, anche indirettamente o implicitamente, non solo dall'atto introduttivo ma anche dal complesso di difese e istanze avanzate nel corso del processo nonché dall'intero comportamento processuale.

³⁹³Così COMOGLIO, La domanda giudiziale, cit., 1303.

La discrezionalità ermeneutica esplicitata in questi termini può porre dei rilevanti problemi per il convenuto. Infatti, ponendosi dal suo punto di vista, non si spiega come possa difendersi nei confronti di una domanda la cui effettiva proposizione transita dalla valutazione di elementi che, quando il convenuto appronta le sue difese, ancora non sono venuti ad esistenza (quali istanze, deduzioni, richieste e comportamento processuale dell'attore).

Ed allora, il punto di equilibrio, il vincolo a cui è tenuto il giudice nell'attività interpretativa e, quindi, nella definizione dei confini della domanda, affinché venga pienamente rispettato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è la valutazione di cosa il convenuto è in grado di percepire della domanda su cui è chiamato a difendersi.

In questo modo, ci sembra, che, da un lato, si salvaguardi il potere interpretativo del giudice, senza costringerlo nelle maglie del tenore letterale della domanda, ma, al contempo, si evita o quantomeno si riduce, nell'ottica di deflazione del contenzioso, il rischio che solo dalla motivazione della sentenza il convenuto apprenda che è stata decisa una domanda che da lui è stata ritenuta non proposta (e per questo non è stata contrastata), e che, invece, è stata considerata dal giudice formulata, implicitamente, o indirettamente, o virtualmente, nell'atto introduttivo, alla stregua della valutazione di elementi processuali successivi all'atto stesso e su cui non è stato attivato il contraddittorio.

La definizione dei confini della domanda giudiziale, attraverso l'opera interpretativa del giudice, passa, quindi, per il rispetto del diritto di difesa della controparte che deve essere sempre messa nelle condizioni, in attuazione del principio del contraddittorio, di poter replicare.

Il principio del contraddittorio, rilevando come principio cardine del processo e condizionando la stessa effettività del diritto di agire e resistere in giudizio, impone che il dovere decisorio del giudice sia esercitato nei limiti di ciò che viene domandato, senza che le parti debbano temere decisioni a sorpresa su quanto è rimasto fuori dalla dialettica processuale.

Si ha, infatti, un sostanziale svuotamento di tale fondamentale garanzia non solo nel momento in cui il giudice, pur mantenendosi nei limiti del materiale di causa fissato dalle parti, dovesse rilevare una questione senza aver preventivamente consentito alle parti di dire e contraddire sulla stessa; ma anche laddove esercitasse i suoi poteri decisori al di fuori di ciò su cui le parti hanno fondato il proprio chiedere in violazione dell'art. 112 c.p.c.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., Libertà e vincoli nella recente evoluzione dell'arbitrato, Milano, 2006.

AA.Vv., Il codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo a cura di SASSANI e VILLANI, Torino, 2012.

AA.Vv., La riforma Cartabia del processo civile a cura di TISCINI, Pisa, 2023.

AA.Vv., La riforma del giudice e del processo per le presone, per i minorenni e le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a cura di CECCHELLA, Torino, 2023.

ABBAMONTE, Sulla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa nel corso del giudizio di adempimento contrattuale: i chiarimenti delle sezioni unite, in Riv. trim. dir. proc., 2019, 1055 ss.

ACONE, Riflessioni sul rapporto rea la correzione degli errori materiali ed i mezzi di impugnazione, in Riv. trim. dir. proc., 1980, 1297 ss.

ADAMO, La Corte è "attendista"...«facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale». Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in Forum quad. cost., 23 novembre 2018, 10 ss.

ADORNO, In tema di potere giudiziale di rilevare d'ufficio la nullità degli atti negoziali, in Foro it., 2015, I, 909 ss.

AGNINO, Opposizione a decreto ingiuntivo e proposizione di domanda nuova da parte del convenuto opposto: la parola alle Sezioni Unite, in Foronews, 25 luglio 2023.

ALLORIO, Critica della teoria del giudicato implicito, in Riv. dir. proc. civ., 1938, II, 244 ss.

ALLORIO, Critica della teoria del giudicato implicito, in Problemi di diritto, II, Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato, Milano, 1957, 215 ss.

ALLORIO, Esecuzione forzata in genere, in Problemi di diritto, II, Milano, 1957.

ALLORIO, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935.

ALUNNI, L'omissione dell'ordine di restituzione oggetto del procedimento di correzione, in Giur. it., 2016, 1365 ss.

ALUNNI, Vizio logico di motivazione e controllo in Cassazione, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 1243 ss.

AMATO, Quando l'errore condanna il giudice alla responsabilità per illecito civile, in La Nuova giur. civ. comm., 2019, 1310 ss.

AMATO, Risoluzione, rescissione, annullamento di un contratto nullo?, in Giur. it., 1971, I, 444 ss.

AMOROSO, Il giudizio civile di cassazione, Torino, 2012.

ANDRIOLI, Appunti di diritto processuale civile, Napoli, 1964.

ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1942.

Andrioli, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979.

ANDRIOLI, Il processo civile non contenzioso, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 1966, 226 ss.

ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, I, 1961.

Andrioli, *Profili processuali del controllo giurisdizionale sulle leggi*, in *Riv. dir. pub.*, 1950, I, 36 ss.

ANDRIOLI, Scritti giuridici, a cura di Proto Pisani, III, Milano, 2007.

ANGELETTI, Le nuove frontiere dello ius variandi e la lettura funzionale delle Sezioni Unite verso una decisione nel merito della res deducta, in Resp. civ. e prev., 2019, 516 ss.

ANGIOLINI, *Processo giurisdizionale e processo costituzionale*, in *Foro it.*, 1995, 1084 ss.

ANZON DEMMIG, Un nuovo tipo di decisione di "incostituzionalità accertata ma non dichiarata", in Giur. cost., 2018, 2459 ss.

AQUARONE, L'unificazione legislativa e i codici del 1865, Milano, 1960.

ARIETA, Funzione non necessariamente anticipatoria dei provvedimenti ex art. 700 cod. proc. civ., in Riv. dir. proc., 1984, 585 ss.

ARIETA, I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., Padova, 1985.

ARIETA, Procedimenti in camera di consiglio, in Digesto IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, XIV, 1966, 455 ss.

ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, in Riv. trim. dir. proc., civ., 1990, 475 ss.

ATTARDI, Le preclusioni nel processo di primo grado, in Foro it., 1990, V, 387 ss.

ATTARDI, Note sulla nuova legge in tema di responsabilità dei magistrati, in Giur. it., 1988, IV, 305 ss.

AULETTA, La nullità del lodo o del procedimento arbitrale nel sindacato della Corte Costituzionale, in Giust. civ., 2005, II, 1598.

AULETTA, La nuova responsabilità civile del giudice e l'attuale sistema delle impugnazioni, in Corr. giur., 2015, 898 ss.

BACCARINI, *Processo amministrativo e ordine di esame delle questioni*, in *Dir. proc. amm.*, 2016, 770 ss.

BALENA, I poteri delle parti nel giusto processo di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giusto proc. civ., 2020, 331 ss.

BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Bari, 2023.

BALENA, Le preclusioni nel processo di primo grado, in Giur. it., 1996, IV, 265 ss.

BALENA, Questioni processuale e sindacato del «fatto» in Cassazione, in Il giusto proc. civ., 2012, 837 ss.

BARLETTA, Extra e ultra petizione. Studio sui limiti del dovere decisorio del giudice civile, Milano, 2012.

BARLETTA, La riproposizione della domanda cautelare, Milano, 2008.

BARTOLI, L'ordinanza della Consulta sull'aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, in Dir. pen. cont., 8 aprile 2019.

BENUSSI, Ancora sulla rilevabilità d'ufficio della nullità, in Obb. e contr., 2009, 318 ss.

BENUSSI, Rilevabilità della nullità tra negozio e processo, in Obbl. e contr., 2006, 494 ss.

BERRIAT-SAINT-PRIX Corso di procedura civile, tomo primo, Napoli, 1825.

BERRIAT-SAINT-PRIX, Corso di procedura civile, tomo secondo, Napoli, 1825.

BERRUTI, La responsabilità dei magistrati, in Giur. it., 1988, IV, 235 ss.

BETTI, Diritto processuale civile, Roma, 1936.

BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949.

BETTI, Se il passaggio in giudicato di una sentenza interlocutoria precluda al contumace l'eccezione di incompetenza territoriale, in Riv. dir. proc. civ., 1927, II, 13 ss.

BIAVATI, Il linguaggio degli atti giudiziari, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 467 ss.

BIGNAMI, Cenni sugli effetti temporali della dichiarazione di incostituzionalità in un'innovativa pronuncia della Corte costituzionale, in Quest. giust., 18 febbraio 2015.

BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita, in Quest. giust., 19 novembre 2018.

BIONDI, Il processo costituzionale, in Questione Giustizia, n. 4/2020, 114 ss.

BOCCAGNA, Errore materiale e correzione dei provvedimenti del giudice, Napoli, 2017.

BOCCAGNA, La parabola della responsabilità civile dei magistrati dal c.p.c. del 1940 alla l n. 18 del 2015, in Le Nuove legg. civ. comm., 5/2018, 1194 ss.

BOCCAGNA, sub art. 829 c.p.c., in La nuova disciplina dell'arbitrato. Commento agli artt. 806-840 c.p.c. Aggiornato alla Legge 18 giugno 2009, n. 69 a cura di MENCHINI, Padova, 2010.

BOCCAGNI, Spunti in tema di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio arbitrale, in Riv. arb., 1/2017, 119 ss.

BONACCORSI, La nuova legge sulla responsabilità civile dello Stato per l'illecito del magistrato, in Danno e resp., 2015, 445 ss.

BONACCORSO, Il giudicato civile, Napoli, 1955.

BONFIGLIO, La rilevabilità d'ufficio della nullità: lineamenti sistematici e orientamenti pratici, in Studium iuris, 2003, 778 ss.

BONSIGNORI, L'esecuzione forzata, Torino, 1991.

BORSARI, Il codice italiano di procedura civile, Torino, 1865.

BOVE, Ancora sul controllo della motivazione in Cassazione, in Giusto proc. civ., 2013, 431 ss.

BOVE, Giudizio di fatto e sindacato della corte di cassazione: riflessioni sul «nuovo» art. 360 n. 5 c.p.c., in Giusto proc. civ., 2012, 677 ss.

BOVE, Il sindacato della corte di cassazione. Contenuto e limiti, Milano, 1993.

BOVE, Individuazione dell'oggetto del processo e mutatio libelli, in Giur. it., 2016, 1607 ss.

BOVE, Rilievo d'ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle impugnative negoziali, in Giur. it., 2015, 1386 ss.

BRUNELLI, voce «*Iura novit curia*», in *Nuovo dig. it.*, VII, Torino, 1938, 473 ss.

Brunialti, Opposizione a decreto ingiuntivo e preclusioni per l'opposto, in Foro it., 2011, I, 1795 ss.

BUFFONE, Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche, in www.giustizia insieme.it, 2/2023, 373 ss.

BUONCRISTIANI, *Il processo di primo grado*. *Introduzione, preclusioni, trattazione e decisione,* in *Il processo civile dopo la riforma* a cura di CECCHELLA, Bologna, 2023.

CALAMANDREI, Cassazione civile, vol. 2, Milano, 1920.

CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, in Riv. dir. proc., 1939, I, 105 ss.

CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. Parte prima, Disposizioni Generali (le persone del processo), Padova, 1943.

CALAMANDREI, La genesi logica della sentenza civile, in Studi di diritto processuale civile, I, Padova, 1930.

CALAMANDREI, La sentenza dichiarativa di fallimento come provvedimento cautelare, in Riv. dir. comm., I, 1936, 279 ss.

CALAMANDREI, Opere giuridiche, I, Morano, 1965.

CALAMANDREI, voce Cassazione civile, in Nuovo dig., II, Torino, 1937, 981 ss.

CALOGERO, La logica del giudice e il suo controllo in cassazione, Padova, 1937.

CALVOSA, Omissione di pronuncia e cosa giudicata, in Riv. dir. proc., 1950, I, 225 ss.

CANALE, La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?, in Riv. trim. dir. proc., 2018, 1025 ss.

CANALE – TUZET, La giustificazione della decisione giudiziale, Torino, 2020.

CANAVESE, L'eccezione di prescrizione nel sistema delle preclusioni: un'importante pronuncia delle Sezioni unite, in Giur. it., 2003, 908 ss.

CANNADA BARTOLI, *Processo amministrativo* (considerazioni introduttive), in *Nov. Dig. It.*, XIII, Torino, 1966, 1087.

CAPASSO, L'eccesso di pronuncia e il suo controllo in Cassazione tra (in)volontarietà dell'errore del giudice e volontà degli atti di parte, in Gius. proc. civ., 3/2021, 791 ss.

CAPOGRASSI, Giudizio processo scienza verità, in Riv. dir. proc., 1950, I, 1 ss.

CAPONE, Iura novit curia. Studio sulla riqualificazione giuridica del fatto nel processo penale, Padova, 2010.

CAPONI, L'efficacia del giudicato civile nel tempo, Milano, 1991.

CAPONI, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, testo della relazione tenuta in occasione dell'incontro di studio dell'8 novembre 2012 dal titolo «*Il nuovo giudizio di cassazione dopo la legge n. 134 del 2012*», in www.cortedicassazione.it.

CAPONI, Norme processuali «elastiche» e sindacato in cassazione (dopo la modifica dell'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.), testo della relazione tenuta in occasione dell'incontro di studio dell'8 novembre 2012 dal titolo «Il nuovo giudizio di cassazione dopo la legge n. 134 del 2012», in www.cortedicassazione.it.

CAPPELLETTI, «Iura novit curia» e impossibilità di conoscere il diritto straniero richiamato dalle norme di diritto internazionale privato, in Giur. it., 1966, I, 1, 1403 ss.

CAPPELLETTI, Giudici irresponsabili?, Milano, 1988.

CAPPELLETTI, L'eccezione come controdiritto del convenuto, in Riv. dir. proc., 1961, 266 ss.

CAPPELLETTI, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, Milano 1957.

CAPPONI, Diritto dell'esecuzione civile, Torino, 2023.

CAPPONI – TISCINI, *Introduzione al diritto processuale civile*, Torino, 2022.

CAPPONI, Prolissità negli atti processuali, in Foro it., 2023, V, 245 ss.

CAPPONI, Sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione, in Giust. civ., 2023, 261 ss.

CAPPONI, Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili, in Riv. trim. dir. proc., 2014, 1075 ss.

CARADONNA, Risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente, in I Contratti, 2013, 449 ss.

CARBONE, "Porte aperte" delle sezioni unite alla rilevabilità d'ufficio del giudice della nullità del contratto, in Corr. giur., 2015, 88 ss.

CARIGLIA, La Corte di cassazione conferma il nuovo orientamento in tema di ammissibilità della domanda nuova, in Giur. it., n. 10/2016, 2150 ss.

CARIGLIA, Modifica della domanda su una prestazione di specie e applicabilità dell'art. 112 c.p.c., in Giur. it., 2023, 2100 ss.

CARIGLIA, Mutatio o emendatio libelli e termine per la revonventio reconventionis nell'opposizione a decreto ingiuntivo, in Giusto proc. civ., 2011, 483 ss.

CARNACINI, Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, in Studi in onore di Redenti, II, Milano, 1951, 695 ss.

CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958.

CARNELUTTI, Effetti della cassazione per omessa pronuncia, in Riv. dir. proc. civ., 1938, II, 68 ss.

CARNELUTTI, Effetti della cassazione per omessa pronunzia, in Riv. dir. proc., 1938, II, 69 ss.

CARNELUTTI, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Roma, 1956.

CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, I, Padova, 1929.

CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, vol. IV, rist. 1986 a cura di TRABUCCHI.

CARNELUTTI, Modificazione della domanda in corso del procedimento e responsabilità per le spese, in Riv. dir. proc., 1959, 481 ss.

CARNELUTTI, Progetto di codice di procedura civile, presentato alla sottocommissione reale per la riforma del codice di procedura civile. Il processo di cognizione, parte prima, Padova, 1926.

CARNELUTTI, Pronuncia arbitrale fuori dai limiti del compromesso, Torino, 1952.

CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile, II, Padova, 1938.

CARNEVALE, Incappare in ... Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte Costituzionale, in Consulta online, n. 2/2019, 370 ss.

CARPI (a cura di), Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del Codice di procedura civile. Artt. 806-840, Bologna, 2001.

CARPI, L'efficacia ultra partes della sentenza civile, Milano, 1974.

CARRATO, La Cassazione apre all'applicabilità del procedimento di correzione delle proprie sentenze sulle omissioni riguardanti la disciplina delle spese processuali, in Corr. giur., 2015, 673 ss.

CARRATO, La correzione degli errori materiali della sentenza, in Il libro dell'anno del diritto Treccani, Roma, 2019, 476 ss.

CARRATO, L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere recuperata con il procedimento di correzione, in Corr. giur., 9/2010, 1165 ss.

CARRATO, Le azioni possessorie: profili problematici di diritto sostanziale e processuale, in Corr. giur., 2020, 1407 ss.

CARRATO, Le Sezioni Unite estendono il rimedio della correzione di errore materiale alla pronuncia relativa alle spese processuali, in Corr. giur. n. 10/2018, 1298 ss.

CARRATO, Omessa liquidazione delle spese nel dispositivo e rimedi riparatori: la parola passa alle Sezioni Unite, in Corr. giur., 2017, 1572 ss.

CARRATO, Omessa pronuncia sulle spese e contrasto tra motivazione e dispositivo sulla loro regolazione: gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità ed eventuali nuovi rimedi processuali esperibili, in Corr. giur., 2014, 267 ss.

CARRATTA sub art. 112 c.p.c., in CARRATTA – TARUFFO, Dei poteri del giudice: artt. 112-120, in Commentario del Codice di procedura civile a cura di CHIARLONI – Libro primo: Disposizioni generali, Bologna, 2011.

CARRATTA, Due modelli processuali a confronto: il rito ordinario e quello semplificato, in Giur. it., 2023, 697 ss.

CARRATTA, I procedimenti cautelari, Bologna, 2013.

CARRATTA, Le riforme del processo civile, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, 2023.

CARRATTA, Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 4/2022, 349 ss.

CARRATTA, voce *Processo camerale* (dir. proc. civ.), in Enc. dir., III, 928 ss.

CARRÈ, *Le leggi della procedura civile*, tomo VI, Napoli, 1829.

CASTELLANO, Istituzioni di procedura civile per lo Regno delle due Sicilie, Napoli, 1840.

CATALANO, Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio a quo, in La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, a cura di D'AMICO e BIONDI, Napoli, 2018, 366 ss.

CATELANI, L'ordinanza di rimessione del giudice a quo nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, in Foro it., 1997, V, 202 ss.

CAVALLINI, Eccezione rilevabile d'ufficio e struttura del processo, Napoli, 2003.

CEA, Tra mutatio ed emendatio libelli: per una diversa interpretazione dell'art. 183, c.p.c., in Foro it., 2016, 255 ss.

CECCHELLA, L'arbitrato, Torino, 1991.

CELOTTO – D'ALESSANDRO, Sentenze additive ad efficacia transitoria e nuove esigenze del giudizio in via principale, in Giur. cost., 2004, I, 228 ss.

CERINO CANOVA, La domanda giudiziale e il suo contenuto, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da ALLORIO, II, 1, Torino, 1980, 1 ss.

CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili: struttura e funzione, Padova, 1973.

CERRI, Reciproche domande di risoluzione per inadempimento e mutuo dissenso: electa una via non datur recursus ad alteram, in Corr. giur., 2018, 1378 ss.

CHIARLONI, La sentenza «della terza via» in cassazione: un altro caso di formalismo delle garanzie?, in Giur. it., 2002, 907 ss.

CHIARLONI, Postilla: Contro il formalismo in ordine al contenuto del ricorso cautelare nel procedimento uniforme, in Giur. it., 1993, I, 2, 785 ss.

CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc., 1986, 821 ss.

CHIOVENDA, Identificazione delle azioni. Sulla regola «ne eat iudex ultra petita partium», in Saggi di diritto processuale civile, I, Milano, 1993,157 ss.

CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale, I, Napoli, 1935.

CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1923.

CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile (1900-1930), I, Roma, 1930.

CHIOVENDA, Sulla eccezione, in Saggi di diritto processuale civile, I, Milano, 1993, 149 ss.

CHIZZINI, Alcune note in tema di modificazione della domanda, in Giusto proc. civ., 2018, 655 ss.

CHIZZINI, La domanda giudiziale e il suo contenuto, Milano, 2018.

CHIZZINI, Sentenza nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVIII, Torino, 1998, 236 ss.

CIFFO BONACCORSO, L'eccezione nel sistema della difesa del convenuto, in Giur. it., 1959, I, 1193 ss.

CIPRIANI, Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942, in Riv. dir. civ., 1996, 67 ss.

CIPRIANI, Piero Calamandrei e la procedura civile, Napoli, 2007.

CIPRIANI, Riflessioni sui codici di procedura civile italiani, in AA.Vv. Studi in onore di Vittorio Colesanti, I, Napoli, 2009, 303.

CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi. La procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936), Milano, 1991.

CIRULLI, Contenuto, nullità e sanatoria del ricorso cautelare ante causam, in Giur. di merito, 1994, 4, 1007 ss.

COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., vol. XV, 1965, 172 ss.

COLESANTI, Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, in Riv. dir. proc, 1975, 577 ss.

COMOGLIO – FERRI – TARUFFO, Lezioni sul processo civile I, Il processo ordinario di cognizione, Bologna, 2011.

COMOGLIO, Direzione del processo e responsabilità del giudice, in Studi in onore di E.T. Liebman, I, Milano, 1979, 447 ss.

COMOGLIO, Il principio di economia processuale, Padova, 1980.

COMOGLIO, Istruzione probatoria e poteri del giudice nel nuovo processo tributario, in Dir. e prat. trib., 1994, I, 77 ss.

COMOGLIO, La domanda giudiziale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 1304 ss.

COMOGLIO, Modificazione della domanda, tutela effettiva ed economia dei giudizi (nuovi poteri per il giudice?), in Nuova giur. civ. comm., 4/2016, 653 ss.

COMOGLIO, voce *Contraddittorio* (*principio del*): *I) Dir. proc. civ.*, in *Enc. dir.*, IX, Roma, 1997, 12 ss.

COMPORTI, Azione di annullamento e dintorni nell'ottica della soggettività delle forme di tutela, in Giur. it., 2015, 1692 ss.

CONSOLO – GODIO, Le Sezioni Unite di nuovo sule domande cc.dd. complanari, ammissibili anche se introdotte in via di cumulo (purchè non incondizionato) rispetto alla domanda originaria, in Corr. giur., 2019, 2, 263 ss.

CONSOLO – GODIO, Patologia del contratto e (modi dell') accertamento processuale, in Corr. giur., 2015, 225 ss.

CONSOLO – GODIO, Sentenza che attribuisce in motivazione le spese al soccombente ma poi non le liquida in dispositivo: va corretta (non dunque impugnata), in Giur. It., 2018, 1885 ss.

CONSOLO – LUISO – SASSANI, Commentario alla riforma del processo civile, Milano, 1996.

CONSOLO, Il cumulo condizionale di domande, I, Padova, 1985.

CONSOLO, L'interpretazione della sentenza (di cassazione con rinvio) - e in genere degli atti "causativi" - come "atto di volontà particolare" e così secondo gli artt. 1362 ss. c.c., in Corr. giur., 2004, 1336 ss.

CONSOLO, La Cassazione prosegue nel suo dialogo con l'art. 1421 c.c. e trova la soluzione più proporzionata (la nullità del contratto va sempre rilevata, ma non si forma "ad ogni effetto" il giudicato), in Corr. giur., 2006, 1418 ss.

CONSOLO, La trattazione della fase introduttiva del processo: un primo bilancio nel (semi-)decennale, in Giur. it., 2001, 1069 ss.

CONSOLO, Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi, Torino, 2012.

CONSOLO, Le S.U. aprono alle domande "complanari": ammissibili in primo grado ancorchè (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno, in Corr. giur., 7/2015, 961 ss.

CONSOLO, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze?, in www.judicium.it, 2012.

CONSOLO, Mutatio libelli: l'accettazione tacita o presunta e l'eccezione di domanda nuova, ovvero di un costrutto giurisprudenziale incoerente, in Riv. dir. proc., 1990, 620 ss.

CONSOLO, Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento», in Corr. giur., 2012, 1139 ss.

CONSOLO, Oggetto del giudicato e principio dispositivo. I. Dei limiti oggettivi e del giudicato costitutivo, in Riv. trim. dir. proc., civ., 1991, 215 ss.

CONSOLO, Porta aperta (sì, ma in ogni grado?) alla correggibilità della sentenza che ometta/dimentichi di statuire sulle spese in dispositivo, in Corr. giur., 2015, 679 ss.

CONSOLO, Preclusioni nel processo civile e preclusioni alla definizione del processo legislativo di riforma, in Giur. it., 1993, I, 2, 765 ss.

CONSOLO, *Problemi e soluzioni in tema di arbitrato*, Torino, 2020.

CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, Volume II, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, Milano, 2023.

CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Volume I. Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale, Milano, 2023.

CONSOLO, voce *Domanda giudiziale*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, VII, Torino, 1991.

CONTE, La terzietà del giudice nel fallimento tra recenti pronunce delle corti di legittimità e la legge di riforma (con una digressione in punto interpretazione della domanda), in Fall., 2006, 6, 642 ss.

COREA, La pronuncia interlocutoria della Corte costituzionale sul caso Cappato, tra "forma" (di ordinanza) e "sostanza" (di sentenza), in Il caso Cappato: riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di MARINI e CUPELLI, Napoli, 2019, 61 ss.

CORSINI, Rilevabilità di ufficio della nullità contrattuale. Principio della domanda e potere del giudice, in Riv. dir. civ., 2004, II, 690 ss.

CORTESE, Eccezione (dir. intermedio), in Enc. dir., vol. XV, 1965, 139 ss.

COSSIGNANI, Riforma Cartabia. Le modifiche al primo grado del processo di cognizione ordinario, in www.giustiziansieme.it, 2023.

COSTA, Domanda giudiziale, in Nov. Dig. it., VI, Torino, 1960, 161 ss.

COSTA, Eccezione (diritto vigente), in Nov. Dig. It., 1957, vol. VI., 349 ss.

COSTA, Responsabilità del giudice, dei suoi ausiliari e del pubblico ministero, in Nss. Dig. it., XV, Torino, 1968, 702 ss.

COSULICH, La natura giuridica delle fondazioni di origine bancaria nel quadro del nuovo Titolo V della Costituzione (note a margine delle sentenze n. 300 e 301 del 2003), in http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/.

Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1984.

CRISTOFOLINI, Omissione di pronuncia, in Riv. dir. proc. civ., 1938, I, 96 ss.

D'ADAMO, La fase istruttoria e la fase decisoria, in Le Nuove legg. civ. comm., 2023, 1159 ss.

D'ALESSANDRO, Al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle S.U. le questioni sulla facoltà di modificare la domanda nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giustiziacivile.com, 2 novembre 2023.

D'ALESSANDRO, L'oggetto del giudizio di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale, Torino, 2016.

D'ALESSANDRO, Le Sezioni unite compongono il contrasto giurisprudenziale riguardante la rilevabilità ex officio della nullità del contratto nell'ambito del processo intentato per ottenerne la risoluzione. Il punto di vista del processualcivilista, in Giur. it., 2013, 907 ss.

D'AMICO, Il "caso Cappato" e le logiche del processo costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 24 giugno 2019, 1 ss.

D'AMICO, Le zone d'ombra nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, in BALDUZZI e COSTANZO (a cura di), Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, 241 ss.

DAL CANTO, Il "caso Cappato" e l'ambigua concretezza del processo costituzionale incidentale, in Forum di Quad. cost., 5 giugno 2019.

Dalfino, Nullità del contratto e accertamento di fattispecie preliminari, in Studi in onore di Nicola Picardi, Pisa, 2016, 769 ss.

DALFINO, Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell'accertamento delle ''fattispecie preliminari'', Torino, 2008.

DALMOTTO, *Il processo ordinario di primo grado*, in *Lezioni sul nuovo processo civile* a cura di DALMOTTO, Bologna, 2023, 67 ss.

DALMOTTO, Sul contenuto del ricorso cautelare uniforme, in Giur. it., 1993, I, 2, 775 ss.

DANOVI, Diritti indisponibili e variabilità del thema decidendum e del thema probandum, in Le nuove leggi civ. comm., 4-5/2023, 1144 ss.

DANOVI, Il valore sistematico di un rito unitario e i suoi principi generali, in Le nuove leggi civ. comm., 4-5/2023, 797 ss.

DANOVI, Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile, in Fam. e dir., 4/2022, 323 ss.

DE CRISTOFARO, Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012), in www.judicium.it.

DE CRISTOFARO, L'avvocato e il giudice civile alla vigilia della riforma del processo, in Riv. dir. proc., 2023, 578 ss.

DE FILIPPIS, Il nuovo rito di famiglia dopo la riforma Cartabia, Milano, 2023.

DE GIORGIS, Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia, in www.judicium.it.

DE MATTEIS, La responsabilità medica ad una svolta?, in Danno e resp., 2005, 23 ss.

DE MATTEIS, La riforma del processo cautelare: analisi sistematica e profili operativi del nuovo rito cautelare, Milano, 2006.

DE SANTIS, La redazione degli atti difensivi ai tempi del processo civile telematico: sinteticità e chiarezza, in Giusto proc. civ., 2017, 749 ss.

DE SANTIS, Pronuncia sulla nullità del lodo arbitrale e ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2016, 1343 ss.

DE VITA, Efficienza del processo civile e formazione degli atti, Napoli, 2018, 143 ss.

DELLE DONNE, La fase introduttiva, prima udienza e provvedimenti del giudice istruttore, in La riforma Cartabia del processo civile a cura di TISCINI, Pisa, 2023, 288 ss.

DELLE DONNE, *Principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.)*, in *Commentario al codice di procedura civile* a cura di TISCINI, Pisa 2022, 59 ss.

DENTI, Il ruolo del giudice nel processo civile tra vecchio e nuovo garantismo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, 726 ss.

DENTI, Intorno ai concetti generali del processo di esecuzione, in Riv. dir. proc., 1955, I, 125 ss.

DENTI, L'eccezione del processo civile, in Riv. trim. dir. proc., 1961, 22 ss.

DENTI, Questioni rilevabili d'ufficio e contraddittorio, in Riv. dir. proc., 1968.

DENTI, Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata, in Dall'azione al giudicato. Temi del processo civile, Padova, 1983, 390 ss.

DENTI, voce Azione I) Dir. proc. civ., in Enc. giur., Roma, 1988, 1 ss.

DI CIOMMO, La rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali tra (artificiosi) limiti processuali ed incertezze giurisprudenziali, in Foro it., 2006, I, 2109 ss.

DI CIOMMO, La rilevabilità d'ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le sezioni unite: la nullità presa (quasi) sul serio, in Foro it., 2015, I, 922 ss.

DI IASI, *Il vizio di motivazione dopo la legge n. 134 del 2012*, testo della relazione tenuta in occasione dell'incontro di studio dell'8 novembre 2012 dal titolo «*Il nuovo giudizio di cassazione dopo la legge n. 134 del 2012*», in *www.cortedicassazione.it*.

DIANA, *Procedimenti cautelari e possessori*, Milano, 2010.

DIDONE, La pronuncia delle sezioni unite sull'art. 360, n. 4, c.p.c. con il commento «anticipato» di Calamandrei e Satta, in Giust. civ., 2012, 1178 ss.

DIDONE, Note sull'appello inammissibile perché probabilmente infondato e il vizio di motivazione in Cassazione dopo il decreto legge c.d. «sviluppo» (con commento anticipato di Calamandrei), in Giur. it., 2013, 232 ss.

DINI MAMMONE, I provvedimenti d'urgenza, Milano, 1993.

DITTRICH, *Il principio della domanda e l'oggetto del processo*, in *Diritto processuale civile* diretto da DITTRICH, II, Milano, 2019, 1452 ss.

DITTRICH, Sulla successiva proposizione della domanda di arricchimento senza causa nel processo avente come domanda principale la condanna all'adempimento contrattuale, in Riv. dir. proc., 2019, 4-5, 1300 ss.

DOMENICHELLI, *Il principio della domanda nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 1/2020, 26 ss.

DOMENICHELLI, La parità delle parti nel processo amministrativo, Dir. proc. amm., 2001, 859 ss.

DONZELLI, Note sul nuovo art. 101 c.p.c., in Riv. dir. proc. 2023, 214 ss.

DONZELLI, Riforma del processo civile: le disposizioni generali e il processo di cognizione, in Giust. civ., 2023, 413 ss.

EREMITA, In tema di mutatio ed emendatio libelli nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 1/2022, 333 ss.

ESCOBEDO, L'eccezione in senso sostanziale, Milano, 1927.

ESPOSITO, Sul principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in Riv. dir. proc., 1996, 1127 ss.

FABBRINI, Eccezione, in Enc. giur., vol. XII, 1989, 2 ss.

FABBRINI, L'eccezione di merito nello svolgimento del processo di cognizione, in Studi in memoria di Carlo Furno, Milano, 1973.

FABIANI, La prima udienza di comparizione e la trattazione della causa, in Diritto processuale civile diretto da DITTRICH, II, Milano, 2019, 1575 ss.

FABIANI, Vecchio rito e nuove domande: le Sezioni Unite ripudiano l'accettazione presunta del contraddittorio, in Corr. giur., 1996, 1248 ss.

FANELLI, «Tassonomia delle modalità di esercizio della potestas iudicandi» e tecnica decisoria dell'assorbimento, in Riv. dir. proc., 2015, 1256 ss.

FAZZALARI, L'arbitrato, Torino, 1997.

FAZZALARI, Note in tema di diritto e processo, Milano, 1957.

FAZZALARI, Nuovi profili della responsabilità civile del giudice, in Riv. trim. dir. proc., 1988, 1026 ss.

FAZZALARI, voce Sentenza civile, in Enc. dir., Milano, 1989, 1245 ss.

FERRAJOLI, Diritto e ragione, Torino, 1989.

FERRARI - MUSTARI, Riflessione a margine del giudicato implicito, in Il giusto proc. civ., 3/2021, 687 ss.

FERRARI, Il giudizio sul «fatto» in cassazione, in Riv. dir. proc., 2012, 1640 ss.

FERRI, Contraddittorio e poteri decisori del giudice, estratto da Studii Urbinati, 1984.

FERRI, Struttura del processo e modificazione della domanda, Padova, 1975.

FERRONI, «Mutatio» ed «emendatio libelli» nel processo civile di rito ordinario e di rito del lavoro, in Giust. civ., 1986, II, 89 ss.

FICARI, I poteri del giudice tributario e l'oggetto del processo tributario, in Il processo tributario a cura di DELLA VALLE, FICARI, MARINI, Torino, 2008, 161 ss.

FICCARELLI, Riforma del processo della famiglia, minorenni e persone e poteri officiosi del giudice, in www.judicium.it.

FINOCCHIARO, Il principio di sinteticità nel processo civile, in Riv. dir. proc., 2013, 853 ss.

FINOCCHIARO – POLI, sub art. 112, in Commentario del codice di procedura civile diretto da COMOGLIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA, Volume II (artt. 99-162), Padova, 2012, 193 ss.

FOLLIERI, Due passi avanti e uno indietro nell'affermazione della giurisdizione soggettiva, in Giur. it., 2015, 2192 ss.

FORNACIARI, Ancora sulla riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.: basta, per favore, basta!, in www.judicium.it.

FORNACIARI, La definizione del thema decidendum e probandum nel proesso civile di rito ordinario (art. 183, commi 3, 4, 5 cod. proc. civ.), in Giust. civ., 2002, II, 297 ss.

FORNACIARI, La ricostruzione del fatto nel processo. Soliloqui sulla prova, Milano, 2005.

FORNASARI, Il rilievo officioso della nullità: un presidio a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, in Danno e resp., 2015, 592 ss.

FRASINETTI, Domanda implicita di assegno divorzile, in Fam. e dir., 11/2008, 977 ss.

FRASSINETTI, Nova in appello ed interpretazione della domanda in sede di legittimità, in Corr. giur., 2004, 492 ss.

FRUS, Il vizio di ultra ed extra petizione e l'interpretazione giudiziale della domanda, in Giur. It. 2011, 7, 1594 ss.

FRUS, L'azione di rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, tra difficoltà di qualificazione da parte del giudice di merito, e dubbi sulla sindacabilità di tale qualificazione in sede di legittimità, in Giur. it., 4/2002, 920 ss.

FRUS, La cassazione senza rinvio dal 1865 al 1942, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 873 ss.

FRUS, Riflessioni sul petitum cautelare, tra rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e potere discrezionale del giudice, in Giur. it., 1998, 199 ss.

FURNO, Il "caso Cappato" ovvero dell'attivismo giudiziale, in Rivistaaic n. 1/2020, 28 gennaio 2020.

FURNO, Il "caso Cappato": le aporie del diritto a morire nell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in Rivistaaic, n. 2/2019, 13 maggio 2019.

GABRIELLI, Domanda di risoluzione per inadempimento e "sfida processuale all'ultimo sangue", in Giur. it., 2018, 47 ss.

GABRIELLI, Una singolare nullità, inopponibile in via di eccezione: la conferma legislativa di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in Riv. dir. civ., 2001, I, 29 ss.

GALANTI, Il nuovo assetto dei rapporti tra impugnative negoziali, nullità e giudicato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 3/2016, 1029 ss.

GALLO, *Trattato del contratto*, Tomo III – *I rimedi, la fiducia, l'apparenza,* Milano, 2010, 2123 ss.

GAMBA, Domande senza risposta. Studi sulla modificazione della domanda nel processo civile, Padova, 2008.

GAMBA, *Ius dicere e lex technologica*, Torino, 2023, 46 ss.

GAMBIOLI, Brevi note sull'interpretazione dell'art. 360 c.p.c. e sulla nozione di fatto decisivo, in Giur. It., 2017, 647 ss.

GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano, 2012.

GARDANI, In tema di correzione di sentenza civile: il punto giurisprudenziale, in Giur. it., 2001, 1538 ss.

GASBARRINI, Osservazioni in tema di modifica della domanda, in Riv. trim. dir. proc., 1995, 1306 ss.

GENTILI, Sobrietà e chiarezza negli atti di parte del giudizio civile, in Giust. civ., 2017, 797 ss.

GHIRGA, Principi generali del processo e misure provvisorie, in Riv. dir. proc., 1977, 493 ss.

GHISALBERTI, La codificazione del diritto in Italia 1865/1942, Bari, 1985.

GIANNOZZI, La modificazione della domanda, Milano, 1958.

GIORGETTI, Il principio della variabilità dell'oggetto del processo, Torino, 2008.

GIORGETTI, Revisione dell'assegno di mantenimento e domanda di alimenti proposta in sede di reclamo dal figlio maggiorenne, in Fam. e dir., 8-9/2008, 786 ss.

GIOVANARDI, Nota in tema di responsabilità medica, in Giur. it., 2005, 202 ss.

GIOVANNINI, Riflessioni in margine all'oggetto della domanda nel processo tributario, in Riv. dir., trib., 1998, I, 44 ss.

GIUSSANI, Appunti dalla lezione sul giudicato delle sezioni unite, in Riv. dir. proc., 2015, 1564 ss.

GLENDI, At ille murem peperit (nuovamente a proposito di un altro "non grande arresto" delle Sezioni Unite), in Corr. giur., 2014, 1241 ss.

GLENDI, L'oggetto del processo tributario, Padova, 1984.

GLENDI, sub art. 36, in *Commentario breve alle leggi del processo tributario* a cura di CONSOLO e GLENDI, Padova, 2023, 551 ss.

GODIO, La S.C. dice sì alla "correzione integrativa" anche per omessa condanna alle restituzioni da riforma della sentenza, in Corr. giur., 2016, 990 ss.

GOLIA, Mutatio libelli e cumulo progressivo di domande alternative subordinate: il revirement delle sezioni unite sull'azione generale di arricchimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2020, 1, 359 ss.

GRADI, Doveri delle parti e dei terzi, in La riforma Cartabia del processo civile a cura di TISCINI, Pisa, 2023, 28 ss.

GRASSO, *Dei poteri del giudice*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, 1254 ss.

GRASSO, *La pronuncia d'ufficio*, Milano, 1967.

GRASSO, La regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e le nullità da ultra ed extra petizione, in Riv. dir. proc., 1965, 387 ss.

GRASSO, Note sui poteri del giudice nel nuovo processo di cognizione in primo grado, in Riv. dir. proc., 1992, 711 ss.

GROSSI, Il giudice civile. Un interprete?, in Riv. trim. dir. proc., 2016, 1135 ss.

GROSSO, Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in Quad. cost., n.3/2019, 531 ss.

GUALTIERI, Omissione di pronuncia e riproposizione della domanda, in Giur. it., 1957, I, 2, 345 ss.

GUERRINI, Rimedi contrattuali e restituzioni: dibattito della dottrina e tendenze nella giurisprudenza di legittimità, in Giur. it., 2019, 47 ss.

HEINITZ, Considerazioni attuali sui limiti oggettivi del giudicato, in Giur. it., 1995, I, 1, 755 ss.

HEINITZ, I limiti oggettivi della cosa giudicata, Padova, 1937.

IANICELLI – ANGELONE, La fase introduttiva e di trattazione nella cognizione di rito ordinario in primo grado dinanzi al tribunale, in Il processo civile dopo la riforma Cartabia a cura di DIDONE e DE SANTIS, Milano, 2023, 133 ss.

IANNA, L'opposto può proporre una domanda nuova anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'opponente?, in IUS Processo Civile, 12 settembre 2023.

IMPAGNATIELLO, Pessime nuove in tema di appello e ricorso in cassazione, in Gius. proc. civ., 2012, 755 ss.

IORIO, La sorte del contratto di fronte a contrapposte domande di risoluzione per inadempimento, in I Contratti, 2015, 569 ss.

IORIO, Ritardo nell'inadempimento e risoluzione del contratto, Milano, 2012.

ITALIA, La modifica della domanda: dal contratto all'ingiustificato arricchimento, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 2, 249 ss.

JANNUZZI, Omissione di pronuncia, cosa giudicata e riproposizione della domanda, in Giur. it., 1960, I, 1126 ss.

LA CHINA, Diritto processuale civile. Le disposizioni generali, Milano, 2003.

LA CHINA, L'esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile, Milano, 1926.

LAGHEZZA, Declaratoria ufficiosa della nullità del contratto e Sezioni Unite 2.0: il giudicato implicito, in Danno e resp., 2015, 599 ss.

LAGHEZZA, Rilevabilità d'ufficio delle nullità del contratto: la svolta delle sezioni unite, in Danno e resp., 2013, 273 ss.

LAI, Le nuove regole per l'introduzione della causa nel rito ordinario di cognizione, in www.judicium.it, 2023.

LANCELLOTTI, Variazioni dell'implicito rispetto alla domanda, alla pronuncia e al giudicato, in Riv. dir. proc., 1980, 465 ss.

LANZELOTTI, Analisi delle leggi di procedura ne'giudizi civili per le due Sicilie, volume III, Napoli, 1835.

LASAGNO, Premesse per uno studio sull'omissione di pronuncia nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1990, 449 ss.

LASERRA, Osservazioni sulla omissione parziale di pronuncia, in Riv. dir. proc., 1960, 516 ss.

LAUDISA, Arbitrato libero e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in Riv. arb., 1997, 64 ss.

LENNER, Studi e proposte sulla procedura civile contenziosa, Padova, 1867.

LEONE, Potere di rilievo officioso della nullità e principio della domanda, in Contratti, 2009, 449 ss.

LIEBMAN, *Ancora sulla sentenza e sulla cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.*, 1936, I, 237 ss.

LIEBMAN, I presupposti dell'esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 1953, 265.

LIEBMAN, Intorno ai rapporti tra azione ed eccezione, in Riv. dir. proc., 1960, 446 ss.

LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, I e II, Milano 1981.

LIEBMAN, Sui poteri del giudice nella questione di diritto ed in quella di fatto, in La Corte di Cass., Roma, 1925, 172 ss.

LIEBMAN, Unità del procedimento cautelare, in Riv. dir. proc., 1954, I, 253 ss.

LIEBMAN, voce Giudicato, in Enc. giur., Roma, 1989, 1 ss.

LO CIGNO, Correzione ed integrazione dei provvedimenti del giudice, in Giur. it., 1986, IV, 12 ss.

LOMBARDI, Sul principio della domanda nel processo esecutivo, in Scritti sul processo esecutivo e fallimentare in ricordo di Annecchino, Napoli, 2005.

LOMBARDO, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, Milano, 1999.

LOMBARDO, Natura e caratteri dell'istruzione probatoria nel processo cautelare, in Riv. dir. proc., 2001, 464 ss.

LORENZETTO PESERICO, Errores in procedendo e giudizio di fatto in Cassazione, in Riv. dir. civ., 1976, I, 638 ss.

LUISO, Contro il giudicato implicito, in Judicium, 2/2019, 181 ss.

LUISO, Diritto processuale civile, Il processo di cognizione, II, Milano, 2023

LUISO, Diritto processuale civile, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, V, Torino, 2023.

LUISO, Diritto processuale civile. Principi generali, I, Milano, 2023.

LUISO, Efficacia del titolo esecutivo verso i terzi, I, Perugia, 1979.

LUISO, Il nuovo processo civile, Milano, 2023.

LUISO, *La responsabilità civile del magistrato*, in *Studi in onore di V. Colesanti*, II, Napoli, 2009, 715 ss.

LUISO, Principio del contraddittorio e efficacia della sentenza verso terzi, Milano, 1981.

LUISO, Questione rilevata d'ufficio e contraddittorio: una sentenza «rivoluzionaria»?, in Gius. civ., 2002, I, 1612 ss.

LUISO, Sul concetto di «avente causa» dell'art. 2909 c.c., in Riv. dir. proc., 1982, 433 ss.

LUPOI, Il "nuovo" procedimento di separazione e divorzio, tra barriere preclusive e ruolo attivo del giudice, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2023, 447 ss.

LUZZATTO, Eccezione (dir. romano), in Enc. dir., vol. XV, 1965, 135 ss.

MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, Commentario al codice di procedura civile, a cura di GALDI, I- VII, Napoli, 1887.

MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi, volume primo, parte II, Torino, 1857.

MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi, volume secondo, Torino, 1855.

MANCINI, PISANELLI, SCIALOJA, Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi, volume quarto, Torino, 1857.

MANCUSO, Atti processuali, udienze, notifiche, in Il processo civile dopo la riforma Cartabia a cura di DIDONE e DE SANTIS, Milano, 2023, 75 ss.

MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, Volume I, Nozioni introduttive e disposizioni generali, Torino, 2024.

MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, Volume II, Processo di cognizione, Torino, 2024.

MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, Volume III, Processi speciali e procedure alternative, Torino, 2024.

MANDRIOLI, L'azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell'azione e del processo, Milano, 1995.

MANDRIOLI, Precetto e inizio dell'esecuzione forzata, in Giur. it., 1954, 825 ss.

MANDRIOLI, Riflessioni in tema di «petitum» e di «causa petendi», in Riv. dir. proc., 1984, 465 ss.

MANGANARO – MAZZA LABOCCETTA, La giustizia amministrativa come giurisdizione di natura soggettiva nella sentenza dell'Adunanza plenaria n. 4 del 2015, in Urb. e app., 8-9/2015, 917 ss.

MARANO, Limiti alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, in Gius. civ., 1990, II, 57 ss.

MARCHET, Correzione delle sentenze, in Corr. giur., 2005, 1371 ss.

MARICONDA, La cassazione rilegge l'art. 1421 c.c. e si corregge: è vera svolta?, in Corr. giur., 2005, 957 ss.

MARINI, L'ordinanza "Cappato": la decisione di accoglimento parziale nelle forme di ordinanza di rinvio, in Il caso Cappato: riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di MARINI e CUPELLI, Napoli, 2019, 205 ss.

MARINUCCI, L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma, Milano, 2009.

MARINUCCI, *L'impugnazione per nullità*, in *L'arbitrato* a cura di Salvaneschi e Graziosi, Milano, 2020, 591 ss.

MARONE, La dinamica processuale e gli effetti delle decisioni nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, in BALDUZZI e COSTANZO (a cura di), Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, 339 ss.

MASSA, Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito. Considerazioni processuali a prima lettura, in Forum quad. cost., 1° dicembre 2018.

MASSARI, Correzione e integrazione dei provvedimenti del giudice, in Noviss. dig. it., IX, Torino, 1959, 878 ss.

MASSETANI, Ingiustificate limitazioni alla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, in Foro it., 1989, I, 1937 ss.

MATTEI, Annotazioni al codice di procedura civile italiano, Venezia, 1869.

MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile, I, Roma, 1903.

MAZZARELLA, Analisi del giudizio civile di cassazione, Padova, 2000.

MAZZAROLLI, Il processo amministrativo come processo di parti, in Dir. proc. amm., 1997, 463 ss.

MENCHINI – MERLIN, Le nuove norme sul processo ordinario di primo grado davanti al tribunale, in Riv. dir. proc., 2023, 578 ss.

MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987.

MENCHINI, Le Sezioni Unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal contratto, in Foro it., 2015, I, 931 ss.

MENCHINI, voce Regiudicata civile, in Dig. disc. priv. sez. civ., XVI, Torino, 1998, 415 ss.

MERLIN, Ammissibilità della mutatio libelli da «alternatività sostanziale» nel giudizio di primo grado, in Riv. dir. proc., 3/2016, 807 ss.

MERLIN, Compensazione e processo. II. Il giudicato e l'oggetto del giudizio, Milano, 1994.

MERLIN, voce Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, in Digesto IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, XIV, 393 ss.

MICHELI, «Jura novit curia», in Riv. dir. proc. 1961, 575 ss.

MICHELI, Corso di diritto processuale civile, I, Milano, 1960.

MICHELI, voce Camera di consiglio (dir. proc. civ.), in Enc. dir., V, 1959, 981 ss.

MONTANARI, Omessa pronuncia e decisione implicita in sede di verificazione dello stato passivo, in Il fallimento, 1996, 1157 ss.

MONTANARI, Omissione di pronuncia nel giudizio di impugnazione, in Corr. giur., 1997, 419 ss.

MONTANARI, sub art 700, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di CONSOLO e LUISO, Milano, 2007, 669 ss.

MONTANARI, sub art. 112, in *Codice di procedura civile*. *Commentario* diretto da CONSOLO, Milano, 2018, 1251 ss.

MONTELEONE, Camera di consiglio (dir. proc. civ), in Noviss. dig. it., I, 1980, 987 ss.

MONTELEONE, Eccesso di potere degli arbitri per inosservanza dei criteri di giudizio fissati dalle parti, in Riv. dir. proc. civ., 1982, 122 ss.

MONTELEONE, I limiti soggettivi del giudicato civile, Padova, 1978.

MONTELEONE, Il «codice per lo regno delle due sicilie» e il suo influsso sul primo codice di procedura civile italiano, in Riv. dir. proc., n. 4/2005, 1270 ss.

MONTELEONE, Il codice di procedura civile italiano del 1865, nella collana Testi e documenti per la storia del processo a cura di Picardi e Giuliani, Milano, 2004.

MONTELEONE, Il controllo della Corte Suprema sulla motivazione delle sentenze. Evoluzione storica, in Riv. dir. proc., 2015, 1243 ss.

MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol. I, Disposizioni generali. I processi di cognizione di primo grado. Le impugnazioni, Padova, 2012.

MONTELEONE, Sulla relazione di Giuseppe Pisanelli al libro I del codice di procedura civile del 1865. Due codici a confronto, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2/2020, 529 ss.

MONTESANO, Diritto sostanziale e processo civile di cognizione nell'individuazione della domanda, in Riv. trim. dir. proc., civ., 1993, 63 ss.

MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, 101 ss.

MONTESANO, Limiti oggettivi di giudicati su negozi invalidi, in Riv. dir. proc., 1991, 49 ss.

MONTESANO, Sentenze endoprocessuali nei giudizi civili di merito, in Riv. dir. proc., 1971, 26 ss.

MONTICELLI, Fondamento e funzione della rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale, in Riv. dir. civ., 1990, I, 669 ss.

MONTICELLI, Limiti sostanziali e processuali al potere del giudicante ex art. 1421 c. c. e le nullità contrattuali, in Gius. civ., 2003, II, 295 ss.

MORETTI, Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale, in Giur. it., 2016, 2387 ss.

MORTARA, Per il nuovo codice di procedura civile. Riflessioni e proposte, in Giur. it., 1923, IV, 136 ss.

MORTARA, Recensione al Progetto Redenti, in Giur. it., IV, 1936, 110.

MORTATI, Sul potere del giudice di accertare d'ufficio l'incostituzionalità di norme non impugnate, in Giur. cost., 1957, 326 ss.

MORTATI, Sulla corrispondenza fra chiesto e pronunciato nei giudizi di costituzionalità, in Giur. cost., 1959, I, 760 ss.

MOTTO, Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. e domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà: "mutatio" o "emendatio" libelli?, in Giusto proc. civ., 2014, 1027 ss.

MOTTO, Domande nuove e modificate nel primo grado di giudizio a rito ordinario, in Problemi attuali di diritto processuale civile, fasc. speciale Foro it. 1/2021 a cura di DALFINO, 2021, 69 ss.

MOTTO, Le Sezioni Unite sulla modificazione della domanda giudiziale, in Foro it., 2015, 2101 ss.

MOTTO, Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale, Torino, 2012.

NAPPI, Il sindacato di legittimità sugli "errores in procedendo" e l'interpretazione degli atti processuali, in Giust. civ., 2007, 844 ss.

NARDELLA, I casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale: cosa (non) cambia nella giurisprudenza della Corte Costituzionale dopo la riforma costituzionale del Titolo V? (nota a sent. n. 201 del 2003 e ord. n. 223 del 2003), in Quaderni costituzionali, 2006.

NARDI, Risoluzione di contratto nullo e rilevabilità d'ufficio della nullità, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 201 ss.

NARDO, "Errores in procedendo" e giudizio di fatto nella giurisprudenza della Cassazione, in Riv. trim. dir. proc., 1992, 689 ss.

NARDO, *Note in tema di giudicato*, in *www.judicium.it*, 29 novembre 2017.

NARDOCCI, Il diritto al giudice costituzionale, Napoli, 2020.

NASI, voce Contraddittorio (principio del): a) Dir. proc. civ., in Enc. dir., IX, Milano 1961, 720 ss.

NASI, voce *Giudizio di fatto (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1967, 967 ss.

NATALINI, Ordinanza monito con rinvio a data fissa, un caso da manuale, in Guida al dir., n. 49-50/2018, 25 ss.

NATOLI, Considerazioni sul criterio discretivo tra giudicato implicito e giudicato sul deducibile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1979, 274 ss.

NIGRO, voce *Domanda* (principio della): II) Dir. proc. amm., in Enc. giur., XII, 1989, 1 ss.

NOVELLA, Arricchimento senza causa: le Sezioni unite di nuovo sui confini dell'emendatio libelli, in Giur. it., 2019, 8-9, 1848 ss.

NOVELLA, Opposizione a d.i.: ammissibile il cumulo tra l'azione monitoria di pagamento dei canoni di locazione e la domanda subordinata di indennità di occupazione sine titulo, in Giur. it., 2019, 2656 ss.

OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1993.

ORIANI, L'eccezione di merito nei provvedimenti urgenti per il processo civile, in Foro it., 1991, 5 ss.

ORIANI, voce Eccezione, in Dig. IV, Discipline privatistiche, Sezione civile, VII, 297 ss.

PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa - dal medioevo all'età contemporanea, Bologna, 2007.

PAGLIANTINI, "Parigi val bene una messa"? Le Sezioni Unite su rilievo d'ufficio della nullità e c.d. giudicato implicito (nota a Cass. s.u. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243), Gius. proc. civ., 2015, 137 ss.

PAGLIANTINI, La rilevabilità officiosa della nullità secondo il canone delle Sezioni Unite: "Eppur si muove"?, in Contratti, 2012, 869 ss.

PAGLIANTINI, Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione ... a mo' di bussola per rivedere Itaca, in Contratti, 2015, 113 ss.

PAGNI, Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c., in www.judicium.it.

PAGNI, Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva, testo della relazione tenuta in occasione dell'incontro di studio dell'8 novembre 2012 dal titolo «Il nuovo giudizio di cassazione dopo la legge n. 134 del 2012»,in www.cortedicassazione.it.

PAGNI, Nullità del contratto – il "sistema" delle impugnative negoziali dopo le sezioni unite, in Giur. it., 2015, 70 ss.

PAJARDI, Della trattazione della causa, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da ALLORIO, II, 1, Torino, 1973, 558 ss.

PALATUCCI, sub art. 112, in Codice di procedura civile. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina diretto da STELLA RICHTER, Volume I. Disposizioni generali, Libro I (artt. 1-162), Milano, 2020, 552 ss.

PALAZZETTI, Ammissibilità dei nova ex art. 183, 5° comma, in Giur. it., 2015, 10, 2101 ss.

PALMERI, Danno non patrimoniale e responsabilità civile dei magistrati, in La Nuova giu. civ. comm., 2023, 336 ss.

PALMIERI – PARDOLESI, Nullità negoziale e rilevazione officiosa a tutto campo (o quasi), in Foro it., 2015, I, 816 ss.

PANZAROLA, Contro il cosiddetto giudicato implicito, in Judicium, 3/2019, 307 ss.

PANZAROLA, Iudex secundum allegata et probata (partium) iudicare debet: a proposito di un antico brocardo e di una recente interpretazione, in Historia et ius, 16/2019, 1 ss.

PANZAROLA, La Cassazione civile giudice del merito, II, Torino, 2005, 973 ss.

PANZAROLA, Sul (presupposto) principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali civili, in Giusto proc. civ., 2018, 69 ss.

PANZAROLA, Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale, Bari, 2022, 119 ss.

PASSANANTE, Le sezioni unite riducono al «minimo costituzionale» il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 179 ss.

PERFETTI – TROPEA, "Heart of darkness": l'Adunanza Plenaria tra ordine di esame ed assorbimento dei motivi, in Dir. proc. amm., 2016, 540 ss.

PEZZELLA, Prime riflessioni sulla nuova fase introduttiva e di trattazione del giudizio di cognizione di primo grado, in Giust. civ., 2023, 273 ss.

PICARDI, "Audiatur et altera pars", Le matrici storico-culturali del contraddittorio, in Riv. trim. dir. proc. 2003, 7 ss.

PICARDI, Codice di procedura civile (presupposti storici e logici), in Digesto, Discipline privatistiche, Sez. civ., II, Torino, 1988, 457 ss.

PICARDI, Il principio del contraddittorio, in Riv. dir. proc., 1998, 673 ss.

PICARDI, La responsabilità del giudice: la storia continua, in Riv. dir. proc., 2007, 283 ss.

PICARDI, Problemi attuali della responsabilità del giudice, in Riv. trim. dir. proc., 1979, 1485 ss.

PICCININNI, I motivi di ricorso in cassazione dopo la modifica dell'art. 360, n. 5 c.p.c., in Riv. Dir. Proc., 2013, 2, 407 ss.

PICÒ JUNOY, Iudex iudicare debet secundum allegata et probata, non secundum conscientiam: storia della erronea citazione di un brocardo nella dottrina tedesca e italiana, in Riv. dir. proc., 2007, 1497 ss.

PIGEAU, Istituzioni del codice di procedura civile, Milano, 1811.

PINARDI, Il caso Cappato e la scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia monitoria), in Giur. cost., 2018, 2465 ss.

PINARDI, La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di rinnovato interesse, in Giur. cost., 2019, 1898 ss.

PINARDI, Le pronunce Cappato: analisi di una vicenda emblematica della fase attualmente attraversata dal giudizio sulle leggi, in Consulta online, 24 aprile 2020.

PIZZORUSSO, voce "Iura novit curia" I) Ordinamento italiano, in Enc. giur. Treccani, XX, 1990, 1 ss.

POLI, Il sillogismo giudiziale e la posizione della premessa di fatto, in Giudizio di fatto e giudizio di diritto a cura di PUNZI, Milano, 2022, 273 ss.

POLI, In tema di giudicato e accertamento dei fatti, in Riv. dir. proc., 1999, 581 ss.

POLI, Le Sezioni Unite sul regime dei motivi specifici del ricorso per cassazione, in Riv. dir. proc., 2014, 179 ss.

PORCELLI, Sul vizio di "omesso esame circa un fatto decisivo", in Riv. dir. proc., 2014, 1594 ss.

PROTO PISANI, Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi, in Riv. dir. proc., 1990, 386 ss.

PROTO PISANI, Appunti sull'esecuzione forzata, in Foro it., 1994, V, 314 ss.

PROTO PISANI, Appunti sulla giurisdizione civile, Bari, 1982.

PROTO PISANI, Dell'esercizio dell'azione, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da ALLORIO, I, 2, Torino, 1973, 1048 ss.

PROTO PISANI, I limiti soggettivi di efficacia della sentenza civile. Una parabola di studi, Milano, 2015.

PROTO PISANI, I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., in Appunti sulla giustizia civile, 1982.

PROTO PISANI, Il codice di procedura civile del 1940, in Quaderni fiorentini, 28 (1999), I, Milano, 2000.

PROTO PISANI, Il giudizio nei confronti dello Stato, in Foro it., 1988, V, 409 ss.

PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2023.

PROTO PISANI, Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile, in Foro it., 1985, I, 2385 ss.

PROTO PISANI, Note in tema di nullità dell'atto di citazione e di effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale, in Riv. dir. civ., 1988, 655 ss.

PROTO PISANI, Osservazioni sui limiti oggettivi del giudicato, in Foro it., 1972, I, 89 ss.

PROTO PISANI, Rilevabilità d'ufficio della nullità contrattuale: una decisione storica delle sezioni unite, in Foro it., 2015, I, 944 ss.

PUGLIATTI, Eccezione (teoria generale), in Enc. dir., XV, 1965, 151 ss.

PUGLIESE, voce Giudicato civile (dir. vig.), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1968, 818 ss.

PUNZI, Disegno sistematico dell'arbitrato, II, Padova, 2000.

PUNZI, Giudizio di fatto e giudizio di diritto, Milano, 1963, rist., 2022.

Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche, I, I soggetti e gli atti,* Torino, 2010.

PUNZI, Jura novit curia, Milano, 1965.

PUTTI, *La risoluzione*, in *Diritto civile* diretto da LIPARI e RESCIGNO, Volume III – *Le obbligazioni*, Tomo II, *Il contratto in generale*, Milano, 2009, 1134 ss.

QUERZOLA, Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico, Torino, 2018, 183 ss.

RAGNI, Il giudicato implicito ed il principio della ragione più liquida: i confini mobili del giudicato nella giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 647 ss.

RAITI, Il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.: l'omesso esame di un fatto «oggetto di discussione fra le parti», in Riv. dir. proc., 2017, 1440 ss.

RAMAJOLI, L'atto introduttivo del giudizio amministrativo tra forma e contenuto, in Dir. proc. amm., 4/2019, 1051 ss.

RASI, Forma, contenuto e pubblicità delle sentenze dopo la riforma del processo tributario, in Riv. dir. trib., 4 giugno 2024.

RAZZANO, La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2019, 22 gennaio 2019.

REALI, La cognizione in primo grado: la fase introduttiva e della trattazione, in La riforma del processo civile a cura di DALFINO, in Foro it., Gli Speciali, 4/2022, 93 ss.

RECCHIONI, Diritto processuale cautelare, Torino, 2015.

RECCHIONI, La domanda cautelare, la giurisdizione e la competenza, in I procedimenti sommari e speciali, II, Procedimenti cautelari, a cura di CHIARLONI e CONSOLO, Torino, 2005.

REDENTI – VELLANI, Diritto processuale civile, III, Milano, 2011.

REDENTI, Diritto processuale civile, Volume I, Nozioni e regole generali, Milano, 1957.

REDENTI, Legittimità delle leggi e Corte Costituzionale, Milano, 1957.

RENDA, La modificazione della domanda del convenuto opposto fra giudizio monitorio e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in www.judicium.it, 5 dicembre 2023.

REPETTO, Interventi additivi della Corte costituzionale e ragionevolezza delle scelte legislative in un'ordinanza anticipatrice di incostituzionalità, in Giur. cost., 2487 ss.

RICCI, «Individuazione» o «sostanziazione» nella riforma del processo civile, in Riv. trim. dir. proc., 1987, 1227 ss.

RICCI, Commento al codice di procedura civile italiano, Firenze, 1886.

RICCI, Diritto processuale civile, I, Milano, 2017.

RICCI, I nuovi confini del binomio mutatio – emendatio libelli come ridisegnati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nel 2015, in www.judicium.it, 2017.

RICCI, Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile, in Riv. dir. proc., 1978, 66 ss.

RICCI, Il giudizio civile di Cassazione, Milano, 2019.

RICCI, L'allegazione dei fatti nel nuovo processo civile, in Riv. trim. dir. proc., civ., 1992, 835 ss.

RICCI, Nuovo rapporto tra la correzione della sentenza e l'appello, in Riv. dir. proc., 2004, 1343 ss.

RIZZO, Il rilievo d'ufficio della nullità preso sul serio, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 299 ss.

RIZZUTI, Il problema dei limiti alla rilevabilità ufficiosa delle nullità, in Giur. it., 2013, 299 ss.

ROCCO, Lezioni di diritto processuale civile, Palermo, 1911, 321.

ROMANO TASSONE, Poteri del giudice e poteri delle parti nel nuovo processo amministrativo, in Aa.vv. Scritti in onore di Richter, Napoli, 2013, 461 ss.

ROMANO TASSONE, Principio della domanda e poteri d'ufficio del giudice amministrativo, Napoli, 2013.

ROMANO, Contributo alla teoria del giudicato implicito sui presupposti processuali, in Giur. it., 2001, 6, 1292 ss.

ROMANO, sub art. 112, in *Codice di procedura civile* a cura di VACCARELLA, *Tomo I (artt. 1-408)*, Milano, 2021, 881 ss.

ROMANO, Sulla modificazione della domanda di ingiunzione in sede di opposizione a d.i., in Giur. it., 2022, 2667 ss.

ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2003.

ROMBOLI, Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, 1985.

ROTA, sub art. 112, in *Commentario breve al codice di procedura civile* a cura di CARPI e TARUFFO, Padova, 2023.

RUFFINI, *Il giudice e la legge*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 830 ss.

RUGGERI, La Corte e il drafting processuale (nota a sent. n. 201 del 2003), in *Quaderni costituzionali*, 2004.

RUGGIERI, Pronuncia oggettivamente complessa e onere di impugnazione, Torino, 2019.

RUOTOLO, L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivistaaic, n. 2/2019, 645 ss.

RUSSO, Contributo allo studio dell'eccezione nel processo civile, Roma, 2013.

RUSSO, I processi in materia di minori e famiglia, in Il processo civile dopo la riforma Cartabia a cura di DIDONE e DE SANTIS, Milano, 2023.

RUSSO, La modifica dell'azione contrattuale in quella di arricchimento senza causa integra emendatio libelli e non mutatio libelli, in Studium iuris, 12/2021, 1489 ss.

SALETTI, Processo esecutivo e prescrizione. Contributo alla teoria della domanda esecutiva, Milano, 1992.

SALVANESCHI, La domanda e il procedimento, in Il nuovo processo cautelare a cura di Tarzia e Saletti, Assago, 2011.

SANNA, Risarcimento ultramassimale ed interpretazione della domanda giudiziale, in Danno e resp. 3/2002, 273 ss.

SANTANGELI, L'interpretazione della sentenza civile, Milano, 1996.

SANTULLI, «Iura novit curia» e processo del lavoro, in Foro it., 1981, I, 533 ss.

SAPIENZA, Il principio «iura novit curia» e il problema della prova delle leggi straniere, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, I, 41 ss.

SAREDO, *Istituzioni di procedura civile*, vol. I e II, Firenze, 1876.

SASSANI, Di modificazioni della domanda, diritti autodeterminati, litisconsorti necessari e altro ancora nel giudizio arbitrale, in Riv. arb., 2013, 883 ss.

SASSANI, Impugnativa dell'atto e disciplina del rapporto, Padova, 1989.

SASSANI, La logica del giudice e la sua scomparsa in cassazione, in Riv. trim. dir. proc., 2013, 639 ss.

SASSANI, Lineamenti del processo civile italiano, Milano, 2023.

SASSANI, Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua(in)controllabilità in Cassazione, in Corr. Giur., 2013, 13 ss.

SASSANI, Variations sérieuses sul riesame della motivazione, in Judicium, 2017, 121 ss.

SATTA – PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 2000.

SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1959.

SATTA, Diritto processuale civile, Milano, 1948.

SATTA, Iura novit curia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1955, 380 ss.

SATTA, voce *Domanda giudiziale*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 822 ss.

SCALVINI, L'omesso esame di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo va censurato ex art. 360, n. 4, c.p.c., in Giur. it., 2022, 1387 ss.

SCARPA, Nullità della citazione, errores in procedendo ed accesso diretto della Corte di Cassazione agli atti del procedimento, in Corr. giur., 1/2013, 89 ss.

SCARSELLI, Appunti sulla responsabilità civile del giudice, in Foro it., 2009, V, 141 ss.

SCARSELLI, I punti salienti dell'attuazione della riforma del processo civile di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, in www.giustiziansieme.it, 2023.

SCARSELLI, Poteri del giudice e diritti delle parti nel processo civile, Napoli, 2010.

SCARSELLI, Sulla sinteticità degli atti nel processo civile, in Foro it., 2017, V, 323 ss.

SCOGNAMIGLIO, Il giudice e le nullità: punti fermi e problemi aperti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, 15 ss.

SEGRÈ, Responsabilità per denegata giustizia e rapporto processuale, in Riv. dir. proc., 1969, 123 ss.

SERGES, E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce interpretative della Corte costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 2/2019, 27 ss.

SERRA, «Valori funzionali» del processo e domanda giudiziale, Napoli, 2018.

SERRA, Diritto al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti e poteri ufficiosi del giudice, in Le nuove leggi civ. comm., 2013, 174 ss.

SOLINAS, Il divieto dei nova in appello e la sua applicazione in materia di risarcimento dei danni, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 311 ss.

SOLMI, La riforma del codice di procedura civile, Roma, 1937.

STELLA, Il giudice garante del contraddittorio: il novellato art. 101 c.p.c. e i riflessi in materia di invalidità processuale, in www.ildirittoprocessualecivile.it.

STOLFI, Sopra un caso di modificazione della domanda in corso di giudizio, in Giur. it., 1948, I, 2, 151 ss.

STORTO, Il principio di sinteticità degli atti processuali, in Giusto proc. civ., 2015, 1191 ss.

STRACQUALURSI, I limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale nell'ambito della responsabilità civile dei magistrati, in Riv. dir. civ., 2023, 587 ss.

TARANTINO, Le Sezioni Unite sulla rilevabilità d'ufficio della nullità: sì, anche se è stata chiesta la risoluzione del contratto, in Dir. e gius., 2012, 765 ss.

TARDIVO, Il giudicato sulla motivazione (ed altre osservazioni sui limiti oggettivi della cosa giudicata), Roma, 1967.

TARUFFO, Elementi per un'analisi del giudizio di fatto, in Riv. trim. dir. proc., 1995, 785 ss.

TARUFFO, La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi, Bologna, 1980.

TARUFFO, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009.

TARUFFO, Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile, in Giornata lincea in ricordo di Lodovico Mortara, Roma 1998.

TARUFFO, Note sintetiche sulla sinteticità, in Riv. trim. dir. proc., 2015, 453 ss.

TARUFFO, Sui vizi di motivazione del lodo arbitrale, in Riv. arb., 1991, 507 ss.

TARUFFO, voce Giudizio (teoria generale), in Enc. Giur., XV, Roma, 1989, 1 ss.

TARZIA – CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile (1866-1935), I e II, Milano, 1989.

TARZIA, *Il processo cautelare*, Padova, 2004.

TARZIA, L'oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961.

TARZIA, Nullità e annullamento del lodo arbitrale irrituale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 459 ss.

TEDOLDI, Chiarezza e sintesi tra mito e realtà, in Riv. dir. proc., 2018, 669 ss.

TEDOLDI, Profili processuali della responsabilità civile del giudice, in Giusto proc. civ., 2019, 645 ss.

TEDOLDI, Responsabilità civile del giudice, clausola di salvaguardia e "patafisica" del diritto, in Giur. it., 11/2019, 2420 ss.

TISCINI, Itinerari ricostruttivi intorno a pregiudizialità tecnica e logica, in Giust. civ., 3/2016, 571 ss.

TOMBARI, Contributo alla dottrina della correzione delle sentenze, in Riv. trim. dir. proc., 1962, 568 ss.

TOMMASEO, Arbitrato libero e forme processuali, in Riv. arb., 1991, 743 ss.

TOMMASEO, I provvedimenti d'urgenza. Struttura e limiti della tutela anticipatoria, Padova, 1983.

TOMMASEO, Le impugnazioni del lodo arbitrale nella riforma dell'arbitrato (d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), in Riv. arb., 2007, 215 ss.

TOMMASEO, Provvedimenti di urgenza, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, 856 ss.

TOMMASI, La simulazione come causa di nullità del contratto: profili critici, in Giur. it., 2005, 209 ss.

TORREGROSSA, Correzione delle sentenze (dir. proc. civ.), Enc. dir., X, Milano 1962, 717 ss.

TRAVAGLINO, Errores in procedendo e poteri della Cassazione, in Il corriere del merito, n. 8-9/2012, 791 ss.

TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2024.

TRAVI, Recenti sviluppi sul principio della domanda nel diritto amministrativo, in Foro It., 2015, III, 286 ss.

TRIMARCHI, Principio della domanda e natura del processo amministrativo secondo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in Dir. proc. amm., 4/2016, 1101 ss.

TRIPODINA, Sostiene la Corte che morire all'istante con l'aiuto d'altri sia, per alcuni, un diritto costituzionale. Di alcune perplessità sull'ord. 207/2018, in Giur. cost., 2018, 2476 ss.

TROIANO, La Riforma "Cartabia": osservazioni di un civilista, in Fam. e dir., 2023, 932 ss.

TURCHI, I poteri delle parti nel processo tributario, Torino, 2003.

TURRONI, La sentenza civile sul processo. Profili sistematici, Torino, 2006.

VACCARELLA – CAPPONI – CECCHELLA, Il processo civile dopo le riforme, Torino, 1992.

VACCARELLA, Titolo esecutivo. Precetto. Opposizioni, Torino, 1993.

VAIANO, Ordine di esame dei motivi, principio della domanda e funzione del giudice amministrativo, in Urb. e app., 11/2015, 1177 ss.

VALAGUZZA, Il giudicato amministrativo nella teoria del processo, Milano, 2016.

VALETTI, I poteri officiosi del giudice, in Le nuove leggi civ. comm., 4-5, 2023, 845 ss.

VANZ, Considerazioni sulla funzione della correzione e sui limiti oggettivi di impugnabilità del provvedimento emendato, in Giur. it., 2000, 914 ss.

VANZETTI, In tema di correzione e di impugnazione a norma dell'art. 288, comma 4, c.p.c., Riv. dir. proc., 2004, 885 ss.

VANZETTI, La ratio delle complanari estesa agli atti interruttivi della prescrizione?, in Giur. it., 2021, 597 ss.

VARANO, Responsabilità del magistrato, in Dig. civ., XVII, Torino, 1998, 111 ss.

VASTA, Opposizioni esecutive e compatibilità delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. con quelle di cui all'art. 171-ter c.p.c., in IUS Processo Civile, 22 agosto 2023.

VERDE - CAPPONI, *Profili del processo civile*, 3, *Processo di esecuzione*, Napoli, 2006.

VERDE, Appunti sul procedimento cautelare, in Foro it., 1992, V, 438 ss.

VERDE, Considerazioni inattuali su giudicato e poteri del giudice, in Riv. dir. proc., 2017, 13 ss.

VERDE, Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni, in www.judicium.it.

VERDE, Diritto processuale civile, Volume I, Parte generale, Bologna, 2023.

VERDE, Diritto processuale civile. Parte generale, Bologna, 2010.

VERDE, Domanda (principio della) I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., Roma, 1989.

VERDE, Lineamenti di diritto dell'arbitrato, Torino, 2021.

VERDE, Norme processuali ordinarie e processo amministrativo, in Foro it., 1985, 157 ss.

VERDE, Sulla rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali, in Riv. dir. proc., 2015, 747 ss.

VERDE, voce *Prova* (teoria generale e diritto processuale civile), in Enc. dir., vol. XXXVII, Milano, 1988, 579 ss.

VIDIRI, Sulla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, in Giust. civ., 1997, 2464 ss.

VIGORITI, voce Responsabilità del giudice: I) Responsabilità del giudice, dei suoi ausiliari, del P.M., in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991.

VILLA, Il Giudice può rendere la pronuncia richiesta sulla base di una autonoma ricostruzione dei fatti rispetto a quella prospettata dalle parti, in Dir. e giust., 2018, 13 ss.

VILLATA, Domanda di adempimento e domanda di arricchimento ingiustificato: mutatio libelli e opposizione a decreto ingiuntivo, in Riv. dir. proc., 2011, 1573 ss.

VILLATA, L'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, Milano, 1971.

VILLATA, Sul rilievo d'ufficio della nullità delle deliberazioni assembleari per motivi diversi rispetto a quelli dedotti dalle parti, in Riv. dir. proc., 2017, 837 ss.

VIOLA, L'udienza di prima comparizione ex art. 183 cod. proc. civ., Milano, 2011.

VITI, Commento sistematico del codice di procedura civile del Regno d'Italia, I, Napoli, 1876.

VOLPINO, La nuova fase introduttiva del procedimento ordinario di cognizione, in Giust. proc. civ., 2022, 711 ss.

VULLO, Le Sezioni unite si pronunciano in tema di inammissibilità della domanda nuova, rilevabilità d'ufficio del vizio e accettazione del contraddittorio, in Giur. it., n. 7/1996, 299 ss.

VULLO, sub. Art. 669-bis – 669 quaterdecies, in Commentario del codice di procedura civile, a cura di CHIARLONI, Bologna, 2017.

VULLO, Sull'ammissibilità di domande nuove nel corso del processo ordinario di cognizione di primo grado, in Studium iuris, 2002, 317 ss.

ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale. II. Oggetti, procedimenti, decisioni, Bologna, 2018.

ZANZUCCHI, Osservazioni intorno al "progetto preliminare del codice di procedura civile", Milano 1937.

ZUCCONI GALLI FONSECA, Pregiudizialità e rinvio (Contributo allo studio dei limiti soggettivi dell'accertamento), Bologna, 2011.